

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione centrale entrate contributive

CODICI DI AUTORIZZAZIONE

**Manuale ad uso degli operatori
delle Unità di processo
Aziende con dipendenti**

2008

CODICI
DI
AUTORIZZAZIONE

**Edizione novembre 2008
aggiornata a cura di**

Ugo Giallella

SOMMARIO

◆ PREMESSA

◆ NOZIONI PRELIMINARI

◆ CODICI DI AUTORIZZAZIONE

SERIE 0

SERIE 1

SERIE 2

SERIE 3

SERIE 4

SERIE 5

SERIE 6

SERIE 7

SERIE 8

SERIE 9

◆ APPENDICE

► CODICI DI AUTORIZZAZIONE RAGGRUPPATI SECONDO GLI ARGOMENTI DI PERTINENZA.

► ELENCHI DELLE REGIONI, PROVINCE E COMUNI BENEFICIARI DI PARTICOLARI AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE CONCESSE A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI E DEI CORRELATIVI CODICI DI AUTORIZZAZIONE.

I due elenchi sono ordinati rispettivamente secondo il codice di autorizzazione e secondo il territorio.

► ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI

PREMESSA

Il presente manuale, che aggiorna e sostituisce tutte le precedenti edizioni, è integrato da una appendice contenente un elenco di codici di autorizzazione raggruppati secondo gli argomenti di pertinenza, due elenchi di codici riguardanti i territori destinatari di particolari agevolazioni concesse a seguito di eventi calamitosi e l'elenco dei documenti allegati.

Nel primo dei predetti elenchi, i codici utilizzati nel tempo con motivazioni diverse sono indicati con riferimento all'ultimo significato attribuito.

Il manuale utilizza i collegamenti ipertestuali sia ai documenti pubblicati dall'Istituto sia a quelli allegati recanti ulteriori riferimenti normativi.

Tali collegamenti sono segnalati dai caratteri blu del testo; i messaggi e le circolari evidenziati con caratteri verdi sono stati pubblicati solo sul sito intranet dell'Istituto, pertanto possono essere visualizzati e stampati solo dalle stazioni di lavoro delle Sedi.

Per attivare i link posizionare il puntatore del mouse sui caratteri di colore blu o verde e fare clic con il tasto sinistro del mouse; per effettuare rapidi spostamenti all'interno del documento per la consultazione dei vari argomenti utilizzare le schede di navigazione.

NOZIONI PRELIMINARI

I codici di autorizzazione sono espressioni simboliche, attualmente composte di due caratteri, di cui il primo a partire da sinistra è numerico e il secondo alfabetico, che hanno la funzione di integrare il codice statistico-contributivo (c.s.c.) allo scopo di distinguere i datori di lavoro che presentano caratteristiche diverse da quelle tipiche del settore, della classe e della categoria d'appartenenza.

Considerato lo scopo che perseguono, i codici di autorizzazione devono essere attribuiti solo quando il ricorso ad essi sia indispensabile per modificare le caratteristiche contributive associate ai c.s.c. e/o per segnalare delle particolarità d'interesse statistico ovvero contabile o di bilancio.

Fanno eccezione i codici 5B, 5C, 5D, 5F, 5G, 6A, 6B, 6C, 6D e 6N, che devono essere sempre attribuiti in quanto i predetti codici della serie 5, riservati alle imprese artigiane, indicano i limiti dimensionali di tali imprese in relazione all'attività esercitata, mentre quelli della serie 6, riservati agli enti pubblici e alle Amministrazioni dello Stato, indicano le diverse forme assicurative alle quali sono soggetti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

I codici di autorizzazione possono indicare una sola (p.es. il codice 1A) o più particolarità contributive (p.es. il codice 1F).

In presenza di caratteristiche contributive complesse, che richiedano l'attribuzione di più codici di autorizzazione, devono essere utilizzati, se esistono, quelli che evidenziano congiuntamente più particolarità contributive.

Alcuni codici di autorizzazione indicano specificità contributive riguardanti solo una parte del personale: si citano ad esempio, quelli che segnalano la presenza di lavoratori assunti con particolari agevolazioni contributive; in caso di attribuzione di tali codici i dati relativi ai lavoratori interessati dovranno essere esposti nelle denunce di mod. DM 10/2 in gruppi distinti individuati dai corrispondenti codici qualifica e tipo contribuzione.

Per quanto riguarda gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato, l'uso dei codici tipo contribuzione, per il personale con qualifica di operaio o di impiegato, è necessario solo in caso di presenza contemporanea di più codici della serie 6, sopra citata.

CODICI DI AUTORIZZAZIONE

SERIE 0

OA	<p>► Impresa edile che riepiloga su un'unica posizione contributiva i dati relativi a più cantieri, di durata limitata, situati nella stessa provincia.</p>	01.07.1966	
OB	<p>► Differimento del termine di versamento dei contributi e di presentazione delle denunce di mod. DM 10.</p> <p>L'autorizzazione al differimento può essere concessa dall'Istituto, in via eccezionale, ai datori di lavoro che ne facciano richiesta per particolari esigenze in relazione alla loro organizzazione aziendale, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.</p> <p>Tra le particolari esigenze di carattere organizzativo è compresa la chiusura dell'azienda per ferie collettive.</p> <p><i>Circolare n. 510 R.C.V./11 del 23 gennaio 1980</i> <i>Circolare n. 529 R.C.V./90 del 24 aprile 1980</i> <i>Circolare n. 611 R.C.V./40 del 28 febbraio 1983</i> <i>Circolare n. 807 R.C.V./184 del 8 ottobre 1986</i></p> <p>Il codice in trattazione richiede l'indicazione del numero dei giorni di proroga e della data di scadenza dell'autorizzazione al versamento differito. Tali dati devono essere inseriti negli appositi campi della sezione "Dati contributivi" della azienda interessata, utilizzando la procedura "Iscrizione e variazione aziende".</p>	01.07.1966	
OC	<p>► Edilizia in economia.</p>	01.07.1966	
OD	<p>► Azienda con più posizioni contributive.</p> <p>Il codice deve essere attribuito alle posizioni contributive aperte per particolari categorie di lavoratori.</p> <p><i>Da utilizzare solo con i codici Tipo azienda A3 e B3.</i></p>	01.07.1966	
OE	<p>► Azienda municipalizzata.</p>	01.07.1966	30.06.1996

OF	<p>► Impresa con orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giornate (settimana corta).</p> <p>► Impresa esercitata in forma di società a responsabilità limitata, con pluralità di soci, riconosciuta artigiana ai sensi dell'art. 13 della legge 5 marzo 2001, n. 57.</p> <p><i>Messaggio n. 332 del 16 settembre 2002</i></p>	01.07.1966 31.12.1998
		01.04.2001
OG	<p>► Datore di lavoro autorizzato a comunicare i dati delle denunce di mod. O1/M a mezzo di supporti magnetici.</p> <p>L'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che ha sostituito l'articolo 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ha istituito una apposita "dichiarazione unica" che a sua volta ha sostituito le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi. Tale dichiarazione deve essere effettuata utilizzando, secondo i casi, i modelli UNICO o 770 (quest'ultimo approvato con decreto del Ministero delle finanze 2 marzo 1999).</p> <p>In applicazione di tali disposizioni, a decorrere dall'anno di competenza 1998, i dati già trasmessi all'Istituto a mezzo dei soppressi modd. O1/M e O3/M, devono essere comunicati compilando, rispettivamente, i quadri SA e SS della predetta dichiarazione unica.</p> <p>Con la medesima decorrenza, la copia del mod. O1/M rilasciata al lavoratore è sostituita dalla certificazione unica dei redditi da lavoro dipendente e assimilati (modello CUD) ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, che ha sostituito l'articolo 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.</p> <p>Il modello CUD è stato approvato con decreto del Ministero delle finanze 9 gennaio 1998.</p> <p><i>Circolare n. 80 del 9 aprile 1998</i> <i>Circolare n. 189 del 20 agosto 1998</i> <i>Circolare n. 24 del 9 febbraio 1999</i> <i>Circolare n. 100 del 3 maggio 1999</i></p>	01.01.1974 31.12.1997
OH	<p>► Datore di lavoro avente alle dipendenze personale iscritto alla C.P.D.E.L. (Cassa per le pensioni per i dipendenti degli enti locali) o alla C.P.I. (Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di</p>	01.07.1966

scuole elementari parificate).

I predetti Istituti di previdenza sono stati soppressi con Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479; i loro compiti sono svolti dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti della amministrazione pubblica – I.N.P.D.A.P.

L'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, recante: *"Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi"*, pubblicata nel supplemento ordinario n. 52 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 1991, entrata in vigore il 10 settembre 1991, recita:

2. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza è estesa ai dipendenti, a qualunque titolo assunti, anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale o straordinario ancorché l'assunzione sia a tempo determinato o a titolo di supplenza o per attività non istituzionali.

Circolare n. 190 del 7 luglio 1995

L'articolo 1, comma 14, del Decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, nel testo introdotto dalla legge di conversione 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto:

Art. 1.

14. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di cui all'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica l'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, e continua per essi a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1975, n. 418, e successive modificazioni e integrazioni. La medesima disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, non trova altresì applicazione nei confronti degli addetti ai lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria assunti dalle pubbliche amministrazioni, fermo restando per essi quanto previsto dall'articolo 6, comma primo, lettera a), della legge 31 marzo 1979, n. 92. Per le assunzioni di questi ultimi lavoratori continuano ad applicarsi le norme sul collocamento ordinario.

L'articolo 2 della legge 23 luglio 1998, n. 251, ha disposto:

Art. 2. - Iscrizione alle Casse pensioni.

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, non si applica agli addetti

ai lavori di sistemazione idraulico-forestale assunti dalle pubbliche amministrazioni con contratto di diritto privato secondo le norme ed il trattamento economico previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

L'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 31 marzo 1979, n. 92, recante: "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonché norme in materia di obblighi contributivi*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 1979, n. 91, è il seguente:

Art. 6.

Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da:

a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi.

Per le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418, v. codice di autorizzazione **8C**.

L'articolo 1-bis, primo comma, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ha disposto:

Art. 1-bis. - *Norme in materia di scuole non statali*

1. Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie.

Per l'attuazione di tali norme il Ministero della pubblica istruzione ha emanato i seguenti decreti:

Decreto 29 novembre 2007, n. 263: Regolamento recante "*Disciplina delle modalità procedurali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 2008;

Decreto 29 novembre 2007, n. 267: Regolamento recante "*Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2008.

L'anagrafe delle scuole paritarie riconosciute è consultabile dalla home-page del sito internet www.pubblica.istruzione.it.

Le scuole non paritarie, in possesso dei requisiti indicati all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, sono inserite in un apposito elenco affisso all'albo dell'ufficio scolastico regionale.

In attesa dell'emanazione di nuove disposizioni legislative, per il personale insegnante delle scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (scuole dell'infanzia e scuole primarie), continua a sussistere l'obbligo della iscrizione alla C.P.I. ai sensi dell'articolo 6 della legge 6 febbraio 1941, n. 176.

OJ	► Datore di lavoro prescelto per l'indagine a campione INPS - ISTAT.	01.12.1983	31.12.1996
	► Datore di lavoro ammesso alle agevolazioni ex art. 14 DLgs. n. 251/2004.	01.05.2005	31.12.2007
	<p>Il testo dell'articolo 14 del Decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, recante: <i>"Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro"</i>, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 239 del 11 ottobre 2004, è il seguente:</p> <p>Art. 14.</p> <p>1. <i>Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo è inserito il seguente:</i></p> <p><i>"Art. 59-bis (Disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro).</i></p> <p>1. <i>Ai contratti di formazione e lavoro stipulati dal 24 ottobre 2003 e fino al 31 ottobre 2004, sulla base di progetti autorizzati entro il 23 ottobre 2003, si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ad eccezione dei benefici economici previsti in materia di contratti di formazione e lavoro, per i quali si applica la disciplina di cui al comma 2.</i></p> <p>2. <i>Per poter accedere ai benefici economici previsti dalla disciplina vigente prima della data del 24 ottobre 2003 in materia di contratti di formazione e lavoro, nel limite massimo complessivo di 16.000 lavoratori, i da-</i></p>		

tori di lavoro, che abbiano stipulato i contratti di cui al comma 1, devono presentare, entro trenta giorni dalla stipula, domanda all'INPS contenente l'indicazione del numero dei contratti stipulati. Alla domanda va allegata copia delle rispettive autorizzazioni.

3. L'I.N.P.S. ammette, entro il 30 novembre 2004 e nel limite numerico di cui al comma 2, l'accesso ai benefici economici di cui allo stesso comma 2, secondo il criterio della priorità della data della stipula del contratto di formazione e lavoro. L'accesso ai benefici è comunque concesso in via prioritaria ai contratti di formazione e lavoro stipulati nell'ambito di contratti d'area o patti territoriali."

2. Per i contratti di formazione e lavoro già stipulati, il termine della presentazione delle domande di cui al comma 2, dell'articolo 59-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Inoltre i datori di lavoro operanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che a seguito della trasformazione del CFL, di durata non inferiore a 24 mesi, in contratto a tempo indeterminato, abbiano realizzato un incremento occupazionale, hanno titolo all'ulteriore beneficio contributivo annuo previsto dall'articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Circolare n. 75 del 13 giugno 2005

Messaggio n. 1239 del 12 gennaio 2006

OK ► **Posizione contributiva per personale dirigente.** 01.06.1974
Lettera-circolare n. 220 D.S.E.A.D. del 18 maggio 1974

OL ► **Datore di lavoro operante nei territori di cui all'art. 1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 – Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.** 01.09.1968
I benefici (sgravi, fiscalizzazioni, altre agevolazioni contributive) variano a seconda del settore di attività economica.
Le Sedi INPS aventi competenza su territori totalmente inclusi nelle aree beneficiarie degli interventi per il Mezzogiorno non devono attribuire il codice in trattazione alle posizioni contributive aziendali relative ad unità operative situate nei

medesimi territori.

Il testo dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, recante: "*Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno*", è il seguente:

Art. 1. - Sfera territoriale di applicazione

Il presente Testo Unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del Testo Unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo.

OM	<p>► Dipendenza prescelta per il riepilogo degli sgravi del Mezzogiorno aggiuntivo, supplementare ed eventuale residuo sgravio generale, ovvero per lo sgravio istituito con la legge 2 maggio 1976, n. 183.</p> <p>Dal 1° luglio 1994, con l'istituzione dello sgravio "unico" stabilita dal Decreto interministeriale 5 agosto 1994, il codice in trattazione è rimasto in vigore solo per contrassegnare la posizione contributiva prescelta per il riepilogo dello sgravio totale di cui alla legge n. 183/1976.</p> <p>Alle dipendenze non prescelte deve essere attribuito il codice 3Q.</p> <p><i>Circolare n. 263 del 3 ottobre 1994</i></p>	01.10.1968 30.11.2001
----	--	------------------------------

ON	<p>► Impresa tessile che effettua l'autoconguaglio per l'aliquota ridotta CUAFF applicata su parte dell'imponibile.</p>	01.07.1966	31.12.1987
	<p>► Azienda costituita ed operante nelle aree di declino industriale di cui all'obiettivo 2 del Regolamento CEE 2052/88.</p> <p><i>Circolare n. 260 del 12 novembre 1992</i></p> <p>Il codice è compatibile solo con i seguenti codici Sede:</p> <p>04 (Aosta) - 30 (Firenze) - 34 (Genova) - 42 (Livorno) - 46 (Massa Carrara) - 52 (Novara) - 58 (Perugia) - 59 (Pesaro) - 71 (Rovigo) - 77 (Sondrio) - 80 (Terni) - 81 (Torino).</p> <p><i>Messaggio n. 25031 del 27 novembre 1992</i></p>	01.10.1992	
	<p>► Azienda costituita ed operante nelle aree di declino industriale di cui al punto precedente ridefinite dalla Commissione CEE in data 20.1.1994.</p> <p><i>Circolare n. 192 del 23 giugno 1994</i></p>	01.01.1994	
OP	<p>► Datore di lavoro autorizzato ad accentrare, presso le Sedi di Trento, Bolzano, Trieste e Gorizia, le operazioni contributive relative a filiali situate in province diverse dalle suddette.</p>	01.01.1974	31.12.1995
	<p>► Posizione relativa a nave o imbarcazione da diporto.</p> <p>Il codice deve essere attribuito alle posizioni relative al personale marittimo imbarcato, soggetto o non soggetto alla disciplina previdenziale prevista dalla legge 26 luglio 1984, n. 413.</p> <p>Sono soggetti alla legge n. 413/1984, tutti i lavoratori marittimi, iscritti nelle matricole della gente di mare, che esercitano la navigazione a scopo professionale; in particolare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera g) della medesima legge n. 413 del 1984, rientrano in tale categoria, "le persone componenti l'equipaggio delle navi e delle imbarcazioni da diporto, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 5, lettere c) e d), munite di carte di bordo, fatta eccezione per coloro che non siano stati imbarcati con contratto di arruolamento."</p> <p>L'articolo 5, lettere c) e d), della legge n. 413 del 1984, recita:</p> <p><i>Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge</i></p>	01.01.2000	

si considerano navi:

- c) *quelle iscritte nei "Registri delle navi da diporto";*
- d) *le imbarcazioni da diporto, iscritte nei "Registri delle imbarcazioni da diporto", di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate o con apparato motore di potenza massima di esercizio superiore a 35 cavalli-vapore, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario.*

Le navi e le imbarcazioni da diporto devono essere munite dei documenti di bordo costituiti dalla licenza di navigazione e dall'elenco di equipaggio.

I marittimi che operano a bordo di imbarcazioni da diporto che non abbiano le suddette caratteristiche, nonché quelli iscritti nelle matricole del personale della navigazione interna, sono soggetti alle assicurazioni generali obbligatorie secondo le norme dei lavoratori comuni (posizioni contributive caratterizzate dai c.s.c. 1.15.02, accompagnato dal c.a. 2N, e 1.15.03).

Circolare n. 215 del 13 dicembre 1999

00	<p>► Datore di lavoro irreperibile.</p> <p>Il codice in trattazione deve essere utilizzato, nel caso di restituzione della corrispondenza per irreperibilità del destinatario, per evitare l'invio di altra modulistica in attesa dell'eliminazione delle cause che hanno determinato il mancato recapito.</p> <p><i>Messaggio n. 811 del 20 marzo 1980</i></p>	01.07.1966	
0R	<p>► Datore di lavoro autorizzato ad accentrare gli adempimenti contributivi per il personale dislocato nelle province di Trento, Bolzano, Gorizia e Trieste: posizione relativa al personale dislocato nella provincia di Trento.</p> <p>01.01.1974 31.12.1995</p> <p>► Cooperativa rientrante nella disciplina di cui al DPR n. 602 del 1970 che ha optato per il versamento, per tutti i soci lavoratori, dei contributi pensionistici sui salari di fatto.</p> <p>01.07.2003 31.12.2006</p> <p>Il codice richiede la presenza dei c.a. 4A o 4B.</p> <p>Il Decreto Legislativo 6 novembre 2001, n. 423, recante <i>"Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell'articolo 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142"</i>, ha disciplinato la graduale equiparazio-</p>		

ne della contribuzione previdenziale e assistenziale dei lavoratori soci degli organismi associativi individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, a quella dei lavoratori dipendenti da impresa.

In particolare l'articolo 3 del medesimo decreto legislativo ha stabilito le percentuali di aumento delle retribuzioni imponibili giornaliere da applicare nel periodo transitorio dal 2002 al 2006;

l'articolo 4, al comma 2, ha disposto la graduale elevezione a 26 giornate del periodo di occupazione media mensile attualmente in vigore nei territori del Mezzogiorno e nelle regioni Basilicata e Campania, individuati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 27 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 31 maggio 1982;

infine il comma 4 del medesimo articolo 4 ha disposto:

4. Sino al 31 dicembre 2006, gli organismi associativi di cui all'articolo 1 possono continuare ad optare per il versamento dei contributi dovuti per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sulle retribuzioni effettive, purché non inferiori al maggior importo tra l'imponibile determinato, per ciascun anno, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, e la classe di contribuzione fissata con decreto ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 e successive modificazioni. L'opzione ha effetto dal primo periodo di paga successivo alla delibera assunta dai predetti organismi e non è revocabile.

A decorrere dal 1° gennaio 2007, per la determinazione della retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, il cui testo è il seguente:

1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

[*Circolare n. 33 del 4 febbraio 2002*](#)

[*Circolare n. 26 del 6 febbraio 2003*](#)

[*Circolare n. 137 del 28 luglio 2003*](#)

OS	<p>► Datore di lavoro autorizzato ad accentrare gli adempimenti contributivi per il personale dislocato nelle province di Trento, Bolzano, Gorizia e Trieste: posizione relativa al personale dislocato nella provincia di Bolzano.</p>	01.01.1974	31.12.1995
	<p>► Posizione relativa ad azienda ammessa al beneficio del "bonus" perché non rientrante nel comparto delle pubbliche amministrazioni.</p>	01.11.2004	31.12.2007
	<p>Il testo dell'articolo 1, comma 12 della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante: <i>"Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria"</i>, è il seguente:</p>		
	<p>12. <i>Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.</i></p>		
	<p>Il codice in trattazione deve essere attribuito alle posizioni contributive relative ai datori di lavoro classificati con c.s.c. 2.XX.XX ma non rientranti nel comparto delle pubbliche amministrazioni individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: <i>"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"</i>, il cui testo è il seguente:</p>		
	<p>Art. 1 - <i>Finalità ed ambito di applicazione</i></p>		
	<p>2. <i>Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le</i></p>		

istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Nel caso di datori di lavoro titolari di posizioni contributive caratterizzate dalla presenza contemporanea di più codici di autorizzazione della serie 6 (6A, e/o 6B e/o 6C), per i lavoratori aventi diritto al "bonus" dovranno essere aperte separate posizioni che saranno classificate con il medesimo c.s.c. e con un solo c.a. della serie 6 in aggiunta al c.a. 0S.

[Circolare n. 149 del 11 novembre 2004](#)

[Circolare n. 150 del 11 novembre 2004](#)

OT	<p>► Datore di lavoro autorizzato ad accentrare gli adempimenti contributivi per il personale dislocato nelle province di Trento, Bolzano, Gorizia e Trieste: posizione relativa al personale dislocato nella provincia di Trieste.</p>	01.01.1974	31.12.1995
	<p>► Azienda destinataria degli interventi formativi del Fondo di solidarietà D.M. 375/2003.</p> <p>Il decreto 24 novembre 2003, n. 375, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha istituito presso l'INPS il "<i>Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112</i>", di cui ha regolamentato gli interventi a sostegno del reddito e dell'occupazione, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, per il personale delle società concessionarie della riscossione.</p> <p>Il codice è compatibile solo con il c.s.c. 6.03.01.</p> <p>Messaggio n. 38183 del 24 novembre 2004 Circolare n. 27 del 14 febbraio 2005 Messaggio n. 23870 del 29 ottobre 2008</p>	01.11.2004	

OU	► Impresa che ha legalizzato lavoratori extracomunitari ai sensi del D.L. 195/2002.	01.09.2002	31.12.2002
<p data-bbox="284 311 1045 405">Il testo dell'articolo 1, comma 1, del predetto decreto-legge, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2002, n. 222, è il seguente:</p> <p data-bbox="284 423 874 456">Art. 1. - <i>Legalizzazione di lavoro irregolare</i></p> <p data-bbox="284 472 1045 981">1. <i>Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, può denunciare, entro la data dell'11 novembre 2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.</i></p> <p data-bbox="284 999 1045 1059">Il codice in trattazione è incompatibile con i seguenti codici di autorizzazione:</p> <p data-bbox="284 1077 624 1111">4C, 4Z, 7Y, 8C, 9M, 9X</p> <p data-bbox="284 1126 778 1160"><i>Circolare n. 161 del 25 ottobre 2002</i></p>			
OV	► Datore di lavoro autorizzato ad accentrare gli adempimenti contributivi per il personale dislocato nelle province di Trento, Bolzano, Gorizia e Trieste: posizione relativa al personale dislocato nella provincia di Gorizia.	01.01.1974	31.12.1995
	► Azienda non rientrante nell'elencazione di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero pubblica amministrazione con rapporti di lavoro interamente costituiti e regolamentati secondo la normativa di diritto comune.	01.01.2007	
<p data-bbox="284 1749 1045 2002">Il codice deve essere attribuito ai datori di lavoro classificati con c.s.c. 2.XX.XX e 3.01.01, che abbiano alle dipendenze almeno 50 addetti, tenuti al versamento del contributo per il finanziamento del "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" (Fondo di Tesoreria INPS) istituito dall'articolo 1, commi 755 e 756 della legge 27 dicem-</p>			

bre 2006, n. 296.

Le modalità di attuazione delle predette disposizioni sono state stabilite con decreto 30 gennaio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2007.

Cfr. c.a. **1R**

Circolare n. 70 del 3 aprile 2007

Messaggio n. 10577 del 26 aprile 2007

Messaggio n. 17959 del 09 luglio 2007

Messaggio n. 18860 del 19 luglio 2007

Messaggio n. 18873 del 19 luglio 2007

OW	<p>► Datore di lavoro autorizzato alla presentazione di denunce di mod. DM10/2 compilate meccanicamente.</p>	01.04.1979	31.12.2003
	<p><i>Circolare n. 559 E.A.D. del 16 marzo 1979</i> <i>Circolare n. 110 del 23 maggio 1996</i></p>		
OX	<p>► Datore di lavoro avente alle dipendenze personale proveniente da Enti mutualistici disciolti per il quale devono essere applicate le norme sulle assicurazioni generali obbligatorie.</p>	01.01.1980	
	<p><i>Circolare n. 591 R.C.V. - n. 47 F.P. e n. 756 E.A.D./92 del 16 aprile 1982</i> <i>Circolare n. 50 del 11 marzo 1989</i> <i>Circolare n. 197 del 8 novembre 1999</i></p>		
OY	<p>► Datore di lavoro autorizzato alla presentazione delle denunce di mod. O1/M compilate meccanicamente.</p>	01.01.1982	31.12.1997
	<p><i>Circolare n. 827 E.A.D. del 11 marzo 1983</i></p>		
	<p>A decorrere dall'anno di competenza 1998, i modd. O1/M e O3/M sono stati sostituiti dalla dichiarazione unica redatta sui modelli UNICO o 770 e relativi quadri staccati SA e SS, nonché dalla certificazione unica dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, modello CUD (cfr. c.a. OG).</p>		

- **Posizione contributiva relativa a lavoratori agevolati ammessi al bonus ex lege n. 243/2004.** 01.10.2005 31.12.2007

I datori di lavoro aventi alle dipendenze lavoratori che abbiano optato per il posticipo del pensionamento (bonus), per i quali beneficiano di particolari agevolazioni contributive, devono versare i contributi minori, relativi ai predetti dipendenti, utilizzando una distinta posizione contributiva alla quale devono essere attribuiti, oltre al codice in trattazione, anche i codici relativi alle agevolazioni contributive spettanti (5N, 5Q, ecc.).

Qualora il datore di lavoro operi, con la stessa Sede INPS, con altra posizione contributiva, alla nuova posizione dovrà essere attribuito anche il codice OD.

Messaggio n. 5208 del 17 febbraio 2006

Cfr. codice **0S**.

- OZ ► **Amministrazione dello Stato, non inquadrata nel ramo 3, autorizzata a versare i contributi entro la fine del 6° mese successivo alla scadenza del periodo di paga al quale i contributi si riferiscono.** 01.01.1974

Il decreto 5 dicembre 1973 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha disposto:

Il termine per il versamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale da parte delle Amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è elevato a sei mesi.

Circolare n. 352 C. e V. del 22 giugno 1974

Circolare n. 275 D.S.E.A.D. - n. 389 G.S. - n. 376 C. e V. del 23 aprile 1975

CODICI DI AUTORIZZAZIONE

SERIE 1

1A ► Esclusione dalle assicurazioni IVS, addizionale IVS e contributo asili nido per il personale iscritto a Fondi di previdenza non gestiti dall'I.N.P.S. 01.07.1966

L'addizionale IVS, di cui all'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, è stata abolita dal 1° luglio 1990 (art. 5, primo comma del D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169).

Per il contributo per il finanziamento degli asili nido, v. circolare n. 23 del 8 febbraio 1999.

Casi particolari:

Il codice in trattazione deve essere attribuito anche alle posizioni contributive relative a datori di lavoro classificati con i seguenti c.s.c.:

C.S.C.	CODICE ATECO 91	CATEGORIA
1.12.10 (c.a. 1A e 1D)	92.11.0	Produzioni cinematografiche e di video
1.12.11 (c.a. 1A)	92.11 0	Sviluppo e stampa pellicole cinematografiche
1.12.12 (c.a. 1A e 1D)	22.14.0	Edizione di supporti sonori registrati
1.18.07 (c.a. 1A)	92 12 0	Distribuzioni cinematografiche e di video

in quanto i lavoratori occupati presso tali datori di lavoro, fatta eccezione per il personale con qualifica di apprendista o di dirigente, appartengono a [categorie per le quali è prevista l'iscrizione obbligatoria all'ENPALS](#).

I datori di lavoro che esercitano le attività "ausiliarie" dello spettacolo, codificate con i c.s.c. 1.12.11 e 1.18.07, sono soggetti alle norme sulla Cassa integrazione guadagni dell'industria in quanto ad essi non è applicabile l'esclusione prevista dall'articolo 3 del D.L.C.p.S. 12 agosto 1947, n. 869.

Circolare n. 60235 G.S. – n. 15585 O. – n. 391 C. e V. – n. 310 D.S.E.A.D. del 30 agosto 1975

Circolare n. 63232 G.S. del 24 novembre 1975

[Circolare n. 213 del 9 ottobre 1998](#)

1B ► Esonero dal versamento dei contributi Ds e addizionale Ds. 01.07.1966

L'esclusione dall'obbligo dell'assicurazione contro la di-

soccupazione involontaria è disciplinata dalle norme legislative allegate.

L'addizionale Ds, di cui al secondo e terzo comma dell'art. 9, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è stata soppressa dall'art. 16, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, con decorrenza dal 1° agosto 1991.

*Dalla medesima data, per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 7 della citata legge n. 223 del 1991, il codice in trattazione, per le imprese soggette alla disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale, ha assunto il significato di **"Esonero dal versamento dei contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e la mobilità"**.*

Il codice è utilizzato per:

- ♦ aziende soggette alle norme sugli assegni familiari, esercenti pubblici servizi, aventi alle dipendenze solo lavoratori ai quali sia assicurata la stabilità di impiego;
- ♦ Aziende industriali dello Stato e degli Enti pubblici svolgenti attività di natura industriale, trasformati in società per azioni, qualora risulti accertata, esclusivamente con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la sussistenza della stabilità d'impiego, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

Il predetto provvedimento, ai fini dell'esonero dalla contribuzione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, deve essere adottato "sia nei casi in cui l'assetto proprietario di una società sia il risultato dei processi di privatizzazione sia nei casi in cui la partecipazione azionaria al capitale della società sia interamente pubblica".

Circolare n. 63 del 6 maggio 2005

- ♦ Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto tenute all'applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativi allegati, successive aggiunte e modificazioni: sono esonerate dall'obbligo del versamento della contribuzione contro la disoccupazione, ai sensi dell'articolo 40, n. 2, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per il personale di ruolo già iscritto o iscrivibile al soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Cfr. c.a. 2B

Messaggio n. 20908 del 25 luglio 2006

- ♦ imprese dello spettacolo che abbiano alle dipendenze solo personale artistico, teatrale e cinematografico, a rapporto di lavoro subordinato.

I lavoratori in questione sono esclusivamente gli artisti dipendenti da imprese teatrali e cinematografiche in possesso della necessaria preparazione tecnica, culturale e artistica; tale requisito è comprovato sia dal possesso di diplomi rilasciati dai licei artistici o dai conservatori, sia da altre circostanze quali l'esercizio dell'attività artistica con carattere professionistico, resa alle dipendenze di terzi, tale da rappresentare la fonte continuativa o prevalente di guadagno.

L'esclusione dall'assicurazione contro la disoccupazione non è applicabile ai lavoratori, quali gli orchestrali, dipendenti da un maestro o direttore d'orchestra ovvero da qualsiasi altro datore di lavoro non appartenente al settore teatrale e cinematografico (alberghi, sale da ballo, night-clubs, caffè-concerto, ecc.).

Articolo 7 del regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270

Articolo 40, punto 5°, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827

Circolare n. 178 C. e V. del 19 settembre 1967

- ♦ Aziende che abbiano alle dipendenze solo personale religioso (clero regolare);
- ♦ piloti dei porti e pratici locali, di cui agli articoli 86 e seguenti e 96 del Codice della Navigazione, per l'attività di pilotaggio nei porti;
- ♦ aziende aventi alle dipendenze solo lavoratori retribuiti esclusivamente con la partecipazione agli utili o ai prodotti della azienda.

Articolo 40, punto 7°, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827

Fanno eccezione i lavoratori della pesca arruolati con contratto alla parte.

A decorrere dal 1° luglio 1997, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, i soci delle cooperative di lavoro sono soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

È confermata l'esclusione dall'assicurazione Ds dei soci delle cooperative rientranti nel campo di applicazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 (cfr. c.a. 4A e 4B).

Circolare n. 175 del 31 luglio 1997

- ♦ Aziende aventi alle dipendenze solo lavoratori che prestano occasionalmente la loro opera alle dipendenze altrui e che nel biennio precedente l'assunzione non siano stati assicurati contro la disoccupazione involontaria.

31.12.1987

Articolo 40, punto 8°, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827

- ♦ Aziende che effettuano lavorazioni periodiche di durata inferiore ai sei mesi aventi alle dipendenze solo lavoratori che nel biennio precedente l'assunzione non siano stati assicurati contro la disoccupazione involontaria.

31.12.1987

Articolo 40, punto 9°, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827

L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria è stata estesa alle due ultime categorie di lavoratori, con decorrenza dal 1° gennaio 1988, dall'articolo 7, comma 3, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; l'estensione è stata confermata, dal 1° gennaio 1990, dall'articolo 1, comma 2, del D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 169.

Circolare n. 173 del 5 agosto 1988

Altri provvedimenti di esonero dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, disposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono pubblicati negli Atti ufficiali on-line dell'Istituto.

- ♦ A seguito della stipulazione dei contratti collettivi 11 luglio 1999, sottoscritti definitivamente il 23 marzo 2001, per i quadri direttivi ed il personale delle aree professionali dalla 1^a alla 3^a, e 1° dicembre 2000, per i dirigenti, gli istituti di credito già appartenenti al comparto ex ACRI (casse di risparmio) sono tenuti al versamento della contribuzione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, essendo venuto meno nei confronti del predetto personale il requisito della stabilità d'impiego.

28.02.2001

L'obbligo assicurativo decorre per i dirigenti dal 1° dicembre 2000 e per i quadri e le categorie professionali dal 1° marzo 2001.

Circolare n. 133 del 22 luglio 2002

- ♦ Con Decreto 11 ottobre 2002, n. 31522 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha stabilito che, avuto riguardo alla disciplina contenuta nel nuovo CCNL di settore del 1° marzo 2002, nei confronti del personale dipendente della s.p.a. Italgas non è più sussistente il requisito della stabilità d'impiego.

28.02.2002

Pertanto, a decorrere dal 1.3.2002, la predetta società non è più esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

Circolare n. 127 del 11 luglio 2003

- ♦ In data 22 marzo 2004, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato il Regolamento n. 723 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Serie L 124/1, del 27 aprile 2004, con il quale è stato modificato lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità.

30.04.2004

In particolare, il predetto Regolamento ha disposto che gli agenti ausiliari debbano essere assicurati anche contro il rischio della disoccupazione.

Pertanto, a decorrere dal 1° maggio 2004 le posizioni contributive relative agli Organismi comunitari che abbiano alle proprie dipendenze agenti ausiliari soggetti al regime obbligatorio di sicurezza sociale italiano, (v. [Circolare n. 102 del 11 aprile 1995](#)) non dovranno più essere contraddistinte dal codice di autorizzazione in trattazione; ovviamente non dovrà più essere accettato neanche il codice tipo contribuzione "10" avente il significato di *"lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione"* utilizzato in alternativa al codice autorizzazione "1B".

[Circolare n. 89 del 13 luglio 2005](#)

1C ► **Esonero dal versamento del contributo C.U.A.F.** **01.07.1966**

Il codice è utilizzato per:

- ♦ aziende che abbiano alle dipendenze esclusivamente parenti e/o affini entro il terzo grado del datore di lavoro e con lui conviventi;
- ♦ aziende che abbiano alle dipendenze solo religiosi (clero regolare);
- ♦ piloti dei porti e pratici locali di cui agli articoli 86 e seguenti e 96 del Codice della Navigazione, per l'attività di pilotaggio nei porti o nelle località di approdo o di transito marittimo;
- ♦ organizzazioni sindacali, partiti politici e associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, qualora assicurino ai propri dipendenti un trattamento di famiglia non inferiore agli assegni per il nucleo familiare ([articolo 7 della legge 11 giugno 1974, n. 252](#));
- ♦ istituti di patronato e assistenza sociale: le condizioni per l'esonero, stabilite dalla legge n. 252/74, sono le stesse indicate per le organizzazioni di cui al punto precedente.

01.07.1974**01.07.1974 31.12.1997**

L'articolo 2, comma 2, del D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, ha stabilito che, a decorrere

dal 1° gennaio 1998, gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono tenuti al versamento dei contributi per le prestazioni economiche di malattia e di maternità e sono altresì soggetti alla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare.

Circolare n. 50 del 5 marzo 1998

Circolare n. 76 del 6 aprile 1998

- ◆ Istituti, enti, ospedali e presidi delle unità sanitarie locali che istituzionalmente erogano prestazioni del Servizio sanitario nazionale o di assistenza sociale, anche in regime convenzionale, purché non abbiano fini di lucro ed assicurino un trattamento di famiglia non inferiore all'assegno per il nucleo familiare ([articolo 23 bis della legge 29 febbraio 1980, n. 33](#)); per l'individuazione delle prestazioni di assistenza sociale deve farsi riferimento agli [articoli 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#), comprendendovi la beneficenza e assistenza pubblica con esclusione della sicurezza sociale.

01.03.1980

Circolare n. 201 del 23 settembre 1989

- ◆ Datori di lavoro che svolgano, senza fini di lucro, attività non comprese fra quelle elencate al 1° comma dell'[articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88](#), e assicurino ai propri dipendenti un trattamento di famiglia non inferiore all'assegno per il nucleo familiare (articolo 49, comma 2, della legge n. 88/1989).

01.03.1989

- ◆ Impresa che occupa lavoratori in Paesi esteri con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale, esclusa dalla disciplina degli assegni per il nucleo familiare (cfr. c.a. **4Z**).

01.04.1992

Circolare n. 139 del 10 luglio 1996

1D

► **Esonero dal versamento del contributo C.I.G.**

01.07.1966

L'esclusione dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria è stabilita dall'[articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869](#).

Dal 1.8.1991 il codice ha assunto anche il significato di esclusione dalla contribuzione prevista in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità.

Circolare n. 211 del 9 agosto 1991

Il codice è utilizzato per:

- ◆ datori di lavoro attribuiti al ramo industria ai fini della C.U.A.F. in base a decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale qualora non vi sia

anche un decreto di aggregazione per la C.I.G.;

- ◆ imprese ferroviarie e tranviarie tenute alla osservanza delle leggi 24 maggio 1952, n. 628, e 22 settembre 1960, n. 1054, o che comunque iscrivano i dipendenti al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Dal 1° gennaio 1996, si fa riferimento alla sussistenza dei requisiti che avrebbero comportato l'iscrizione dei lavoratori al predetto Fondo soppresso (cfr. c.a. **2B**);
- ◆ imprese esercenti autoservizi pubblici di linea;
- ◆ imprese ferroviarie e tranviarie che svolgano servizi di autolinee integrativi dell'esercizio del trasporto ferroviario, a condizione che il servizio sia reso a completamento del trasporto su rotaia, nei limiti della concessione ferroviaria o tranviaria in atto;
- ◆ imprese che svolgano in appalto solo servizi ausiliari all'esercizio delle ferrovie, delle tramvie e della navigazione interna, qualora i servizi svolti si identifichino con i compiti di esercenti il trasporto (cfr. c.a. **2E**);
- ◆ imprese esercenti impianti di trasporto e di risalita a fune.

30.11.1991

01.07.1995

Circolare n. 188 del 7 luglio 1995

L'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, reiterando la norma contenuta nell'articolo 4, comma 11, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, decaduto per mancata conversione in legge nei termini costituzionali, ha disposto:

Art. 2.

9. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, deve essere interpretato nel senso che gli esercenti impianti trasporto a fune sono esclusi dall'applicazione delle norme sulla integrazione guadagni degli operai dell'industria. I versamenti contributivi effettuati in applicazione delle norme predette, se eseguiti anteriormente alla data del 14 giugno 1995, restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.

- ◆ Imprese industriali degli Enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato.

Le aziende speciali, costituite nella forma di S.p.A., ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante: *"Ordinamento delle autonomie locali"*, nonché le aziende municipalizzate, costituite allo scopo di gestire pubblici servizi, trasformate in S.p.A. in applicazione della medesima legge, sono escluse dall'applicazione delle norme sulla Cassa integra-

zione guadagni, ordinaria e straordinaria, solo se risultino verificate entrambe le seguenti condizioni: che il capitale sociale sia interamente di proprietà di enti pubblici e che sia gestito dagli stessi enti.

Circolare n. 42 del 21 febbraio 2000

Circolare n. 63 del 6 maggio 2005

- ♦ Compagnie e gruppi portuali quando si avvalgano anche dell'opera di lavoratori portuali non iscritti negli appositi ruoli tenuti dalle Capitanerie di porto.

28.02.1994

L'articolo 2 della legge 21 maggio 1951, n. 498, recante: *"Ratifica, con modificazioni, del D.Lgs.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869"*, ha stabilito che le norme sulle integrazioni salariali contenute nel D.Lgs.lgt. 9 novembre 1945, n. 788, e nel citato decreto n. 869 del 1947, non si applicano ai lavoratori iscritti nei ruoli tenuti dalle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale.

Fino al mese di febbraio 1994 il codice in trattazione è stato utilizzato per consentire alle compagnie e gruppi portuali che si avvalevano anche dell'opera di lavoratori portuali occasionali, non iscritti nei ruoli predetti, l'esposizione separata dei dati relativi a tale categoria di lavoratori, esclusi dalla Cassa integrazione guadagni ma soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione.

Tale necessità è venuta meno dalla data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante: *"Riordino della legislazione in materia portuale"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 1994, n. 28, Supplemento ordinario n. 21, che all'articolo 24, secondo comma, ha disposto: *"I lavoratori delle imprese operanti in porto, nonché i dipendenti delle associazioni di cui all'articolo 17, sono iscritti in appositi registri tenuti dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima"*.

- ♦ **Le compagnie e gruppi portuali, esclusi dalla CIG ordinaria, sono però assoggettati alle norme in materia di interventi straordinari di integrazione salariale, pertanto agli organismi in possesso dei requisiti occupazionali previsti, devono essere attribuiti sia i codici 1D o 1E sia il c.a. 3X.**

01.08.1991

Circolare n. 211 del 9 agosto 1991

L'articolo 21, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo sostituito dall'articolo 2, comma 21, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, ha prescritto la trasformazione delle compagnie e gruppi portuali, entro il 18 marzo 1995, in società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile. Alle cooperative di lavoro, costituite in ottemperanza a

tale prescrizione, si applicano le norme di cui al D.P.R. n. 602/70.

Circolare n. 313 del 27 dicembre 1995

- ◆ Datori di lavoro agricolo (coltivatori diretti) iscritti nei relativi elenchi nominativi. **01.08.1991**

Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 8 agosto 1972, n. 457, recante: *"Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli"*, il contributo per il finanziamento della Cassa per le integrazioni salariali non è dovuto dai datori di lavoro assicurati per la malattia, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

L'esclusione dal versamento del contributo CIG riguarda il personale con qualifica di impiegato o di quadro assunto per le attività, anche amministrative, connesse alla coltivazione del fondo effettuata prevalentemente o esclusivamente dal titolare.

Messaggio n. 284 del 9 maggio 2002

- **Il codice in trattazione, in presenza del codice 2X, ha assunto il significato di esclusione dalla sola contribuzione per la cassa integrazione salariale ordinaria.** **01.01.2005**

Circolare n. 28 del 14 febbraio 2005

- 1E ► **Esclusione dal versamento dei contributi Ds e C.I.G.** **01.07.1966**

Dal 1.8.1991 il codice ha assunto anche il significato di esclusione dalla contribuzione prevista in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità.

Le compagnie e gruppi portuali, escluse dalla CIG ordinaria, sono però assoggettati alle norme in materia di interventi straordinari di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 13 agosto 1984, n. 469, pertanto, agli organismi in possesso dei requisiti occupazionali previsti, devono essere attribuiti sia i codici 1D o 1E sia il c.a. 3X.

Circolare n. 211 del 9 agosto 1991

Fino al mese di febbraio 1994 il codice è stato utilizzato per le compagnie e i gruppi portuali che svolgevano l'attività **esclusivamente** con lavoratori permanenti iscritti negli appositi ruoli tenuti dalle Capitanerie di porto.

Per la trasformazione delle compagnie e gruppi por-

tuali in applicazione della legge 28 gennaio 1994, n. 84, v. circolare n. 313 del 27 dicembre 1995.

- | | | |
|----|---|--|
| 1F | <p>► Esclusione dal versamento dei contributi Ds, C.U.A.F. e C.I.G.</p> <p><i>Dal 1.8.1991 il codice ha assunto anche il significato di esclusione dalla contribuzione prevista in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità.</i></p> <p><i>Circolare n. 211 del 9 agosto 1991</i></p> <p>Il codice è utilizzato per le aziende concessionarie di ferrotranvie, per i titolari di assuntorie denunciati con posizione contributiva autonoma.</p> | 01.07.1966 |
| 1G | <p>► Esclusione dal versamento dei contributi Ds, Tbc ed E.N.A.O.L.I.</p> <p>► Azienda esercente le attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, di cui all'art. 117, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.</p> <p>Il codice è compatibile solo con il c.s.c. 7.07.08 ed il codice ISTAT (ATECO 91) 74.50.0 ed è incompatibile con i c.a. 1M, 4Z, 8C e 9A.</p> <p><i>Circolare n. 149 del 24 luglio 2001</i></p> | 01.07.1966 31.12.1987

01.07.2001 |
| 1H | <p>► Esclusione dal versamento del contributo addizionale Ds di cui all'art. 9, secondo e terzo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115.</p> <p>Il codice è utilizzato per le aziende industriali non edili che abbiano alle dipendenze esclusivamente personale con contratto a termine e per lavori di breve durata o comunque di durata determinata (lavorazioni a carattere stagionale) per la natura delle opere da compiere o delle commesse ricevute.</p> <p><i>Il secondo e il terzo comma dell'art. 9, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono stati abrogati dall'art. 16, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.</i></p> | 01.12.1968 31.07.1991 |

► **Azienda destinataria dei benefici ex D.M. 20 aprile 2001, n. 65.** **01.07.2001**

L'art. 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha dettato disposizioni ai fini della stabilizzazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici.

In attuazione di tali disposizioni, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha emanato il decreto ministeriale 20 aprile 2001, n. 65, il cui testo è riportato nell'allegato 2 alla circolare n. 173 del 18 settembre 2001.

A decorrere dal 1° luglio 2001, i dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano soggetti impegnati in progetti per lavori socialmente utili in qualità di collaboratori scolastici, affideranno a imprese, consorzi di imprese e di società cooperative, i servizi di pulizia degli spazi e locali scolastici e delle loro pertinenze, ivi comprese palestre e impianti sportivi.

Per l'accesso ai benefici spettanti, le imprese e/o cooperative, anche per il tramite dei loro consorzi, dovranno attestare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con autocertificazione da presentare alla competente Sede dell'Istituto, che:

- l'impresa è associata ad uno dei consorzi firmatari della convenzione "quadro" stipulata il 7 giugno 2001 con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in base al D.M. 20 aprile 2001, n. 65;
- sono stati assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale non inferiore a 30 ore settimanali, a decorrere dal 1° luglio 2001 ovvero (in via eccezionale e dietro idonee motivazioni) da data successiva, i lavoratori riportati in un elenco da allegare; quest'ultimo dovrà altresì contenere, per ogni nominativo, l'indicazione dell'agevolazione contributiva spettante (ex lege n. 407/1990 ovvero ex lege n. 223/1991);
- è stata inviata ai competenti Servizi per l'Impiego comunicazione dell'avvenuta assunzione dei soggetti ex LSU;
- nei confronti dei lavoratori assunti è stata svolta attività formativa, con l'indicazione del periodo di svolgimento.

I datori di lavoro aderenti ad uno dei consorzi firmatari della sopra citata convenzione "quadro" possono assumere i lavoratori ai sensi dell'articolo 8, comma 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 oppure dell'articolo 25, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 ed usufruire, pertanto, delle relative riduzioni contributive.

Oltre a tali agevolazioni, per eventuali esigenze formative funzionali all'inserimento in attività lavorative dei soggetti stabilizzati, trova applicazione l'articolo 7, comma 12, del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, che prevede la corresponsione al datore di lavoro, per ciascun lavoratore stabilizzato, dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81 del 2000. Tale incentivo, in base a quanto previsto dall'art. 5 della convenzione può essere corrisposto per un periodo non superiore a tre mesi con decorrenza dal 1° luglio 2001 ovvero da data successiva.

Le Sedi, dopo aver ricevuto la documentazione sopra indicata, attribuiranno alle posizioni contributive relative ai datori di lavoro in possesso dei requisiti richiesti, oltre al codice di autorizzazione in trattazione anche il codice relativo alla riduzione contributiva spettante ("5N" per beneficio ex articolo 8, comma 9, legge 407/1990 o "5Q" per beneficio ex articolo 25, comma 9, legge n. 223/1991).

Circolare n. 173 del 18 settembre 2001

1J

- **Impresa tenuta al versamento del contributo addizionale C.I.G.S. in misura ridotta in quanto non occupa più di 50 dipendenti.**

Il codice deve essere attribuito, per i periodi concessi con i relativi decreti ministeriali, alle imprese che si avvalgono dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e, in particolare:

- **Impresa edile o lapidea che applica, per il contributo addizionale C.I.G. straordinaria, l'aliquota ridotta in quanto non occupa più di 50 dipendenti.**

01.12.1988

Circolare n. 240 del 3 dicembre 1988

- **Imprese del settore delle spedizioni internazionali e dei magazzini generali, ivi compresi i centri di sdoganamento di cui all'art. 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, aventi in forza fino a 50 dipendenti (D.L. 21 giugno 1993, n.199, convertito dalla legge 9 agosto 1993, n. 293).**

01.06.1993 31.12.1996

L'art. 6, comma 15, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto l'estensione delle norme suddette anche ai lavoratori marittimi e amministrativi, dipendenti da aziende pubbliche e private, sospesi dal lavoro per la crisi del settore del trasporto maritti-

mo.

Circolare n. 200 del 11 agosto 1993

Vedere anche codice 2X

- **Industria edile con aliquota CIG ridotta per il personale con qualifica di impiegato o quadro, in quanto ha avuto, nell'anno precedente, una forza occupazionale media non superiore a 50 dipendenti (per le imprese di nuova costituzione il requisito occupazionale si riferisce alla fine del primo mese di attività).** **01.01.1998**

L'articolo 2, comma 1, del D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, per gli impiegati e quadri del settore dell'edilizia (sia industria che artigianato) è dovuta la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale secondo le aliquote previste per le imprese industriali non edili (1,90 % e 2,20 %).

Circolare n. 50 del 5 marzo 1998

- **La legge 20 marzo 1998, n. 52, di conversione del D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, ha esteso le medesime disposizioni al settore lapideo.** **01.03.1998**

Pertanto il codice deve essere attribuito anche alle imprese industriali contraddistinte dal codice di autorizzazione **3H**.

Circolare n. 76 del 6 aprile 1998

- **Impresa operante nel settore delle spedizioni doganali, avente in forza non più di 50 dipendenti, tenuta al versamento del contributo addizionale CIGS in misura ridotta (3%).** **01.01.2005 31.12.2005**

Il decreto interministeriale n. 35248 del 3 dicembre 2004 ha concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità in favore di dipendenti di imprese operanti nel settore delle spedizioni doganali ubicate nella regione Veneto e nella provincia di Bolzano.

Messaggio n. 6257 del 23 febbraio 2005

Messaggio n. 16502 del 26 aprile 2005

Messaggio n. 21102 del 1 giugno 2005

- **Impresa operante nel settore turistico alberghiero ubicata nella regione Valle d'Aosta fino a 50 dipendenti tenuta al versamento del contributo addizionale CIGS in misura ridotta (3%).** **01.01.2005 31.12.2006**

D.l. n. 37403 del 24 novembre 2005: *"Trattamento straordinario di integrazione salariale per le aziende del settore turistico-alberghiero ubicate nella regione*

Valle d'Aosta."

Il codice in trattazione è reso compatibile anche con i c.s.c. 7.05.01 e 7.04.01.

Messaggio n. 11640 del 13 aprile 2006

1K	<p>► Versamento dei contributi IVS, Tbc, ENAOLI e CUAF – esclusi Ds e CIG- per gli allievi dei cantieri di lavoro.</p> <p>Valido fino alla data di inizio della riscossione abbinata dei contributi INPS – INAM;</p> <p>sostituito dal codice 8C.</p> <p><i>Circolare n. 397 C. e V. – n. 2371 O. – n. 5036 G.S. – n. 332 D.S.E.A.D. del 3 marzo 1976</i></p>	01.09.1975	31.12.1979
	<p>► Azienda avente titolo allo sgravio contributivo ex art. 116 legge 388/2000.</p> <p>Il testo dell'articolo 116, commi 1-4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), è il seguente:</p> <p>Art. 116. - <i>Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare</i></p> <p>1. <i>Alle imprese che recepiscono, entro un anno dalla decisione assunta dalla Commissione delle Comunità europee sul regime di aiuto di Stato n. 236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e alle condizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, è concesso, per la durata del programma di riallineamento e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, uno sgravio contributivo nelle misure di cui al comma 2 per i lavoratori individuati secondo le modalità di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mai denunciati agli enti previdenziali.</i></p> <p>2. <i>Lo sgravio contributivo di cui al comma 1, determinato sulle retribuzioni corrisposte, è fissato nella misura del 100 per cento per il primo anno, dell'80 per cento per il secondo anno, del 60 per cento per il terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno e del 20 per cento per il quinto anno.</i></p> <p>3. <i>Per i lavoratori già denunciati agli enti previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento di cui al comma 1 per periodi e retribuzioni non denunciate, è concesso uno sgravio contributivo pari alla metà delle</i></p>	01.01.2001	31.10.2006

misure di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche nei confronti delle imprese che hanno in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, il programma di riallineamento ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive modificazioni, secondo le seguenti modalità:

- a) per il periodo successivo secondo le annualità e con le entità dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3;*
- b) per il periodo del contratto di riallineamento antecedente, lo sgravio si applica sotto forma di conguaglio sulle spettanze contributive già versate per i lavoratori interessati al contratto stesso nelle misure di cui ai commi 1, 2 e 3. L'importo del conguaglio così determinato, usufruibile entro il termine del periodo di riallineamento e, comunque, entro il periodo di fruizione dello sgravio di cui alla lettera a), è utilizzato secondo le modalità fissate dagli enti previdenziali, a valere anche sulle regolarizzazioni in corso di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.*

Destinatari della norma sono le imprese operanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, con esclusione delle aziende del settore trasporti.

Il codice in trattazione, che richiede la presenza del c.a. **7X**, deve essere attribuito per la durata del programma di riallineamento, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.

Circolare n. 159 del 6 agosto 2001

1L ► **Esclusione dal versamento del contributo al Fondo integrativo aziendale.**

Il codice è utilizzato per:

- ♦ aziende esercenti l'attività di produzione e distribuzione del gas a mezzo reti cittadine che occupano soltanto personale non iscritto al Fondo speciale (c.s.c. 1.14.03); **01.07.1966 31.03.1987**
Legge 3 marzo 1987, n. 61
Messaggio n. 16751 del 20 maggio 1987
Messaggio n. 02112 del 25 ottobre 1988
- ♦ aziende esattoriali esercenti servizi tributari appaltati che occupano soltanto personale non iscritto al Fondo speciale; **01.07.1966**

- ♦ azienda esattoriale o del gas avente solo personale con contratto a termine ovvero con contratto di formazione e lavoro;

01.07.1966

Circolare n. 249 del 5 novembre 1993

- ♦ aziende private del gas costituite ai sensi dell'articolo 21 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che **non** gestiscono l'attività di distribuzione del gas.

01.01.2002

L'articolo 21, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante: *"Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, ha disposto:

Art. 21. - *Separazione contabile e societaria per le imprese del gas naturale*

1. *A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas, ad eccezione dell'attività di stoccaggio, che è comunque oggetto di separazione contabile e gestionale dall'attività di trasporto e dispacciamento e di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas.*

2. *Entro lo stesso termine di cui al comma 1 l'attività di distribuzione di gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas.*

3. *Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la vendita di gas naturale può essere effettuata unicamente da società che non svolgano alcuna altra attività nel settore del gas naturale, salvo l'importazione, l'esportazione, la coltivazione e l'attività di cliente grossista.*

4. *A decorrere dal 1° gennaio 2003 e in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas unicamente attività di distribuzione e di vendita e che forniscono meno di centomila clienti finali separano societariamente le stesse attività di distribuzione e di vendita.*

5. *In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, è fatta salva la facoltà delle imprese del gas di svolgere attività di vendita di gas naturale, a clienti diversi da quelli finali, ai soli fini del bilanciamento del sistema del gas.*

Per effetto delle operazioni societarie di cui sopra, continuano a mantenere l'iscrizione al Fondo Gas, ovvero sono obbligatoriamente iscritti a tale Fondo dalla data di costituzione delle società previste dal

citato articolo 21, i soli lavoratori occupati presso le aziende private che gestiscono l'attività di distribuzione del gas.

Circolare n. 6 del 27 gennaio 2005

1M ► Esclusione dal versamento di qualsiasi contribuzione previdenziale; versamento contributi per il servizio sanitario nazionale, per la maternità e la GESCAL. 01.01.1980

Circolare n. 1075 RCV/101 del 30 aprile 1980

Il Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) e abolito, contestualmente, i contributi per il servizio sanitario nazionale con decorrenza dal 1° gennaio 1998. Ai sensi dell'articolo 37 del medesimo decreto legislativo i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare applicano le nuove disposizioni come segue:

- se il periodo di imposta è iniziato prima del 1° ottobre 1997, l'applicazione dell'I.R.A.P. e l'abolizione dei contributi per il servizio sanitario nazionale hanno effetto dal primo periodo di imposta successivo al 1° gennaio 1998; fino alla data di applicazione delle nuove norme permane l'obbligo del versamento dei contributi per il servizio sanitario nazionale per la sola quota a carico dei datori di lavoro;
- se il periodo di imposta è iniziato dopo il 30 settembre 1997, l'applicazione delle nuove disposizioni ha effetto dalla data di inizio del predetto periodo.

Rimangono in vigore le norme che disciplinano l'obbligo del versamento della quota parte dei contributi assistenziali devoluta all'I.N.P.S., ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per il finanziamento delle prestazioni economiche erogate per malattia e per maternità.

Dal 1° gennaio 1999 il contributo ex GESCAL non è più dovuto.

Il codice in trattazione deve essere attribuito alle posizioni contributive relative ai datori di lavoro aventi in forza **esclusivamente** personale iscritto all'INPGI (giornalisti pubblicisti e praticanti) oppure **solo** lavoratori dello spettacolo a rapporto di lavoro autonomo.

- 1N** ► **Esclusione dal versamento del contributo per l'assicurazione contro la tubercolosi.** **01.07.1966**
- Il codice è utilizzato per i datori di lavoro esonerati con provvedimento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal versamento del predetto contributo.
- Dal 1° gennaio 1999 il codice in trattazione deve essere attribuito ai soli fini della determinazione dell'aliquota IVS senza l'incremento dello 0,14% costituito dalla quota di contributo ex Tbc trasferita al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e del decreto 21 febbraio 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*
- 1P** ► **Amministrazioni regionali, provinciali e comunali che versano i contributi entro il 30° giorno dalla data in cui gli atti per il pagamento sono divenuti esecutivi.** **01.07.1974**
- Circolare n. 275 D.S.E.A.D. – n. 389 G.S. – n. 376 C. e V. del 23 aprile 1975*
- 1Q** ► **Obbligo di versamento del contributo addizionale Ds di cui all'art. 15 della legge 6 agosto 1975, n. 427.** **01.10.1975**
- Il codice deve essere attribuito alle imprese industriali edili gestite da Enti pubblici (c.s.c. 2.01.02); fino al 30 giugno 1990, ha avuto anche il significato di esclusione dal versamento del contributo addizionale IVS di cui all'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.
- 1R** ► **Enti locali territoriali (Regioni, province e comuni), amministrazioni dello Stato inquadrare in rami diversi dal 3 e Intendenze di Finanza operanti con l'Istituto per il personale delle abolite imposte di consumo, non soggetti al contributo per gli asili nido (Articolo 2-septies della legge 16 aprile 1974, n. 114).** **01.05.1974 31.12.1998**
- Circolare n. 275 D.S.E.A.D. – n. 389 G.S. – n. 376 C. e V. del 23 aprile 1975*

► **Azienda con almeno 50 addetti.****01.01.2007**

Il codice deve essere attribuito ai datori di lavoro appartenenti al settore privato, che abbiano alle dipendenze almeno 50 addetti, tenuti al versamento del contributo per il finanziamento del *"Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile"* (Fondo di Tesoreria INPS) istituito dall'articolo 1, commi 755 e 756 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il codice in trattazione deve essere attribuito a tutte le posizioni contributive facenti capo allo stesso datore di lavoro.

Cfr. c.a. **0V e 2R**

Circolare n. 70 del 3 aprile 2007

Messaggio n. 10577 del 26 aprile 2007

Messaggio n. 17959 del 09 luglio 2007

Messaggio n. 18860 del 19 luglio 2007

Messaggio n. 18873 del 19 luglio 2007

1S

► **Aliquota CIG ridotta per le imprese industriali non edili che nell'anno precedente hanno avuto in forza un numero medio complessivo di lavoratori non superiore a 50 unità (articoli 12 e 13 della legge 20 maggio 1975, n. 164).****01.02.1975**

Per i criteri di computo dei lavoratori vedere le note all'articolo 13 della legge sopra citata.

Circolare n. 57684 G.S. - n. 11921 O. - n. 291

D.S.E.A.D. - n. 395 C. e V. del 27 giugno 1975

Circolare n. 123 del 27 giugno 2000

► **L'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240, ha disposto l'applicazione delle norme del settore dell'industria, in materia di **Cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria**, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci, per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (c.s.c. 1.01.06).****01.06.1984**

Circolare n. 724 R.C.V. /155 del 16 luglio 1984

Circolare n. 725 R.C.V. /267 del 17 dicembre 1984

- Imprese classificate nel settore agricoltura con c.s.c. 5.01.02: l'articolo 14, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ha esteso le disposizioni in materia di **trattamento ordinario di integrazione salariale per gli operai agricoli** ai lavoratori appartenenti alle categorie degli impiegati e dei quadri.

01.08.1991

Per le cooperative agricole che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici conferiti dai propri soci, v. c.a. 5R.

1T

- Datore di lavoro avente diritto alla sospensione del versamento dei contributi in quanto operante in territorio colpito da calamità (art. 7 del D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito dalla legge 29 maggio 1976, n. 336):

01.05.1976 31.12.1987

solo Udine e Pordenone.

Circolare n. 788 G.S. – n. 412 C. e V.- n. 375 D.S.E.A.D. – n. 15032 O. del 20 ottobre 1976

- Azienda avente diritto allo sgravio dei contributi di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 10 giugno 1977, n. 307, convertito dalla legge 4 agosto 1977, n. 500:

01.07.1977 31.12.1987

solo Udine, Pordenone e Gorizia.

Circolare n. 443 C. e V.- n. 656 G.S. del 18 ottobre 1977

- Azienda autorizzata al conguaglio del credito contributivo costituito dalla differenza fra l'importo delle sanzioni calcolate in base alla legge 662 del 1996 e quelle minori calcolate in applicazione dell'articolo 116, della legge n. 388 del 2000.

01.12.1996

Il testo dell'articolo 116, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 219, è il seguente:

Art. 116. - *Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare*

18. *Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggiore importo versato,*

pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 8 a 17 del presente articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio realmente nell'arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalità operative fissate da ciascun ente previdenziale.

Circolare n. 110 del 23 maggio 2001

1U ► Azienda destinataria delle disposizioni di cui all'art. 2 bis della legge n. 172/2002, entro i limiti residuali spettanti. 01.07.2002

Il testo dell'articolo 2-bis, comma 4, della legge 31 luglio 2002, n. 172, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante: *"Disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 agosto 2002, è il seguente:

Art. 2-bis. - Disposizioni in materia di lavoratori impegnati in lavori socialmente utili

4. Le imprese, anche cooperative, che subentrano negli affidamenti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, possono continuare a beneficiare degli incentivi concessi per l'assunzione dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili nei limiti dell'ammontare residuo spettante alle imprese precedentemente affidatarie ed in rapporto al numero dei lavoratori presi in carico, ferma restando la possibilità di accesso ad altri benefici previsti dalla legislazione vigente. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, licenziati per giustificato motivo oggettivo entro un anno dalla data di assunzione, il periodo di prestazione lavorativa è da considerare nullo ai fini della concessione degli incentivi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Alle posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi al conguaglio degli incentivi, nei limiti residuali spettanti, devono essere attribuiti, oltre al codice in trattazione, anche i c.a. 1K o 9K, 5N e/o 5Q.

Circolare n. 176 del 4 dicembre 2002

- | | | | |
|----|---|------------|------------|
| 1V | <p>► Datori di lavoro aventi diritto allo sgravio di cui all'art. 19 della legge 30 ottobre 1976, n. 730, di conversione del D.L. 18 settembre 1978, n. 648 - <i>Provvidenze per le popolazioni dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia colpite dal terremoto nel mese di maggio 1976:</i></p> <p><i>solo Udine e Pordenone.</i></p> <p><i>Circolare n. 428 C. e V. del 21 marzo 1977</i></p> | 01.05.1976 | 31.12.1987 |
| | <p>► Azienda avente diritto allo sgravio dei contributi di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. 10 giugno 1977, n. 307 convertito dalla legge 4 agosto 1977, n. 500:</p> <p><i>solo Udine, Pordenone e Gorizia.</i></p> <p><i>Circolare n. 443 C. e V.- n. 656 G.S. del 18 ottobre 1977</i></p> | 01.07.1977 | 31.12.1987 |
| | <p>► Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa delle trombe d'aria che hanno colpito i comuni di Arcore, Concorezzo, Vimercate ed Usmate Velate, in provincia di Milano ed i comuni di Zogno, Bracca, Strozza, Lovero, Alzano Lombardo, Villa d'Ogna, Ponte San Pietro, Curno, Mozzo e Gorno, in provincia di Bergamo (ordinanza n. 3143/2001).</p> <p>La predetta ordinanza dispone, tra l'altro:</p> <p>Art. 1. - commi 1 e 3.</p> <p>1. <i>Nei confronti dei soggetti residenti nei territori dei comuni di cui alle premesse, o ivi aventi sede operativa alla data dell'evento calamitoso, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale o che hanno subito un danno superiore al 30 per cento del valore dei beni attestato mediante perizia giurata, sono sospesi a decorrere dal 7 luglio 2001, fino al 31 dicembre 2001, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Il costo della perizia giurata per i danni accertati superiori al 30% del valore dei beni sarà considerata nella determinazione del contributo spettante ai sensi del successivo art. 5. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non si dà luogo a rimborso.</i></p> <p>3. <i>La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative di cui all'art.</i></p> | 01.06.2001 | 30.11.2001 |

2195, comma 1, n. 4, del codice civile.

[Circolare n. 156 del 1 agosto 2001](#)

[Circolare n. 156 bis del 22 agosto 2001](#)

1W	<p>► Esclusione dal versamento del trattamento di famiglia.</p> <p>Articolo 20, della legge 27 dicembre 1983, n. 730:</p> <p>dal 1 gennaio 1984 i datori di lavoro diversi dalle amministrazioni dello Stato versano alla CUAFF gli importi degli assegni familiari non corrisposti ai lavoratori con reddito familiare superiore ai limiti indicati nella tabella D allegata alla medesima legge.</p> <p><i>Circolare n. 6895 G.S. /222 del 29 ottobre 1984</i></p>	01.01.1984	31.12.1987
	<p>► Azienda ammessa al conguaglio del trattamento previsto dall'art. 1-bis, comma 3, legge 3 luglio 2001, n. 251 – CIG ordinaria G8.</p> <p>Il testo dell'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, come modificato dalla legge di conversione 3 luglio 2001, n. 251, recante: <i>"Ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il Vertice di Genova"</i> è il seguente:</p> <p>Art. 1-bis</p> <p>3. <i>In favore di un numero massimo di 3.480 unità lavorative dipendenti da aziende, rientranti nel campo di applicazione dell'istituto della cassa integrazione guadagni, operanti nel porto di Genova, sospesi dal lavoro o soggetti ad orario ridotto di lavoro per effetto dello svolgimento del Vertice di Genova del G8, nel periodo dal 16 luglio 2001 al 22 luglio 2001, il trattamento di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è dovuto nella misura del cento per cento, alla quale sarà commisurata la relativa contribuzione figurativa.</i></p> <p><i>Circolare n. 158 del 2 agosto 2001</i> <i>Circolare n. 162 del 21 agosto 2001</i></p>	01.07.2001	31.10.2001
	<p>► Azienda soggetta alla sanzione accessoria di cui all'art. 9 del DM 24 ottobre 2007.</p> <p>Il D.M. 24 ottobre 2007, nell'allegato A), elenca le ipotesi di irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicando, accanto ad ognuna di esse, il periodo di tempo sanzionato dal non rilascio di un DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare, anche nel caso di azienda con una situazione contributiva regolare.</p>	01.01.2008	

Il suddetto periodo si configura come "*Sanzione accessoria*" e varia dai tre ai ventiquattro mesi in relazione alla gravità della violazione accertata.

Circolare n. 51 del 18 aprile 2008

Messaggio n. 11126 del 15 maggio 2008

Messaggio n. 14521 del 25 giugno 2008

Messaggio n. 17764 del 5 agosto 2008

Il codice in trattazione è incompatibile con il c.s.c. 3.XX.XX.

Cfr c.a. **4W**.

- 1X** ► **Aziende aventi diritto alla sospensione dei contributi ai sensi del D.L. 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, in quanto operanti nelle province di Trieste, Gorizia e in alcuni Comuni della provincia di Udine colpiti dalla crisi della ex Jugoslavia.** **01.08.1991 31.12.1992**
- Circolare n. 281 del 9 dicembre 1991*
Messaggio n. 28380 del 16 dicembre 1991
Messaggio n. 38581 del 29 gennaio 1992
Circolare n. 51 del 24 febbraio 1992
Circolare n. 178 del 10 luglio 1992
- **Azienda appaltatrice di servizi sulle navi da crociera avente diritto allo sgravio ex articolo 13 della legge 488/1999.** **01.01.2000**
- L'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificando l'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, ha esteso alle imprese italiane o straniere appaltatrici di servizi a bordo di navi da crociera o di altri mezzi navali, la disciplina degli sgravi contributivi di cui agli articoli 3 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
- L'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, con le modifiche apportate dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recita:
- Art. 17.
1. *Il Ministro della marina mercantile, in deroga agli articoli 316 e seguenti del codice della navigazione, può autorizzare l'armatore ad appaltare ad imprese nazionali o straniere che abbiano un raccomandatario o un rappresentante in Italia, servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonché ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque*

relativa all'attività crocieristica. Per i mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane, oltre che per i servizi già indicati per le navi da crociera, può essere concessa analoga autorizzazione anche per i servizi di officina, cantiere e assimilati.

2. Tali servizi sono svolti dall'appaltatore con gestione ed organizzazione propria ed il relativo personale non fa parte dell'equipaggio pur essendo soggetto alla gerarchia di bordo prevista dall'art. 321 del codice della navigazione.

3. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

3-bis. I servizi e le attività di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

Per quanto riguarda la classificazione, ai fini previdenziali, delle imprese appaltatrici di servizi a bordo delle navi da crociera, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ritenuto che i dipendenti di tali imprese siano assoggettabili alla disciplina della legge 26 luglio 1984, n. 413, recante *"Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi"*, se:

- a) *i lavoratori svolgono i servizi oggetto di appalti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge n. 856/86;*
- b) *ai lavoratori è applicato il "Contratto collettivo nazionale di lavoro per i marittimi imbarcati su navi da crociera del 21/12/1999", integrato dai verbali di accordo del 19/6/2000 e del 12/7/2000.*

Qualora ricorrano le predette condizioni le imprese interessate dovranno presentare una dichiarazione di responsabilità, riferita ad ogni singola matricola aziendale assegnata in relazione ad ogni appalto autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, attestante l'applicazione del contratto collettivo di cui alla precedente lettera b) e contenente l'indicazione, per ogni lavoratore, dei dati anagrafici e dei periodi di imbarco.

Le posizioni contributive relative alle imprese che avranno presentato tale dichiarazione di responsabilità dovranno essere classificate nel settore industria, con c.s.c. 1.15.02 e codice ISTAT corrispondente all'attività svolta.

Il codice di autorizzazione **"1X"** assumerà in tal caso il significato di **"posizione relativa al personale delle imprese appaltatrici di servizi a bordo delle navi da crociera in regime di legge 413/1984 destinatario dello sgravio ex art. 13 della legge n. 488/1999"**.

Per il [personale iscritto all'ENPALS](#), invece, dovranno essere aperte distinte posizioni contributive classificate nel settore terziario con c.s.c. 7.07.09 e codice ISTAT (ATECO 91) 92.34.1.

[Circolare n. 137 del 26 luglio 2002](#)

[Circolare n. 67 del 16 aprile 2004](#)

1Y ► Azienda autorizzata alla presentazione delle denunce mensili di mod. DM10 con procedure automatizzate. 01.01.1990 31.12.2003

Delibera del Consiglio di amministrazione n. 56 del 20 novembre 1987, nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'articolo 10 del D.L. 30 ottobre 1987, n. 442, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48.

Messaggio n. 52497 del 5 ottobre 1988

Messaggio n. 40902 del 5 febbraio 1992

Circolare n. 110 del 23 maggio 1996

Circolare n. 191 del 30 ottobre 2001

1Z ► Datore di lavoro esonerato dalla presentazione delle denunce di mod. O1/M. 01.07.1966 31.12.2004

Da attribuire alle posizioni contributive utilizzate dai Provveditorati agli studi per il versamento dei soli contributi per l'assicurazione contro la tubercolosi, relativi ai direttori didattici e agli insegnanti elementari o di scuola materna.

Messaggio n. 3911 del 1 aprile 1981

A decorrere dall'anno di competenza 1998, i modd. O1/M e O3/M sono stati sostituiti dalla dichiarazione unica redatta sui modelli UNICO o 770 e relativi quadri staccati SA e SS, nonché dalla certificazione unica dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, modello CUD.

Dal 1° gennaio 2005 la predetta dichiarazione unica annuale è stata sostituita dalla denuncia telematica, mensile, dei dati retributivi dei lavoratori.

L'articolo 44, comma 9, primo e secondo periodo, della legge 24 novembre 2003, n. 326, recante: *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici"*, ha disposto:

Art. 44. - *Disposizioni varie in materia previdenziale*

9. *A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta tenuti*

al rilascio della certificazione di cui all'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, trasmettono mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Tale disposizione si applica anche nei confronti dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) con riferimento ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, il cui personale è iscritto al medesimo Istituto.

Circolare n. 152 del 22 novembre 2004

Circolare n. 3 del 11 gennaio 2005

- **Versamento rateale, comma 2 bis, art. 1, L. 383/2001.** 01.01.2002 01.01.2002

Circolare n. 49 del 13 marzo 2002

Codice sostituito dal c.a. 6V

CODICI DI AUTORIZZAZIONE

SERIE 2

2A ► Obbligo del versamento dei contributi IVS, addizionale IVS (Legge 1115/68) e asili nido. 01.07.1966

Il codice è utilizzato per le aziende che svolgono attività per le quali è prevista l'iscrizione ai Fondi speciali di previdenza gestiti dall'I.N.P.S., ma che occupano esclusivamente personale non iscritto ai Fondi relativi.

L'addizionale IVS, di cui all'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, è stata abolita dal 1° luglio 1990 (art. 5, primo comma del D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169).

Per il contributo destinato al finanziamento degli asili nido v. [circolare n. 23 del 9 febbraio 1999](#).

2B ► Imprese esercenti pubblici servizi di trasporto: posizione relativa al solo personale iscritto al Fondo speciale di previdenza e, pertanto, esonerato dal versamento dei contributi IVS e addizionale IVS di cui alla legge n. 1115/68 ma tenuto al versamento dei contributi per gli asili nido e per la GESCAL. 01.07.1966

Dall'1.7.1988, il codice in trattazione ha assunto anche il significato di esclusione dalla applicazione delle norme sulle integrazioni salariali degli operai dell'industria.

Messaggio n. 31568 del 2 agosto 1988

Il 1° comma dell'art. 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270, che ha sostituito il 1° comma dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869, ha escluso dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, *"le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea tenute all'osservanza delle leggi 24 maggio 1952, n. 628, e 22 settembre 1960, n. 1054, o che comunque iscrivono il personale dipendente al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"*.

Il D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, ha disposto, a decorrere dal **1° gennaio 1996**, la soppressione del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

Con effetto dalla medesima data, sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad esclusione dei dipendenti da comuni, province e regioni esercenti direttamente in economia il pubblico servizio di trasporto, per i quali restano confermate le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, (v. ca. OH) con la decorrenza ivi indicata:

- a) i lavoratori di cui all'articolo 4, comma primo, della [legge 29 ottobre 1971, n. 889](#), e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio alla data del 31 dicembre 1995;
- b) i lavoratori di cui all'articolo 4, comma primo, della [legge 29 ottobre 1971, n. 889](#), e successive modificazioni ed integrazioni, assunti dalle aziende esercenti pubblico servizio di trasporto successivamente al 31 dicembre 1995.

Pertanto, dal **1° gennaio 1996** il codice in trattazione ha assunto il significato di: ***"Impresa esercente pubblici servizi di trasporto: posizione contributiva relativa al personale già iscritto o iscrivibile al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto."***

[Circolare n. 178 del 12 settembre 1996](#)

[Circolare n. 13 del 24 gennaio 2000](#)

Per il contributo destinato al finanziamento degli asili nido v. [circolare n. 23 del 9 febbraio 1999](#).

Dal 1° gennaio 1999 il contributo ex GESCAL non è più dovuto.

2C	<p>► Impresa avente diritto allo sgravio per il Mezzogiorno di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, inquadrata con c.s.c. escluso da tale beneficio.</p> <p><i>Circolare n. 410 C. e V. - n. 640 G.S. - n. 366 D.S.E.A.D. - n. 12366 O. del 4 agosto 1976</i></p> <p>Il codice è utilizzato per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ centri di ricerca scientifica e tecnologica che occupino almeno 25 ricercatori; ◆ imprese alberghiere classificate con c.s.c. 2.01.01, ovvero situate in province aventi il territorio parzialmente incluso nelle aree beneficiarie degli interventi per il Mezzogiorno, oppure situate nel Mezzogiorno ma accentrate presso Sedi escluse dai predetti benefici; ◆ imprese fornitrici di servizi destinati al sostegno delle attività produttive, di cui all'art. 12, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, individuate sulla base della delibera del CIPI del 8 maggio 1986, classificate nei rami industria o commercio. <p><i>Circolare n. 841 R.C.V. - n. 1152 E.A.D. /87 del 7 aprile 1987</i></p> <p><i>Circolare n. 8 del 12 gennaio 1989</i></p> <p>Dal 1° luglio 1978 lo sgravio predetto è stato esteso ai pubblici esercizi ed alle aziende di somministrazione di alimenti e bevande</p>	01.07.1976	30.11.2001
----	---	------------	------------

dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 502.

- | | | | |
|----|--|------------|------------|
| 2D | <p>► Impresa non avente diritto allo sgravio per il Mezzogiorno di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183.</p> <p>Il codice è utilizzato per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ centri di ricerca scientifica e tecnologica che occupino meno di 25 ricercatori, classificati con c.s.c. che comportino l'automatico riconoscimento del diritto allo sgravio sopra indicato; ◆ imprese alberghiere non aventi i requisiti stabiliti dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2651, modificata dalla legge 18 gennaio 1939, n. 382 e, pertanto, non inserite negli elenchi degli alberghi, pensioni e locande compilati dagli Enti provinciali per il turismo, situate in province totalmente incluse nelle aree beneficiarie degli interventi per il Mezzogiorno. <p><i>Circolare n. 410 C. e V. - n. 640 G.S. - n. 366 D.S.E.A.D. - n. 12366 O. del 4 agosto 1976</i></p> | 01.07.1976 | 30.11.2001 |
| | <p>► Impresa non avente diritto allo sgravio annuale ex art. 1 del D.L. 21 gennaio 1992, n. 14, successivamente prorogato dall'art. 4, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.</p> <p><i>Messaggio n. 122 del 15 giugno 2000</i></p> | 01.12.1991 | 31.12.2000 |
| | <p>► Impresa non avente diritto allo sgravio triennale ex art. 3, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.</p> <p><i>Messaggio n. 122 del 15 giugno 2000</i></p> | 01.01.1999 | 31.12.2005 |
| 2E | <p>► Azienda esclusa dal versamento della contribuzione CIG ordinaria, soggetta alla disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità.</p> <p>Il codice deve essere attribuito, previo annullamento del codice 1D, alle imprese esercenti le attività indicate dall'articolo 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante "<i>Disposizioni in materia di finanza pubblica</i>", pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 305 del 31 dicembre 1991, il cui testo è il seguente:</p> | 01.12.1991 | |

Art. 25. - *Piano di ristrutturazione dell'ente Ferrovie dello Stato*

3. *Al personale in esubero dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario, ovvero nel comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile, si applicano le disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223, e 5 novembre 1968, n. 1115.*

Ai fini della esclusione dalle norme sulla Cassa integrazione guadagni, rientrano tra le attività che si identificano con i compiti specifici delle imprese ferroviarie quelle:

- a) di manovre scambi e treni;
- b) dei frenatori;
- c) di smistamento carri;
- d) del personale viaggiante addetto al trasporto merci, treni viaggiatori e merci;
- e) del personale viaggiante addetto ai carri riscaldamento;
- f) del personale treni cantieri compreso il personale cantieri iniezione legnami.

Sono ugualmente escluse dalle norme sulla Cassa integrazione le attività sottoindicate che, per le particolari caratteristiche della prestazione d'opera, si presentano come collaterali dell'impresa ferroviaria:

- a) smistamento e manipolazioni merci su scali e impianti ferroviari;
- b) accudienza e pulizia materiale mobile ferroviario.

Le attività non incluse fra le precedenti, che pertanto non si identificano né direttamente né collateralmente con i compiti specifici delle imprese ferroviarie, sono soggette alle norme sulla CIG ordinaria.

Circolare n. 53692 G.S. del 3 maggio 1956

Circolare n. 155 del 10 giugno 1992

Messaggio n. 31295 del 21 dicembre 1992

Il Decreto interministeriale 18 giugno 2003 n. 32534, ha disposto la concessione, fino al 31 dicembre 2003, del trattamento straordinario di integrazione salariale, per un numero massimo di 600 unità, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti in appalto attività di pulizia presso le Ferrovie dello Stato.

01.01.2003 31.12.2004

Il medesimo decreto ha disposto che i soci lavoratori dipendenti dalle Cooperative del Consorzio nazionale cooperative portabagagli, operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato e soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono ammessi, dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, in deroga alla normativa vigente in materia, ai trattamenti di Cassa integrazione guadagni

straordinaria e di mobilità, per un numero massimo di 150 unità.

Le cooperative interessate, dovranno essere contraddistinte anche dal c.a. 3X.

Circolare n. 165 del 27 ottobre 2003

Il Decreto interministeriale 2 settembre 2004 n. 34704, ha disposto, fino al 31 dicembre 2004, nei limiti delle risorse disponibili:

- all'articolo 1, la concessione e/o la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale nonché la proroga del contratto di solidarietà, definiti nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 10 febbraio 2004, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attività di pulizia presso le Ferrovie dello Stato;
- all'articolo 2, la concessione e/o la proroga del trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarietà e del trattamento di mobilità, definiti nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 10 febbraio 2004, in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato e soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.

Messaggio n. 37882 del 22 novembre 2004

Il Decreto 30 settembre 2005, n. 36980, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha disposto la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità per l'anno 2005, in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato e soggette alla disciplina del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.

I predetti lavoratori, ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto ministeriale, sono individuati nel prospetto allegato allo stesso decreto.

Messaggio n. 37044 del 9 novembre 2005

01.01.2005 31.12.2005

Il Decreto 16 gennaio 2006, n. 37757, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha concesso la proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore di un numero massimo di 779 soci lavoratori dipendenti dalle cooperative aderenti al

01.01.2005 31.12.2005

Consorzio Nazionale Cooperative Portabagagli e soggette alla disciplina del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.

Le cooperative beneficiarie, il numero di lavoratori interessati, i cantieri, i periodi di integrazione salariale e gli importi concessi, sono elencati nel prospetto allegato al medesimo decreto.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di cassa integrazione e mobilità per gli anni 2006 e 2007 in favore dei lavoratori dipendenti del Consorzio Nazionale fra Cooperative Portabagagli.

01.01.2006 31.12.2007

Con i D.D. n. 40169 del 22 gennaio 2007 e n. 40825 del 24 aprile 2007, nonché con il D.I. n. 41826 del 3 ottobre 2007, è stata prevista la concessione e la successiva proroga del trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarietà e mobilità **fino al 31.12.2007**, in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle Cooperative operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato.

Le cooperative interessate al predetto beneficio dovranno essere contraddistinte anche dal c.a. **3X** che, pertanto, è compatibile con il c.a. in trattazione **fino al 31 dicembre 2007**.

Messaggio n. 8297 del 30 marzo 2007

Messaggio n. 11472 del 7 maggio 2007

Messaggio n. 26000 del 29 ottobre 2007

2F

- **Azienda avente diritto al credito di cui al D.L. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito dalla legge 2 aprile 1977, n. 102, classificata con un c.s.c. escluso da tale beneficio.**

01.04.1977 08.09.1977

Codice utilizzato nelle sole province in cui era attuata la riscossione unificata INPS - INAM (CO - FR - GO - LT - TS - VA).

Circolare n. 359 G.S. del 21 maggio 1977

Circolare n. 425 G.S. del 13 giugno 1977

- **Azienda edile esclusa dal versamento del contributo addizionale Ds di cui all'art. 15 della legge 6 agosto 1975, n. 427.**

01.10.1993

Messaggio n. 43104 del 18 dicembre 1993

2G	<p>► Azienda avente diritto al beneficio del credito di cui al D.L. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito dalla legge 2 aprile 1977, n. 102, a norma della legge 8 agosto 1977, n. 573.</p> <p>Codice utilizzato nelle sole province in cui era attuata la riscossione unificata INPS - INAM (CO - FR - GO - LT - TS - VA).</p> <p><i>Circolare n. 695 G.S. - n. 458 D.S.E.A.D. del 8 ottobre 1977</i></p>	08.09.1977	31.12.1979
	<p>► Datore di lavoro avente diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali ai sensi dell'art. 22 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.</p>	01.01.1980	30.11.1988
	<p>► Azienda industriale o artigiana avente diritto alla fiscalizzazione per le donne e i giovani ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 6, del D.L. 4 giugno 1990, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1990, n. 210.</p> <p><i>Circolare n. 146 del 20 giugno 1990</i></p>	01.12.1988	30.11.1991
	<p>► Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'eruzione dell'Etna - Ordinanza n. 3145 del 2001.</p> <p>La sospensione riguarda i contributi previdenziali e assistenziali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, il cui pagamento ha scadenza legale nel periodo dal 13 luglio 2001 al 31 marzo 2005, pertanto comprende i periodi di paga da giugno 2001 a febbraio 2005.</p> <p>Sono beneficiari della predetta sospensione i soggetti residenti nei territori dei comuni interessati dall'emergenza, od ivi aventi sede operativa alla data dell'evento calamitoso, le cui abitazioni ed i cui immobili, sede di attività produttive, sono state oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale o che hanno subito un danno superiore al 30% del valore dei beni, attestato mediante perizia giurata.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza n. 3145/2001 la sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative di cui all'art. 2195, primo comma, n. 4 del Codice civile.</p> <p><i>Circolare n. 163 del 21 agosto 2001</i> <i>Circolare n. 100 del 29 maggio 2002</i> <i>Circolare n. 183 del 1 dicembre 2003</i> <i>Circolare n. 148 del 10 novembre 2004</i></p>	01.06.2001	28.02.2005

	<p>► Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'eruzione dell'Etna - ordinanza n. 3254 del 2002.</p> <p>La sospensione riguarda i contributi previdenziali e assistenziali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, relativi ai periodi di paga da ottobre 2002 a febbraio 2004. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra.</p> <p>Sono beneficiari della predetta sospensione i soggetti residenti, aventi sede legale od operativa nel territorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002.</p> <p><i>Circolare n. 41 del 26 febbraio 2003</i> <i>Circolare n. 183 del 1 dicembre 2003</i> <i>Circolare n. 148 del 10 novembre 2004</i></p>	01.10.2002	28.02.2004
2H	<p>► Azienda avente diritto alle agevolazioni di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285.</p> <p><i>Circolare n. 450 C.V. - n. 10 G.S. del 14 febbraio 1978</i></p> <p>► Azienda soggetta alla disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità - art. 5, comma 14, del D.L. n. 674/1994.</p> <p>Da attribuire alle imprese di spedizione e trasporto che occupino più di 50 dipendenti previa eliminazione, dal 1 gennaio 1995, del codice 3X già attribuito in base alle istruzioni fornite con le circolari n. 195 del 11 agosto 1993 (punto 1.3.1) e n. 130 del 29 aprile 1994 (lettera C2).</p> <p>Qualora il requisito occupazionale si realizzi computando i dipendenti denunciati su altre posizioni contributive deve essere attribuito anche il c.a. 2J (in luogo del 3J).</p> <p><i>Circolare n. 29 del 27 gennaio 1995</i></p> <p>Le norme di cui all'art. 5, comma 14, del D.L. 674/1994, decaduto, sono state reiterate dall'art. 6, comma 15, del D.L. 515/1995, poi dall'art. 4, comma 15, del D.L. n. 39/1996 e, da ultimo, dall'art. 4, commi 15 e 36, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.</p> <p><i>Circolare n. 47 del 26 febbraio 1996</i> <i>Circolare n. 263 del 23 dicembre 1998</i> <i>Messaggio n. 26673 del 9 aprile 1999</i></p>	12.06.1977 01.01.1995	31.12.1987 31.12.1996

Circolare n. 155 del 26 luglio 1999

Per le imprese di spedizione internazionale v. codice 2X.

- **Impresa industriale operante nel settore dell'indotto automobilistico, destinataria delle disposizioni di cui all'art. 41, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.** 01.01.2003 31.12.2007

L'articolo 41, commi 9, 10 e 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recita:

Art. 41.

9. *Fino al 31 dicembre 2003, alle imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o subfornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, il trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere concesso per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio.*

10. *Per le imprese indicate nel comma 9, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale, una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata almeno pari al 10 per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.*

11. *Fino al 10 agosto 2005, i periodi di integrazione salariale ordinaria concessi ai sensi dei commi 9 e 10, in deroga all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.*

Circolare n. 43 del 9 marzo 2004

Inoltre l'articolo 1, comma 146 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha disposto:

146. *Per le imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o subfornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, i periodi di integrazione salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non vengono computati ai fini della determinazione del limite massimo di utilizzo dell'integrazione salariale ordinaria di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, entro il limite di 1.100 unità annue.*

Circolare n. 37 del 3 marzo 2005

- 2J ► **Azienda soggetta alla disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità (art. 5, comma 14, del D.L. n. 674/1994).** 01.01.1995 31.12.1996
- Da attribuire alle imprese di spedizione e trasporto che occupino più di 50 dipendenti compresi quelli denunciati su altre posizioni contributive; il codice deve essere attribuito in luogo del c.a. 3J, insieme al 2H, alle posizioni con numero di lavoratori inferiore a 51.
- Circolare n. 29 del 27 gennaio 1995*
- Le norme di cui all'art. 5, comma 14, del D.L. 674/1994, decaduto, sono state reiterate dall'art. 6, comma 15, del D.L. 515/1995, poi dall'art. 4, comma 15, del D.L. n. 39/1996 e, da ultimo, dall'art. 4, commi 15 e 36, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
- Circolare n. 47 del 26 febbraio 1996*
Circolare n. 263 del 23 dicembre 1998
Messaggio n. 26673 del 9 aprile 1999
Circolare n. 155 del 26 luglio 1999
- **Datore di lavoro ammesso alla sospensione contributiva L. 311/04 art. 1, c. 255.** 01.01.2005 30.11.2007
- L'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante: "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 2004- Supplemento Ordinario n. 192, recita:
255. *Agli enti non commerciali di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che abbiano almeno una sede operativa nei territori di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, si applica la sospensione dei termini di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 245 del 2002 fino al 31 dicembre 2005 nonché, per i versamenti non eseguiti a questa ultima data, compresi i sostituti di imposta, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004, n. 3354, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2004.*
- Gli enti non commerciali interessati sono quelli operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale.

Tali enti, qualora abbiano almeno una sede operativa nei territori dei Comuni delle province di Campobasso o di Foggia colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2002 e del 8 novembre 2002, o nei territori della provincia di Catania, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, colpiti dai fenomeni eruttivi dell'Etna e dall'attività sismica connessa, sono ammessi alla sospensione contributiva citata nel titolo.

Gli enti predetti possono versare in unica soluzione, o in rate mensili pari ad otto volte i mesi interi di durata della sospensione, i contributi ancora dovuti all'Istituto e non versati alla data del 31 dicembre 2005.

Per quanto riguarda la materia previdenziale, la sospensione riguarda gli adempimenti contributivi aventi scadenza nei periodi:

dal 31 ottobre 2002 al 31 dicembre 2005 per le province di Campobasso e Foggia;

dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2004 per la provincia di Catania.

Il versamento in unica soluzione o della prima rata, dovrà essere effettuato entro il 16 marzo 2006.

Il codice in trattazione è compatibile solo con il c.s.c. 7.07.04.

Circolare n. 20 del 8 febbraio 2006

Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante *"Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"*, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al Titolo IV, articolo 8, comma 3 bis, ha prorogato fino al 31 dicembre 2006, i termini disposti dal comma 255 della L. 311/2004.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 5 ottobre 2007 ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2007 della sospensione dei termini tributari e contributivi per gli enti non commerciali della sanità privata, ai sensi dell'articolo 6, comma 8-*quinques* della legge n. 17 del 26 febbraio 2007, recante: *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2007 - Supplemento Ordinario n. 48, il cui testo è il seguente:

Art. 6. - *Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini*

8-quinques. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, per gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n.

311, può essere prevista l'applicazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dell'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché la proroga al 31 dicembre 2008, per i medesimi enti, della sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, prevista dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere, valutato in 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Circolare n. 82 del 14 giugno 2006

Circolare n. 1 del 4 gennaio 2008

- | | | | | |
|----|---|---|------------|------------|
| 2K | ▶ | Azienda di nuova costituzione che continua ad esercitare la medesima attività economica di quella alla quale è subentrata. | 01.03.1989 | |
| | | <i>Circolare n. 10 del 9 gennaio 1995</i>

<i>Per la trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in applicazione della legge 28 gennaio 1994, n. 84, v. circolare n. 313 del 27 dicembre 1995.</i> | | |
| 2L | ▶ | Azienda non avente diritto alle agevolazioni di cui alla legge 1° giugno 1977, n.285; imprese impegnate nei progetti di ristrutturazione e di riconversione aziendale. | 12.06.1977 | 31.12.1987 |
| | | <i>Circolare n. 450 C.V. - n.10 G.S. del 14 febbraio 1978</i> | | |
| | ▶ | Azienda tenuta al versamento dei contributi ex DM 351/2000. | 01.12.2000 | 31.12.2007 |
| | | <i>Col Decreto 28 settembre 2000, n. 351, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2000, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, ha adottato il Regolamento che disciplina la gestione del "Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in li-</i> | | |

liquidazione coatta amministrativa" istituito presso l'INPS.

Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori, ad esclusione dei dirigenti, provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Il Fondo è finanziato da un contributo dello 0,50% da calcolare sulla retribuzione definita come base imponibile ai fini del calcolo dei contributi obbligatori di previdenza ed assistenza sociale del personale amministrativo dipendente dalle imprese di assicurazioni.

Per i primi tre anni il contributo è a totale carico delle imprese di assicurazioni, mentre per il successivo periodo rimane a carico delle imprese per il 75% e a carico dei lavoratori per il restante 25%.

Il Fondo scade trascorsi sette anni dalla data di entrata in vigore del citato decreto n. 351 del 2000.

Circolare n. 124 del 14 giugno 2001

Circolare n. 170 del 7 settembre 2001

Il Comitato amministratore del fondo ha deliberato la sospensione del versamento del predetto contributo dello 0,50% per i periodi dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 e dal 1° giugno 2007 fino alla scadenza del Fondo (14 dicembre 2007).

Circolare n. 35 del 17 febbraio 2004

Circolare n. 66 del 16 aprile 2004

Circolare n. 163 del 21 dicembre 2004

Messaggio n. 42006 del 27 dicembre 2005

Messaggio n. 33089 del 13 dicembre 2006

Messaggio n. 14020 del 31 maggio 2007

Messaggio n. 24684 del 10 ottobre 2007

- | | | | |
|----|--|-------------------|-------------------|
| 2M | <p>► Datore di lavoro non avente diritto agli sgravi per il Mezzogiorno di cui alla legge 1089/1968.</p> <p><i>Circolare n. 482 R.C. e V./257 del 22 dicembre 1978</i>
 <i>Circolare n. 151 del 14 maggio 1994</i></p> | 17.09.1978 | |
| | <p>► Impresa non avente diritto allo sgravio capitario ex art. 4, commi 17 e seguenti della legge 27 dicembre 1997, n. 449.</p> <p><i>Messaggio n. 122 del 15 giugno 2000</i>
 <i>Circolare n. 24 del 23 gennaio 2002</i></p> | 01.12.1997 | 31.12.2001 |

2N	<p>► Impresa armatoriale: posizione contributiva relativa al solo personale non soggetto alla legge 26 luglio 1984, n. 413.</p> <p><i>Circolare n. 527 R.C.V. - n. 136/137/2081 P.M. - n. 626 E.A.D. - n. 5699 O. - n. 197 B. - n. 556 Rg./94 del 28 aprile 1980</i> <i>Circolare n. 56 del 22 marzo 1988</i></p>	01.01.1980	
2P	<p>► Impresa avente diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali di cui alle leggi 28 ottobre 1980, n. 687, e 28 novembre 1980, n. 782.</p> <p>Da utilizzare per:</p>		
♦	<p>imprese manifatturiere ed estrattive;</p> <p><i>Circolare n. 546 R.C.V. - n. 666 E.A.D. - n. 222 B/242 del 17 dicembre 1980</i></p>	01.07.1980	31.12.1999
♦	<p>imprese impiantistiche del settore metalmeccanico;</p>	01.07.1980	31.12.1999
♦	<p><i>agenzie di stampa a diffusione nazionale;</i></p> <p>Le agenzie di stampa a diffusione nazionale sono quelle in possesso dei requisiti stabiliti dai commi 2 e 3 dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: <i>"Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria"</i>, il cui testo è il seguente:</p> <p>Art. 27. - <i>Contributi alle agenzie di stampa</i></p> <p>2. <i>Ai sensi della presente legge, sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa che siano collegate per telescrivente con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con almeno quindici quotidiani in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e più di quindici poligrafici, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno.</i></p> <p>3. <i>Le agenzie di stampa a diffusione nazionale sono considerate imprese manifatturiere ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 502, degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla citata legge 5 agosto 1978, n. 502, dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92, e dell'articolo 1 della legge 13 agosto</i></p>	01.07.1980	31.12.1998

1979, n. 375, e successivi provvedimenti.

- | | | |
|---|-------------------|-------------------|
| ♦ imprese di autotrasporto di cose per conto terzi;
<i>Messaggio n.1011 del 26 aprile 1982</i> | 01.01.1982 | 31.12.1999 |
| ♦ imprese armatoriali. | 01.01.1982 | 31.12.1998 |
| ♦ Le imprese operanti nei territori di Trieste e Gorizia possono beneficiare anche degli sgravi aggiuntivi di cui all'art. 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26.
<i>Messaggio n. 28901 del 12 aprile 1986</i> | 01.03.1986 | 31.12.1995 |
| ♦ Estensione della fiscalizzazione prevista per le imprese armatoriali alle imprese esercenti il trasporto aereo (art. 9, comma 1, del D.L. 18 gennaio 1994, n. 40, non convertito, reiterato con D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451).
<i>Circolare n. 53 del 17 febbraio 1994</i> | 01.01.1994 | 31.12.1998 |

Il codice in trattazione rimane in vigore per contraddistinguere, fra le imprese classificate nel settore terziario con c.s.c. 7.04.01 e codice I-STAT (ATECO 91) 63.40.1, quelle esercenti attività mista di spedizioni e trasporti che, ricorrendone le condizioni, possono beneficiare degli sgravi previsti per il Mezzogiorno, rispetto agli spedizionieri "puri" esclusi da tali benefici.

Cfr. codice 8Z.

- | | | | | |
|----|---|---|------------|------------|
| 2Q | ▶ | Impresa già beneficiaria dello sgravio di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, fino al 30 novembre 1991, che conserva, anche dopo tale data, il diritto alla suddetta riduzione.

<i>Il codice deve essere attribuito alle aziende per le quali sono state aperte posizioni contributive con data inizio dell'attività successiva al 30 novembre 1991.</i>

<i>Circolare n. 37 del 11 febbraio 1993</i> | 01.12.1991 | 30.11.2001 |
| 2R | ▶ | Impresa artigiana avente alle dipendenze esclusivamente personale apprendista non capo famiglia. | 01.01.1980 | 31.12.1985 |

- **Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa degli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina.** 01.01.2001 31.10.2001

Il decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, recante: *"Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina"*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2001, ha stabilito la sospensione per 6 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti.

Circolare n. 66 del 15 marzo 2001

Il predetto decreto legge è stato abrogato dall'articolo 1, comma 2, della legge 9 marzo 2001, n. 49, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante: *"Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2001 ed entrata in vigore il giorno successivo.

Il medesimo articolo ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 8 del 2001.

Le agevolazioni contributive previste dalla norma abrogata sono state riproposte dall'articolo 7-ter, commi 1 e 2, del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, aggiunto dalla citata legge di conversione n. 49 del 2001, il cui testo è il seguente:

*1. Il Ministro delle finanze, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente, **dispone a favore degli allevatori dei bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti di attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni**, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dalla BSE, la sospensione o il differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.*

*2. **Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.***

La legge 25 luglio 2001, n. 305 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, recante: *"Proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dalla 'encefalopatia spongiforme bovina'"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 27 luglio 2001, con l'articolo 1-ter ha differito il termine di sospensione fino al 15 dicembre 2001.

Pertanto, per effetto delle disposizioni sopra citate, sono sospesi i versamenti dei contributi aventi scadenza nel periodo dal 15 febbraio 2001 al 15 dicembre 2001.

Circolare n. 166 del 24 agosto 2001

Circolare n. 35 del 7 febbraio 2002

Circolare n. 119 del 26 giugno 2002

- **Posizione per i lavoratori per i quali è dovuto il contributo al Fondo di Tesoreria ex lege n. 296/2006, commi 755 e successivi.** **01.01.2007**

Il codice deve essere attribuito alle posizioni contributive appositamente aperte per i datori di lavoro già interessati da processi di privatizzazione, ai fini del versamento delle quote di TFR, dovute al Fondo di Tesoreria, per i lavoratori per i quali nessun adempimento previdenziale è stato finora effettuato nei confronti dell'Istituto.

Il codice in trattazione è compatibile con tutti i c.a. escluso il c.a. 4L.

Messaggio n. 18860 del 19 luglio 2007

Messaggio n. 18873 del 19 luglio 2007

- 2S ► **Impresa avente alle dipendenze personale marittimo sbarcato per periodi di riposo a terra per il quale è consentito il versamento dei contributi secondo le norme vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie.** **01.01.1980 31.12.1987**

Particolarità contributive: esclusione dal versamento del contributo addizionale Ds e dallo sgravio ex legge 1089/68.

Circolare n. 56 del 22 marzo 1988

- **Posizione accessoria riferita alle aziende armatoriali per gli adempimenti contributivi relativi ai marittimi in continuità di rapporto di lavoro aventi diritto allo sgravio di cui alla legge 27 febbraio 1998, n. 30.** **01.05.1998**

Il codice è compatibile esclusivamente con il c.s.c.

1.15.02 ed è incompatibile con i seguenti c.a.:

1M, 2N, 4C, 4Z, 8C, 9F

[Circolare n. 162 del 21 luglio 1998](#)

- L'articolo 1, comma 5, della legge 27 febbraio 1998, n. 30, come modificato dall'articolo 39, comma 14-bis, della legge 24 novembre 2003, n. 326, recita:

01.01.2004

5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7, salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato, se si osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine, se osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 1 bis.

Per effetto di tale modifica le navi in possesso dell'iscrizione nel Registro Internazionale che svolgono servizi di cabotaggio marittimo alle condizioni stabilite nel medesimo articolo, hanno titolo a fruire, a decorrere dalla data di iscrizione nel predetto Registro, dello sgravio totale previsto dall'art. 6 della citata legge n. 30 del 1998 per i marittimi italiani o comunitari componenti l'equipaggio.

Dalla stessa data di iscrizione, che in ogni caso non potrà essere anteriore al gennaio 2004, non risulta più applicabile, per le medesime navi, lo sgravio contributivo previsto dall'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

[Messaggio n. 28802 del 15 settembre 2004](#)

2T

- **Sospensione del versamento dei contributi per i datori di lavoro operanti nelle province di Novara, Torino e Vercelli, danneggiate dalla alluvione, per il periodo 1.9.1978 / 31.1.1979.**

01.09.1978 31.01.1979

- **Azienda ammessa ai benefici per il part-time di cui al DM 12 aprile 2000.**

01.06.2000 31.12.2003

Il Decreto interministeriale Lavoro - Tesoro del 12 aprile 2000, contenente norme di attuazione per la concessione delle agevolazioni contributive previste dall'art. 5 del Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, ha disposto, per la durata di un triennio, la riduzione

dell'aliquota contributiva dovuta all'assicurazione IVS a carico dei datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori, e degli enti pubblici economici che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (3 giugno 2000) fino al 31 dicembre 2000, abbiano stipulato contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, a condizione che i contratti stessi siano stipulati con soggetti privi di occupazione, ad incremento degli organici esistenti calcolati con riferimento alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti la stipula dei contratti medesimi.

Le aziende che usufruiscono dell'accentramento degli adempimenti contributivi presso una Sede INPS situata in una provincia diversa da quella in cui viene effettuata l'assunzione incentivata, dovranno provvedere ad accendere un'apposita posizione contributiva presso la Sede INPS competente per territorio, ai fini degli adempimenti contributivi relativi ai lavoratori part-time assunti in quella provincia.

La posizione contributiva sarà contraddistinta dal codice Tipo Azienda **A3**, nonché dai codici di autorizzazione **2T** e **0D**.

Il codice di autorizzazione in trattazione è incompatibile con i seguenti c.s.c.:

10106

20101 – 3XXXX

20102 non accompagnato dai c.a. 6A e/o 6B

11808 – 70709

11401 – 11507 non accompagnati dal c.a. 4E

11901

12001

e con i seguenti c.a.:

1A, 1M, 4C, 4D, 4Z, 7X, 8C, 9M, 9X

Circolare n. 145 del 4 agosto 2000

2U	<p>► Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'alluvione verificatasi nel mese di gennaio 2003 nelle regioni: Molise (ordinanza n. 3268 del 12 marzo 2003), Abruzzo (ordinanza n. 3281 del 18 aprile 2003) e provincia di Foggia (ordinanza n. 3280 del 18 aprile 2003).</p> <p>Le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citate in epigrafe recano:</p> <p>Ordinanza n. 3268 del 12 marzo 2003, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 69 del 24 marzo 2003: <i>"Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggia-</i></p>	01.01.2003 29.02.2004
----	---	-----------------------

re i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio della regione Molise.”;

Ordinanza n. 3280 del 18 aprile 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 2003: *“Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della provincia di Foggia.”;*

Ordinanza n. 3281 del 18 aprile 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 2003: *“Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio della regione Abruzzo.”.*

Le predette ordinanze, ciascuna con riferimento al territorio e al periodo in cui si sono verificati gli eventi calamitosi, all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, dispongono:

1. *Nei confronti dei soggetti residenti, o aventi sede legale od operativa, alla data degli eventi di cui alle premesse, nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, sono sospesi, fino al 31 dicembre 2003, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte o per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi, o altri oneri, in un numero di rate pari ad otto volte i mesi di sospensione. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non si dà luogo a rimborso.*

2. *Le agevolazioni contributive e fiscali per le assunzioni incentivate, nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, sono prorogate per ulteriori dodici mesi rispetto alla loro naturale data di scadenza.*

3. *La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative di cui all'art. 2195, comma 1, n. 4, del codice civile.*

Per effetto di tali disposizioni, per tutti i Comuni interessati, sono sospesi i versamenti dei contributi relativi ai periodi di paga da gennaio 2003 a novembre 2003.

Per quanto riguarda i soggetti esercenti attività bancarie o assicurative la sospensione riguarda la sola quota a carico dei dipendenti residenti nei Comuni danneggiati.

Il versamento dei contributi sospesi potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 16 gennaio 2004 oppure in “un numero di rate pari a otto volte i mesi di sospensione” cioè in 88 rate mensili uguali e consecutive,

la prima delle quali dovrà essere pagata entro il 16 gennaio 2004, (per la sola provincia di Foggia entro il mese di febbraio 2004) mentre le rate successive avranno scadenza il giorno 16 di ogni mese.

Circolare n. 123 del 8 luglio 2003

Circolare n. 131 del 14 luglio 2003

Circolare n. 143 del 11 agosto 2003

Circolare n. 192 del 16 dicembre 2003

Messaggio n. 160 del 30 dicembre 2003

2V	<p>► Datore di lavoro che applica il minimale giornaliero ridotto.</p> <p>Da utilizzare per le cooperative che svolgono l'attività di assistenza domiciliare (c.s.c. 7.07.06).</p> <p><i>Circolare n. 507 R.C.V. del 3 gennaio 1980</i></p> <p><i>Il codice in trattazione è stato sostituito dal 4D.</i></p>	01.01.1980	31.12.1983
	<p>► Datore di lavoro che applica i minimali giornalieri ridotti di cui all'art. 5, commi 16 e 17, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, in quanto occupa lavoratori ad orario ridotto, non superiore alle 4 ore giornaliere, con i quali non ha stipulato contratti di lavoro a tempo parziale.</p> <p>Il codice è utilizzato per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ assistenza sociale svolta da istituzioni sociali assistenziali, ivi comprese quelle pubbliche di beneficenza e assistenza; ♦ attività di culto, formazione religiosa e attività similari; ♦ assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa; ♦ credito, per il solo personale ausiliario; ♦ servizi di pulizia, disinfezione e disinfestazione; ♦ proprietari di fabbricati, per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad abitazione o ad altro uso; <p><i>Circolare n. 820 R.C.V./1 del 2 gennaio 1987</i></p>	01.01.1984	31.03.2000
	<ul style="list-style-type: none"> ♦ personale giornalistico con qualifica di professionista ovvero pubblicista, titolare del rapporto di lavoro subordinato, come collaboratore o come corrispondente, instaurato ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, la cui attività è svolta con orario inferiore alle 4 ore giornaliere. (Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 8 novembre 1986). <p>L'articolo 5 della legge 19 dicembre 1984, n.</p>	01.01.1987	31.03.2000

863, è stato abrogato dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, recante: *"Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES"*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 2000, n. 66.

Circolare n. 123 del 27 giugno 2000

2W	<p>► Datore di lavoro escluso dalla fiscalizzazione degli oneri sociali.</p>	01.02.1983	31.12.1999
	<p><i>Circolare n. 309 B./147 del 22 luglio 1983</i> <i>Circolare n. 70 del 17 aprile 1989</i></p>		
	<p>► Datori di lavoro esercenti attività edili, anche in economia, operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT (ATECO 91) dal 45.1 al 45.45.2, che non presentano l'attestato di iscrizione e correntezza contributiva alle Casse edili, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.</p>	01.07.1995	31.12.2006
	<p>Il codice deve essere attribuito ai fini dell'esclusione dei predetti datori di lavoro dal beneficio di cui al comma 2 del citato articolo 29, che prevede una riduzione delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, diverse da quelle di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'INAIL, per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.</p>		
	<p>La riduzione contributiva di cui al citato articolo 29, comma 2, del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, stabilita nella misura del 9,50% fino al 31 dicembre 1996, è stata successivamente elevata all'11,50% e confermata nella stessa misura, fino al 31 dicembre 2004, con appositi decreti interministeriali annuali.</p>		
	<p>L'articolo 2, comma 3, della legge 22 novembre 2002, n. 266, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, ha prorogato la predetta riduzione contributiva fino al 31 dicembre 2006; anche per gli anni 2005 e 2006 la riduzione contributiva è stata confermata nella misura dell'11,50%, per ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>		
	<p><i>Circolare n. 209 del 17 luglio 1995</i> <i>Circolare n. 269 del 30 ottobre 1995</i> <i>Circolare n. 9 del 18 gennaio 1997</i></p>		

Circolare n. 81 del 27 marzo 1997
Circolare n. 198 del 12 novembre 1999
Circolare n. 154 del 13 settembre 2000
Circolare n. 79 del 16 aprile 2002
Circolare n. 73 del 10 aprile 2003
Circolare n. 59 del 30 marzo 2004
Circolare n. 24 del 11 febbraio 2005

- **Datori di lavoro esercenti attività edili, anche in economia, operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT (ATECO 91) dal 45.1 al 45.45.2, esclusi dalla riduzione contributiva prevista dall'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.** **01.01.2008**

La riduzione contributiva disposta dall'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, già concessa fino al 31 dicembre 2006, è stata ripristinata dall'articolo 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante: *"Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, il cui testo è il seguente:

Art. 1.

51. Il comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"5. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al comma 2. Decorsi trenta giorni dalla predetta data del 31 luglio e sino all'adozione del menzionato decreto, si applica la riduzione determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all'effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno di riferimento".

In attuazione delle predette disposizioni, con decreto 24 giugno 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 14 agosto 2008, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha confermato, **per l'anno 2008**, la riduzione contributiva di cui al sopra

citato comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nella misura dell'11,50 per cento.

L'ammissione dei datori di lavoro alle predette agevolazioni è subordinata al possesso dei requisiti specificati dall'articolo 36-bis, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il cui testo è il seguente:

Art. 36-bis

8. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

Per quanto sopra esposto il codice in trattazione deve essere attribuito alle relative posizioni contributive sia nel caso di datori di lavoro che non risultano in possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili sia in caso di mancata presentazione della dichiarazione di responsabilità attestante l'assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Circolare n. 89 del 7 ottobre 2008

2X	<p>► Imprese di spedizione internazionale, magazzini generali e spedizionieri doganali, tenuti al versamento, per gli anni 1993 e 1994 del contributo speciale dell'1,30%, di cui lo 0,30% a carico del lavoratore, per la corresponsione di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria a favore dei dipendenti che, a causa dell'abolizione dal 1° gennaio 1993 dei controlli doganali, sono stati sospesi dal lavoro o hanno lavorato a orario ridotto presso le stesse imprese.</p> <p>Rientrano fra i beneficiari i lavoratori per i quali la contribuzione è equiparata a quella degli apprendisti (lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro),</p>	01.01.1993	31.12.1996
----	--	------------	------------

mentre ne sono esclusi gli apprendisti.

Sono escluse le imprese del settore sopra indicato rientranti nella disciplina di intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità di cui alla legge n. 223/1991.

Circolare n. 64 del 13 marzo 1993

Il D.L. 1° febbraio 1993, n. 24, decaduto, è stato reiterato con D.L. 21 giugno 1993, n. 199, convertito in legge 9 agosto 1993, n. 293.

Circolare n. 200 del 11 agosto 1993

Circolare n. 246 del 2 novembre 1993

I trattamenti di integrazione salariale straordinaria ed i relativi obblighi contributivi sono stati estesi agli anni 1995 e 1996 dall'art. 4, comma 19, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

L'art. 6, comma 15, del D.L. 10 marzo 1993, n. 57, ha disposto l'applicazione delle norme suddette alle imprese armatoriali, sia pubbliche sia private, esercenti in via esclusiva o promiscua il trasporto marittimo di linea e/o di massa (esclusa la S.p.a. Ferrovie dello Stato per l'esercizio delle navi - traghetto), sia per il personale marittimo, imbarcato o a terra, sia per il personale amministrativo.

Circolare n. 90 del 17 aprile 1993

Il D.L. n. 57/1993, decaduto, è stato reiterato dal D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Circolare n. 212 del 21 settembre 1993

L'art. 7, comma 3, del D.L. 19 ottobre 1993, n. 419, ha esteso le norme suddette alle imprese esercenti il servizio di rimorchio nei porti, di cui all'art. 101 del Codice della navigazione.

Circolare n. 265 del 26 novembre 1993

(Art. 29, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

La riscossione del suddetto contributo posto a carico delle aziende armatoriali, dei settori del trasporto marittimo e del servizio di rimorchio nei porti, è cessata al 31.12.1994.

Circolare n. 27 del 26 gennaio 1995

Circolare n. 146 del 25 maggio 1995

Cfr. c.a. 1J.

- Azienda destinataria della normativa di cui all'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, tenuta al versamento, dal 1° gennaio 2005, della

01.01.2005

contribuzione cigs e mobilità.

Il comma 1 dell'articolo 1-bis sopra citato recita:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla data del 1° gennaio 2005, ai medesimi lavoratori è esteso il trattamento di mobilità. A decorrere dalla medesima data, i vettori e le società da questi derivanti sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

In attuazione di tale norma il codice in trattazione deve essere attribuito alle posizioni aziendali dei vettori aerei, classificate con c.s.c. 1.15.04 e codice ISTAT (ATECO 91) 62.10.0 o 62.20.0, ed alle posizioni aziendali delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie, classificate con c.s.c. 1.15.05 o 1.15.06 e codice ISTAT (ATECO 91) 63.11.1 o 63.23.0 (società che svolgono attività ausiliarie del trasporto aereo).

Tali imprese continueranno ad essere escluse dall'obbligo della contribuzione per la cassa integrazione guadagni ordinaria di cui all'articolo 3 del D.Lgs. C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869 e, pertanto, continueranno ad essere contrassegnate dal codice di autorizzazione 1D.

Circolare n. 28 del 14 febbraio 2005

2Y	<p>► Enti pubblici tenuti al versamento dei soli contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale.</p> <p>Il codice deve essere attribuito insieme al c.a. 1M per giustificare l'assenza dei modd. DM10/1 e DM10/2 con i quali, fino al 31.12.1995, veniva versato il contributo GESCAL ridotto.</p> <p>Il codice è compatibile esclusivamente con il c.s.c. 2.01.01 e con i c.a. 1M, 0W, 1P, 1Y e 9G.</p> <p><i>Messaggio n. 26787 del 17 maggio 1996</i> <i>Messaggio n. 31779 del 20 giugno 1996</i></p>	01.01.1996	30.09.1998
----	---	------------	------------

► **Azienda destinataria dei benefici di cui alla legge n. 68/1999.** **01.11.2001**

L'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, ha disposto la fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro (la quota a carico dei lavoratori resta interamente dovuta), in misura totale per un periodo massimo di otto anni, ovvero del 50%, per un periodo massimo di cinque anni, per ciascun lavoratore disabile assunto in base alla legge in trattazione.

La misura della fiscalizzazione predetta dipende dal grado e dalla tipologia della disabilità dei lavoratori assunti.

Le predette agevolazioni sono erogate dal Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili istituito dall'articolo 13, comma 4, della citata legge n. 68 del 1999, disciplinato dalle norme contenute nel decreto interministeriale 13 gennaio 2000, n. 91, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2000.

L'articolo 8 del decreto sopra citato prevede la possibilità che le Regioni stipulino "convenzioni con gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione" al fine di agevolare l'erogazione degli incentivi.

A tal fine il Protocollo d'intesa tra INPS e Regioni prevede, per le Regioni che intendano avvalersi di tale possibilità, che l'importo delle somme spettanti a titolo di fiscalizzazione ex articolo 13 legge 12 marzo 1999, n. 68, sia corrisposto ai datori di lavoro in sede di conguaglio dei contributi dagli stessi dovuti relativamente ai lavoratori dipendenti.

Il protocollo prevede altresì che le Regioni autorizzino l'Istituto a consentire ai datori di lavoro, mediante il sistema del conguaglio, anche la fruizione dei benefici relativi a periodi antecedenti alla data di sottoscrizione dell'intesa.

Le Regioni che alla data di pubblicazione del presente manuale hanno stipulato le suddette convenzioni con l'Istituto sono le seguenti:

- Abruzzo
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Emilia Romagna
- Lazio
- Liguria
- Marche
- Molise
- Piemonte
- Provincia Autonoma di Trento
- Puglia

- Sardegna
- Sicilia
- Toscana
- Umbria
- Valle d'Aosta
- Veneto

Circolare n. 203 del 19 novembre 2001

Messaggio n. 337 del 27 settembre 2002

Messaggio n. 366 del 22 novembre 2002

Messaggio n. 151 del 17 dicembre 2003

2Z ► Agenti di assicurazione in gestione libera per i quali, in base al D.M. 25 ottobre 1979, è stato stabilito un minimale retributivo ridotto. 01.01.1979

È agente di assicurazione in gestione libera colui che svolge stabilmente, dedicandovi la sua opera professionale, l'incarico di provvedere a proprio rischio e spese, direttamente per conto di un'impresa preponente, con compenso in tutto od in parte a provvigione, alla gestione ed allo sviluppo degli affari di agenzia di assicurazione territorialmente definita, intrattenendo direttamente il rapporto con la direzione di una impresa italiana o con la rappresentanza generale di un'impresa estera (art. 2 dell'Accordo Nazionale imprese - agenti di assicurazione del 1975).

Circolare n. 507 R.C.V. del 3 gennaio 1980

CODICI DI AUTORIZZAZIONE

SERIE 3

3A ► Società cooperativa, iscritta nei Registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che applica, per il calcolo del contributo dovuto per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare (ex CUA), l'aliquota ridotta ai sensi dell'art. 20, punto 4, del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e successive modificazioni. 01.01.1974

Circolare n. 358 C. e V. - n. 382 G.S. - n. 6957 O. del 23 marzo 1974.

L'articolo 13, 1° comma, lettera a) del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, disponeva:

Art. 13. - Riordinamento del registro prefettizio

Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, **oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti devono essere iscritte:**

a) tutte le altre cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto.

Inoltre l'articolo 16 del medesimo Decreto legislativo, sostituito, come nel testo, dall'articolo 4 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, stabiliva:

Art. 16. - Effetti della mancata iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione.

La mancanza d'iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione esclude gli enti contemplati nel presente decreto da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura disposta da questo decreto o da altre leggi.

Le norme sopra citate sono state abrogate, come disposto dagli articoli 19 e 20 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220, con effetti dalla data di entrata in vigore del Decreto istitutivo dell'Albo nazionale delle cooperative.

L'art. 15 del medesimo decreto legislativo ha disposto:

1. È istituito, a fini anagrafici e della fruizione dei benefici fiscali o di altra natura, l'Albo nazionale degli enti cooperativi, di seguito denominato Albo.

2. L'Albo, tenuto presso gli Uffici territoriali del Governo, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, presso le Direzioni provinciali del lavoro, è articolato per provincia e sostituisce lo schedario generale

della cooperazione e i registri prefettizi.

3. Le modalità di tenuta del predetto Albo e i rapporti con le Camere di commercio sono definiti con decreto del Ministro.

In attuazione delle predette disposizioni, il Ministro delle attività produttive ha emanato il [decreto 23 giugno 2004](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 2004, recante: "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile".

Pertanto dal mese di luglio 2004 i Registri prefettizi sono stati sostituiti dall'Albo nazionale delle cooperative.

3B	<p>► Imprese industriali che applicano il massimale intero per il calcolo del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari.</p>	01.01.1971	31.12.1973
	<p>► Azienda esercente attività di logistica.</p>	01.11.1999	
	<p>Tale attività, per essere oggetto di classificazione autonoma nel settore terziario, con c.s.c. attuale 7.04.01 e codice ISTAT (ATECO 91) 63.12.1, deve essere svolta per conto terzi e costituire il principale fine economico produttivo dell'impresa che la esercita.</p> <p>Nel caso in cui l'azienda svolga anche l'attività di spedizioniere-vettore, classificata con lo stesso c.s.c. sopra indicato e con il codice ISTAT (ATECO 91) 63.40.1, per l'attività di logistica deve essere aperta una posizione contributiva separata caratterizzata dai medesimi codici che individuano l'attività di spedizioniere-vettore e dal codice di autorizzazione in trattazione.</p> <p>Le imprese esercenti l'attività di logistica sono soggette alle norme vigenti per le aziende commerciali in materia di CIGS e di mobilità, pertanto, qualora risultino realizzati i diversi requisiti occupazionali stabiliti per tali aziende (numero dei dipendenti compreso fra 51 e 200 oppure superiore a 200), deve essere attribuito anche il codice di autorizzazione 3X.</p> <p>Infine, qualora i predetti requisiti occupazionali siano realizzati computando i lavoratori denunciati su più posizioni contributive dovranno essere attribuiti anche i codici 3J (da 51 a 200 dipendenti) o 3Y (oltre 200 dipendenti).</p> <p>Circolare n. 58 del 6 marzo 2000</p>		

3C	<p>► Imprese tessili che applicano l'aliquota contributiva CUAF ridotta.</p> <p><i>Circolare n. 354 C. e V. del 18 gennaio 1974</i></p>	01.02.1972	31.01.1975
	<p>► Posizione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nei confronti degli amministratori locali ex art. 26, comma 1, legge 6 agosto 1999, n. 265.</p> <p>Il codice dovrà essere attribuito anche alle posizioni ancora attive, aperte in base alle istruzioni fornite con il messaggio n. 2501 del 12 febbraio 1986 (allegato alla circolare n. 67 del 31 marzo 1988). Nel campo attività economica dovrà essere riportata la dicitura "Amministratori locali art. 26, c. 1, L. 265/99".</p> <p>Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge sopra citata, le contribuzioni previdenziali ed assistenziali per gli amministratori in aspettativa devono essere versate nella gestione previdenziale di appartenenza del lavoratore. A tale riguardo l'amministrazione locale interessata dovrà richiedere presso la sede dell'Istituto territorialmente competente l'apertura di un'apposita posizione contributiva, classificata con CSC e codice ISTAT (ATECO 91) corrispondenti al settore di inquadramento del datore di lavoro del dipendente chiamato a ricoprire l'incarico che dà diritto all'aspettativa.</p> <p>I datori di lavoro comunicheranno all'Ente locale l'ammontare delle retribuzioni di riferimento di cui al precedente punto 3.1.3, le aliquote contributive dovute e i codici di comunicazione del mod. DM10/2.</p> <p>L'amministrazione locale effettuerà tutti gli adempimenti connessi con l'obbligo contributivo: denuncia mensile di mod. DM10/2, versamento dei contributi con il mod. F24 e dichiarazione annuale di mod. 770, con i quadri SA e SS; dal 1° gennaio 2005 tale ultima dichiarazione è sostituita dalla trasmissione telematica mensile dei dati retributivi dei lavoratori (e-mens).</p> <p><i>Circolare n. 119 del 22 giugno 2000</i></p> <p>Il codice in trattazione è compatibile con tutti i c.s.c.; è incompatibile con i codici di autorizzazione 8C, 9X e 9M.</p>	01.08.1999	
3D	<p>► Esecuzione degli adempimenti contributivi sulla base di salari medi ragguagliati, per le assicurazioni sociali, alle giornate di imbarco e, per la Cassa unica per gli assegni familiari, alle giornate di pesca, quali risultano dalla certificazione dell'autorità marittima, oppure ai periodi di oc-</p>	01.07.1966	31.12.1987

cupazione media mensile.

Il codice deve essere attribuito alle imprese marittime, classificate con i c.s.c. 1.20.01 e 1.21.01, esercenti la pesca industriale con equipaggi arruolati alla parte.

- **Azienda tenuta al versamento dei contributi per il finanziamento del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito di cui al DM 158/2000.** 01.07.2000 30.06.2020

Col Decreto 28 aprile 2000, n. 158, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 2000, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha adottato il Regolamento relativo all'istituzione, presso l'INPS, del **"Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito"**.

L'articolo 2 del predetto decreto recita:

Articolo 2 - Finalità del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle aziende, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi, e delle associazioni di banche, cui si applicano i contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri), e i relativi contratti complementari, che nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro:

- a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;*
- b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.*

L'articolo 6 del medesimo decreto, di cui si riportano i seguenti periodi, stabilisce che il Fondo è finanziato da:

- a) un contributo ordinario dello 0,5%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;*
- b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle presta-*

zioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.

Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

Ai sensi dell'articolo 14 del decreto 28 aprile 2000, n. 158, come modificato dall'articolo 2 del decreto 28 aprile 2006, n. 226, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2006, il Fondo scade alla data del 30 giugno 2020.

Il codice in trattazione deve essere attribuito alle aziende che applicano i contratti collettivi del settore credito.

[*Circolare n. 193 del 22 novembre 2000*](#)

[*Circolare n. 100 del 9 maggio 2001*](#)

[*Circolare n. 178 del 9 ottobre 2001*](#)

L'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244, ha disposto:

Art. 1.

769. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto incremento, le aliquote di cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento.

Tale disposizione ha effetto anche sugli oneri di copertura della contribuzione figurativa correlata agli assegni di sostegno al reddito a carico dei Fondi di solidarietà, istituiti in attuazione dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

[*Messaggio n. 4215 del 14 febbraio 2007*](#)

Il Comitato amministratore del Fondo ha sospeso il versamento del contributo ordinario di finanziamento dello 0,50% **da gennaio a dicembre 2008.**

[*Messaggio n. 1909 del 24 gennaio 2008*](#)

3E	<p>► Impresa non ammessa al conguaglio degli assegni per il nucleo familiare in quanto gli stessi vengono corrisposti direttamente dall'Istituto ai lavoratori aventi diritto.</p>	01.07.1966	
3F	<p>► Impresa alberghiera avente diritto allo sgravio del 5% di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 463.</p> <p><i>Circolare n. 319 C. e V. - n. 1754 G.S. del 22 novembre 1972</i></p> <p>► Azienda tenuta al versamento dei contributi per il finanziamento del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito cooperativo di cui al DM 157/2000.</p> <p>Col Decreto 28 aprile 2000, n. 157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2000, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha adottato il Regolamento relativo all'istituzione, presso l'INPS, del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo".</p> <p>L'articolo 2 del predetto decreto recita:</p> <p>Articolo 2 - <i>Finalità del Fondo</i></p> <p><i>1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori dipendenti da tutti i datori di lavoro, ivi compresi i datori di lavoro facenti parte di gruppi creditizi del credito cooperativo, cui si applicano i contratti collettivi nazionali di categoria per le Banche di credito cooperativo/Casse rurali ed artigiane, e i relativi contratti complementari, che nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 28, legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro:</i></p> <p><i>a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;</i></p> <p><i>b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.</i></p> <p>L'articolo 6 del medesimo decreto, di cui si riportano i seguenti periodi, stabilisce che il Fondo è finanziato da:</p> <p><i>a) un contributo ordinario dello 0,50%, di cui lo</i></p>	01.09.1972	30.06.1973
		01.07.2000	30.06.2020

0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;

- b) *un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.*

Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5 comma 1, lettera b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

Il contributo per il finanziamento del Fondo Credito-Cooperativo è dovuto esclusivamente dalle aziende che applicano i contratti collettivi nazionali stipulati fra la FEDERCASSE e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori della categoria.

Ai sensi dell'articolo 14 del Decreto interministeriale 28 aprile 2000 n. 157, come modificato dall'articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto 9 gennaio 2008, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 15 marzo 2008, il Fondo scade alla data del 30 giugno 2020.

[*Circolare n. 194 del 22 novembre 2000*](#)

[*Circolare n. 100 del 9 maggio 2001*](#)

[*Circolare n. 195 del 7 novembre 2001*](#)

[*Circolare n. 73 del 7 giugno 2005*](#)

L'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244, ha disposto:

Art. 1.

769. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto incremento, le aliquote di cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma del-

le quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento.

Tale disposizione ha effetto anche sugli oneri di copertura della contribuzione figurativa correlata agli assegni di sostegno al reddito a carico dei Fondi di solidarietà, istituiti in attuazione dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

Messaggio n. 4215 del 14 febbraio 2007

3G	<ul style="list-style-type: none">► Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, a gestione governativa o regionale, che versano il contributo GESCAL per la sola quota a carico del lavoratore.	01.07.1966	31.12.1995
	<ul style="list-style-type: none">► Il codice, per il periodo a fianco indicato, individua le aziende di cui al punto precedente escluse dal versamento della quota GESCAL a carico dei datori di lavoro.	01.01.1996	31.12.1998
	<ul style="list-style-type: none">► Il codice deve essere attribuito alle aziende di cui ai punti precedenti sulla posizione aperta per il personale assunto dopo il 31 dicembre 1995, data di soppressione del Fondo pubblici servizi di trasporto, per l'applicazione dell'aliquota ridotta per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. <p><i>Circolare n. 178 del 12 settembre 1996</i> <i>Circolare n. 181 del 28 settembre 1999</i> <i>Circolare n. 13 del 24 gennaio 2000</i></p>	01.01.1999	
3H	<ul style="list-style-type: none">► Impresa industriale esercente attività di escavazione e/o lavorazione di materiali lapidei ovvero impresa artigiana esercente attività di escavazione di tali materiali alla quale si applicano le norme stabilite dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1058, in materia di Cassa integrazione guadagni. <p>Cfr. codice di autorizzazione 1J.</p> <p><i>Circolare n. 60998 G.S. del 29 luglio 1972</i> <i>Circolare n. 76 del 6 aprile 1998</i></p>	01.12.1971	

3J	<p>► Impresa commerciale avente alle dipendenze un numero di lavoratori compreso fra 51 e 200, denunciati su più posizioni contributive, soggetta alla disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale (art. 7, comma 7, del D.L. n. 57/93).</p> <p>Il codice in trattazione deve essere attribuito insieme al codice 3X alle posizioni sulle quali viene denunciato un numero di lavoratori inferiore a 51.</p> <p><i>Circolare n. 93 del 20 aprile 1993</i></p> <p>Il D.L. 10 marzo 1993, n. 57, decaduto, è stato reiterato con D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che, all'articolo 7, comma 7, ha esteso le norme in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale alle categorie sotto elencate.</p> <p>Dal 1° luglio 1993 il codice ha assunto il seguente significato:</p> <p>“Impresa che occupa più di 50 dipendenti, compresi quelli denunciati su altre posizioni, soggetta alla disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale”.</p> <p><i>Circolare n. 195 del 11 agosto 1993</i></p>	01.03.1993	31.12.2008
	<p>♦ Agenzie di viaggi e turismo, compresi gli operatori turistici, aventi oltre 50 dipendenti denunciati su più posizioni contributive. Il codice deve essere attribuito, insieme al 3X, alle posizioni con numero di lavoratori inferiore a 51.</p>	01.07.1993	31.12.2008
	<p>♦ Imprese di spedizione e trasporto che occupano più di 50 dipendenti denunciati su più posizioni contributive. Il codice deve essere attribuito, insieme al 3X, alle posizioni con numero di lavoratori inferiore a 51 (dal 1 gennaio 1995 v. codice 2J).</p>	01.07.1993	31.12.1994
	<p>► Estensione della disciplina in materia di mobilità alle imprese sopra indicate (Art. 5, comma 3, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451).</p> <p><i>Circolare n. 130 del 29 aprile 1994</i> <i>Circolare n. 47 del 26 febbraio 1996</i></p> <p>L'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità è stato prorogato fino al 31 dicembre 1997 dall'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fino al 31 dicembre 1998 dall'articolo 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al 31 dicembre 1999 dall'articolo 81, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 fino al 31 dicembre 2000, dall'articolo 62, comma 1, lettera g). della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (leg-</p>	01.01.1994	31.12.2008

ge finanziaria 2000).

L'articolo 1, comma 6, lettera g) del D.L. 24 novembre 2000, n. 346, decaduto per mancata conversione nei termini, ha prorogato fino al 31 dicembre 2001 i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta addetti, e per le imprese di vigilanza. L'articolo 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha stabilito che *"Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere dal 27 gennaio 2001"*.

Per effetto di tale disposizione i suddetti trattamenti ed i conseguenti obblighi contributivi sono prorogati fino a tutto il periodo di paga di gennaio 2001.

L'articolo 78, comma 15, lettera a) della medesima legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha prorogato fino al 31 dicembre 2001 i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, limitatamente alle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta addetti.

Le proroghe successive sono state disposte, fino al 31 dicembre 2001, dall'art. 3 del Decreto interministeriale 6 giugno 2001, fino al 31 dicembre 2002, dai Decreti interministeriali 18 aprile 2002, n. 30956 e n. 30968, fino al 31 dicembre 2003, dal Decreto interministeriale 10 aprile 2003 e dal Decreto 27 maggio 2003, n. 32411, fino al 31 dicembre 2004 dal Decreto interministeriale n. 34158 del 31 maggio 2004, fino al 31 dicembre 2005 dal Decreto interministeriale n. 36663 del 28 luglio 2005, e attualmente, fino al 31 dicembre 2006, dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, fino al 31 dicembre 2007, dall'articolo 1, comma 1156, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, fino al 31 dicembre 2008, dall'articolo 2, comma 523, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[*Circolare n. 27 del 4 febbraio 1998*](#)

[*Circolare n. 21 del 8 febbraio 1999*](#)

[*Circolare n. 19 del 31 gennaio 2000*](#)

[*Circolare n. 53 del 6 marzo 2001*](#)

[*Circolare n. 201 del 14 novembre 2001*](#)

[*Circolare n. 116 del 21 giugno 2002*](#)

[*Circolare n. 108 del 24 giugno 2003*](#)

[*Circolare n. 11 del 12 gennaio 2004*](#)

[*Circolare n. 122 del 6 agosto 2004*](#)

[*Circolare n. 103 del 9 settembre 2005*](#)

[*Circolare n. 23 del 24 gennaio 2007*](#)

Per le imprese di spedizione e trasporto, dal 1 gennaio 1995, v. codici 2H e 2J.

Le imprese del settore terziario che, in relazione all'attività principale esercitata ed al possesso dei requisiti occupazionali richiesti, sono soggette alle norme vigenti in materia di CIGS e mobilità, devono applicare tali norme anche per l'eventuale personale dipendente, obbligatoriamente iscritto al fondo volo, per il quale sia stata aperta, come prescritto, una apposita posizione contributiva contraddistinta dal c.s.c. 1.15.04 e dallo stesso codice ISTAT che individua l'attività dell'azienda.

A tale posizione contributiva devono essere attribuiti anche i codici previsti per l'applicazione delle norme predette (3X, 3J, 3Y, 5J).

Messaggio n. 11188 del 5 ottobre 1999

Messaggio n. 13947 del 27 ottobre 1999

Messaggio n. 16113 del 12 novembre 1999

Le vigenti disposizioni in materia di iscrizione e classificazione delle aziende, dispongono i datori di lavoro che esercitano una pluralità di attività aventi carattere autonomo devono essere iscritti distintamente in ciascuno dei settori, classi e categorie previsti per le singole attività esercitate. Il carattere autonomo delle distinte attività discende, di massima, dall'autonomia di organizzazione, di funzionamento e di gestione, nonché dalla diversa finalità e dal diverso rischio produttivo.

Agli effetti della determinazione del requisito occupazionale ai fini della contribuzione della CIG straordinaria e della mobilità, il computo del numero dei dipendenti deve essere effettuato con riferimento a ciascuna delle distinte attività.

Circolare n. 44 del 15 febbraio 1995

A decorrere dal 1° aprile 2000, i criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale sono stati modificati dall'[articolo 6 del Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61](#), recante: "*Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2000.

Circolare n. 123 del 27 giugno 2000

- 3K ► **Impresa artigiana esclusa dall'applicazione dell'aliquota CUAFF ridotta prevista dall'art. 20, punto 1, del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, per mancanza del requisito della iscrizione del titolare ovvero della maggioranza dei soci negli elenchi nominativi degli artigiani.** 01.01.1974

Circolare n. 554 G.S. del 31 agosto 1977

La mancanza dei requisiti per l'iscrizione del titolare o dei soci negli elenchi nominativi degli artigiani, ai fini previdenziali e assistenziali, si verifica normalmente nei casi di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Tale norma stabilisce che in caso di invalidità, di morte, o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'Albo, anche in mancanza dei requisiti previsti dall'art. 2 della medesima legge n. 443 del 1985, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

Il codice deve essere attribuito anche ai consorzi di imprese artigiane in quanto il beneficio della riduzione CUAFF è destinato alle singole imprese e non ai loro consorzi.

- | | | | |
|----|--|------------|------------|
| 3L | <p>► Impresa avente alle dipendenze lavoratori a domicilio.</p> <p><i>Legge 18 dicembre 1973, n. 877 – Articoli 1 e 9</i></p> <p><i>Circolare n. 1430 C. e V. - n. 272 D.S.E.A.D. - n. 345 G.S. - n. 5756 O. del 14 aprile 1975</i></p> | 01.07.1966 | |
| 3M | <p>► Impresa avente alle dipendenze lavoratori a domicilio per i quali non è soggetta al versamento del contributo Ds (lavorazioni tradizionali).</p> <p>► Posizione relativa al personale obbligatoriamente iscritto al fondo volo dipendente da azienda industriale, esercente attività diversa da quella di navigazione aerea, soggetta a C.I.G., C.I.G.S. e mobilità.</p> <p>Il codice deve essere attribuito alla posizione, normalmente di tipo A3 o B3, contraddistinta dal c.s.c. 1.15.04. Alla medesima posizione devono essere attribuiti anche i codici sottoindicati previsti per l'applicazione delle norme vigenti in materia di CIG, CIGS e mobilità, in relazione all'attività principale e-</p> | 01.07.1966 | 20.01.1974 |
| | | 01.08.1991 | |

sercitata dall'impresa ed al possesso, da parte della stessa, dei diversi requisiti occupazionali richiesti:

1S se l'azienda, nel suo complesso, ha avuto in forza, nell'anno precedente, un numero medio di dipendenti non superiore a 50, per il versamento del contributo C.I.G. in misura ridotta;

3Y qualora il requisito occupazionale (oltre 15 dipendenti), ai fini delle contribuzioni per CIGS e mobilità si realizzi computando anche i dipendenti denunciati su altre posizioni aziendali, non iscritti al fondo volo.

Messaggio n. 11188 del 5 ottobre 1999

Messaggio n. 13947 del 27 ottobre 1999

Messaggio n. 16113 del 12 novembre 1999

3N ► Impresa industriale di installazione impianti per l'edilizia che applica le norme della CIG ordinaria. 15.02.1970

Il codice comporta l'obbligo del versamento del contributo CIG nella misura prevista per le imprese industriali non edili, nonché delle addizionali IVS e Ds di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115.

L'addizionale IVS, di cui all'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, è stata abolita dal 1° luglio 1990 (art. 5, primo comma del D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169).

L'addizionale Ds, di cui al secondo e terzo comma dell'art. 9, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è stata soppressa dall'art. 16, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, con decorrenza dal 1° agosto 1991.

3P ► Impresa artigiana di installazione impianti per l'edilizia esclusa dalla applicazione delle norme in materia di CIG - gestione speciale - di cui alla legge 2 febbraio 1970, n. 14. 15.02.1970

3Q ► Posizione contributiva non prescelta per il riepilogo degli sgravi del Mezzogiorno (sgravio aggiuntivo, sgravio supplementare, residuo sgravio generale e sgravio ex lege n. 183/1976). 01.10.1968 30.11.2001

3R ▶ Impresa operante all'estero, in Paesi non convenzionati, che versa i contributi calcolati su salari fissi. **01.07.1966 31.12.1985**

▶ Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa degli eventi meteorici che hanno colpito le regioni della Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Veneto (ordinanze nn. 3090/2000, 3092/2000 e 3093/2000). **01.09.2000 30.11.2001**

L'articolo 5 dell'ordinanza n. 3090 del 18 ottobre 2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - recante: *"Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che dal 13 ottobre 2000 hanno colpito il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna"*, ha disposto la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali aventi scadenza legale nel periodo dal 13 ottobre 2000 al 31 dicembre 2001, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti.

L'ordinanza n. 3092 del 27 ottobre 2000 del Ministero dell'Interno, delegato per la protezione civile, ha esteso le disposizioni di cui alla sopra citata ordinanza n. 3090 del 2000 ai territori della regione Veneto danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 2000.

Infine l'ordinanza n. 3093 del 8 novembre 2000 dello stesso Ministero dell'Interno, delegato per la protezione civile, ha esteso il beneficio della sospensione del versamento dei contributi di cui all'ordinanza 3090 del 2000 anche ai soggetti che hanno subito un danno superiore al trenta per cento del valore dei beni, attestato mediante perizia giurata.

Possono beneficiare della sospensione contributiva i soggetti (persone fisiche o giuridiche) residenti o che hanno operato, alla data dell'evento calamitoso, nelle regioni indicate nell'art. 1 delle ordinanze 3090/2000 e 3092/2000 (Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Veneto), le cui abitazioni o i cui immobili sede di attività produttive sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale ovvero hanno subito un danno superiore al trenta per cento del valore dei beni attestato mediante perizia giurata.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 3090 del 2000 la sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative di cui all'articolo 2195, comma 1, n. 4, del Codice Civile.

Per le aziende con CSC 1.20.01, 1.15.02 senza CA 2N e 2.01.01 con CA 6Z il codice di autorizzazione in trattazione ha validità da 07/2000 a 09/2001.

Circolare n. 195 del 23 novembre 2000

► **Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A.**

01.11.2006 31.08.2015

Col Decreto Interministeriale 1 luglio 2005, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 7 settembre 2005 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha adottato il Regolamento relativo all'istituzione, presso l'INPS, del *"Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale della Poste Italiane S.p.A."*.

Gli articoli 2, 5 e 6 del predetto decreto recitano:

Art. 2. - Finalità del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle Poste Italiane S.p.A. che, nell'ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro:

- a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;*
- b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.*

Art. 5. – Prestazioni – Comma 1, primo periodo

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, comma 1:

a) in via ordinaria:

- 1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con appositi fondi nazionali o comunitari;*
- 2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o dalla sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;*

b) in via straordinaria:

- 1) all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, e al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riconosciuti ai lavoratori ammessi*

a fruirla nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.

Art. 6. – *Finanziamento* – Commi 1, 2 e 3

1. Per la prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), è dovuto al Fondo:

- a) un contributo ordinario dello 0,50 per cento (di cui lo 0,375 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,125 per cento a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;*
- b) un contributo addizionale a carico del datore di lavoro in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2, nella misura non superiore all'1,50 per cento, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.*

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario (0,50 per cento) sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).

3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

Il codice in trattazione, riservato alla Sede 7001 (Roma Eur), è compatibile solo con il CSC 2.01.02 e con i codici qualifica 1 e 2

[*Circolare n. 132 del 16 novembre 2006*](#)

[*Circolare n. 82 del 7 maggio 2007*](#)

3S

► **Impresa mineraria avente alle dipendenze personale per il quale è dovuto il contributo integrativo alla Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere.**

01.07.1966

[Riferimenti normativi](#)

[Messaggio n. 25924 del 29 settembre 2006](#)

- 3T** ▶ **Imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici, alle quali sono state estese le norme in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale, ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e dell'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.** **01.07.1990 31.03.2001**
- Per tali aziende, a decorrere dal 1° settembre 1981, sussiste l'obbligo del versamento del contributo addizionale dello 0,60%, di cui all'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, devoluto alla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria, nella contabilità relativa agli interventi straordinari;
- dal 1° gennaio 1991 è dovuto inoltre, indipendentemente dal numero dei lavoratori in forza, il contributo CIGS di cui all'art. 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (0,90 % di cui lo 0,30 % a carico del lavoratore).
- Circolare n. 161 del 17 luglio 1990*
Circolare n. 45 del 25 febbraio 1999
- ▶ **Imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici tenute, indipendentemente dal numero dei lavoratori in forza, al versamento del contributo CIGS di cui all'art. 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (0,90 % di cui lo 0,30 % a carico del lavoratore).** **01.04.2001**
- L'articolo 14 della legge 7 marzo 2001, n. 62, che ha sostituito integralmente l'articolo 37 della legge n. 416 del 1981, non ha confermato l'obbligo del versamento del contributo addizionale dello 0,60%, di cui all'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, pertanto tale contributo non è più dovuto dal periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della citata legge n. 62 del 2001.
- Circolare n. 105 del 5 giugno 2002*
- 3U** ▶ **Azienda tenuta al versamento dei contributi ex DM 88/2002 (ETI).** **01.05.2002 31.07.2014**
- Il Decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, recante *"Istituzione dell'Ente tabacchi italiani"*, ha previsto all'articolo 4, comma 6, che al personale dichiarato in esubero e che abbia almeno trenta anni di anzianità contributiva o almeno cinquantotto anni di età e quindici anni di anzianità contributiva si applicano gli istituti in materia di sostegno del reddito e dell'occupazione

nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Gli interventi a sostegno del reddito e dell'occupazione, nella fattispecie, sono disciplinati dal decreto 18 febbraio 2002, n. 88, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ha adottato il *"Regolamento recante l'istituzione del Fondo per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra società da essa derivante"*.

Il Fondo è finanziato dai seguenti contributi a carico dell'ETI S.p.A.:

- un contributo ordinario dello 0,50 per cento calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
- un contributo straordinario, determinato dal comitato amministratore, relativamente ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, il cui ammontare è determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

Ai predetti contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

Il Fondo ha durata fino al 31 luglio 2014, con accesso alle prestazioni entro e non oltre il 31 luglio 2007.

L'ETI è autorizzata ad accentrare il versamento del contributo ordinario per tutti i lavoratori, ovunque impiegati, iscritti ai fini pensionistici all'INPS o ad altro Ente previdenziale, presso la Sede di Roma Eur, pertanto il codice in trattazione è compatibile solo col codice Sede 7001.

L'Ente Tabacchi Italiani è stato trasformato in Società per Azioni con effetto dal 19 luglio 2000 ed ha perso la natura pubblica dal 1° gennaio 2004 a seguito della cessione delle azioni di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze, unico azionista, alla Britannica Italiana Tabacchi S.p.A.

La società ETI S.p.A., a seguito della fusione con la società British American Tobacco S.p.A., con decorrenza 1 giugno 2004, ha modificato la propria denominazione in British American Tobacco S.p.A.

Circolare n. 94 del 3 giugno 2003

Circolare n. 131 del 14 settembre 2004

Messaggio n. 4215 del 14 febbraio 2007

Il Comitato amministratore del Fondo ha sospeso il versamento del contributo ordinario di finanziamento dello 0,50% - previsto dall'articolo 6, comma 1, lett. a), del DM 18 febbraio 2002, n. 88 - da giugno a dicembre 2008.

Per il periodo giugno - dicembre 2008, la procedura di gestione delle denunce DM10 non richiederà il contributo in oggetto, anche in presenza del c.a. "3U".

Messaggio n. 11105 del 15 maggio 2008

- 3V ▶ Contributo per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare (ex CUAF), calcolato applicando l'aliquota ridotta prevista dall'art. 20, punto 1, del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114. 01.01.1974**

Il codice in trattazione deve essere attribuito ai **commercianti** iscritti, in qualità di "titolari", nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora l'impresa commerciale sia esercitata da una società di persone, irregolare o in nome collettivo, è richiesta l'iscrizione nella predetta gestione, sempre in qualità di "titolari", della maggioranza dei soci (se i soci sono due devono essere iscritti entrambi); nel caso di società in accomandita semplice il possesso del predetto requisito è ovviamente richiesto per i soli soci accomandatari.

Circolare n. 358 C. e V. - n. 382 G.S. - n. 6957 O. del 23 marzo 1974

Circolare n. 190 del 17 novembre 2000

- ▶ In conseguenza delle modifiche apportate dell'articolo 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha sostituito il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, la riduzione dell'aliquota contributiva per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare è stata estesa alle società a responsabilità limitata in possesso dei requisiti prescritti. 01.01.1997**

Circolare n. 190 del 17 novembre 2000

- 3W ▶ Aliquota ridotta per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 01.01.1974**

Codice da attribuire ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 16 aprile 1974, n. 114, alle imprese della

pesca, iscritte nel Registro di cui all'art. 11 della legge 14 Luglio 1965, n. 963, munite del permesso di pesca costiera locale o ravvicinata di cui all'art. 9 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, che esercitano l'attività con navi iscritte nei Registri delle navi minori e galleggianti e aventi alle dipendenze personale soggetto o meno alle norme stabilite dalla legge 26 luglio 1984, n. 413.

Circolare n. 825 G.S. del 3 luglio 1974

3X	<p>► Azienda tenuta al versamento del contributo per il finanziamento degli interventi della Cassa integrazione guadagni straordinaria ex art. 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (0,90% delle retribuzioni imponibili, di cui il 60% a carico dei datori di lavoro e il 30% a carico dei lavoratori).</p> <p><i>Circolare n. 19 del 25 gennaio 1991</i></p> <p>Il codice deve essere attribuito alle imprese, inquadrare in settori diversi da quello dell'industria, alle quali il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per il settore dell'industria è stato esteso dai provvedimenti legislativi indicati, di seguito, per ciascuna categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ imprese, contraddistinte dal c.s.c. 7.07.05, appaltatrici di servizi di mensa presso aziende industriali (CIGS estesa dall'art. 23, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 155); ◆ imprese commerciali con oltre 1000 dipendenti, esclusi gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, contraddistinte dai c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX (CIGS estesa dall'art. 23, comma 2, della legge 23 aprile 1981, n. 155); ◆ cooperative agricole che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici, classificate con c.s.c. 5.01.02 (CIGS estesa dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240); ◆ compagnie e gruppi portuali: il codice deve essere attribuito a tale categoria, malgrado la classificazione nel settore industria (c.s.c. 1.15.05 e 1.15.06), in quanto i predetti organismi, esclusi dalla CIG ordinaria, sono ammessi ai trattamenti straordinari di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 5 della legge 13 agosto 1984, n. 469. 	01.01.1991	31.07.1991
	<p>► Imprese artigiane, comprese quelle edili che però rimangono escluse dalla mobilità, con forza occupazionale media nel semestre precedente superiore alle 15 unità (comprendendo anche i lavoratori esclusi dal computo dei limiti dimensionali dell'impresa ai sensi dell'art. 4 della legge</p>	01.04.1991	

8 agosto 1985, n. 443), che nel biennio precedente abbiano superato il 50% del fatturato nei confronti di una impresa rientrante nella disciplina dell'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni, secondo quanto emerge dall'elenco dei fornitori di cui all'art. 29 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 11 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897.

Le commesse di cui sopra devono avere per oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti l'oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente.

Articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223

Circolare n. 211 del 9 agosto 1991

► **Il significato del codice è stato modificato dal 1 agosto 1991:**

Azienda soggetta alla disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità.

Circolare n. 211 del 9 agosto 1991

- | | |
|--|-------------------|
| <p>◆ Imprese classificate con c.s.c. 7.07.05, appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione presso aziende industriali, con forza occupazionale media nel semestre precedente superiore a 15 dipendenti, (nel computo del numero dei dipendenti devono essere compresi gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223).</p> | 01.08.1991 |
| <p>◆ Aziende commerciali che occupano più di duecento dipendenti; le aziende in trattazione sono quelle classificate con i c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX (l'obbligo contributivo è limitato ai soli mesi nei quali si realizza il superamento del limite di 200 dipendenti escludendo gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro).</p> <p><i>Articolo 12, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223.</i></p> | 01.08.1991 |
| <p>◆ Cooperative agricole che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici, classificate con c.s.c. 5.01.02 (per verificare il requisito dei 15 dipendenti nel semestre precedente devono essere computati anche i soci, gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223).</p> | 01.08.1991 |

- ◆ Compagnie e gruppi portuali con più di 15 dipendenti nel semestre precedente (nel computo del numero dei dipendenti devono essere compresi gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223).

01.08.1991

*Circolare n. 211 del 9 agosto 1991**Circolare n. 88 del 19 marzo 1992*

► **Imprese soggette alla disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale (articolo 7, comma 7, del D.L. n. 57/1993).**

Impresa commerciale avente alle dipendenze un numero di lavoratori compreso fra 51 e 200.

01.03.1993 31.12.2008

Le aziende in trattazione sono quelle classificate con i c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX; l'obbligo contributivo è limitato ai soli mesi nei quali si realizza il requisito occupazionale escludendo gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. *

Circolare n. 93 del 20 aprile 1993

Il D.L. 10 marzo 1993, n. 57, decaduto, è stato reiterato con D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che, all'articolo 7, comma 7, ha esteso le norme in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale alle categorie sotto elencate.

Dal 1 luglio 1993 il codice in trattazione ha assunto il seguente significato:

"Impresa che occupa più di 50 dipendenti, compresi quelli denunciati su altre posizioni, soggetta alla disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale" (v. codice 3J).

Circolare n. 195 del 11 agosto 1993

- ◆ agenzie di viaggi e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupano più di 50 dipendenti; l'obbligo contributivo è limitato ai soli mesi nei quali si realizza il requisito occupazionale escludendo gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. *

01.07.1993 31.12.2008

- ◆ imprese di spedizione e trasporto che occupano più di 50 dipendenti (dal 1 gennaio 1995 v. codice 2H); l'obbligo contributivo è limitato ai soli mesi nei quali si realizza il requisito occupazionale escludendo gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

01.07.1993 31.12.1994

Circolare n. 21 del 8 febbraio 1999

► **Estensione del contributo per la mobilità alle seguenti imprese:**

♦ imprese commerciali (csc 7.01.XX e 7.02.XX) che occupano da 51 a 200 dipendenti; *	01.01.1994	31.12.2008
♦ agenzie di viaggi e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupano più di 50 dipendenti; *	01.01.1994	31.12.2008
♦ imprese di spedizione e trasporto con oltre 50 dipendenti.	01.01.1994	31.12.1994

Qualora il requisito occupazionale si realizzi computando lavoratori denunciati su più posizioni contributive, alle posizioni con numero di dipendenti inferiore a 51 dovrà essere attribuito anche il codice **3J (dal 1 gennaio 1995 v. codici 2H e 2J)**.

Art. 5, comma 3, del D.L. n. 185/1994; il decreto, decaduto, è stato reiterato con il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

Circolare n. 130 del 29 aprile 1994

Circolare n. 47 del 26 febbraio 1996

* L'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità è stato prorogato fino al 31 dicembre 1997 dall'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fino al 31 dicembre 1998 dall'articolo 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al 31 dicembre 1999 dall'articolo 81, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 fino al 31 dicembre 2000, dall'articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000).

L'articolo 1, comma 6, lettera g) del D.L. 24 novembre 2000, n. 346, decaduto per mancata conversione nei termini, ha prorogato fino al 31 dicembre 2001 i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta addetti, e per le imprese di vigilanza. L'articolo 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha stabilito che *"Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere dal 27 gennaio 2001"*.

Per effetto di tale disposizione i suddetti trattamenti ed i conseguenti obblighi contributivi sono prorogati fino a tutto il periodo di paga di gennaio 2001.

L'articolo 78, comma 15, lettera a) della medesima legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha prorogato fino al 31 dicembre 2001 i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, limitatamente alle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquan-

ta addetti.

Le proroghe successive sono state disposte, fino al 31 dicembre 2001, dall'art. 3 del Decreto interministeriale 6 giugno 2001, fino al 31 dicembre 2002, dai Decreti interministeriali 18 aprile 2002, n. 30956 e n. 30968, fino al 31 dicembre 2003, dal Decreto interministeriale 10 aprile 2003 e dal Decreto 27 maggio 2003, n. 32411, fino al 31 dicembre 2004 dal Decreto interministeriale n. 34158 del 31 maggio 2004, fino al 31 dicembre 2005 dal Decreto interministeriale n. 36663 del 28 luglio 2005, fino al 31 dicembre 2006, dall'articolo 8, comma 3-ter, del Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, fino al 31 dicembre 2007, dall'articolo 1, comma 1156, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, fino al 31 dicembre 2008, dall'articolo 2, comma 523, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Circolare n. 27 del 4 febbraio 1998

Circolare n. 21 del 8 febbraio 1999

Circolare n. 19 del 31 gennaio 2000

Circolare n. 53 del 6 marzo 2001

Circolare n. 201 del 14 novembre 2001

Circolare n. 116 del 21 giugno 2002

Circolare n. 108 del 24 giugno 2003

Circolare n. 11 del 12 gennaio 2004

Circolare n. 122 del 6 agosto 2004

Circolare n. 103 del 9 settembre 2005

Circolare n. 23 del 24 gennaio 2007

Le imprese del settore terziario che, in relazione all'attività principale esercitata ed al possesso dei requisiti occupazionali richiesti, sono soggette alle norme vigenti in materia di CIGS e mobilità, devono applicare tali norme anche per l'eventuale personale dipendente, obbligatoriamente iscritto al fondo volo, per il quale sia stata aperta, come prescritto, una apposita posizione contributiva contraddistinta dal c.s.c. 1.15.04 e dallo stesso codice ISTAT che individua l'attività dell'azienda.

A tale posizione contributiva devono essere attribuiti anche i codici previsti per l'applicazione delle norme predette (3X, 3J, 3Y, 5J).

Messaggio n. 11188 del 5 ottobre 1999

Messaggio n. 13947 del 27 ottobre 1999

Messaggio n. 16113 del 12 novembre 1999

Per le imprese esercenti attività di logistica v. codice 3B.

Circolare n. 58 del 6 marzo 2000

Le vigenti disposizioni in materia di iscrizione e classificazione delle aziende, dispongono che i datori di lavoro che esercitano una pluralità di attività aventi carattere autonomo devono essere iscritti distintamente in cia-

scuno dei settori, classi e categorie previsti per le singole attività esercitate. Il carattere autonomo delle distinte attività discende, di massima, dall'autonomia di organizzazione, di funzionamento e di gestione, nonché dalla diversa finalità e dal diverso rischio produttivo.

Agli effetti della determinazione del requisito occupazionale ai fini della contribuzione della CIG straordinaria e della mobilità, il computo del numero dei dipendenti deve essere effettuato con riferimento a ciascuna delle distinte attività.

Circolare n. 44 del 15 febbraio 1995

A decorrere dal 1° aprile 2000, i criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale sono stati modificati dall'[articolo 6 del Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61](#), recante: "*Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2000.

Circolare n. 123 del 27 giugno 2000

3Y ► Azienda soggetta alla disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità. 01.08.1991

Il codice deve essere attribuito alle posizioni con numero di dipendenti inferiore a 15, relative ad aziende che operano con più posizioni contributive e realizzano il requisito occupazionale (media di 15 dipendenti nel semestre precedente) computando i lavoratori denunciati su più posizioni contributive.

Circolare n. 211 del 9 agosto 1991

Il codice in trattazione deve essere attribuito insieme al codice 3X anche alle posizioni con numero di dipendenti inferiore a 200 relative a imprese commerciali che operano con più posizioni contributive e realizzano il requisito occupazionale di oltre 200 dipendenti computando i lavoratori denunciati sulle altre posizioni.

Circolare n. 93 del 20 aprile 1993

Circolare n. 195 del 11 agosto 1993

Le vigenti disposizioni in materia di iscrizione e classificazione delle aziende, dispongono che i datori di lavoro che esercitano una pluralità di attività aventi carattere autonomo devono essere iscritti distintamente in ciascuno dei settori, classi e categorie previsti per le singole attività esercitate. Il carattere autonomo delle distinte attività discende, di massima, dall'autonomia di organizzazione, di funzionamento e di gestione, nonché dalla diversa finalità e dal diverso rischio produttivo.

Agli effetti della determinazione del requisito occupazionale ai fini della contribuzione della CIG straordinaria e della mobilità, il computo del numero dei dipendenti deve essere effettuato con riferimento a ciascuna delle distinte attività.

Circolare n. 44 del 15 febbraio 1995

- **Estensione alle imprese di vigilanza che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, occupano più di 15 dipendenti nel semestre precedente (v. codice 5J).**

01.01.1994 31.12.2008

Circolare n. 130 del 29 aprile 1994

Circolare n. 47 del 26 febbraio 1996

Per la trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in applicazione della legge 28 gennaio 1994, n. 84, v. circolare n. 313 del 27 dicembre 1995.

Le imprese del settore terziario che, in relazione all'attività principale esercitata ed al possesso dei requisiti occupazionali richiesti, sono soggette alle norme vigenti in materia di CIGS e mobilità, devono applicare tali norme anche per l'eventuale personale dipendente, obbligatoriamente iscritto al fondo volo, per il quale sia stata aperta, come prescritto, una apposita posizione contributiva contraddistinta dal c.s.c. 1.15.04 e dallo stesso codice ISTAT che individua l'attività dell'azienda.

A tale posizione contributiva devono essere attribuiti anche i codici previsti per l'applicazione delle norme predette (3X, 3J, 3Y, 5J).

Messaggio n. 11188 del 5 ottobre 1999

Messaggio n. 13947 del 27 ottobre 1999

Messaggio n. 16113 del 12 novembre 1999

A decorrere dal 1° aprile 2000, i criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale sono stati modificati dall'[articolo 6 del Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61](#), recante: "*Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2000.

Circolare n. 123 del 27 giugno 2000

3Z

- **Aliquota CUA ridotta, ai sensi dell'art. 20, punto 3, del D.L. 2 marzo 1974, n. 30 convertito dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, per le seguenti imprese:**

01.01.1974

- ♦ imprese agricole il cui titolare sia iscritto negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e

coloni di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136;

Circolare n. 358 C. e V. - n. 382 G.S. - n. 6957 O. del 23 marzo 1974

- ♦ cooperative agricole e loro consorzi iscritte nell'Albo delle società cooperative, istituito con [Decreto 23 giugno 2004](#), appartenenti ad una delle seguenti categorie: cooperative di lavoro agricolo e cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento.

L'iscrizione nel predetto Albo ha sostituito la precedente iscrizione nei Registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione, sezione agricola.

- ♦ nei Registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione, sezione agricola;

Circolare n. 825 G.S. del 3 luglio 1974

- ♦ imprese della pesca munite del permesso di pesca costiera locale o ravvicinata di cui all'art. 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Circolare n. 825 G.S. del 3 luglio 1974

CODICI DI AUTORIZZAZIONE

SERIE 4

4A ► Organismi cooperativi ex D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602. 01.01.1971

Il codice ha il significato di esclusione dal contributo Ds per il personale socio e di esclusione C.I.G. sia per i soci sia per i non soci.

Le norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante: *"Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi"*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1970, n. 209, si applicano, ai sensi dell'articolo 1 dello stesso DPR, ai lavoratori soci di società cooperative di lavoro, disciplinate dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, le quali svolgono le [attività indicate nell'elenco allegato](#) ed ai lavoratori soci di organismi di fatto, esercenti le medesime attività, costituiti per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle società cooperative.

Fino al 31 dicembre 2001, in applicazione degli articoli 4 e 6 del predetto DPR n. 602 del 1970, i contributi dovuti per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale potevano essere calcolati su imponibili giornalieri e per periodi di occupazione mensile determinati con appositi decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Gli organismi associativi, peraltro, potevano versare i contributi base ed integrativi per l'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti sulle retribuzioni effettive, purché non inferiori alla retribuzione convenzionale eventualmente stabilita con i predetti decreti ministeriali e purché la base imponibile prescelta fosse estesa a tutti i soci (v. codice **OR**).

Le retribuzioni convenzionali stabilite ai sensi dei sopra citati articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 602 del 1970, erano soggette all'adeguamento annuale previsto dall'articolo 1, secondo comma, della legge 26 settembre 1981, n. 537, e non potevano risultare inferiori al 5% del trattamento mensile minimo di pensione ai sensi dell'articolo 5, comma 19, della legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Circolare n. 249 C. e V. del 3 ottobre 1970

Circolare n. 118 del 26 maggio 1988

Circolare n. 20 del 1 febbraio 2000

Il Decreto Legislativo 6 novembre 2001, n. 423, recante *"Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell'articolo 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142"*, ha disciplinato la graduale equiparazio-

ne della contribuzione previdenziale e assistenziale dei lavoratori soci degli organismi associativi individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, a quella dei lavoratori dipendenti da impresa.

In particolare:

l'articolo 3 del medesimo decreto legislativo ha stabilito le percentuali di aumento delle retribuzioni imponibili giornaliere da applicare nel periodo transitorio dal 2002 al 2006;

l'articolo 4, al comma 2, ha disposto la graduale elevazione a 26 giornate del periodo di occupazione media mensile attualmente in vigore nei territori del Mezzogiorno e nelle regioni Basilicata e Campania, individuati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 27 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982;

infine il comma 4 del medesimo articolo 4 ha disposto:

4. Sino al 31 dicembre 2006, gli organismi associativi di cui all'articolo 1 possono continuare ad optare per il versamento dei contributi dovuti per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sulle retribuzioni effettive, purché non inferiori al maggior importo tra l'imponibile determinato, per ciascun anno, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, e la classe di contribuzione fissata con decreto ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 e successive modificazioni. L'opzione ha effetto dal primo periodo di paga successivo alla delibera assunta dai predetti organismi e non è revocabile.

A decorrere dal 1° gennaio 2007, per la determinazione della retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, il cui testo è il seguente:

1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Circolare n. 33 del 4 febbraio 2002

Le disposizioni di cui al D.P.R. n. 602/70 si applicano

anche alle compagnie e gruppi portuali, trasformati in cooperative di lavoro ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (cfr. circolare n. 313 del 27 dicembre 1995).

Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, primo periodo, e 3, della [legge 3 aprile 2001, n. 142](#), recante: *"Revisione della legislazione in materia cooperative, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2001, le cooperative che abbiano instaurato con i propri soci rapporti di lavoro subordinato, espressamente previsti dal regolamento interno di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) della medesima legge, regolarmente depositato presso le competenti Direzioni provinciali del lavoro, possono usufruire delle agevolazioni contributive stabilite dall'articolo 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990 e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991; pertanto, qualora sia verificato il possesso dei requisiti richiesti per tali agevolazioni, alle posizioni contributive relative alle cooperative beneficiarie dovranno essere attribuiti anche i previsti codici di autorizzazione 5N e/o 5Q.

È ammessa altresì la compatibilità della qualifica di socio con quella di dirigente; nella fattispecie i codici qualifica 3 e 9 sono accettati rispettivamente dai mesi 01/2002 e 01/2003.

[Circolare n. 77 del 25 maggio 2006](#)

[Messaggio n. 30351 del 14 novembre 2006](#)

[Circolare n. 34 del 6 febbraio 2007](#)

Cfr c.a. 3A

4B ► Organismi cooperativi ex D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, soggetti al versamento del contributo C.I.G. per i soli dipendenti operai non soci, ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869. 01.01.1971

Dal 1° agosto 1991 le norme in materia di C.I.G. sono state estese ai lavoratori appartenenti alle categorie degli impiegati e dei quadri, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Da attribuire, p.es., a:

imprese esercenti l'attività di autotrasporto;

imprese esercenti attività di mattazione (c.s.c. 1.04.08);

imprese di pulimento inquadrato nel settore industria

con c.s.c. 1.18.03 (fino al 31 dicembre 1996).

Per le altre particolarità contributive vedere cod. 4A.

- 4C ► **Datore di lavoro operante all'estero in Paesi e-xtracomunitari con i quali non sono stati stipulati accordi in materia di sicurezza sociale, soggetto alla normativa, in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, di cui alla [legge 3 ottobre 1987, n. 398](#).** 01.01.1986

Circolare n. 846 R.C.V. - n. 1164 E.A.D. / 143 del 1 giugno 1987

Circolare n. 871 R.C.V. / 266 del 19 novembre 1987

I lavoratori occupati nei Paesi che hanno aderito alla Unione Europea sono assoggettati alle norme comunitarie in materia di sicurezza sociale, di cui ai [Regolamenti \(CEE\) n. 1408/71 e 574/72](#), dalle date di entrata in vigore dei relativi Trattati di adesione.

Dalle stesse date non trova più applicazione la normativa di cui alla citata legge n. 398/1987.

Messaggio n. 39 del 7 marzo 2000

Circolare n. 15 del 23 gennaio 2004

Messaggio n. 13887 del 6 maggio 2004

Circolare n. 33 del 21 febbraio 2005

Circolare n. 39 del 8 marzo 2006

Circolare n. 43 del 15 marzo 2006

Messaggio n. 14536 del 17 maggio 2006

Circolare n. 46 del 23 febbraio 2007

Circolare n. 48 del 5 marzo 2007

Circolare n. 44 del 4 aprile 2008

- 4D ► **Contribuzione calcolata sulla base di salari e/o periodi medi.** 01.07.1966 31.12.2008

Da attribuire, p.es., alle società cooperative che svolgono l'attività di assistenza domiciliare.

Per l'applicazione dei benefici contributivi cfr. c.a. 3A.

Il codice non deve essere attribuito alle cooperative disciplinate dal D.P.R. n. 602/70 (cfr. c.a. 4A e 4B).

La possibilità, per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto delle società ed enti medesimi, di assolvere gli obblighi contributivi sulla base di salari medi e periodi di occupazione media mensile, stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è prevista dall'articolo 35 del testo unico sugli assegni fami-

liari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e dall'articolo 35 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Il decreto 22 settembre 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, recante: *"Determinazione dell'imponibile medio giornaliero ed elevazione del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di cooperative sociali e per i lavoratori soci di cooperative operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi"*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 17 ottobre 2000, ha disposto che il periodo di occupazione media mensile, per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e per la categoria dei lavoratori soci di cooperative operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, è elevato a 26 giornate lavorative e che l'imponibile medio giornaliero, ai fini dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, non può essere inferiore all'importo che garantisce, su base annua, il rispetto del parametro introdotto dall'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, primo periodo, della legge 7 dicembre 1989, n. 389.

[*Circolare n. 200 del 4 dicembre 2000*](#)

01.01.2001 31.12.2008

L'articolo 1, comma 787, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244, ha disposto:

Art. 1.

787. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di cooperative che esplicano l'attività nell'area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonché di altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell'articolo 35 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali è aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalità di calcolo: del 30 per cento per l'anno 2007; del 60 per cento per l'anno 2008; del 100 per cento per l'anno 2009. Il calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla

01.01.2007 31.12.2008

legge 7 dicembre 1989, n. 389. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali. È fatta salva, nei periodi indicati al primo periodo, la facoltà di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non inferiori all'imponibile convenzionale come sopra determinato. La contribuzione di cui al terzo e quarto periodo ha efficacia in proporzione alla misura del versamento effettuato.

Circolare n. 56 del 9 marzo 2007

4E ► Contribuzione dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti secondo le norme previste per il settore industria. 01.07.1966

Il codice è utilizzato per:

- aziende esercenti produzione e distribuzione di energia elettrica aventi esclusivamente dipendenti non iscritti al Fondo di previdenza per il personale dell'E.N.E.L. e delle aziende elettriche private;
- aziende industriali esercenti le comunicazioni aventi esclusivamente personale non iscritto al Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

A seguito della soppressione dei predetti Fondi speciali di previdenza, nelle posizioni contributive caratterizzate dal codice in trattazione dovrà confluire anche tutto il personale assunto, a qualsiasi titolo, successivamente alla data del 1° gennaio 2000, compresi i dipendenti eventualmente destinatari dei benefici contributivi previsti dal D.M. 12 aprile 2000 per l'incentivazione del part-time.

Circolare n. 137 del 20 luglio 2000

Circolare n. 149 del 24 agosto 2000

4F ► No interessi di mora. 01.07.1966 31.12.1987

Circolari n. 50955 C. e V. del 9 gennaio 1976 e n. 432 C. e V. del 20 maggio 1977

► Posizione relativa al personale iscritto al Fondo speciale ex art. 43 L. 488/1999. 01.04.2000

La norma ha disposto la soppressione, al 31 marzo 2000, del Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, e la istituzione presso l'INPS, a decorrere dalla mede-

sima data, di un apposito Fondo speciale al quale è iscritto obbligatoriamente tutto il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.A.

Per adempiere gli obblighi contributivi previdenziali la predetta società deve chiedere l'apertura di un'apposita posizione contributiva, classificata con c.s.c. 2.01.02, in quanto società a capitale totalmente pubblico, e codice ISTAT (ATECO 91) 60.10.1, alla quale devono essere attribuiti oltre al codice in trattazione anche i seguenti c.a.: 6B, 8F, 8G e 8H.

Al nuovo Fondo speciale è iscritto anche l'ex personale della succitata società che, a seguito del passaggio alle dipendenze di altre Amministrazioni, ha esercitato la facoltà di opzione per il mantenimento dell'iscrizione al Fondo soppresso.

Per il versamento dei contributi relativi al predetto personale, le Amministrazioni interessate dovranno chiedere alle competenti Agenzie dell'Istituto, l'apertura di apposite posizioni contributive che saranno caratterizzate dal c.s.c. e dal codice ISTAT corrispondenti all'attività delle medesime Amministrazioni, dal c.a. in trattazione e dai codici corrispondenti alle altre contribuzioni dovute.

Circolare n. 91 del 11 maggio 2000

Circolare n. 175 del 1 ottobre 2001

Circolare n. 95 del 22 maggio 2002

4G ► Versamento dei contributi con periodicità atipica. 01.07.1966 31.12.1987

► Posizione per il versamento dei contributi pensionistici per la quota a carico del lavoratore ex art. 38, commi 1, 2 e 3, della legge n. 488/1999. 01.01.2000

La norma sopra citata disciplina la facoltà, prevista per i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, di richiedere l'accreditamento della contribuzione figurativa per aspettativa non retribuita.

L'esercizio della predetta facoltà è subordinato al versamento dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la sola quota a carico del lavoratore e per tutto il periodo di durata della carica.

Sono esclusi i lavoratori per i quali sussista l'obbligo di iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, o ad altre forme

esclusive, sostitutive o esonerative della stessa, per l'attività svolta in dipendenza della carica che ha dato luogo all'aspettativa.

La domanda di accredito della contribuzione figurativa deve essere presentata per ogni anno solare o frazione di esso, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa, a pena di decadenza.

Il codice in trattazione deve essere attribuito alla posizione, da utilizzare esclusivamente per il versamento dei contributi sopra indicati, contrassegnata dal c.s.c. e dal codice ISTAT corrispondenti all'amministrazione dell'organo di appartenenza del lavoratore per effetto della nomina.

Circolare n. 81 del 20 aprile 2000

4H ► Minimale di retribuzione giornaliera ridotto per i datori di lavoro appartenenti al settore della istruzione prescolare non statale. 01.01.1984 31.03.2000

Nei confronti dei predetti datori di lavoro si applicano, sia per i lavoratori ad orario normale sia per quelli ad orario non superiore alle 4 ore giornaliere, i minimali di cui all'articolo 1 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, che prevede la variazione, ogni anno, del limite minimo di retribuzione giornaliera nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

L'articolo 5, comma 20, del D.L. 30 ottobre 1984, 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ha disposto che per tali datori di lavoro non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che determina il limite minimo di retribuzione giornaliera in relazione all'importo del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

Il codice in trattazione deve essere attribuito, in luogo del codice 2V, anche ai datori di lavoro del settore della istruzione ed educazione scolare non statale, sulle posizioni contributive relative al personale occupato ad orario non superiore alle 4 ore giornaliere.

Circolare n. 820 R.C.V./1 del 2 gennaio 1987

L'articolo 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, è stato abrogato dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, recante: "Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul

lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2000, n. 66.

Circolare n. 123 del 27 giugno 2000

- **Azienda di trasporto autorizzata al recupero somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia.** 01.02.2008 31.12.2008

L'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante: "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 2004- Supplemento Ordinario n. 192, ha disposto:

Art. 1.

148. *A decorrere dal 1° gennaio 2005, nell'ambito del processo di armonizzazione al regime generale è abrogato l'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e i trattamenti economici previdenziali di malattia, riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del citato regio decreto, sono dovuti secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria. I trattamenti economici previdenziali di malattia aggiuntivi rispetto a quelli spettanti ai lavoratori del settore industria, o comunque diversi dagli stessi, previsti ed applicati alla predetta data ai sensi del citato allegato B e degli accordi collettivi nazionali che stabilivano a carico delle discolte Casse di soccorso particolari prestazioni, trasferite dal 1° gennaio 1980 all'INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono da considerare, fino ad eventuale diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del datore di lavoro.*

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2005 - Suppl. Ordinario n.211, all'articolo 1, comma 273, ha disposto:

Art. 1

273. *Le somme eventualmente residue dagli importi di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,*

di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle somme.

In applicazione delle citate disposizioni è stato emanato il Decreto Interministeriale n. 14666 del 6 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 3 dicembre 2007, che ha quantificato l'ammontare, per l'anno 2005, del maggior onere derivante dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria ed ha affidato all'INPS l'erogazione alle aziende delle somme trasferite dal Ministero dei trasporti, con apposita evidenza contabile nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali e secondo i criteri di ripartizione indicati nel prospetto allegato al decreto stesso.

Il codice in trattazione deve essere attribuito, previa verifica del possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC), alle aziende di trasporto pubblico comprese nell'elenco allegato al predetto Decreto Interministeriale per autorizzare il recupero delle somme anticipate nell'anno 2005 per le integrazioni delle indennità di malattia.

Pertanto il codice in questione è compatibile, di norma, con i c.s.c. 1.15.01 e 4.15.01 con c.a. 2B; per la sola Sede di Piacenza (6100) detto codice è stato reso compatibile anche col c.s.c. 7.07.08 per consentire il recupero delle somme corrisposte per trattamenti aggiuntivi di malattia a una impresa che a seguito di processi di societizzazione risulta destinataria dei provvedimenti sopra citati (v. nota della Sede di Piacenza del 18 agosto 2008).

Circolare n. 102 del 5 settembre 2005
Circolare n. 22 del 22 febbraio 2008

4J	<p>► Versamento dei soli contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale sui compensi (gettoni di presenza) corrisposti ai lavoratori dipendenti per la partecipazione a organi collegiali, comitati tecnici, commissioni d'esami, ecc., operanti presso la propria o altre amministrazioni.</p>	01.01.1995	30.09.1998
	<p>Il codice deve essere attribuito insieme al codice 1M e riguarda enti pubblici e privati.</p> <p><i>Circolare n. 237 del 29 agosto 1995</i> <i>Messaggio n. 30026 del 7 giugno 1996</i> <i>Messaggio n. 31779 del 20 giugno 1996</i></p>		

- **Azienda tenuta al versamento delle contribuzioni di malattia e maternità nella misura stabilita per le aziende commerciali e tenuta al versamento della contribuzione IVS al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale dirigente.** **01.01.2001**

Il codice deve essere attribuito alle posizioni contributive dei datori di lavoro concessionari della gestione di sale per il gioco del Bingo.

L'esercizio di tale attività è subordinato al possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, il quale dispone che: *"La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte dei Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione di scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa autorizzazione o concessione"*.

Tale articolo è compreso nel Capo II del Titolo III del succitato testo unico, intitolato *"Degli esercizi pubblici"*, pertanto i datori di lavoro esercenti l'attività di gestione di sale per il gioco del Bingo devono essere classificati nel settore terziario, con c.s.c. 7.07.09 e codice ISTAT (ATECO 91) 92.71.0, in quanto, a norma dell'articolo 3, punto 21) del D.Lgs.C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1952, n. 2388, gli impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco devono essere assicurati all'ENPALS.

Il suddetto obbligo assicurativo deve intendersi esteso a tutti i dipendenti con qualifica di impiegato o operaio, compresi quelli adibiti alle *"attività di piccola ristorazione e di somministrazione di bevande"* svolte all'interno della sala, in quanto dipendenti della casa da gioco.

La contribuzione per l'assicurazione IVS relativa al personale dirigente è invece dovuta all'INPS in quanto tali lavoratori non sono compresi fra quelli tassativamente indicati nel citato articolo 3, punto 21) del D.Lgs.C.P.S, n. 708 del 1947.

Circolare n. 76 del 11 aprile 2002

- 4K ► **Azienda ammessa al conguaglio dei benefici di cui all'art. 28 della legge 8 agosto 1995, n. 341.** **01.01.1996 31.12.1998**

L'articolo 28 della legge 8 agosto 1995, n. 341, che ha modificato l'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ha previsto particolari benefici, a carico del Fondo per l'occupazione, per le assunzioni, effettuate a tempo pieno e indeterminato nel periodo

dal 19 luglio 1993 al 31 dicembre 1995, collegate a nuovi insediamenti produttivi ovvero ad incremento dell'organico calcolato sulla media dell'ultimo semestre.

Le misure a sostegno dell'occupazione, disposte dalla legge predetta, *"prevedono l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, ovvero imprenditori, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni crescenti che non possono comunque superare complessivamente una annualità del costo medio del lavoro."*

"I benefici sono attribuiti nella misura massima consentita dalla disciplina comunitaria sugli aiuti alle imprese, in tre rate annuali pari al 25%, 35% e 40% rispettivamente, mediante conguaglio con i contributi previdenziali, ove possibile."

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha precisato che condizione essenziale per il percepimento delle rate annuali è la permanenza, alla fine di ciascun anno solare, dell'effetto incrementale verificatosi con le assunzioni incentivate, e che, altresì, continui il rapporto di lavoro con i lavoratori incentivati, dal momento che le assunzioni da incentivare possono essere solo quelle "a tempo pieno e indeterminato".

Il datore di lavoro deve presentare dichiarazione di responsabilità sul mantenimento dell'effetto incrementale delle assunzioni effettuate.

I benefici sopra indicati sono incumulabili con qualsiasi altro tipo di agevolazione.

Circolare n. 242 del 4 dicembre 1996

Messaggio n. 19175 del 12 dicembre 1996

Circolare n. 204 del 14 ottobre 1997

4L ► Posizione per il versamento della contribuzione aggiuntiva ex art. 3, comma 5, del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564. 01.12.1996

Tale norma ha attribuito alle organizzazioni sindacali la facoltà di versare una contribuzione pensionistica determinata come segue:

per i lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300:

sulla eventuale differenza tra le somme corrisposte nell'anno per lo svolgimento dell'attività sindacale e la retribuzione figurativa complessivamente accreditata nell'anno medesimo;

per i lavoratori con distacco sindacale retribuito dal datore di lavoro:

sugli emolumenti e indennità corrisposte dalla or-

ganizzazione sindacale.

La denuncia e il versamento della contribuzione aggiuntiva devono essere effettuati con periodicità annuale entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le erogazioni (la scadenza del 31 marzo, stabilita dal citato D.Lgs. n. 564/1996, è stata così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278).

Il codice è compatibile solo con il c.s.c. 7.07.03 ed il codice ISTAT (ATECO 91) 91.20.0.

Nel caso di lavoratori iscritti al Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato, ex articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dovrà esser aperta una distinta posizione contributiva contrassegnata oltre che dal codice in trattazione, anche dal codice 4F.

Circolare n. 14 del 23 gennaio 1997

Circolare n. 197 del 2 settembre 1998

Circolare n. 60 del 15 marzo 1999

4M	<p>► Aliquota ridotta per la contribuzione dovuta al Servizio sanitario nazionale.</p> <p>Il codice è stato attribuito ai partiti politici ed alle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41; <i>da tale beneficio sono stati esclusi gli enti di patronato e le associazioni similari.</i></p>	01.01.1986	31.12.1987
	<p>► Azienda colpita dalla crisi derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina ammessa ai trattamenti previdenziali sostitutivi della CIGS ai sensi della legge 2 luglio 2001, n. 248.</p> <p><i>Circolare n. 39 del 14 febbraio 2002</i></p>	01.07.2001	31.12.2001
4N	<p>► Impresa o ente avente diritto alla fiscalizzazione di cui alla L. 638/83 con gli adeguamenti previsti dalle leggi 29 febbraio 1988, n. 48, e 3 agosto 1990, n. 210.</p> <p>Da utilizzare per:</p> <p>♦ istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano prestazioni assistenziali di cui all'art. 22 del D.P.R. 24 luglio 1977 (inquadrate nel settore 2).</p> <p><i>Circolare n. 862 R.C.V. - 1181 E.A.D./204 del 24 luglio 1987</i></p>	01.04.1987	31.12.1999

♦ imprese classificate nel settore terziario con c.s.c. 7.07.XX.*	01.12.1988	31.12.1999
♦ imprese, loro consorzi e società consortili, condotte anche in forma cooperativa, esportatrici abituali, non classificate nel settore terziario (Compagnie e gruppi portuali).*	01.12.1988	31.12.1999
♦ esercizio di sale cinematografiche.*	01.12.1988	31.12.1998
♦ concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalità turistiche, in zone montane.*	01.12.1988	31.12.1998
♦ imprese operanti nei territori di Trieste e Gorizia beneficiarie anche degli sgravi aggiuntivi di cui all'art. 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26 (Organismi che svolgono servizi portuali aventi la qualifica di esportatori abituali, l'Ente autonomo del porto di Trieste, le agenzie marittime, gli spedizionieri doganali operanti esclusivamente o prevalentemente nell'ambito portuale).	01.03.1986	31.12.1995

Messaggio n. 28901 del 12 aprile 1986

* *Circolare n. 70 del 17 aprile 1989*

► Azienda interessata alla sospensione contributiva influenza aviaria di cui all'art. 1 bis, l. 81/2006.	01.12.2005	30.09.2006
---	------------	------------

Il testo dell'articolo 1-bis, comma 7, della legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante: *"Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2006 - Supplemento Ordinario n. 58, è il seguente:

Art. 1-bis, comma 7.

7. All'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonché il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzione, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Il Decreto 2 maggio 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali ha esteso la predetta sospensione alle imprese esercenti le attività elencate nell'articolo 1, primo comma, il cui testo è il seguente:

Art. 1. – comma 1.

1. Ai sensi dell'art. 1-bis, comma 7, della legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 ottobre 2006, è concessa la sospensione dei termini relativi a adempimenti e versamenti tributari nonché il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri, a favore di:

- a) imprese di allevamento avicolo anche della filiera avicola rurale, biologica, e della fauna selvatica, compresi gli incubatoi e i centri di imballaggio delle uova;*
- b) imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola;*
- c) imprese mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole.*

La sospensione riguarda il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, dovuti dal 1° gennaio 2006 al 31 ottobre 2006.

Le imprese beneficiarie della suddetta sospensione devono essere individuate nell'ambito di quelle inquadrante, ai fini del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, nei settori codificati come appresso specificato:

C.S.C.	CODICE ISTAT ATECO 91
1.01.06	01.24.1
1.01.06	01.24.2
1.01.06	01.41.3
1.04.08	15.12.1
1.04.08	15.12.2
1.04.08	15.13.0
1.04.11	15.88.0
1.04.20	15.71.0
1.04.21	15.89.3
4.01.05	01.24.2
4.04.08	15.12.1
4.04.08	15.12.2
4.04.08	15.13.0
4.04.11	15.88.0
4.04.20	15.71.0

4.04.21	15.89.3
4.16.01	01.41.3
4.16.01	74.82.1
5.01.02	01.24.1
5.01.02	01.24.2
5.01.02	01.41.3
7.01.01	51.21.2
7.01.01	51.23.1
7.01.02	51.32.1
7.01.02	51.32.2
7.07.08	01.24.2
7.07.08	01.41.3
7.07.08	74.82.1

Circolare n. 72 del 19 maggio 2006
Messaggio n. 17672 del 20 giugno 2006
Circolare n. 113 del 17 ottobre 2006

- 4P ► **Azienda che applica gli sgravi di cui alla legge 29 gennaio 1986, n. 26 - *Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia* - (solo per la parte relativa alla contribuzione previdenziale).** 01.03.1986 31.12.1995
- Messaggio n. 28901 del 12 aprile 1986*
- **Azienda tenuta al versamento del contributo dello 0,50% di cui al comma 2, dell'art. 1-ter della L. n. 291/2004.** 01.01.2005
- L'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 2004, n. 291, recante: "*Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali*", recita:
- Art. 1-ter.
1. È istituito, presso l'INPS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, avente la finalità di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalità ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore, mediante:
- a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari;

b) erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro, ivi compresi i contratti di solidarietà di cui al citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, da sospensioni temporanee dell'attività lavorativa o da processi di mobilità secondo modalità da concordare tra azienda ed organizzazioni sindacali.

2. Il fondo speciale di cui al comma 1 è alimentato da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari allo 0,375 per cento e da un contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,125 per cento. Il fondo è inoltre alimentato da contributi del sistema aeroportuale che gli operatori stessi converranno direttamente tra di loro per garantire la piena operatività del fondo e la stabilità del sistema stesso.

3. I criteri e le modalità di gestione del fondo, le cui prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 2, sono definiti dagli operatori del settore del trasporto aereo con le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente più rappresentative.

In attuazione di tali disposizioni, i datori di lavoro che possono richiedere per i propri dipendenti i trattamenti di cui al precedente comma 1, lettera b), sono:

- i vettori aerei, classificati con c.s.c. 1.15.04, codice ISTAT (ATECO 91) 62.10.0 o 62.20.0 e codice di autorizzazione 2X;
- le società che svolgono attività ausiliarie del trasporto aereo, derivanti dai predetti vettori a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie, alle quali è stato esteso, con effetto dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'articolo 1-bis, della medesima legge n. 291 del 2004, il trattamento di cassa integrazione straordinaria e di mobilità; tali società sono classificate con c.s.c. 1.15.05 o 1.15.06, codice ISTAT (ATECO 91) 63.11.1 o 63.23.0 e codici di autorizzazione 1D e 2X;
- le altre imprese del settore del trasporto aereo non rientranti, in quanto prive di un collegamento societario con il vettore aereo, nel campo di applicazione del predetto provvedimento di estensione, classificate con c.s.c. 1.15.05 o 1.15.06, codice ISTAT (ATECO 91) 63.11.1 o 63.23.0 e codice di autorizzazione 1D.

Le richieste d'intervento del Fondo devono essere indirizzate alla Sede INPS Roma Eur.

[*Circolare n. 108 del 7 ottobre 2005*](#)

[*Circolare n. 102 del 9 luglio 2007*](#)

Il codice in trattazione è compatibile anche con il c.s.c. 1.06.70 e codice ISTAT (ATECO 91) 35.30.0, esclusivamente per l'impresa Atitech S.p.a., matricola 5112392911 (Nota del Ministero del Lavoro del 12/09/2006 protocollo 14/0003486).

4Q ▶ Dipendenza di azienda avente più stabilimenti o filiali esclusa dallo sgravio del 7,50 % di cui alla legge 29 gennaio 1986, n. 26 - *Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia* -, riepilogato su altra posizione aziendale. **01.03.1986 31.12.1995**

Messaggio n. 28901 del 12 aprile 1986

▶ Azienda destinataria art. 5 c. 1 lett. a, p. 2, D.M. 375/2003, assegno ordinario. **01.06.2005**

Il testo degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 5, comma 1, lettera a) punto 2) del Decreto interministeriale 24 novembre 2003, n. 375, recante: *"Regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali"*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2004, è il seguente

Art. 1. - Costituzione del Fondo

1. È istituito presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112".

Art. 2. - Finalità del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori, in servizio alla data del 31 dicembre 2000, dipendenti:

- *delle concessionarie del servizio nazionale della riscossione dei tributi e delle aziende costituite per il controllo azionario di dette aziende concessionarie, iscritti alla data del 31 dicembre 2000 allo speciale Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, nonché di quelli inquadrati come ausiliari;*
- *dell'associazione nazionale di categoria (Ascotributi);*
- *del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione (CNC),*

interventi che, nell'ambito e in connessione con proces-

si di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, derivanti anche dall'applicazione di disposizioni legislative che introducono innovazioni nella disciplina della riscossione: a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità; b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Art. 5. - Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui al precedente articolo 2, comma 1:

in via ordinaria:

- omissis -

al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.

Le domande di assegno ordinario devono essere indirizzate alle Sedi dell'Istituto che hanno in carico le posizioni contributive delle imprese richiedenti.

Le Sedi competenti, previa verifica dell'esistenza dei requisiti richiesti per l'accesso alle predette prestazioni, provvedono all'istruttoria delle domande e alla trasmissione delle stesse alla Direzione Generale, D.C. Prestazioni a sostegno del reddito (fax 06/59054769) per il successivo inoltro al Comitato amministratore del fondo per le decisioni di competenza.

Il codice in trattazione deve essere attribuito alle posizioni contributive relative alle aziende ammesse alla prestazione in epigrafe, limitatamente alla durata dell'intervento.

Circolare n. 82 del 30 giugno 2005

Messaggio n. 26662 del 20 luglio 2005

Messaggio n. 4215 del 14 febbraio 2007

4R	<p>► Dipendenza di azienda, avente più stabilimenti o filiali, prescelta per il riepilogo dello sgravio del 7,50 % di cui alla legge 29 gennaio 1986, n. 26 - <i>Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia.</i></p> <p><i>Messaggio n. 28901 del 12 aprile 1986.</i></p>	01.03.1986	31.12.1995
	<p>► Azienda interessata alla sospensione contributiva di cui all'art. 66, comma 4, della legge 28 dicem-</p>	01.01.2001	30.11.2002

bre 2001, n. 448.

L'articolo 66, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante: *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)"*, recita:

Art. 66. - *Interventi per la protezione dall'influenza catarrale dei ruminanti*

4. *La sospensione dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 7-ter del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e successive modificazioni, è estesa fino al 31 dicembre 2002 limitatamente alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini, ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza dell'influenza catarrale dei ruminanti di cui all'allegato 1 della decisione 2001/783/CE della Commissione, del 9 novembre 2001. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione saranno ridotte e versate, a decorrere dal 1 gennaio 2004, in cento rate mensili.*

L'articolo 7-ter del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recita:

Art. 7-ter - *Agevolazioni*

1. *Il Ministro delle finanze, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente, dispone a favore degli allevatori dei bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti di attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dalla BSE, la sospensione o il differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.*

2. *Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, e fino al 15 dicembre 2001, i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.*

Il codice in trattazione è compatibile solo con i c.s.c. 1.01.06 e 5.01.02 con codice ISTAT (ATECO 91) 01.21.0.

[*Circolare n. 35 del 7 febbraio 2002*](#)

[*Circolare n. 154 del 1 dicembre 2004*](#)

- 4S** ► **Azienda operante nel Comune di Campione d'Italia beneficiaria della riduzione contributiva prevista dall'art. 1-*quater* della legge 31 gennaio 1986, n. 11.** **01.01.1986**
- L'articolo 1-*quater* del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, recita:
- Art. 1-*quater*
1. *A decorrere dal 1° gennaio 1986 le aliquote contributive previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri sono ridotte entro il limite massimo del 50 per cento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*
2. *A decorrere dall'anno 1988 la misura della riduzione può essere modificata annualmente sulla base delle variazioni intervenute nel tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno precedente.*
- Messaggio n. 3940 del 10 maggio 1990*
-
- 4T** ► **Azienda beneficiaria della fiscalizzazione di cui all'art. 4, comma 1, lett. C, del D.L. n. 110/1989, senza limite di dipendenti.** **01.12.1988 31.12.1999**
- Il codice deve essere attribuito a:
- ◆ imprese alberghiere;
 - ◆ pubblici esercizi;
 - ◆ agenzie di viaggio;
 - ◆ complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217;
 - ◆ loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa;
 - ◆ enti, fondazioni ed associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'art. 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (inquadrate nel settore 7);
 - ◆ imprese commerciali, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa considerate esportatrici abituali ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92;
 - ◆ imprese con più di 15 dipendenti considerate commerciali ai fini previdenziali e assistenziali:
- il codice in trattazione deve essere attribuito alle posi-

zioni contributive sulle quali viene denunciato un numero di lavoratori inferiore a 16, solo nel caso di imprese operanti, per la medesima attività, con più posizioni contributive, anche se dislocate in province diverse, che raggiungano costantemente il requisito numerico computando tutti i lavoratori in forza nel complesso aziendale;

il codice non deve essere attribuito qualora il numero complessivo dei lavoratori denunciati per la specifica attività beneficiaria della fiscalizzazione non sia costantemente superiore a 15.

Circolare n. 70 del 17 aprile 1989

4U ► Azienda avente in corso un programma di emersione progressiva ex art. 1 bis L. 383/2001. 01.01.2002 31.05.2008

L'articolo 1 bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383, aggiunto dall'articolo 3 della legge 23 aprile 2002, n. 73, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, e modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, ha previsto una procedura personalizzata di emersione, definita "*emersione progressiva*", alternativa a quella stabilita dall'articolo 1 della citata legge n. 383 del 2001, definita "*automatica*".

La procedura di emersione progressiva prevede che gli imprenditori presentino al Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES) della provincia in cui ha sede l'unità produttiva, entro il 28 febbraio 2003, un piano individuale di emersione contenente, per quanto riguarda la materia previdenziale, le proposte per il progressivo adeguamento del trattamento economico agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare e l'impegno a presentare un'apposita dichiarazione di emersione successivamente all'approvazione del piano da parte del CLES.

Tale dichiarazione, da presentare entro il 15 maggio 2003, produce gli altri effetti previsti dall'articolo 1 sopra citato.

Pertanto, per il triennio 2002-2004, i datori di lavoro ammessi alla procedura di emersione progressiva versano una contribuzione sostitutiva nelle misure del 7% per il 2002, del 9% per il 2003, e dell'11% per il 2004, calcolate sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi.

La contribuzione sostitutiva dovuta per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2002, data d'inizio del programma triennale di emersione e il 31 maggio 2003,

ultimo giorno del periodo di paga in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, può essere versata o in unica soluzione o in 60 rate mensili senza interessi.

Il versamento della contribuzione sostitutiva relativa ai lavoratori oggetto di emersione sia totale (lavoratori in nero) sia parziale (lavoratori in grigio) deve essere effettuato utilizzando una apposita posizione contributiva contraddistinta dal codice in trattazione.

Se il datore di lavoro opera con altre posizioni INPS, la Sede competente deve attribuire oltre al codice in esame anche il c.a. 0D; in tal caso la nuova posizione contributiva deve essere caratterizzata dal codice tipo azienda A3 oppure, se l'azienda è autorizzata all'accentramento contributivo, B3.

Infine, qualora il datore di lavoro abbia scelto il pagamento dilazionato in 60 rate della contribuzione dovuta fino al 31 maggio 2003, deve essere attribuito anche il c.a. 6V.

Circolare n. 148 del 6 settembre 2002 e relativi allegati (in particolare circolare interamministrativa n. 56/E del 20 giugno 2002)

Circolare n. 92 del 26 maggio 2003

Circolare n. 134 del 25 luglio 2003

4V ► Contribuzione C.U.A.F. calcolata su retribuzioni convenzionali. 01.02.1990 31.12.1995

Da utilizzare per le Compagnie ed i Gruppi Portuali.

Circolare n. 64 del 14 marzo 1990

Circolare n. 313 del 27 dicembre 1995

► Azienda ammessa ai benefici ex lege n. 193/2000. 01.07.2000

L'articolo 1, comma 2, e l'articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193, recante: *"Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2000, recitano:

Articolo 1

2. Nell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.

3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle coo-

perative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione."

Articolo 2

1. Le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, sono estese anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. Nelle convenzioni con l'amministrazione penitenziaria dovrà essere definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.

In attuazione delle predette disposizioni il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato il Decreto 9 novembre 2001 recante: *"Sgravi contributivi a favore delle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro all'esterno"*.

L'articolo 1, comma 1, del predetto decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 23 maggio 2002, ha disposto:

Articolo 1

1. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura dell'80 per cento, sia per quanto attiene alla quota a carico dei datori di lavoro, sia per quanto attiene alla quota a carico dei lavoratori, fino alla concorrenza di 5000 milioni di lire annue (Euro 2.582.284,5), per il triennio 2000-2002.

Circolare n. 134 del 25 luglio 2002

- 4W ► **Impresa commerciale avente titolo alla fiscalizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.L. 21 gennaio 1992, n. 14 (imprese commerciali aventi alle dipendenze da 8 a 15 lavoratori).** 01.01.1992 31.12.1999

Da attribuire alla posizione contributiva sulla quale viene denunciato un numero di lavoratori inferiore a 8, qualora il requisito numerico si realizzi, costantemente, computando i lavoratori in forza presso altre dipendenze dell'azienda, anche se dislocate in province diverse, purché aperte per la medesima attività beneficiaria della fiscalizzazione.

Circolare n. 29 del 31 gennaio 1992

Le norme di cui al D.L. n. 14/1992, decaduto, sono state reiterate dal D.L. 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151.

- Azienda che ha presentato la dichiarazione di rispetto contratti e altri obblighi di legge ai sensi del c. 1175, art. 1, legge n. 296/2006. 01.01.2008

L'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244, recita:

Art. 1.

1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Circolare n. 51 del 18 aprile 2008

Messaggio n. 14521 del 25 giugno 2008

Il codice in trattazione è incompatibile con il c.s.c. 3.XX.XX.

4X ► Azienda ammessa ai benefici per il reimpiego di personale dirigente di cui all'art. 10 del D.L. 1° ottobre 1996, n. 511. 01.05.1996

L'art. 10 del D.L. 1° ottobre 1996, n. 511, ha reiterato le norme contenute nei precedenti DD.LL. 1° febbraio 1996, n. 40, art. 9; 2 aprile 1996, n. 181, art. 9; 3 giugno 1996, n. 301, art. 9; 2 agosto 1996, n. 405, art. 10; tutti decaduti per decorrenza dei termini costituzionali previsti per la conversione in legge; l'articolo 1 della legge 28 novembre 1996, n. 608, ha stabilito che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti medesimi.

La norma dispone che alle imprese che occupano meno di cento dipendenti, ed ai consorzi tra di esse, che assumono, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al 50 per cento della contribuzione dovuta agli istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi.

Le agevolazioni possono essere riconosciute, per tutta la durata prevista dalla norma, nel concorso di entrambe le condizioni: che il decreto concessivo del Direttore dell'Agenzia per l'impiego e l'assunzione del dirigente siano intervenuti entro il 1° dicembre 1996.

L'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ha riproposto il beneficio suddetto estendendolo alle imprese con meno di 250 dipendenti ed ai consorzi tra di esse; tale estensione si applica alle assunzioni autorizzate effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (11 agosto 1997).

Il codice è:

compatibile con i c.s.c. 1.XX.XX, 5.XX.XX, 6.XX.XX e 7.XX.XX;

incompatibile con i codici autorizzazione 1M, 4C, 4J, 4Z, 8C.

Circolare n. 2 del 8 gennaio 1997

Messaggio n. 23704 del 16 gennaio 1997

Circolare n. 159 del 17 luglio 1997

Circolare n. 218 del 6 novembre 1997

Messaggio n. 23786 del 24 giugno 2005

4Y ► Azienda operante nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Reg. CEE n. 2081/93 e successive modificazioni, avente titolo ai benefici contributivi, per ulteriori 12 mesi, in caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro 01.07.1997

a tempo indeterminato (art. 16, comma 6, della legge 451/94, come modificato dall'art. 15, comma 1, lettera b) della legge 24 giugno 1997, n. 196).

Il codice in trattazione deve essere attribuito con effetto dal mese nel corso del quale è avvenuta la trasformazione del contratto di formazione, previa ricezione della documentazione comprovante tale evento.

Nel caso in cui la trasformazione avvenga prima della scadenza dei 24 mesi indicati nel progetto, il predetto codice di autorizzazione sarà attribuito allo scadere del ventiquattresimo mese.

Il codice è compatibile solo con le Sedi situate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; per le altre Sedi è ammesso solo se accompagnato dal codice di autorizzazione 0L, in presenza dei codici tipo azienda B1, B2 o B3.

Il codice è incompatibile con i seguenti c.a.:

1M, 2Y, 4C, 4J, 4L, 4Z, 8C.

Circolare n. 174 del 31 luglio 1997

Messaggio n. 28995 del 25 ottobre 1997

Circolare n. 189 del 16 novembre 2000

Circolare n. 85 del 9 aprile 2001

- | | | | |
|----|--|------------|------------|
| 4Z | <p>► Azienda che occupa personale inviato a svolgere attività negli Stati Uniti, che abbia optato per l'applicazione del sistema previdenziale nazionale in base alla convenzione ITALIA – USA.</p> <p>Il codice comporta l'esclusione dalla contribuzione CUAF, CIG e GESCAL.</p> <p><i>Circolare n. 90 del 21 marzo 1992</i>
 <i>Messaggio n. 4684 del 24 marzo 1992</i></p> | 01.01.1991 | 31.03.1992 |
| | <p>► Azienda che occupa lavoratori in Paesi esteri con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale.</p> <p>Il codice comporta l'esclusione dei contributi CIG e GESCAL; altre eventuali esclusioni, derivanti dagli accordi predetti, devono essere opportunamente codificate.</p> <p><i>Circolare n. 87 del 15 marzo 1994</i></p> <p>I lavoratori occupati nei Paesi che hanno aderito alla Unione Europea sono assoggettati alle norme comunitarie in materia di sicurezza sociale, di cui ai Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72, dalle date di entrata in vigore dei relativi Trattati di adesione.</p> <p>Dalle stesse date non trovano più applicazione gli accordi in materia di sicurezza sociale stipulati con i sud-</p> | 01.04.1992 | |

detti Paesi.

Messaggio n. 39 del 7 marzo 2000
Circolare n. 118 del 25 giugno 2002
Circolare n. 25 del 4 febbraio 2003
Circolare n. 15 del 23 gennaio 2004
Circolare n. 64 del 15 aprile 2004

CODICI DI AUTORIZZAZIONE

SERIE 5

5A	<p>► Impresa artigiana con familiari coadiutori e/o soci.</p> <p>Il numero di tali lavoratori, iscritti nella Gestione speciale artigiani, deve essere inserito nel campo "Lavoratori autonomi". della sezione "Dati contributivi" della procedura "Iscrizione e variazione aziende".</p> <p><i>Il codice in trattazione deve essere sempre accompagnato da uno dei codici indicanti i limiti dimensionali dell'impresa artigiana in relazione all'attività esercitata (5B, 5C, 5D, 5F, 5G) e, nel caso di impresa costituita in forma societaria, anche dal codice 5E.</i></p>	01.07.1966	
5B	<p>Impresa artigiana che svolge l'attività nel settore dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura:</p> <p>► senza limitazioni del numero dei dipendenti e non più di 20 apprendisti;</p> <p><i>Articolo 2, lettera c), della legge 25 luglio 1956, n. 860</i></p> <p>► limite di 32 dipendenti di cui non più di 16 apprendisti; il limite è elevabile a 40 dipendenti qualora le unità aggiuntive siano apprendisti.</p> <p><i>Articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 agosto 1985, n. 443</i></p> <p><i>Per il calcolo dei limiti dimensionali si applicano i criteri stabiliti dal comma 2 del medesimo articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e dall'articolo 6 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61.</i></p> <p><i>Circolare n. 123 del 27 giugno 2000</i></p> <p><i>Un elenco esemplificativo delle lavorazioni artistiche e tradizionali è allegato al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288, recante: "Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura".</i></p>	01.07.1966	31.08.1985
		01.09.1985	
5C	<p>Impresa artigiana che non lavora in serie:</p> <p>► limite di 10 dipendenti compresi i familiari del titolare</p>	01.07.1966	31.08.1985

e non più di 10 apprendisti;

Articolo 2, lettera a), della legge 25 luglio 1956, n. 860

- limite di 18 dipendenti di cui non più di 9 apprendisti; **01.09.1985**

il limite è elevabile a 22 dipendenti qualora le unità aggiuntive siano apprendisti.

Articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 8 agosto 1985, n. 443

Per il calcolo dei limiti dimensionali si applicano i criteri stabiliti dal comma 2 del medesimo articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e dall'articolo 6 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61.

Circolare n. 123 del 27 giugno 2000

- 5D ► **Impresa artigiana che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata, ovvero esercente servizi di trasporto.** **01.07.1966 31.08.1985**

Limite di 5 dipendenti compresi i familiari del titolare e non più di 5 apprendisti.

Articolo 2, lettera d), della legge 25 luglio 1956, n. 860

- **Impresa artigiana che lavora in serie purché con lavorazione non del tutto automatizzata.** **01.09.1985**

Limite di 9 dipendenti di cui non più di 5 apprendisti;

il limite è elevabile a 12 dipendenti qualora le unità aggiuntive siano apprendisti.

Articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 8 agosto 1985, n. 443

Per il calcolo dei limiti dimensionali si applicano i criteri stabiliti dal comma 2 del medesimo articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e dall'articolo 6 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61.

Circolare n. 123 del 27 giugno 2000

- 5E ► **Impresa artigiana costituita in forma societaria (esclusione di un socio dal computo del personale occupato).** **01.07.1966**

- 5F ▶ Impresa artigiana esercente l'attività di trasporto. 01.09.1985**
Limite di 8 dipendenti.
Articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 8 agosto 1985, n. 443
Per il calcolo dei limiti dimensionali si applicano i criteri stabiliti dal comma 2 del medesimo articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e dall'articolo 6 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61.
Circolare n. 123 del 27 giugno 2000
- 5G ▶ Impresa artigiana di costruzioni edili. 01.09.1985**
Limite di 10 dipendenti di cui non più di 5 apprendisti;
il limite è elevabile a 14 dipendenti qualora le unità aggiuntive siano apprendisti.
Articolo 4, comma 1, lettera e), della legge 8 agosto 1985, n. 443
Per il calcolo dei limiti dimensionali si applicano i criteri stabiliti dal comma 2 del medesimo articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e dall'articolo 6 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61.
Circolare n. 123 del 27 giugno 2000
- 5H ▶ Attività di studi professionali esercitata in forma di impresa. 01.03.1989**
Circolare n. 138 del 16 maggio 1995
Il codice è compatibile con i c.s.c. 7.07.01 e 7.07.02.
Messaggio n. 12876 del 22 giugno 1995
- 5J ▶ Impresa soggetta alla disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale (articolo 7, comma 4, del D.L. 10 marzo 1993, n. 57). 01.03.1993 31.12.1995**
Il codice deve essere attribuito alle imprese radiotelevisive private nonché alle imprese ad esse ed al settore dei giornali periodici funzionalmente collegate che applicano, alla data del 11 marzo 1993 (data di entra-

ta in vigore del decreto-legge n. 57/93), il contratto collettivo nazionale del medesimo settore (condizione soppressa dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236) e che sono state precedentemente escluse dal campo di intervento straordinario della cassa integrazione.

Il contributo è dovuto indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati.

Circolare n. 93 del 20 aprile 1993

- | | |
|--|---------------------------------|
| ▶ Ripristino della contribuzione per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per le imprese indicate al punto precedente (Articolo 2 del D.L. 12 aprile 1996, n. 195). | 01.04.1996 31.12.1997 |
|--|---------------------------------|

Circolare n. 119 del 10 giugno 1996

Il D.L. n. 195/96 è decaduto; la norma è stata reiterata con l'articolo 2 del D.L. 14 giugno 1996, n. 318, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 402.

Circolare n. 45 del 25 febbraio 1999

- | | |
|--|---------------------------------|
| ▶ Estensione della disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale alle imprese di vigilanza con forza occupazionale superiore a 15 dipendenti nel semestre precedente, computando anche gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. | 01.07.1993 31.12.1995 |
|--|---------------------------------|

Articolo 7, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236

Circolare n. 195 del 11 agosto 1993

Le vigenti disposizioni in materia di iscrizione e classificazione delle aziende, dispongono che i datori di lavoro che esercitano una pluralità di attività aventi carattere autonomo devono essere iscritti distintamente in ciascuno dei settori, classi e categorie previsti per le singole attività esercitate. Il carattere autonomo delle distinte attività discende, di massima, dall'autonomia di organizzazione, di funzionamento e di gestione, nonché dalla diversa finalità e dal diverso rischio produttivo.

Agli effetti della determinazione del requisito occupazionale ai fini della contribuzione della CIG straordinaria e della mobilità, il computo del numero dei dipendenti deve essere effettuato con riferimento a ciascuna delle distinte attività.

Circolare n. 44 del 15 febbraio 1995

A decorrere dal 1° aprile 2000, i criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale sono stati modificati dall'[articolo 6 del Decreto legislativo 25 febbraio 2000](#),

[n. 61](#), recante: "Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2000.

[Circolare n. 123 del 27 giugno 2000](#)

- | | |
|---|---------------------------------|
| ▶ Estensione della disciplina in materia di mobilità alle imprese di vigilanza di cui al punto precedente. | 01.01.1994 31.12.1995 |
|---|---------------------------------|

Articolo 5, comma 3, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

- | | |
|--|---------------------------------|
| ▶ Le predette discipline, per le imprese di vigilanza di cui ai punti precedenti, sono state ripristinate dall'articolo 4, comma 15, del D.L. 1° febbraio 1996, n. 39, che ha integrato l'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. | 01.02.1996 31.12.2008 |
|--|---------------------------------|

[Circolare n. 47 del 26 febbraio 1996](#)

La norma contenuta nel D.L. n. 39/96, non convertito, è stata reiterata più volte e, da ultimo, dall'articolo 4, comma 15, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

L'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità è stato prorogato, fino al 31 dicembre 1998, dall'articolo 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al 31 dicembre 1999, dall'articolo 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fino al 31 dicembre 2000, dall'articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fino al 31 dicembre 2001 dall'articolo 1, comma 6, lettera g), del D.L. 24 novembre 2000, n. 346, decaduto per mancata conversione nei termini. L'articolo 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha stabilito che *"Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere dal 27 gennaio 2001"*.

Per effetto di tale disposizione i suddetti trattamenti ed i conseguenti obblighi contributivi sono prorogati fino a tutto il periodo di paga di gennaio 2001.

Le proroghe successive sono state disposte, fino al 31 dicembre 2001, dall'articolo 3 del decreto interministeriale 6 giugno 2001, fino al 31 dicembre 2002, dal decreto interministeriale 18 aprile 2002, n. 30968, fino al 31 dicembre 2003, dal decreto interministeriale 10 aprile 2003, fino al 31 dicembre 2004, dal decreto interministeriale n. 34158 del 31 maggio 2004, fino al 31 dicembre 2005, dal decreto interministeriale n.

36663 del 28 luglio 2005, fino al 31 dicembre 2006, dall'articolo 8, comma 3-ter, del Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, fino al 31 dicembre 2007, dall'articolo 1, comma 1156, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, fino al 31 dicembre 2008, dall'articolo 2, comma 523, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Circolare n. 27 del 4 febbraio 1998
Circolare n. 21 del 8 febbraio 1999
Circolare n. 19 del 31 gennaio 2000
Circolare n. 53 del 6 marzo 2001
Circolare n. 201 del 14 novembre 2001
Circolare n. 116 del 21 giugno 2002
Circolare n. 108 del 24 giugno 2003
Circolare n. 11 del 12 gennaio 2004
Circolare n. 122 del 6 agosto 2004
Circolare n. 103 del 9 settembre 2005
Circolare n. 23 del 24 gennaio 2007

- | | | |
|---|--|---------------------------------|
| ▶ | Le imprese del settore terziario che, in relazione all'attività principale esercitata ed al possesso dei requisiti occupazionali richiesti, sono soggette alle norme vigenti in materia di CIGS e mobilità, devono applicare tali norme anche per l'eventuale personale dipendente, obbligatoriamente iscritto al fondo volo, per il quale sia stata aperta, come prescritto, una apposita posizione contributiva contraddistinta dal c.s.c. 1.15.04 e dallo stesso codice ISTAT che individua l'attività dell'azienda. | 01.02.1996 31.12.2008 |
|---|--|---------------------------------|

A tale posizione contributiva devono essere attribuiti anche i codici previsti per l'applicazione delle norme predette (3X, 3J, 3Y, 5J).

Messaggio n. 11188 del 5 ottobre 1999
Messaggio n. 13947 del 27 ottobre 1999
Messaggio n. 16113 del 12 novembre 1999

- | | | |
|------|---|-------------------|
| 5K ▶ | Impresa di pulizia, comunque classificata, soggetta alla disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 18 marzo 1994, n. 185, reiterato con D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451. | 01.01.1994 |
|------|---|-------------------|

Qualora l'impresa sia costituita in forma di cooperativa la medesima disciplina è estesa ai soci lavoratori.

Decreto 20 agosto 2002

Il codice deve essere attribuito alle imprese di pulizia

con oltre 15 dipendenti e/o soci, nel semestre precedente, appaltatrici di servizi presso aziende soggette alla C.I.G.S.

Qualora il requisito occupazionale sia realizzato computando i lavoratori denunciati su più posizioni contributive, alle posizioni con numero di lavoratori inferiore a 16 deve essere attribuito anche il codice **3Y**.

Circolare n. 130 del 29 aprile 1994

Circolare n. 239 del 1 agosto 1994

Messaggio n. 10171 del 29 dicembre 1994

Il presente codice

- è incompatibile con i c.a. 1M, 3X, 5J;
- è compatibile anche con il c.s.c. 1.18.03 (fino al 31 dicembre 1996) solo se accompagnato dal c.a. 4B.

Messaggio n. 10339 del 30 dicembre 1994

A decorrere dal 1° aprile 2000, i criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale sono stati modificati dall'[articolo 6 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61](#), recante: "*Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2000.

Circolare n. 123 del 27 giugno 2000

5L ► Azienda avente dipendenti assunti con contratto di solidarietà di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. **01.01.1984**

Tali contratti prevedono una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione, a tempo indeterminato, di nuovo personale.

Messaggio n. 7787 del 23 ottobre 1984

Circolare n. 820 R.C.V./1 del 2 gennaio 1987

5M ► Datore di lavoro beneficiario delle agevolazioni di cui all'art. 3 del D.L. 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, in quanto ha assunto, a tempo indeterminato, lavoratori provenienti dalle imprese del settore siderurgico di cui all'art. 1 della medesima legge. **01.01.1989 31.12.1993**

Circolare n. 260 del 11 dicembre 1989

► **Agenzia di somministrazione lavoro in agricoltura.** **01.01.2005**

L'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante: *"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"*, ha disposto:

4. *Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori.*

Pertanto per l'assolvimento degli obblighi contributivi relativi al personale con qualifica di impiegato, quadro o dirigente inviato presso aziende agricole utilizzatrici, le agenzie di somministrazione di lavoro dovranno chiedere l'apertura di separate posizioni contributive che dovranno essere contraddistinte oltre che dal codice in trattazione anche dal codice **9A**.

Messaggio n. 22343 del 13 giugno 2005

5N ► **Azienda beneficiaria delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'art. 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223.** **01.01.1991**

Circolare n. 25 del 31 gennaio 1991

Circolare n. 215 del 14 agosto 1991

Il codice di autorizzazione in trattazione è compatibile con il c.s.c. 2.01.01 solo in presenza dei codici ISTAT (ATECO 91) 92.00.0 / 75.13.2 / 91.33.0 (Aziende speciali ex legge 142 del 1990); in tal caso i codici tipo contribuzione "58" e "59" sono accettati solo se oltre al codice 5N è presente solo un codice della serie "6".

- L'articolo 13, comma 2, lettera c), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, ha stabilito che ai lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004, dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, ovvero, in caso di cessazione di attività, dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 223 del 1991, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ed all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
- 01.05.2005 31.12.2006**

Tali disposizioni non si applicano con riferimento ai la-

voratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria o siano stati collocati in mobilità nei sei mesi precedenti da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento della sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria o al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume o utilizza, ovvero risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.

In attuazione delle predette disposizioni, il codice in trattazione deve essere attribuito solo ai datori di lavoro cui si applicano le norme di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

[*Circolare n. 12 del 2 febbraio 2006*](#)

Cfr c.a. 5Q

5P ► Impresa di installazione impianti per l'edilizia. 01.03.1991 31.12.1999

Legge 20 marzo 1991, n. 89, di conversione del D.L. 19 gennaio 1991, n. 18

Messaggio n. 10115 del 10 aprile 1991

5Q ► Azienda beneficiaria delle agevolazioni di cui all'art. 8, commi 2 e 4, e all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 01.08.1991

Il codice deve essere attribuito ai datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità.

Il testo dell'articolo 8, commi 2 e 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è il seguente:

Art. 8. - Collocamento dei lavoratori in mobilità

2. I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4.

4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della

indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'articolo 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti.

Il testo dell'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è il seguente:

Art. 25. - *Riforma delle procedure di avviamento al lavoro*

9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

[*Circolare n. 260 del 12 novembre 1991*](#)

V. c.a. 5T

- **Azienda beneficiaria della riduzione della contribuzione, a carico del datore di lavoro, alla misura prevista per gli apprendisti, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.L. 8 ottobre 1992, n. 398.**

01.10.1992

Il D.L. n. 398 del 1992 è decaduto; la norma predetta è stata più volte reiterata, da ultimo dall'articolo 4, comma 3, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il cui testo è il seguente:

Art. 4. - *Norme in materia di politica dell'impiego*

3. Ai datori di lavoro, comprese le società cooperative di produzione e lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori o ammettano soci lavoratori che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione o ammissione. Per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavo-

ratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori. All'articolo 20, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soppresse le parole da "nonché quelli" a "d'integrazione salariale".

Circolare n. 260 del 12 novembre 1992

Circolare n. 148 del 5 luglio 1993

Circolare n. 239 del 1 agosto 1994

Circolare n. 122 del 1 giugno 1999

Circolare n. 157 del 27 luglio 1999

V. c.a. 8T.

- L'articolo 13, comma 2, lettera c), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, recita:

01.05.2005 31.12.2006

- c) gli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche al datore di lavoro, in caso di assunzione, o all'utilizzatore in caso di somministrazione, di lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*

Ai lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del predetto articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004, dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, ovvero, in caso di cessazione di attività, dell'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 223 del 1991, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ed all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Fino al 31 dicembre 2005 e con riferimento ai predetti lavoratori l'applicazione del citato art. 4, comma 3, è effettuata indipendentemente dai limiti connessi alla fruizione per il lavoratore e all'ammissione per l'impresa ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e senza l'applicazione ivi prevista delle riduzioni connesse con l'entità dei benefici, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria o siano stati collocati in mobilità nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento della sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria o al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume o utilizza, ovvero risulti con quest'ultima in rapporto di

collegamento o controllo.

Il codice in trattazione deve essere attribuito ai datori di lavoro che, in relazione alle diverse tipologie dei lavoratori assunti, applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero quelle di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Nel primo caso, ai datori di lavoro cui spetta il contributo mensile di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 223 del 1991, dovrà essere attribuito anche il codice di autorizzazione **"5T"**.

Nel secondo caso, ai datori di lavoro cui spetta il predetto contributo mensile, oltre al codice in trattazione, dovrà essere attribuito, in luogo del codice 5T, anche il codice di autorizzazione **"8T"**.

Circolare n. 12 del 2 febbraio 2006

- 5R** ► **Cooperative agricole che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici conferiti dai propri soci, soggette alla normativa C.I.G. del settore industria ai sensi dell'art. 3 della [legge 15 giugno 1984, n. 240](#) (c.s.c. 5.01.02).** **01.08.1991**

Il codice deve essere attribuito insieme al c.a **3X**; nel caso di azienda con numero di lavoratori non superiore a 50, deve essere attribuito anche il c.a. **1S**.

Circolare n. 211 del 9 agosto 1991

A decorrere dal 1° aprile 2000, i criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale sono stati modificati dall'[articolo 6 del Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61](#), recante: "*Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2000.

Circolare n. 123 del 27 giugno 2000

- 5S** ► **Azienda beneficiaria delle agevolazioni di cui all'art. 5, comma 2, della [legge 15 ottobre 1991, n. 344](#), in quanto ha assunto lavoratori profughi italiani.** **01.10.1991**

Il testo dell'articolo 5, della legge 15 ottobre 1991, n. 344, recante "*Provvedimenti in favore dei profughi ita-*

liani", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991, è il seguente:

Art. 5. - Reinserimento lavorativo dei profughi

1. *I profughi possono essere assunti da enti pubblici economici, da imprese e loro consorzi e dai datori di lavoro iscritti agli albi professionali con contratti di formazione e lavoro, in deroga ai limiti di età e per la durata di trentasei mesi.*

2. *La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.*

3. *Restano in ogni caso ferme le disposizioni che regolano il collocamento obbligatorio dei profughi e la riserva prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.*

[*Circolare n. 50 del 19 febbraio 1992*](#)

5T ► Azienda ammessa al conguaglio del contributo di cui all'art. 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 01.08.1991

Il testo dell'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è il seguente:

Art. 8. - Collocamento dei lavoratori in mobilità

4. *Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'articolo 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti.*

[*Circolare n. 252 del 30 ottobre 1992*](#)

Messaggio n. 22102 del 14 novembre 1992

Messaggio n. 20417 del 20 dicembre 1996

[*Circolare n. 268 del 30 dicembre 1998*](#)

[*Circolare n. 157 del 27 luglio 1999*](#)

Il medesimo beneficio, in misura ridotta di tre mesi, è richiamato dall'articolo 4, comma 3, del

D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è concesso ai datori di lavoro che assumono lavoratori percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale (in tale ipotesi in luogo del codice in trattazione deve essere attribuito il c.a. 8T).

Circolare n. 122 del 1 giugno 1999

- L'articolo 13, comma 2, lettera c), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, recita:

01.05.2005 31.12.2006

c) gli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche al datore di lavoro, in caso di assunzione, o all'utilizzatore in caso di somministrazione, di lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311

Ai lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del predetto articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004, dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, ovvero, in caso di cessazione di attività, dell'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 223 del 1991, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ed all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Fino al 31 dicembre 2005 e con riferimento ai predetti lavoratori l'applicazione del citato art. 4, comma 3, è effettuata indipendentemente dai limiti connessi alla fruizione per il lavoratore e all'ammissione per l'impresa ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e senza l'applicazione ivi prevista delle riduzioni connesse con l'entità dei benefici, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria o siano stati collocati in mobilità nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento della sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria o al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume o utilizza, ovvero risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.

Il codice in trattazione deve essere attribuito ai datori di lavoro che, in relazione alle diverse tipologie dei lavoratori assunti, applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero quelle di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Nel primo caso, ai datori di lavoro cui spetta il contributo mensile di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 223 del 1991, dovrà essere attribuito, oltre al codice 5Q, anche il codice di autorizzazione **"5T"**.

Nel secondo caso, ai datori di lavoro cui spetta il predetto contributo mensile, oltre al codice in trattazione, dovrà essere attribuito, in luogo del codice 5T, anche il codice di autorizzazione **"8T"**.

Circolare n. 12 del 2 febbraio 2006

5U ► Impresa classificata nel settore agricoltura ai sensi delle disposizioni contenute nei decreti legislativi n. 226 - 227 - 228 del 2001. 01.06.2001

Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, reca: *"Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"*;

il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, reca: *"Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"*;

il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, reca: *"Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"*.

Gli [articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001](#) sono stati sostituiti rispettivamente dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante: *"Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38"*; il comma 5 del predetto articolo 2, è stato ulteriormente sostituito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, recante: *"Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38"*.

Il codice in trattazione deve essere attribuito alle imprese che svolgono attività connesse a quelle della pesca e dell'acquacoltura, della selvicoltura, della coltivazione del fondo, dell'allevamento di animali e

dell'agriturismo, che prima della emanazione dei predetti decreti legislativi erano classificate in settori diversi da quello dell'agricoltura.

Il codice deve essere attribuito alle imprese interessate sia nel caso di nuova iscrizione, sia nel caso di variazione della classificazione già attribuita, effettuata a richiesta dei datori di lavoro o d'ufficio.

Tali variazioni decorreranno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 della legge n. 335/95, dal periodo di paga in corso alla data della richiesta o della notifica del provvedimento di variazione. Alle posizioni contributive variare dovrà essere attribuito anche il codice **7Z**.

Circolare n. 34 del 7 febbraio 2002

Circolare n. 53 del 14 marzo 2003

Circolare n. 186 del 1 dicembre 2003

5V ► Datore di lavoro avente titolo alle agevolazioni di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381. 01.01.1992

Il codice deve essere utilizzato per le cooperative sociali, disciplinate dalla predetta [legge n. 381 del 1991](#), che occupano personale, normalmente socio, considerato svantaggiato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge, costituente almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa.

Circolare n. 296 del 29 dicembre 1992

Messaggio n. 4260 del 19 febbraio 1993

Messaggio n. 25547 del 14 aprile 1993

Circolare n. 109 del 11 maggio 1993

Circolare n. 95 del 22 marzo 1994

Circolare n. 188 del 17 giugno 1994

Circolare n. 89 del 15 aprile 1999

5W ► Impresa beneficiaria delle agevolazioni contributive di cui all'art. 6 della legge 19 luglio 1994, n. 451. 01.03.1995 31.12.2002

Circolare n. 219 del 2 agosto 1995

In applicazione delle suddette disposizioni le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore calzaturiero hanno concordato un piano occupazionale che è stato approvato con il decreto interministeriale 31 marzo 1994, emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Con due successivi decreti ministeriali, emanati il 9

marzo 1995 ed il 29 marzo 1995, sono state individuate le imprese destinatarie del beneficio e sono stati determinati, per ciascuna di esse, il numero dei lavoratori per i quali è riconosciuto lo sgravio degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, nonché la misura e la durata di tale agevolazione.

I suddetti decreti stabiliscono quanto segue:

- 1) per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato e ad orario contrattuale pieno, lo sgravio è concesso nella misura del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali per tre anni a decorrere dalla data di assunzione;
- 2) per ogni lavoratore assunto a tempo determinato ed orario pieno, con riferimento ai primi due anni di assunzione, il beneficio contributivo, che decorre dalla data di assunzione, è pari al 75% dei contributi previdenziali e assistenziali;
- 3) se il contratto a tempo determinato è trasformato in rapporto a tempo indeterminato il beneficio è corrisposto nella misura intera dall'anno successivo alla trasformazione, fino alla conclusione del triennio; pertanto se tale modifica del contratto è effettuata alla fine del primo anno: lo sgravio del 100% spetta per due anni; se è effettuata alla fine del secondo anno lo sgravio del 100% spetta per un anno;
- 4) per i lavoratori assunti a tempo parziale gli importi a titolo di sgravio risulteranno ridotti in proporzione e commisurati alle più basse retribuzioni spettanti.

Con decreto 21 marzo 1997, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 giugno 1997, n. 138, sono stati riaperti i termini per le assunzioni agevolate ai sensi del sopra citato articolo 6 della legge n. 451/1994. Lo stesso decreto ha disposto che le aziende di cui agli elenchi allegati ai decreti ministeriali 9 marzo 1995 e 29 marzo 1995 possono effettuare le assunzioni, secondo i piani già presentati, fino a sette unità se industriali e ad otto unità se artigiane; dette assunzioni devono essere effettuate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Il codice è compatibile con i seguenti c.s.c. (imprese del settore calzaturiero):

1.10.01 – 1.10.02 – 4.10.01 – 4.10.02

e con i codici Sede:

02, 03, 06, 13, 30, 32, 43, 44, 54, 57, 58, 62, 63, 66, 84, 87, 90, 91;

in presenza del codice di accentramento "B" è compatibile anche con i codice Sede delle altre province.

Messaggio n. 22797 del 6 settembre 1995

Circolare n. 204 del 14 ottobre 1997

- 5X** ▶ Azienda non soggetta alla disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria, non rientrante nel campo di applicazione dell'**articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863**, che ha stipulato contratti di solidarietà al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale, ai sensi dell'**articolo 5, comma 5, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236** e successive modificazioni e integrazioni.
- Circolare n. 148 del 5 luglio 1993*
Circolare n. 195 del 11 agosto 1993
- ▶ Azienda destinataria art. 5 c. 1 lett. a, p. 2, D.M. 375/2003, assegno ordinario.
- Tale significato è stato attribuito erroneamente; le aziende in epigrafe devono essere contraddistinte dal codice 4Q.
- Circolare n. 82 del 30 giugno 2005*
Messaggio n. 26662 del 20 luglio 2005
- 5Y** ▶ Impresa operante in circoscrizione che presenta un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale (art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407).
- Il testo dell'articolo 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante: "*Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993*", è il seguente:
- Art. 8. - *Norme in materia di contratti di formazione e lavoro*
2. *Per le imprese artigiane nonché per quelle operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Le circoscrizioni di cui al presente comma sono individuate per ciascun anno solare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego.*

L'agevolazione contributiva disposta da tale norma legislativa è applicabile anche alle imprese a capitale interamente pubblico.

Il codice

- è incompatibile con il c.a. 0L;
- è compatibile con i seguenti c.s.c.:

1.XX.XX	2.01.02	5.XX.XX	6.XX.XX	7.01.XX
7.02.XX	7.03.XX	7.04.XX	7.05.XX	7.07.04
7.07.05	7.07.06	7.07.07	7.07.08	7.07.09
- è compatibile con i c.s.c. 7.07.01 e 7.07.02 solo in presenza del c.a. 4N e del c.a. 5H.

Messaggio n. 12876 del 22 giugno 1995.

Circolare n. 160 del 13 luglio 1993

Messaggio n. 20342 del 21 settembre 1993

Circolare n. 43 del 23 febbraio 1996

Circolare n. 85 del 9 aprile 2001

Circolare n. 133 del 3 luglio 2001

Circolare n. 80 del 16 aprile 2002

Circolare n. 33 del 11 febbraio 2003

Messaggio n. 84 del 7 luglio 2003

Circolare n. 75 del 13 giugno 2005

5Z ► Azienda, soggetta alla disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria, che ha stipulato

contratti di solidarietà ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Tali contratti prevedono una riduzione dell'orario di lavoro e, pertanto, della retribuzione, al fine di evitare in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale occupato.

Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 1993 al 14 giugno 1995, sono applicabili i benefici di cui all'articolo 5, commi 2 e 4, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Il codice:

- è compatibile con i seguenti c.s.c.:

1.XX.XX				
4.XX.XX				
5.01.02	se accompagnato dai c.a. 3X e 5R;			
7.01.XX	"	"	dal c.a. 3X	
7.02.XX	"	"	"	"

01.01.1985

7.04.01	"	"	"	"	"
7.07.05	"	"	"	"	"
7.07.08	"	"	"	"	5J o 5K.

- è compatibile con i c.a. 1D, 1E, 1F, 4A, solo se accompagnato da uno dei seguenti c.a.: 2E, 5J, 5K.
- è incompatibile con i seguenti codici autorizzazione:

1M - 2V - 4B - 4C - 4D - 4V - 4Z - 8C

Qualora i suddetti benefici non siano applicabili, per esaurimento dei fondi stanziati, deve essere attribuito anche il c.a. 8W.

Per i contratti di solidarietà stipulati dal 15 giugno 1995 in poi v. codice 8K.

Circolare n. 148 del 5 luglio 1993

Messaggio n. 15856 del 2 settembre 1993

Messaggio n. 8337 del 4 giugno 1994

Circolare n. 310 del 24 novembre 1994

Circolare n. 223 del 7 agosto 1995

Circolare n. 88 del 13 aprile 1999

Circolare n. 218 del 17 dicembre 1999

CODICI DI AUTORIZZAZIONE

SERIE 6

6A ► Lavoratori assicurati per l'I.V.S. la Ds, la Tbc e l'ENAOLI. 01.07.1966 31.12.1998

Il contributo IVS è comprensivo del contributo per gli asili nido, da cui sono escluse le Amministrazioni statali, solo se il codice in trattazione è attribuito a datori di lavoro inquadrati nel ramo 2.

Da attribuire alle Amministrazioni statali ed agli Enti pubblici, attualmente classificati nel ramo 2, che abbiano alle dipendenze lavoratori ai quali non sia garantita la stabilità di impiego e non sia assicurato un trattamento di quiescenza o di previdenza sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria.

► Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici aventi alle dipendenze lavoratori assicurati per l'I.V.S. e la Ds. 01.01.1999

L'art. 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha soppresso i seguenti contributi:

- ◆ Il contributo per il finanziamento degli asili nido, di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;
- ◆ il contributo per l'assicurazione contro la tubercolosi;
- ◆ il contributo destinato alle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

Circolare n. 79 del 1 aprile 1999

6B ► Lavoratori assicurati per l'I.V.S. la Tbc e l'ENAOLI (no Ds). 01.07.1966 31.12.1998

Il contributo IVS è comprensivo del contributo per gli asili nido, da cui sono escluse le Amministrazioni statali, solo se il codice in trattazione è attribuito a datori di lavoro inquadrati nel ramo 2.

Da utilizzare per :

- ◆ Amministrazioni statali ed Enti non soggetti alle norme sugli assegni familiari, per il personale cui sia stata garantita la stabilità di impiego;
- ◆ Amministrazioni statali ed Enti non soggetti alle norme sugli assegni familiari, per il personale che presti la propria opera solo in modo occasionale e saltuario e che nel biennio precedente l'assunzione non sia stato soggetto all'obbligo assicurativo contro la disoccupazione;
- ◆ Enti che abbiano alle proprie dipendenze personale religioso (clero regolare).

- **Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici aventi alle dipendenze lavoratori, per i quali è dovuto solo il contributo per l'I.V.S., assicurati, fino al 31.12.1998, anche contro la tubercolosi.** 01.01.1999

Circolare n. 79 del 1 aprile 1999

Circolare n. 115 del 19 maggio 1999

- 6C ► **Lavoratori assicurati per l'I.V.S. e l'ENAOLI (no Ds e Tbc).** 01.07.1966 31.12.1998

Il contributo IVS è comprensivo del contributo per gli asili nido, da cui sono escluse le Amministrazioni statali, solo se il codice in trattazione è attribuito a datori di lavoro inquadrati nel ramo 2.

Da utilizzare per:

- ◆ Ente Ferrovie dello Stato per gli incaricati di cui all'art. 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, i quali prestino servizio con carattere di continuità e di permanenza e siano retribuiti con compenso non inferiore ai 52/100 della retribuzione tabellare prevista per gli assuntori e per i sostituti degli assuntori, qualora siano assunti mediante speciali convenzioni, a norma del combinato disposto degli artt. 8 e 26 della citata legge n. 1236;
- ◆ Istituti di istruzione statali per gli insegnanti con nomina a tempo indeterminato che hanno optato, entro il 14.6.1971, per l'assicurazione obbligatoria IVS;
- ◆ Pubbliche amministrazioni per i dipendenti eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali, collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato, che hanno optato per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza in luogo della indennità parlamentare o dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali.

Circolare n. 99 del 24 marzo 1994

- **Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici aventi alle dipendenze lavoratori, assicurati solo per l'I.V.S., esclusi, fino al 31.12.1998, dal contributo per l'assicurazione contro la tubercolosi.** 01.01.1999

Circolare n. 79 del 1 aprile 1999

Circolare n. 115 del 19 maggio 1999

6D ► Lavoratori assicurati per la Tbc e l'ENAOLI (no I.V.S. e Ds). 01.07.1966 31.12.1998

Da utilizzare per :

- ♦ Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo per il personale iscritto alle Casse pensioni gestite dal Ministero del Tesoro e che abbia stabilità d'impiego;
- ♦ Camere di commercio per il personale di ruolo iscritto ex art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, alle Casse pensioni gestite dal Ministero del Tesoro (art. 6, comma 28, della legge 29 febbraio 1988, n. 48);
- ♦ Enti che iscrivono facoltativamente il proprio personale, al quale sia garantita la stabilità di impiego, alle Casse pensioni gestite dal Ministero del Tesoro;
- ♦ Enti gestori di asili e scuole elementari parificate non rientranti nell'elencazione di cui all'art. 38, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (che prevede Province, Comuni, IPAB) per il personale insegnante, al quale sia assicurata la stabilità di impiego, iscritto alla speciale Cassa pensioni.

I compiti delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro sono svolti, dal 1 luglio 1994, dall'I.N.P.D.A.P.

Circolare n. 79 del 1 aprile 1999

► Ente pubblico soggetto alla disciplina del trattamento di fine rapporto di lavoro di cui all'articolo 2120 del codice civile, avente alle dipendenze lavoratori esclusi da altre forme assicurative previdenziali ad eccezione, ove dovuto, del contributo CUAF. 01.01.1999

Il codice è compatibile esclusivamente con i c.s.c. 2.01.01 e 2.01.02.

Circolare n. 76 del 7 aprile 2000

Messaggio n. 144 del 4 luglio 2000

6E ► Lavoratori assicurati per la Ds e l'ENAOLI (no I.V.S. e Tbc). 01.07.1966 31.12.1998

Da utilizzare per:

- ♦ Province, Comuni ed Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza gestori di asili e scuole elementari parificate, iscritti alla Cassa pensioni gestita dal Ministero del Tesoro, per gli insegnanti ai

quali non sia assicurata la stabilità di impiego e che non siano iscritti ad Enti o Istituti previdenziali che abbiano tra i loro scopi anche l'assistenza agli orfani e solo per il primo anno di servizio;

- ◆ Regioni, Province, Comuni, IPAB, di cui all'art. 38 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, per il personale iscritto alle Casse pensioni gestite dal Ministero del Tesoro ma che non gode della stabilità di impiego e che non sia iscritto ad Enti o Istituti previdenziali che abbiano tra i loro scopi anche l'assistenza agli orfani e solo per il primo anno di servizio.

I compiti delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro sono svolti, dal 1° luglio 1994, dall'I.N.P.D.A.P.

Il codice di autorizzazione in trattazione è stato sostituito dal c.a. 6N dal 1.1.1999.

Circolare n. 79 del 1 aprile 1999

6F ► Lavoratori assicurati per la Tbc, la Ds e l'ENAOLI (no I.V.S.). 01.07.1966 31.12.1998

Da utilizzare per:

- ◆ Enti che iscrivono facoltativamente il proprio personale alla Casse pensioni gestite dal Ministero del Tesoro per i dipendenti ai quali non sia garantita la stabilità di impiego;
- ◆ Camere di commercio per il personale non di ruolo iscritto ex art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, alle Casse pensioni gestite dal Ministero del Tesoro (art. 6, comma 28, della legge 29 febbraio 1988, n. 48);
- ◆ Enti gestori di asili e scuole elementari parificate diversi da quelli indicati dall'art. 38, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, che abbiano il proprio personale insegnante iscritto alla relativa Cassa pensioni ed al quale non sia assicurata la stabilità di impiego;
- ◆ Unità sanitarie locali per il personale impiegato e paramedico non di ruolo che abbia meno di un anno di servizio;
- ◆ Istituti di istruzione statali per il personale supplente temporaneo e annuale con rapporto di impiego di durata inferiore ad un anno di servizio (legge 11 marzo 1988, n. 67).

I compiti delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro sono svolti, dal 1° luglio 1994,

dall'I.N.P.D.A.P.

Il codice di autorizzazione in trattazione è stato sostituito dal c.a. 6N dal 1.1.1999.

Circolare n. 79 del 1 aprile 1999

6G ► Lavoratori assicurati per l'I.V.S. la Tbc e la Ds (no ENAOLI). 01.07.1966 31.12.1998

Il contributo IVS è comprensivo del contributo per gli asili nido, da cui sono escluse le Amministrazioni statali, solo se il codice in trattazione è attribuito a datori di lavoro inquadrati nel ramo 2.

Da utilizzare per le Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, le Regioni, le Province, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per i dipendenti non di ruolo i quali, non assicurati con un trattamento di quiescenza o di previdenza sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria, siano iscritti obbligatoriamente ad Enti o Istituti previdenziali che abbiano tra i propri scopi anche l'assistenza agli orfani degli iscritti.

Il codice di autorizzazione in trattazione è stato sostituito dal c.a. 6A dal 1.1.1999.

Circolare n. 79 del 1 aprile 1999

6H ► Lavoratori assicurati per l'I.V.S. e la Tbc (no Ds ed ENAOLI). 01.07.1966 31.12.1998

Il contributo IVS è comprensivo del contributo per gli asili nido, da cui sono escluse le Amministrazioni statali, solo se il codice in trattazione è attribuito a datori di lavoro inquadrati nel ramo 2.

Da utilizzare per:

- ◆ Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, le Regioni, le Province, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per i dipendenti di ruolo i quali, non assicurati con un trattamento di quiescenza o di previdenza sostitutivo della assicurazione generale obbligatoria, siano iscritti obbligatoriamente ad Enti o Istituti previdenziali che abbiano tra i propri scopi anche l'assistenza agli orfani degli iscritti;
- ◆ Unità sanitarie locali per il personale sanitario impiegato e paramedico di ruolo che ai sensi dell'art.

75 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, abbia operato per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita (assicurazione generale obbligatoria ed eventuali Fondi integrativi);

- ◆ Ente Ferrovie dello Stato per il personale marittimo imbarcato sulle navi-traghetto inquadrato nei ruoli organici dell'Ente con decorrenza anteriore al 1° settembre 1984 (legge 26 luglio 1984, n. 413).

Il codice di autorizzazione in trattazione è stato sostituito dal c.a. 6B dal 1.1.1999.

Circolare n. 79 del 1 aprile 1999

- 6J ► **Versamento rateale del contributo del 15 per cento di cui all'art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.** 01.01.1997 31.12.1999

La norma dispone che i datori di lavoro che, limitatamente al periodo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991, abbiano escluso dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, le somme versate o accantonate a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali ai lavoratori, devono versare alle gestioni pensionistiche di iscrizione del lavoratore, un contributo pari al 15 per cento delle somme predette.

Il versamento deve essere effettuato, senza oneri accessori, in 18 rate bimestrali di uguale importo o anche in unica soluzione.

In caso di cessazione dell'attività il debito deve essere saldato in unica soluzione.

Le predette disposizioni non si applicano per i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1985, n. 155.

Circolare n. 20 del 28 gennaio 1997

- 6K ► **Azienda tenuta al versamento del contributo ex articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.** 01.08.1991

Il testo dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991, è il seguente:

4. Per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è

tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'art. 37, legge 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'art. 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale.

Il codice in trattazione richiede, nei quadri "B-C" dei modelli DM10/2, la presenza dei codici importo "M000" ovvero "M001" per il versamento del contributo rateale o dell'importo dovuto in unica soluzione secondo le istruzioni operative impartite con circolare n. 197 del 30 luglio 1992.

Il codice è incompatibile con i c.s.c. 3.XX.XX e 6.XX.XX.

Circolare n. 132 del 14 giugno 1999

6L	► Lavoratori assicurati solo per l' I.V.S.	01.07.1966	31.12.1998
----	--	------------	------------

Il codice prevede l'obbligo del versamento del contributo per gli asili nido, da cui sono escluse le Amministrazioni statali, solo se per i datori di lavoro inquadrati nel ramo 2.

Da utilizzare per:

- ♦ Ente Ferrovie dello Stato per il personale che ha superato il 50° anno di età, già assunto con contratto di diritto privato e inquadrato in ruolo in base all'art. 14 della legge 18 febbraio 1963, n. 304;
- ♦ Ente Ferrovie dello Stato per il personale marittimo imbarcato sulle navi-traghetto inquadrato nei ruoli organici dell'Ente dall'1.9.1984 o successivamente (legge 26 luglio 1984, n. 413).

**Il codice di autorizzazione in trattazione è stato
sostituito dal c.a. 6C dal 1.1.1999.**

Circolare n. 79 del 1 aprile 1999

Circolare n. 115 del 19 maggio 1999

6M	►	Lavoratori assicurati contro la Tbc (no I.V.S., Ds ed ENAOLI).	01.07.1966	31.12.1998
----	---	--	------------	------------

Da utilizzare per:

- ◆ **Provveditorato agli Studi per i maestri elementari, compresi quelli delle scuole rurali, direttori didattici di ruolo, docenti e assistenti di ruolo della scuola materna, personale docente incaricato a tempo in-**

determinato nelle scuole secondarie di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282, soggetto al trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per il personale civile di ruolo dello Stato;

- ◆ Unità sanitarie locali per il personale sanitario, impiegato e paramedico di ruolo che ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, sia iscritto alla Cassa pensioni dipendenti enti locali ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari;
- ◆ Unità sanitarie locali per il personale salariato di ruolo.

I compiti delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro sono svolti, dal 1 luglio 1994, dall'I.N.P.D.A.P.

Circolare n. 79 del 1 aprile 1999

6N ► Lavoratori assicurati solo contro la Ds (no IVS, Tbc, ENAOLI). 01.07.1966

Da utilizzare, per le amministrazioni statali, per i medici ed i veterinari non di ruolo.

Dal 1.1.1999 sia il codice di autorizzazione in trattazione sia il corrispondente codice tipo contribuzione "71" devono essere attribuiti anche nei casi previsti per i c.a. soppressi 6E, 6F, 6P.

Circolare n. 79 del 1 aprile 1999

Dal 1.2.2006, gli enti classificati con c.s.c. 2.XX.XX devono utilizzare il codice tipo contribuzione "71" per i lavoratori che hanno optato per il mantenimento all'INPDAP sia del trattamento pensionistico sia del TFR e il codice tipo contribuzione "72" per i lavoratori che hanno optato per il mantenimento al predetto ente del solo trattamento pensionistico.

Il codice tipo contribuzione "72" determina l'obbligo del versamento del contributo per il TFR anche in presenza del codice di autorizzazione 8F.

Circolare n. 36 del 8 marzo 2006

Messaggio n. 7848 del 10 marzo 2006

6P ► Lavoratori assicurati contro la Tbc e la Ds (no I.V.S. ed ENAOLI). 01.07.1966 31.12.1998

Da utilizzare per:

- ◆ Istituti di istruzione statali per il personale docente e non docente con incarico annuale decorrente, ai fini giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico, nonché per insegnanti con nomina a tempo indeterminato delle scuole elementari e materne di cui alla legge 24 settembre 1971, n. 820, e per il personale docente incaricato dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie ed artistiche;
- ◆ Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, per gli impiegati civili non di ruolo comunque denominati e con trattamento di quiescenza e previdenza per i dipendenti di ruolo (legge 6 dicembre 1966, n. 1077);
- ◆ Unità sanitarie locali per il personale impiegato e paramedico non di ruolo che abbia più di un anno di servizio e per quello sanitario non di ruolo anche se abbia anzianità di servizio inferiore ad un anno.

I compiti delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro sono svolti, dal 1 luglio 1994, dall'I.N.P.D.A.P.

Il codice di autorizzazione in trattazione è stato sostituito dal c.a. 6N dal 1.1.1999.

Circolare n. 79 del 1 aprile 1999

6Q ► Contributi calcolati secondo misure fisse, per il personale dipendente da Amministrazioni dello Stato. 01.07.1966 31.12.1977

► Posizione relativa ad aziende con dipendenti iscritti al soppresso fondo Elettrici. 01.01.2001

L'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)*", ha disposto la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2000 del Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle aziende elettriche private e del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

Con effetto dalla medesima data, i titolari di posizioni assicurative costituite presso i Fondi soppressi sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in apposita evidenza contabile separata, con le regole previste

dalla normativa vigente presso i predetti Fondi soppressi.

Pertanto i lavoratori per i quali intervenga la cessione dei contratti di lavoro ad altra società - a seguito di trasferimento di ramo di azienda e di mobilità professionale dei lavoratori, nell'ambito di processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale nei quali trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile - mantengono l'iscrizione alle evidenze contabili separate del FPLD anche per i periodi assicurativi maturati successivamente ai predetti processi.

Per l'applicazione delle predette disposizioni le aziende cessionarie alle quali, in relazione all'attività esercitata, sia stato attribuito un codice statistico-contributivo **diverso da 1.14.01**, devono effettuare gli adempimenti contributivi relativi ai lavoratori già iscritti al soppresso Fondo elettrici, utilizzando una separata posizione contributiva, recante il c.s.c. corrispondente all'attività svolta e contraddistinta dal codice di autorizzazione in trattazione.

Il codice è incompatibile con il c.s.c. 3.XX.XX.

[*Circolare n. 172 del 12 settembre 2001*](#)

6R	<p>► Contributi calcolati secondo misure fisse, per il personale dipendente dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato.</p>	01.07.1966	31.12.1977
	<p>► Posizione relativa ad aziende con dipendenti iscritti al soppresso fondo Telefonici.</p>	01.01.2001	
	<p>L'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: <i>"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i> (legge finanziaria 2000)", ha disposto la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2000 del Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle aziende elettriche private e del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.</p>		
	<p>Con effetto dalla medesima data, i titolari di posizioni assicurative costituite presso i Fondi soppressi sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in apposita evidenza contabile separata, con le regole previste dalla normativa vigente presso i predetti Fondi soppressi.</p>		
	<p>Pertanto i lavoratori per i quali intervenga la cessione dei contratti di lavoro ad altra società - a seguito di trasferimento di ramo di azienda e di mobilità professionale dei lavoratori, nell'ambito di processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale nei quali trova appli-</p>		

cazione l'articolo 2112 del codice civile - mantengono l'iscrizione alle evidenze contabili separate del FPLD anche per i periodi assicurativi maturati successivamente ai predetti processi.

Per l'applicazione delle predette disposizioni le aziende cessionarie alle quali, in relazione all'attività esercitata, sia stato attribuito un codice statistico-contributivo **diverso da 1.15.07**, devono effettuare gli adempimenti contributivi relativi ai lavoratori già iscritti al soppresso Fondo telefonici, utilizzando una separata posizione contributiva, recante il c.s.c. corrispondente all'attività svolta e contraddistinta dal codice di autorizzazione in trattazione.

Il codice è incompatibile con il c.s.c. 3.XX.XX.

Circolare n. 172 del 12 settembre 2001

6S ► Posizione contributiva non vincolata al rispetto dei minimali retributivi previsti per la categoria di appartenenza. 01.01.1981

Il codice in trattazione deve essere attribuito in aggiunta ai codici che individuano le forme contributive cui l'amministrazione è tenuta.

Da utilizzare:

- ◆ per gli istituti statali di istruzione, per il versamento dei contributi relativi a compensi accessori, quale il lavoro straordinario, corrisposti al personale docente e non docente, non di ruolo;

Circolare n. 553 R.C.V./40 del 16 febbraio 1981

- ◆ per il personale cassaintegrato, già dipendente da imprese del centro-nord, assunto presso amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 1 del D.L. 20 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, per il quale deve essere aperta una specifica posizione contributiva.

01.04.1995

Circolare n. 114 del 27 aprile 1995

6T ► Posizione relativa al personale di ruolo dell'Ente Ferrovie dello Stato imbarcato sulle navi-traghetto. 01.01.1980 31.05.1985

Circolare n. 246 B – n. 694 E.A.D./153 del 13 luglio 1981

- **Posizione relativa ad agenzia di promozione di lavoro e d'impresa avente titolo al beneficio ex art. 5, comma 1, del DM 21 maggio 1998.** 01.05.2001 31.05.2002

Il testo dell'articolo 5 del Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998, recante: *"Misure per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei requisiti pensionistici per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili"* è il seguente:

Art. 5. - *Convenzioni con le agenzie di promozione di lavoro e di impresa*

1. *Al fine di promuovere le occasioni di reimpiego di cui all'art. 4, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può stipulare convenzioni con le agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 468/1997, che prevedano la concessione di un incentivo alle Agenzie medesime, a fronte della relativa attività promozionale ed organizzativa, sino ad un massimo di tre milioni pro capite per ciascun lavoratore ricollocato a tempo indeterminato.*

2. *Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere lo svolgimento di attività di orientamento o formative, di durata non superiore a tre mesi. Per la partecipazione a dette attività si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto.*

L'incentivo è erogabile per le ricollocazioni avvenute **dal 20 giugno 1998** (data di entrata in vigore del decreto interministeriale 21 maggio 1998) **al 21 aprile 2000** (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2000).

[*Circolare n. 99 del 9 maggio 2001*](#)

Il codice in trattazione è incompatibile con il c.a. **9A**.

- **Posizione relativa ad agenzia di promozione di lavoro e d'impresa avente titolo al beneficio ex art. 5, c. 1 del DM 21 maggio 1998 e/o al beneficio ex art. 7, c. 13 del D.lgs n. 81/2000.** 01.05.2002 31.03.2003

Il testo dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 7, comma 13, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante: *"Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144"*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2000, è il seguente:

Art. 2. - *Definizione dei soggetti utilizzati*

1. *Le disposizioni del presente decreto si applicano, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al*

31 dicembre 1999.

Art. 7. - *Incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile*

13. *Alle agenzie di promozione e di lavoro di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, riconosciute alla data del 31 dicembre 1999, può essere concesso, nel limite delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, ripartite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, un contributo di lire 3 milioni per ogni soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.*

L'incentivo è erogabile per le ricollocazioni avvenute **dal 22 aprile 2000** (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2000).

[*Circolare n. 69 del 3 aprile 2002*](#)

Il codice in trattazione è compatibile solo con il c.s.c. 7.07.08 ed il codice ISTAT (ATECO 91) 74.50.0.

6U

- **Impresa destinataria degli interventi di proroga previsti dalla legge n. 172/2002, tenuta al versamento delle somme aggiuntive di cui all'art. 1, comma 3.**

01.07.2002

Il testo dell'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 31 luglio 2002, n. 172, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante: "*Disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 agosto 2002, è il seguente:

Art. 1. - *Interventi relativi a situazioni di crisi aziendale*

1. *Per i lavoratori dipendenti da aziende, già operanti in aree nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, con un organico di almeno 300 lavoratori, licenziati, a seguito di processi di ridimensionamento dei predetti appalti, a far data dal 29 marzo 2001 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 e iscritti nelle liste di mobilità, la durata dell'indennità di mobilità, stabilita in quarantotto mesi dall'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per un massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di seicentotrenta unità, e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta del venti per cento rispetto alla misura già*

decurtata al termine del primo anno di fruizione. Per i lavoratori in questione, i requisiti di cui agli art. 16, comma 1, e 7, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, si considerano acquisiti con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività.

2. Per i lavoratori, già dipendenti da aziende operanti nel settore tessile ed ubicate nei territori di cui all'Obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che, a far data dal giugno 1996 e senza soluzione di continuità, abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in base alle delibere CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995, e del 26 gennaio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1996, licenziati nel periodo dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2003 ed iscritti nelle liste di mobilità, la durata dell'indennità di mobilità, stabilita in quarantotto mesi dall'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per un massimo di quarantotto mesi e nel limite massimo di centoventi unità, e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta dal venti per cento rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione.

3. Le aziende interessate dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), all'atto del pagamento delle somme previste dall'art. 5, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, un importo pari all'onere del trattamento economico di mobilità per un periodo di sei mesi, compresi gli oneri relativi alla contribuzione figurativa.

Il testo dell'art. 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991, è il seguente:

Art. 5.

4. Per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'art. 37, legge 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'art. 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale.

Il codice in trattazione è compatibile esclusivamente con i c.s.c. 1.02.XX, 1.07.XX e 1.09.XX; alle aziende interessate deve essere attribuito anche il c.a. **6K**.

[*Circolare n. 176 del 4 dicembre 2002*](#)

6V	<p>► Posizione relativa al personale non di ruolo dell'Ente Ferrovie dello Stato imbarcato sulle navi-traghetto.</p> <p><i>Circolare n. 246 B – n. 694 E.A.D./153 del 13 luglio 1981</i></p> <p>► Versamento rateale, comma 2 bis, art. 1, L. 383/2001.</p> <p>Il codice in trattazione deve essere attribuito insieme ai seguenti codici:</p> <p>7Y per le aziende che hanno presentato la dichiarazione di emersione automatica, ai sensi della legge in epigrafe, con richiesta di pagamento dilazionato, in 60 rate mensili, della contribuzione sostitutiva dovuta per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2002, data d'inizio del programma triennale di emersione e il 30 novembre 2002, termine di presentazione della predetta dichiarazione. In tal caso il debito dilazionato si estinguerà con il pagamento della rata relativa al mese di ottobre 2007;</p> <p>4U per le aziende che hanno presentato la dichiarazione di emersione progressiva entro il 15 maggio 2003 ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come modificato dall'articolo 3 della legge 23 aprile 2002, n. 73, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, e ulteriormente modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.</p> <p>Per le predette aziende la richiesta di pagamento dilazionato, in 60 rate mensili, riguarda la contribuzione sostitutiva dovuta per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2002, data d'inizio del programma triennale di emersione e il 31 maggio 2003, ultimo giorno del periodo di paga in corso alla data di presentazione della predetta dichiarazione.</p> <p>In tale ipotesi il debito rateizzato si estinguerà con il pagamento della rata relativa al mese di aprile 2008.</p> <p><i>Circolare n. 148 del 6 settembre 2002 - allegato n. 1 - (circolare interamministrativa n. 56/E del 20 giugno 2002)</i></p> <p><i>Circolare n. 134 del 25 luglio 2003</i></p>	01.01.1980	31.05.1985
6W	<p>► Posizione contributiva per il personale docente e non docente, non di ruolo, del settore della istruzione statale, tenute, a norma del D.M. 15 dicembre 1979, e successive modificazioni, al ver-</p>	01.01.1979	

samento dei contributi con l'applicazione di particolari minimali di retribuzione giornaliera.

Circolare n. 108 del 16 maggio 1988

- 6X ► Posizione contributiva accessoria rispetto ad altra principale sulla quale vengono effettuati i versamenti dei contributi. 01.01.1989**

Da utilizzare per gli istituti statali di istruzione, per il versamento dei contributi relativi a compensi accessori, quali le indennità per gli esami, corrisposti al personale non di ruolo.

Il codice in trattazione deve essere integrato oltre che dai c.a. previsti per l'applicazione delle norme contributive alle varie categorie di personale anche dal c.a. 6S per lo svincolo dal rispetto dei minimali di retribuzione.

Messaggio n. 50937 del 9 febbraio 1989

- Posizione contributiva accessoria per il versamento, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale, dei compensi corrisposti al personale distaccato o comandato presso Amministrazioni pubbliche. 01.01.2000**

Il codice in trattazione, integrato dai c.a. previsti per l'applicazione delle varie forme assicurative alle diverse categorie di personale, deve essere attribuito alle posizioni contributive appositamente aperte a richiesta di Amministrazioni pubbliche che intendono versare direttamente i contributi sui compensi accessori corrisposti ai lavoratori, dipendenti da altri enti pubblici, che prestano servizio presso le medesime Amministrazioni in qualità di distaccati o di comandati. Si precisa che la predetta richiesta è accolta in deroga alle norme comuni in quanto gli obblighi contributivi connessi al rapporto di lavoro, durante il periodo di distacco o di comando del lavoratore, non sono trasferiti all'Amministrazione "ospite", ma continuano a gravare sul datore di lavoro originario.

Circolare n. 103 del 26 maggio 2000

- 6Y ► Impresa armatoriale avente diritto agli sgravi di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 426. 01.06.1991**

Il testo dell'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 426, recante: *"Interventi per i lavoratori*

agricoli delle zone colpite da avversità atmosferiche nel corso dell'anno 1990, modalità di pagamento dei contributi mediante cessione, modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, nonché estensione degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno all'armatoria pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1992, è il seguente:

Art. 5.

1. A decorrere dal 1° giugno 1991, le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430, si applicano anche alle imprese di navigazione esercenti servizi con le isole maggiori e minori sovvenzionate ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856.

Il comma 6-bis dell'articolo 1 del D.L. n. 277/1984, recante: *"Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno e esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata"*, aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 1984, n. 430, recita:

6-bis. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1980, gli sgravi contributivi di cui all'art. 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche alle imprese di navigazione per i marittimi componenti l'equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno, con la esclusione delle imprese esercenti servizi con le isole maggiori e minori sovvenzionate ai sensi della legge 20 dicembre 1974, n. 684. Nel caso di navi iscritte nei suddetti compartimenti successivamente al 31 agosto 1983 gli sgravi contributivi si applicano a condizione che si tratti di prima iscrizione nelle matricole italiane.

Il codice in trattazione deve essere attribuito alle imprese di navigazione, esercenti servizi con le isole maggiori e minori, sovvenzionate ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856.

Inoltre, alle posizioni relative alle navi iscritte in Compartimenti marittimi in carico a Sedi che hanno competenza su territori parzialmente esclusi dall'area di intervento degli sgravi, dovrà essere attribuito il codice di autorizzazione **OL**.

Circolare n. 163 del 18 giugno 1992

Messaggio n. 28944 del 23 aprile 1993

- 6Z ► **Versamento dei contributi entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i contributi medesimi si riferiscono (20° giorno del terzo mese successivo al periodo cui si riferisce la denuncia), ai sensi dell'art. 11 della legge 26 luglio 1984, n. 413.** 01.06.1985

Il codice deve essere attribuito alle posizioni contributive relative al personale marittimo imbarcato sui traghetti gestiti dalla Ferrovie dello Stato S.p.A.

Circolare n. 56 del 22 marzo 1988

Dal 1° gennaio 1999 il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo al periodo di paga cui si riferisce la denuncia.

CODICI DI AUTORIZZAZIONE

SERIE 7

- 7A ► **Versamento contributivo I.V.S. alla gestione speciale enti pubblici creditizi:** 01.12.1990
posizione relativa all'Istituto bancario S.Paolo di Torino.
Circolare n. 6 del 8 gennaio 1991
Circolare n. 264 del 14 novembre 1992
Messaggio n. 31295 del 21 dicembre 1992
- 7B ► **Versamento contributivo I.V.S. alla gestione speciale enti pubblici creditizi:** 01.12.1990
posizione relativa alla CARIPLO.
Circolare n. 6 del 8 gennaio 1991
Circolare n. 264 del 14 novembre 1992
Messaggio n. 31295 del 21 dicembre 1992
- 7C ► **Versamento contributivo I.V.S. alla gestione speciale enti pubblici creditizi:** 01.12.1990
posizione relativa al Monte dei Paschi di Siena.
Circolare n. 6 del 8 gennaio 1991
Circolare n. 264 del 14 novembre 1992
Messaggio n. 31295 del 21 dicembre 1992
- 7D ► **Versamento contributivo I.V.S. alla gestione speciale enti pubblici creditizi:** 01.12.1990
posizione relativa alla Cassa di risparmio di Torino.
Circolare n. 6 del 8 gennaio 1991
Circolare n. 264 del 14 novembre 1992
Messaggio n. 31295 del 21 dicembre 1992
- 7E ► **Versamento contributivo I.V.S. alla gestione speciale enti pubblici creditizi:** 01.12.1990
posizione relativa alla Cassa di risparmio di Firenze.
Circolare n. 6 del 8 gennaio 1991

Circolare n. 264 del 14 novembre 1992
Messaggio n. 31295 del 21 dicembre 1992

- 7F** ▶ **Versamento contributivo I.V.S. alla gestione speciale enti pubblici creditizi:** **01.12.1990**
posizione relativa alla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane.
Circolare n. 6 del 8 gennaio 1991
Circolare n. 264 del 14 novembre 1992
Messaggio n. 31295 del 21 dicembre 1992
- 7G** ▶ **Versamento contributivo I.V.S. alla gestione speciale enti pubblici creditizi:** **01.12.1990**
posizione relativa alla Cassa di risparmio di Padova.
Circolare n. 6 del 8 gennaio 1991
Circolare n. 264 del 14 novembre 1992
Messaggio n. 31295 del 21 dicembre 1992
- 7H** ▶ **Versamento contributivo I.V.S. alla gestione speciale enti pubblici creditizi:** **01.12.1990**
posizione relativa alla Cassa di risparmio di Asti.
Circolare n. 6 del 8 gennaio 1991
Circolare n. 264 del 14 novembre 1992
Messaggio n. 31295 del 21 dicembre 1992
- 7J** ▶ **Azienda operante nei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali dei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 (Art. 6, Ordinanza n. 2508 del 22 febbraio 1997).** **01.11.1996 28.02.1997**

L'ordinanza ministeriale ha disposto la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali con scadenza nel periodo dal 1° dicembre 1996 al 31 marzo 1997.

Per le aziende classificate con i c.s.c. 1.15.02 e 1.20.01, la sospensione riguarda i contributi relativi al periodo dal 1° settembre 1996 al 31 dicembre 1996.

Codice riservato alla Sede di Castellammare di Stabia.

Messaggio n. 4256 del 7 aprile 1997

7K ► Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà successivamente al 14 giugno 1995 ammessa al conguaglio delle riduzioni contributive di cui all'art. 6, comma 4, della legge 28 novembre 1996, n. 608. **01.01.1996 31.12.2008**

Il testo dell'articolo 6, comma 4, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante: *"Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale"*, è il seguente:

Art. 6. - Norme in materia di integrazione salariale, contratti di solidarietà e incentivazione ai contratti di lavoro a tempo parziale.

4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40 per cento.

Destinatarie delle riduzioni contributive sono le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà dopo il 14 giugno 1995, con intervento della Cassa Integrazione guadagni straordinaria disposto con apposito decreto ministeriale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione - con appositi provvedimenti adottati secondo le disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione, ha autorizzato la concessione delle predette riduzioni contributive alla aziende che hanno stipulato i contratti di solidarietà nell'arco temporale stabilito da ciascun provvedimento.

L'ultima autorizzazione, di cui alla nota protocollo

14/0003491 del 11/3/2008, riguarda tutti i contratti di solidarietà stipulati entro il 31 dicembre 2003.

La riduzione è alternativa al beneficio degli sgravi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno e ad altre forme di riduzioni contributive previste a qualunque altro titolo (fa eccezione la fiscalizzazione degli oneri sociali).

La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro interessato.

Poiché le autorizzazioni ministeriali riguardano periodi di ammissione al beneficio già scaduti, il codice in trattazione deve essere attribuito limitatamente al periodo di paga cui si riferisce la denuncia DM10/2 con la quale viene operato il conguaglio relativo ai mesi pregressi.

Un periodo di validità più ampio potrà essere attribuito in presenza di recuperi effettuati tramite la procedura delle regolarizzazioni contributive.

Il codice in trattazione è:

- compatibile con i seguenti c.s.c.
 - 1.XX:XX (con esclusione di 1.01.06, 1.19.01, 1.20.01, 1.21.01);
 - 1.18.08 se accompagnato dal c.a. 5J;
 - 4.XX.XX. se accompagnato dal c.a. 3X;
 - 5.XX.XX se accompagnato dal c.a. 3X e 5R;
 - 7.01.XX, 7.02.XX, 7.04.01, 7.07.05 se accompagnati dal c.a. 3X;
 - 7.07.08 se accompagnato dal c.a. 5J o 5K.
- compatibile con i seguenti codici di autorizzazione:
 - 1D, 1E, 1F, 4A, solo in presenza di uno dei seguenti codici: 2E, 3X, 5J e 5K.
- incompatibile con i seguenti codici di autorizzazione:
 - 1M, 2B, 2V, 4B, 4C, 4D, 4V, 4Z, 5X, 5Z, 8C e 8W.

Cfr. codice 8K.

Circolare n. 87 del 7 aprile 1997
Circolare n. 169 del 27 luglio 1998
Circolare n. 178 del 20 settembre 1999
Circolare n. 163 del 27 settembre 2000
Circolare n. 56 del 13 aprile 2006
Circolare n. 104 del 5 ottobre 2006
Circolare n. 38 del 28 marzo 2008

- 7L** ▶ **Versamento contributivo I.V.S. alla gestione speciale enti pubblici creditizi:** **01.12.1990**
posizione relativa al Banco di Sicilia.
Circolare n. 6 del 8 gennaio 1991
Circolare n. 264 del 14 novembre 1992
Messaggio n. 31295 del 21 dicembre 1992
- 7M** ▶ **Versamento contributivo I.V.S. alla gestione speciale enti pubblici creditizi:** **01.12.1990**
posizione relativa al Banco di Napoli.
Circolare n. 6 del 8 gennaio 1991
Circolare n. 264 del 14 novembre 1992
Messaggio n. 31295 del 21 dicembre 1992
- 7N** ▶ **Azienda operante nel comune di Crotone colpito dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 1996 (ordinanza ministeriale n. 2590 del 26 maggio 1997).** **01.09.1996 30.09.1998**

La *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 1997 ha pubblicato l'ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della protezione Civile, n. 2590 del 26 maggio 1997 riguardante "*Integrazione dell'ordinanza numero 2469 del 26 ottobre 1996 concernente primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 14.10.1996 sul territorio della città di Crotone*".

Detta ordinanza n. 2590 ha concesso, all'articolo 1, la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore delle persone fisiche e giuridiche che hanno la residenza o la sede sociale nel comune di Crotone, indipendentemente dal luogo in cui abbiano svolto attività lavorativa.

La sospensione, che riguardava sia i contributi a carico dei datori di lavoro sia la quota a carico dei lavoratori con scadenza nel periodo dal 14 ottobre 1996 al 14 ottobre 1997, è stata successivamente prorogata fino al 31 marzo 1998 compreso, con le ordinanze ministeriali n. 2693/97 e n. 2729/97.

Il recupero dei predetti contributi deve essere effettuato in 50 rate mensili, uguali e consecutive, a decorrere dal 1° febbraio 1999, secondo quanto disposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con decreto del 9 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 13 aprile 1999.

L'articolo 6 dell'ordinanza ministeriale n. 2779 del 31 marzo 1998, ha prorogato il termine di sospensione del versamento dei contributi fino al 30 ottobre 1998 (periodo di paga settembre 1998) per i soggetti residenti nella città di Crotone le cui abitazioni o i cui immobili, sede di attività produttive, siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero.

Il recupero dei predetti contributi deve essere effettuato in 73 rate mensili, uguali e consecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Per le aziende classificate con i c.s.c. 1.15.02 e 1.20.01, il codice in trattazione è valido dal 1° luglio 1996 al 31 luglio 1998.

Il codice è riservato alla Sede di Crotone.

Circolare n. 140 del 23 giugno 1997

Circolare n. 87 del 22 aprile 1998

Circolare n. 169 del 19 agosto 1999

Circolare n. 223 del 21 dicembre 1999

- | | | | | |
|----|---|---|------------|------------|
| 7P | ► | <p>Posizione contributiva per i piloti dei porti costituiti in corporazioni e per i pratici locali, per i quali non sono dovuti i contributi per il S.S.N., la maternità e l'ex GESCAL.</p> <p>Il codice è compatibile solo col c.s.c. 1.15.02 in presenza dei c.a. 1B, 1C e 8F.</p> <p><i>Circolare n. 74 del 24 marzo 1997</i></p> | 01.01.1996 | |
| 7Q | ► | <p>Azienda operante nel comune di Massa Martana (PG) colpito dall'evento sismico del 12 maggio 1997 (ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997).</p> <p>L'ordinanza in epigrafe ha disposto, all'art. 16, la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore delle persone fisiche e giuridiche che hanno la residenza o la sede sociale nel comune di Massa Martana, indipendentemente dal luogo di svolgimento dell'attività lavorativa.</p> <p>La sospensione, che riguardava sia i contributi a carico dei datori di lavoro sia la quota a carico dei lavoratori con scadenza nel periodo dal 12.5.1997 al 12.10.1997, è stata successivamente prorogata fino al 31.3.1998 compreso, con l'ordinanza ministeriale n. 2729/97.</p> <p>Il recupero dei predetti contributi deve essere effettuato in 30 rate mensili, uguali e consecutive, a decorrere dal 1° febbraio 1999, secondo quanto disposto dal</p> | 01.04.1997 | 30.09.1998 |

Ministero del lavoro e della previdenza sociale con decreto del 8 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1999.

L'art. 6 dell'ordinanza ministeriale n. 2779 del 31 marzo 1998, ha ulteriormente prorogato il termine di sospensione del versamento dei contributi fino al 30.10.1998 (periodo di paga 09/98), per i soggetti residenti nel comune di Massa Martana le cui abitazioni o i cui immobili, sede di attività produttive, siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero.

Il recupero dei predetti contributi deve essere effettuato in 52 rate mensili, uguali e consecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il codice in trattazione è riservato alle Sedi 5800 (Perugia) e 8000 (Terni) ma è accettato con tutti i codici Sede in presenza del codice di accentramento (tipo azienda = B1, B2 o B3).

Il codice è compatibile con tutti i c.s.c.

Circolare n. 150 del 4 luglio 1997

Circolare n. 87 del 22 aprile 1998

Circolare n. 169 del 19 agosto 1999

Circolare n. 223 del 21 dicembre 1999

- **Posizione ammessa al conguaglio delle prestazioni pensionistiche per ex CARIPLO, ex Ist. bancario San Paolo di Torino e ex Banco Napoli.**

01.01.2008

Circolare n. 182 del 11 ottobre 2001

Messaggio n. 30747 del 21 dicembre 2007

Il codice di autorizzazione in trattazione è compatibile **solo con il codice sede 4903 e solo con la posizione contributiva 4925006327** relativa all'Istituto bancario "INTESA SAN PAOLO".

7R

- **Azienda di servizi, già municipalizzata, ovvero aggregata alla Cassa unica per gli assegni familiari per effetto di decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 81 del T.U. degli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, trasformata in azienda speciale avente forma giuridica diversa da quella di S.p.a., ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.**

01.05.1999

Il codice in trattazione deve essere attribuito alle aziende speciali classificate nel settore "attività varie, classe enti pubblici" (attuale ramo 2), già tenute al versamento del contributo CUAF e, pertanto, ammesse al conguaglio degli assegni per il nucleo familiare da data anteriore a quella di trasformazione in azienda

speciale.

Il contributo CUAFF è dovuto nella misura intera (6,20%).

La validità del codice ha decorrenza dal periodo di paga in corso alla data di emanazione della circolare n. 114 del 1999.

Circolare n. 114 del 19 maggio 1999

Circolare n. 227 del 28 dicembre 1999

7S	<p>► Azienda avente sede nei comuni delle regioni Marche e Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 ovvero persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede in comuni diversi da quelli danneggiati, che abbiano ivi svolto attività lavorativa nel periodo in cui si è verificato il sisma: sospensione del versamento dei contributi in scadenza nel periodo tra il 26.9.1997 ed il 31.12.1997 e della presentazione della relativa modulistica (ordinanze n. 2668/97 e n. 2694/97).</p> <p>L'articolo 1 dell'ordinanza 2728/97 ha disposto la proroga del periodo di sospensione dei termini per il pagamento dei contributi di cui all'articolo 13 dell'ordinanza del Ministero dell'Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668/97 e successive modificazioni ed integrazioni, fino al 31 marzo 1998, per i soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) residenti o aventi sede operativa nei comuni disastriati indicati nell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza 2694/97 dello stesso Ministero dell'Interno.</p> <p>Pertanto, per tali soggetti, la sospensione del versamento dei contributi interessa le scadenze contributive comprese nel periodo dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998.</p> <p>L'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 2779 del 31 marzo 1998 ha ulteriormente prorogato il periodo di sospensione del versamento dei contributi, comprendendo anche quelli relativi al mese di marzo 1998, con scadenza 20 aprile 1998.</p> <p>Per i datori di lavoro con c.s.c. 1.15.02 senza c.a. 2N, 1.20.01 e 2.01.01 con c.a. 6Z, il codice in esame ha validità dal 1° luglio 1997 al 31 gennaio 1998.</p> <p>Il codice in trattazione è riservato alle Sedi situate nelle regioni Marche e Umbria ma è compatibile anche con tutti gli altri codici Sede se il tipo azienda è B1, B2 o B3.</p> <p>Il codice è incompatibile con i c.a. 7T, 7V, 7W, 8J.</p>	01.09.1997	31.03.1998
----	---	------------	------------

Circolare n. 207 del 22 ottobre 1997
Messaggio n. 31791 del 17 novembre 1997
Circolare n. 14 del 23 gennaio 1998
Circolare n. 87 del 22 aprile 1998

7T ► Azienda avente lavoratori residenti nei comuni delle regioni Umbria e Marche colpiti dal sisma del 26 settembre 1997: sospensione del versamento dei contributi in scadenza nel periodo tra il 26.9.1997 ed il 31.12.1997 e della presentazione della relativa modulistica. **01.09.1997 31.03.1998**

Il codice in trattazione deve essere attribuito alle aziende non operanti nei comuni terremotati che sospendono il versamento delle quote dei lavoratori residenti in detti comuni.

L'articolo 1 dell'ordinanza 2728/97 ha disposto la proroga del periodo di sospensione dei termini per il pagamento dei contributi di cui all'articolo 13 dell'ordinanza del Ministero dell'Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668/97 e successive modificazioni ed integrazioni, fino al 31 marzo 1998, per i soggetti (persone fisiche e giuridiche) residenti o aventi sede operativa nei comuni disastrati indicati nell'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza 2694/97 dello stesso Ministero dell'Interno.

Pertanto, la sospensione del versamento dei contributi interessa le scadenze contributive comprese nel periodo dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998.

L'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 2779 del 31 marzo 1998 ha esteso la sospensione dei versamenti ai contributi relativi al mese di marzo 1998 con scadenza 20 aprile 1998.

Per i datori di lavoro con c.s.c. 1.15.02 senza c.a. 2N, 1.20.01 e 2.01.01 con c.a. 6Z, il codice in esame ha validità dal 1° luglio 1997 al 31 gennaio 1998.

Il codice è compatibile con tutti i codici Sede e tutti i c.s.c. ed è incompatibile con i c.a. 7S; 7V, 7W, 8J.

Circolare n. 229 del 17 novembre 1997
Messaggio n. 32937 del 27 novembre 1997
Circolare n. 14 del 23 gennaio 1998
Circolare n. 87 del 22 aprile 1998

7U ► Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa degli eventi atmosferici verificatisi nel Comune di Pontedera il 20 e il 21 ottobre **01.07.2002 30.11.2002**

2001. Ordinanza n. 3236 del 5 agosto 2002.

L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3236 del 12 agosto 2002, all'articolo 2, commi 2 e 3, ha stabilito per i soggetti (persone fisiche o giuridiche) proprietari di immobili, sede di attività produttive che, a seguito degli eventi calamitosi nel territorio del Comune di Pontedera sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, la sospensione, a decorrere dalla data di pubblicazione della ordinanza e fino al 31 dicembre 2002, dei pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti.

Circolare n. 15 del 27 gennaio 2003

- 7V ► Azienda avente sede nei comuni delle regioni Marche e Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997: sospensione contributi fino al 31.12.1998 (ordinanza n. 2728/97).** **01.09.1997 31.05.1999**

L'articolo 1 dell'ordinanza 2728/97 ha disposto la proroga del periodo di sospensione dei termini per il pagamento dei contributi di cui all'articolo 13 dell'ordinanza del Ministero dell'Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668/97 e successive modificazioni ed integrazioni, fino al 31 dicembre 1998, per i soggetti (persone fisiche e giuridiche) residenti o aventi sede operativa nei comuni danneggiati di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza 2694/97, le cui abitazioni o i cui immobili sede di attività produttive siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale. Per questi soggetti la sospensione del versamento dei contributi interessa le scadenze contributive comprese nel periodo dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1998.

L'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 2908 del 30 dicembre 1998 ha ulteriormente prorogato il periodo di sospensione del versamento dei contributi fino a quelli relativi al mese di maggio 1999.

La sospensione dei termini riguarda sia il versamento dei contributi sia la presentazione della modulistica connessa al predetto versamento.

Il codice in trattazione, che deve essere attribuito in luogo del codice 7S qualora ricorrano le condizioni sopra indicate, è riservato alle Sedi situate nelle regioni Marche e Umbria, ma è compatibile con tutti i codici Sede se il tipo azienda è B1, B2 o B3.

Per i datori di lavoro con c.s.c. 1.15.02 senza c.a. 2N, 1.20.01 e 2.01.01 con c.a. 6Z, il codice in esame ha validità dal 1° luglio 1997 al 31 marzo 1999.

Il codice è incompatibile con i c.a. 7S, 7T, 7W, 8J.

Circolare n. 14 del 23 gennaio 1998
Circolare n. 39 del 22 febbraio 1999

7W ► Azienda avente lavoratori residenti nei comuni delle regioni Umbria e Marche colpiti dal sisma del 26 settembre 1997: sospensione contributi fino al 31.12.1998 (ordinanza n. 2728/97). **01.09.1997 31.05.1999**

La sospensione dei termini riguarda sia il versamento dei contributi sia la presentazione della modulistica connessa al predetto versamento.

Il codice deve essere attribuito alle aziende non operanti nei comuni terremotati che sospendono il versamento delle quote dei lavoratori residenti in detti comuni.

L'articolo 1 dell'ordinanza 2728/97 ha disposto la proroga del periodo di sospensione dei termini per il pagamento dei contributi di cui all'articolo 13 dell'ordinanza del Ministero dell'Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668/97 e successive modificazioni ed integrazioni, fino al 31 dicembre 1998, per i soggetti (persone fisiche e giuridiche) residenti o aventi sede operativa nei comuni danneggiati di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza 2694/97, le cui abitazioni o i cui immobili sede di attività produttive siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.

Per questi soggetti la sospensione del versamento dei contributi interessa le scadenze contributive comprese nel periodo dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1998.

L'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 2908 del 30 dicembre 1998 ha esteso la sospensione del versamento dei contributi, fino a quelli relativi al mese di maggio 1999.

Per i datori di lavoro con c.s.c. 1.15.02 senza c.a. 2N, 1.20.01 e 2.01.01 con c.a. 6Z, il codice in esame ha validità dal 1° luglio 1997 al 31 marzo 1999.

Il codice in trattazione, che deve essere attribuito in luogo del codice 7T qualora ricorrano le condizioni sopra indicate, è compatibile con tutti i codici Sede e tutti i c.s.c. ed è incompatibile con i c.a. 7S, 7T, 7V, 8J.

Circolare n. 14 del 23 gennaio 1998
Circolare n. 39 del 22 febbraio 1999

7X ► Impresa interessata al riallineamento contributivo di cui all'articolo 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni e integrazioni. **01.12.1988 31.10.2006**

I contratti di riallineamento sono stati introdotti e disciplinati dall'art. 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608, modificato dall'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dall'art. 75 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dagli articoli 45, comma 20, e 58, comma 13, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, da ultimo, dagli articoli 44 e 63, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed hanno lo scopo di realizzare un progressivo adeguamento dei trattamenti economici praticati a quelli indicati nei contratti nazionali di riferimento.

La predetta norma stabilisce che i contratti di riallineamento sono applicabili solo nei territori indicati dall'art. 92, par. 3, lett. a), del Trattato istitutivo della Comunità Europea, ivi definiti come *"regioni nelle quali il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione"*; tali condizioni sono soggette a verifica da parte della Commissione delle Comunità europee che, al riguardo, ha rilasciato l'autorizzazione n. SG(99)D/2482 del 8 aprile 1999 con riferimento ai seguenti territori: Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna (Aiuto di Stato n. 545/98).

Il codice in trattazione deve essere attribuito, alle aziende interessate alla stipula dei contratti di riallineamento, all'atto della ricezione dei verbali aziendali di recepimento degli accordi provinciali, previa verifica, da parte delle Agenzie, della legittimità e della validità sia dei predetti contratti sia dei verbali di recepimento, specie per quanto riguarda la rappresentatività delle organizzazioni sindacali firmatarie; il codice esplica i suoi effetti a decorrere dal periodo di paga in cui ha inizio il programma di riallineamento recepito dall'azienda e per tutta la durata dello stesso.

La regolarizzazione contributiva è prevista per le seguenti fattispecie:

- lavoratori non denunciati all'Istituto;
- lavoratori che sono stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti e/o con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;
- lavoratori che sono stati retribuiti in misura inferiore a quella prevista dal citato articolo 1, comma 1, della legge n. 389/1989,

e può essere effettuata o mediante pagamento in unica soluzione, ovvero in 40 rate trimestrali, di pari im-

porto, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo al verbale di recepimento degli accordi provinciali, con maggiorazione degli interessi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (5% maggiorato di un punto).

Circolare n. 258 del 6 dicembre 1990

Circolare n. 59 del 6 marzo 2000

Circolare n. 115 del 16 giugno 2000

Circolare n. 159 del 6 agosto 2001

7Y	<p>► Azienda con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, iniziato prima del 1° ottobre 1997, tenuta al versamento della quota di contribuzione a proprio carico, di pertinenza del servizio sanitario nazionale, fino alla scadenza del periodo d'imposta (art. 37 del D.Lgs. n. 446/97).</p> <p>Il codice deve essere attribuito dalle Sedi sulla base della comunicazione dei datori di lavoro circa la decorrenza del proprio periodo d'imposta.</p> <p><i>Circolare n. 19 del 29 gennaio 1998</i></p>	01.01.1998	30.09.1998
	<p>► Azienda avente in corso un programma di emersione automatica ex articolo 1, comma 1, L. 383/2001.</p> <p>La legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante: <i>"Primi interventi per il rilancio dell'economia"</i>, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 248 del 24 ottobre 2001, modificata e integrata dall'articolo 21, comma 1-bis della legge 23 novembre 2001, n. 409 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, dall'articolo 9, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 3 della legge 23 aprile 2002, n. 73, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante: <i>"Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare"</i>, ha disposto particolari agevolazioni fiscali e previdenziali per i datori di lavoro che regolarizzano i rapporti di lavoro subordinato svolti, in totale o parziale violazione delle norme tributarie e contributive (cosiddetto lavoro sommerso).</p> <p>Le agevolazioni previdenziali riguardanti i datori di lavoro che presentano la prescritta dichiarazione di emersione, entro i termini stabiliti dalle leggi sopra citate, prevedono il versamento, per tre anni, di una contribuzione sostitutiva calcolata sul maggior imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi, nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7 per cento per il primo anno; 	01.01.2001	30.11.2007

- 9 per cento per il secondo anno;
- 11 per cento per il terzo anno.

Il triennio agevolato decorre:

- dal 1° gennaio 2001 se la dichiarazione di emersione è presentata prima del 25 aprile 2002;
- dal 1° gennaio 2002 se la predetta dichiarazione è presentata nel periodo dal 25 aprile 2002, data di entrata in vigore della legge 23 aprile 2002, n. 73, al 30 novembre 2002.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), punto 4), della legge n. 73 del 2002, che ha sostituito l'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 383 del 2001, i datori di lavoro che hanno presentato la dichiarazione di emersione possono versare, entro il 30 novembre 2002, termine di presentazione della predetta dichiarazione, la contribuzione sostitutiva dovuta fino a tale data, o in unica soluzione ovvero in 60 rate mensili senza interessi.

Il versamento della contribuzione sostitutiva relativa ai lavoratori oggetto di emersione sia totale (lavoratori in nero) sia parziale (lavoratori in grigio) deve essere effettuato utilizzando una apposita posizione contributiva contraddistinta dal codice in trattazione.

Se il datore di lavoro opera con altre posizioni INPS, la Sede competente deve attribuire oltre al codice in esame anche il c.a. 0D; in tal caso la nuova posizione contributiva deve essere caratterizzata dal codice tipo azienda A3 oppure, se l'azienda è autorizzata all'accentramento contributivo, B3.

Infine, qualora il datore di lavoro abbia scelto il pagamento dilazionato in 60 rate della contribuzione dovuta fino al 30 novembre 2002, deve essere attribuito anche il c.a. 6V.

Circolare n. 148 del 6 settembre 2002 e relativi allegati (in particolare circolare interamministrativa n. 56/E del 20 giugno 2002)

7Z

- **Inquadramento attribuito ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335; il codice deve essere attribuito dalla data di decorrenza degli effetti della variazione di inquadramento.**

01.08.1985

*Circolare n. 21 del 23 gennaio 1996
Messaggio n. 31779 del 20 giugno 1996*

CODICI DI AUTORIZZAZIONE

SERIE 8

- 8A ► Contribuzione I.N.A.M. ridotta (5,45 %).** **01.01.1974 31.12.1987**
- Da utilizzare per le aziende industriali esercenti produzione e distribuzione di energia elettrica aventi alle dipendenze lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale dell'ENEL e delle aziende elettriche private oppure iscritti ad altri Fondi di previdenza non gestiti dall'INPS per i quali è dovuto all'INAM, indipendentemente dalla qualifica rivestita, il contributo di malattia nella misura prevista per gli impiegati "con diritto ad integrazione di malattia".
- Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa degli eventi alluvionali che nel periodo 27.9.1998 / 2.10.1998 hanno colpito il territorio delle province di Prato, Genova, Imperia, La Spezia, Lucca e Savona (codici Sede 3001, 34, 37, 39, 43 e 74).** **01.09.1998 31.08.1999**
- La sospensione dei versamenti contributivi è stata disposta con l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 2873 del 19 ottobre 1998 e le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, n. 2880 del 13 novembre 1998 e n. 2908 del 30 dicembre 1998.
- I soggetti beneficiari della sospensione sono le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede operativa nei comuni danneggiati di cui all'art. 1, dell'ordinanza 2873/98, le cui abitazioni o i cui immobili sede di attività produttive siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.
- La citata ordinanza n. 2873/98 ha disposto la sospensione dei versamenti contributivi i cui termini di scadenza sono compresi nel periodo dal 27 settembre 1998 al 31 dicembre 1998; detta sospensione è stata prorogata fino al 30 settembre 1999 dall'articolo 5 dell'ordinanza n. 2908/98 e riguarda sia il versamento dei contributi, compresa la quota a carico dei lavoratori, sia la presentazione della relativa modulistica.
- Per i datori di lavoro con c.s.c. 1.15.02 senza c.a. 2N, 1.20.01 e 2.01.01 con c.a. 6Z, la sospensione riguarda i periodi da 07/98 a 06/99.
- Il codice è incompatibile con i c.a. 7Q, 7S, 7T e 8J.
- Circolare n. 38 del 22 febbraio 1999*
Messaggio n. 23031 del 12 marzo 1999
- Agenzia di somministrazione di lavoro ex art. 13, c. 1, lett. b) D. Lgs. n. 276/2003.** **01.05.2005**
- L'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante: "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", reci-

ta:

Art. 13. - *Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato*

1. *Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro è consentito:*

a) *omissis*

b) *determinare altresì, per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l'attività lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilità e di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.*

Il codice in trattazione deve essere attribuito, oltre al codice **9A** alle posizioni contributive relative alle agenzie autorizzate alla somministrazione del lavoro, ammesse agli incentivi sopra citati.

Circolare n. 44 del 15 marzo 2006

8B	► Azienda operante nei Comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.	01.11.1990	31.07.1993
	Il codice è compatibile solo con i codici Sede "21" (Catania), "65" (Ragusa) e "76" (Siracusa).		
	L'ordinanza 21 dicembre 1990, n. 2057/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ha disposto, all'articolo 1, la sospensione dei termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti.		
	L'articolo 4 della medesima ordinanza ha stabilito che le sospensioni di cui all'articolo 1 decorrono dal 13 dicembre 1990 ed hanno effetto fino al 30 giugno 1991.		
	Successive ordinanze, da ultimo quella del 29 gennaio 1993, n. 2316/FPC, hanno prorogato il termine di sospensione fino al 31 luglio 1993.		
	Destinatari della sospensione degli adempimenti contributivi sono i soggetti operanti nei Comuni indicati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15		

gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991.

Il recupero dei contributi sospesi, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 341, può avvenire:

1. mediante rateazione in 60 rate mensili;
2. mediante rateazione in 96 rate mensili con corresponsione degli interessi al tasso legale.

L'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ha concesso una ulteriore possibilità: pagamento alle scadenze naturali delle rate di un importo pari al 50 per cento delle stesse e versamento del restante 50 per cento dopo la 60^a o 96^a rata fino ad un massimo rispettivamente di 120 o di 192 rate.

Circolare n. 120 del 3 maggio 1995

Messaggio n. 5350 del 10 maggio 1995

Messaggio n. 12876 del 22 giugno 1995

Circolare n. 220 del 10 novembre 1997

Circolare n. 114 del 21 giugno 2002

Infine l'articolo 138, comma 1, come modificato dall'articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dall'articolo 2, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dall'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha disposto:

1. *I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 30 giugno 2006.*

L'ultimo periodo del quarto comma del medesimo articolo 138, precisa: *"Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, non si applicano alla procedura di cui al presente articolo."*

8C ► Posizione contributiva per gli allievi dei cantieri di lavoro e rimboschimento per i quali, ai sensi della [legge 8 agosto 1975, n. 418](#). **01.09.1975**

La tutela previdenziale e assistenziale dei predetti lavoratori è assicurata mediante il versamento, da parte degli enti gestori dei cantieri, dei contributi IVS, Tbc,

ENAOI, CUAF, malattia, maternità e GESCAL, posti a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori. Sono esclusi i contributi Ds, CIG, Add. IVS e Add. Ds.

Circolare n. 397 C. e V. - n. 2371 O. - n. 5036 G.S. - n. 332 D.S.E.A.D. del 3 marzo 1976

I contributi per il Servizio sanitario nazionale sono stati aboliti dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

il contributo ex GESCAL, dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1998, è stato ridotto alla sola quota a carico del datore di lavoro, pari allo 0,35 % della retribuzione imponibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335; dal 1° gennaio 1999 non è più dovuto;

i contributi per l'assicurazione contro la Tbc e per le finalità dell'ex ENAOI, sono stati soppressi dal 1° gennaio 2000 ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Circolare n. 289 del 21 dicembre 1993

Circolare n. 129 del 11 maggio 1995

Circolare n. 23 del 9 febbraio 1999

8D	► Esclusione del versamento del contributo aggiuntivo per il fondo ospedaliero (1,65%).	01.01.1974	31.12.1985
	► Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa degli eventi alluvionali franosi che hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta.	01.04.1998	31.05.1999
	L'art. 14 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri 24 maggio 1998, ha disposto la sospensione del versamento dei contributi previdenziali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori residenti nelle province suindicate, anche se dipendenti da aziende operanti in altre province, per il periodo dal 5 maggio 1998 al 31 dicembre 1998.		
	L'art. 3, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 2908 del 30 dicembre 1998 ha ulteriormente prorogato il periodo di sospensione del versamento dei contributi, fino al 30 giugno 1999.		
	Per le aziende con c.s.c. 1.15.02 senza c.a. 2N, 1.20.01 e 2.01.01 con c.a. 6Z, la sospensione riguarda i contributi relativi ai periodi di paga dal 02/98 al 03/99.		

Il codice è:

- incompatibile con i seguenti c.a.: 7Q, 7S, 7T, 8J;
- compatibile con i c.a. 7V e 7W in presenza dei codici tipo azienda B1, B2 o B3.

Circolare n. 142 del 30 giugno 1998

Circolare n. 170 del 27 luglio 1998

Circolare n. 39 del 22 febbraio 1999

► **Azienda interessata alla sospensione contributiva a causa eventi alluvionali Vibo Valentia - luglio 2006.** **01.06.2006** **30.11.2006**

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 13 luglio 2006, sono stati definiti i primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006 che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia.

L'articolo 12 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2006, ha individuato i comuni danneggiati e disposto la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali:

Art. 12.

1. I benefici di cui all'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, si applicano ai seguenti comuni:

Brognaturo, Capistrano, Filogaso, Gerocarne, Sant'Onofrio, Simbario, Serra S. Bruno, Soriano, Sorianello, Stefanacconi, Spadola, S. Nicola da Crissa, Pizzoni, Vallevlonga, Vazzano e Vibo Valentia.

2. Ai datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei comuni di cui al comma 1 è concessa per il periodo contributivo dal 3 luglio 2006 al 31 dicembre 2006 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti.

3. La riscossione dei contributi e premi non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 2 avverrà mediante 24 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2007.

- omissis -

La sospensione del versamento dei contributi spetta con riferimento ai lavoratori impiegati nelle zone colpite dagli eventi calamitosi, indipendentemente dalla circostanza che in tali zone vi sia o meno la sede legale del datore di lavoro.

Sono esclusi dai soggetti beneficiari i datori di lavoro

del settore pubblico individuati dall'articolo1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165 del 2001.

Eventuali versamenti già effettuati dai soggetti beneficiari della sospensione, non possono essere oggetto di restituzione, né di compensazione.

Circolare n. 112 del 17 ottobre 2006

8E	► Versamento del solo contributo di maternità dello 0,31%.	01.01.1974	31.12.1987
	► Azienda avente titolo allo sgravio ex legge n. 61/1998.	01.10.1997	31.03.1999
	L'art. 13, comma 6-ter, della legge 30 marzo 1998, n. 61, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, ha stabilito:		
	<i>In conseguenza della crisi sismica, in favore delle imprese alberghiere, delle aziende termali e dei pubblici esercizi di cui ai codici ISTAT (ATECO 91) da 55.1 a 55.4, 63.30.1, 92.72.1 e 93.04.2, operanti nelle regioni Umbria e Marche, è riconosciuto lo sgravio dei contributi previdenziali dovuti, per i lavoratori ivi occupati, dai datori di lavoro alle gestioni INPS dal 1° ottobre 1997 fino al 31 marzo 1998. Il beneficio è applicato nei confronti dei soggetti che attestino, con autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, di avere subito una riduzione del volume d'affari di almeno il 30 per cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente.</i>		
	Lo sgravio riguarda i contributi relativi al periodo dal 1° ottobre 1997 al 31 marzo 1998, dovuti dai datori di lavoro di cui sopra per i lavoratori occupati nelle Regioni Marche ed Umbria.		
	I contributi oggetto dello sgravio sono esclusivamente quelli previdenziali e assistenziali dovuti alle gestioni dell'Istituto (sono pertanto esclusi i contributi riscossi dall'Istituto ma destinati ad altri soggetti pubblici quali lo Stato, le Regioni, ecc.).		
	Poiché i datori di lavoro possono regolarizzare la propria posizione contributiva entro il terzo mese successivo alla data di emanazione delle relative disposizioni da parte dell'Istituto, ai sensi della Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993 (nella fattispecie il termine è il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emissione della circolare n. 251/98), la data di scadenza della validità del codice in trattazione è stata differita al 31.3.1999.		
	Il codice è compatibile esclusivamente con i c.s.c.:		
	7.04.01 - 7.05.01 - 7.05.02 - 7.05.03 - 7.07.08 -		

7.07.09 - 5.01.02 (Agriturismo),

per le attività individuate dai seguenti codici ISTAT (ATECO 91):

55.11.0	55.12.0	55.21.1	55.21.2	55.22.0
55.23.1	55.23.2	55.23.3	55.23.4	55.23.5
55.23.6	55.30.1	55.30.2	55.30.3	55.30.4
55.30.5	55.40.1	55.40.2	55.40.3	55.40.4
63.30.1	92.72.1	93.04.2		

Circolare n. 251 del 11 dicembre 1998

Messaggio 16442 del 26 gennaio 1999

► **Azienda che fruisce dell'incentivo progetto I.C.S. - D.D. n. 2296 del 19 maggio 2005. 01.11.2007**

Con decreto della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione n. 2296 del 19 maggio 2005, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha approvato il progetto "I.C.S. – Interventi di coesione sociale".

Il progetto promuove l'inserimento o il reinserimento lavorativo di soggetti residenti nella regione Sardegna, e prevede - tra l'altro - che l'INPS eroghi speciali sussidi a favore di tali soggetti, per un periodo massimo di 12 mesi.

Con nota n. prot. 14/0004425 del 19 aprile 2006 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che il progetto prevede anche specifici incentivi a favore delle aziende che assumono soggetti titolari del sussidio sopra menzionato.

Nel caso in cui un'azienda assuma un soggetto avente titolo a percepire il sussidio, gli importi mensili non ancora maturati dall'interessato alla data di assunzione verranno riconosciuti all'azienda stessa, a condizione che si tratti di un'assunzione:

- a tempo indeterminato ovvero determinato, purché superiore a 18 mesi;
- con orario pari o superiore a 30 ore settimanali.

Nel corso dei primi diciotto mesi dall'assunzione in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo l'azienda dovrà restituire il 100% del beneficio, in caso di dimissioni del lavoratore l'azienda dovrà restituire il 50% del beneficio.

Il codice di autorizzazione in trattazione è incompatibile con i c.s.c. 2.XX.XX senza c.a. 0V e 3.XX.XX ed è compatibile solo con i codici sede: 17XX (Cagliari), 53XX (Nuoro), 73XX (Sassari) e 95XX (Oristano).

Per tutte le altre Regioni il codice è accettato solo se presente il codice di accentramento B1, B2, B3 e il c.a. OL.

Circolare n. 125 del 19 novembre 2007

- 8F** ► **Ente non soggetto al versamento del contributo per il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di lavoro di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297.** **01.07.1982**

Circolare n. 1827 R.C.V. - n. 776 E.A.D. - n. 275 F.P./170 del 24 luglio 1982

Dal 1.2.2006, gli enti classificati con c.s.c. 2.XX.XX che assicurano i propri dipendenti contro la disoccupazione involontaria, devono utilizzare il codice tipo contribuzione "71" per i lavoratori che hanno optato per il mantenimento all'INPDAP sia del trattamento pensionistico sia del TFR e il codice tipo contribuzione "72" per i lavoratori che hanno optato per il mantenimento al predetto ente del solo trattamento pensionistico.

Il codice tipo contribuzione "72" determina l'obbligo del versamento del contributo per il TFR anche in presenza del codice di autorizzazione 8F.

*Circolare n. 36 del 8 marzo 2006
Messaggio n. 7848 del 10 marzo 2006*

- 8G** ► **Datore di lavoro non tenuto al versamento del contributo per le indennità economiche di malattia.** **01.01.1986**

Circolare n. 165 del 25 luglio 1988

Il codice in trattazione deve essere attribuito anche ai datori di lavoro dello spettacolo non tenuti al versamento del contributo per le indennità economiche di malattia. **01.01.2003**

Circolare n. 1 del 7 gennaio 2003

- 8H** ► **Datore di lavoro non tenuto al versamento del contributo per le indennità economiche di maternità.** **01.01.1986**

*Circolare n. 165 del 25 luglio 1988
Circolare n. 139 del 10 luglio 1996*

- 8J ► **Azienda operante nei comuni colpiti dalla alluvione di giugno 1996, (art. 2, comma 5, D.L. 366/96).** 01.05.1996 30.09.1997

Il decreto-legge 11 luglio 1996, n. 366, recante "*Pro-roga e sospensione dei termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996*", ha disposto la sospensione dei termini per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e la presentazione della relativa modulistica per i seguenti periodi:

- a) dal 20.6.1996 al 20.10.1996 per le province di Lucca e Massa Carrara;
- b) dal 23.6.1996 al 23.10.1996 per le province di Udine e Pordenone.

Il D.L. 366/96 è decaduto ma le predette agevolazioni sono state reiterate dal D.L. 6 settembre 1996 n. 467, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569.

Il recupero dei contributi sospesi può essere effettuato in 12 rate mensili senza aggravio di oneri accessori, a decorrere dal mese di dicembre 1996 (Art. 2, comma 6, della legge 569/96).

Validità del codice in esame:

- **per le Sedi di Udine e Pordenone:**

dal 01.05.1996 al 30.09.1996.

Per i c.s.c. 1.15.02 senza c.a. 2N, 1.20.01 e 2.01.01 con c.a. 6Z, il codice in esame ha validità dal 01.04.1996 al 31.07.1996.

- **per le Sedi di Lucca e Massa Carrara, a seguito dell'ordinanza ministeriale n. 2617 del 28 giugno 1997, con il significato di "Azienda operante nei comuni di Lucca e Massa Carrara colpiti dall'alluvione del giugno 1996":**

dal 01.05.1996 al 30.09.1997.

Per i c.s.c. 1.15.02 senza c.a. 2N, 1.20.01 e 2.01.01 con c.a. 6Z, il codice in esame ha validità dal 01.03.1996 al 31.07.1997.

Circolare n. 164 del 8 agosto 1996

Circolare n. 253 del 13 dicembre 1996

Messaggio n. 31791 del 17 novembre 1997

- **Azienda interessata alla sospensione contributiva eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso e Foggia, ordinanze n. 3496/2006 e 3507/2006.** 01.12.2005 30.11.2006

Gli articoli 3 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2006, n. 3496, recante:

"Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso e Foggia" hanno disposto:

Art. 3.

Ai datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei seguenti comuni: Castellino del Biferno; Colletorto; Larino; San Giuliano di Puglia; Santa Croce di Magliano; Bonefro; Ripabottoni; Montelongo; Casacalenda; Montano nei Frentani; Marrone del Sannio; Rotella; Ururi; Casalnuovo Monterotaro; Provvidenti; Pietra Montecorvino, è concessa per il periodo contributivo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti.

Art. 4.

1. La riscossione dei contributi e premi non corrisposti per effetto della sospensione di cui all'art. 3 avverrà mediante 12 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2007.

L'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile 2006, n. 3507, recante: *"Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso"*, ha disposto:

Art. 2. - Comma 1.

1. La sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, per la quota a carico dei lavoratori dipendenti prevista dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3496 del 2006, si applica anche ai lavoratori residenti nei medesimi comuni della regione Molise dipendenti di datori di lavoro privati avente sede legale od operativa altrove.

Possono beneficiare della sospensione i datori di lavoro privati che operavano nelle zone sinistrate alla data dell'evento calamitoso (ottobre 2002).

[*Circolare n. 67 del 5 maggio 2006*](#)

L'articolo 21, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2006, n. 3559, recante *"Disposizioni urgenti di protezione civile"* ha disposto:

Art. 21. - *Commi 2 e 3*

2. Ai datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei comuni indicati all'art. 3 dell'ordinanza di pro-

01.12.2006 30.11.2007

tezione civile n. 3496 del 17 febbraio 2006 e successive modificazioni, è concessa per il periodo contributivo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti.

3. La riscossione dei contributi e premi non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 2 avverrà mediante 12 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2008.

L'articolo 3 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2007, n. 3564, recante: "*Disposizioni urgenti di protezione civile*"

Art. 3.

1. I commi 2 e 3 dell'art. 21 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono così sostituiti:

«2. Il termine del 31 dicembre 2006 previsto dall'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3496 del 2006, così come modificata ed integrata dall'ordinanza di protezione civile n. 3507 del 2006 è differito al 31 dicembre 2007.

3. La riscossione dei contributi e premi non corrisposta per effetto della sospensione di cui al comma 2 avverrà mediante 24 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2008».

2. Nell'ambito delle sospensioni contributive di cui all'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3496 del 2006 sono ricompresi anche i lavoratori autonomi.

La sospensione del versamento dei contributi spetta unicamente con riferimento all'unità operativa situata nelle zone colpite dagli eventi calamitosi, indipendentemente dalla ubicazione della sede legale.

[*Circolare n. 71 del 3 aprile 2007*](#)

L'articolo 6-ter del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante: "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*", come modificato dall'articolo 5, comma 10, lettere a), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ha disposto:

Art. 6-ter - *Regolarizzazione e versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002.*

1. I termini previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3344 del 19 marzo 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3496 del 17 febbraio 2006,

*n. 3507 del 5 aprile 2006 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono differiti al **(30 giugno 2008)** per tutti i soggetti privati residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.*

Le modifiche, indicate fra parentesi, apportate dalla legge n. 126 del 2008, decorrono dal 1° luglio 2008.

8K ► Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell'art. 1 della legge 863/84, successivamente al 14.6.1995, ammessa a beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale nella misura del 60% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro. 01.06.1995

Tale prestazione deve essere indicata nel mod. DM10/2, al quadro D, con il cod. G 603.

Circolare n. 223 del 3 agosto 1995

La norma contenuta nell'articolo 8 del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, decaduto, è stata più volte reiterata, da ultimo dall'articolo 6, comma 3, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente codice è:

- compatibile con i seguenti c.s.c.
 - 1.XX.XX (esclusi 1.01.06, 1.19.01, 1.20.01, 1.21.01);
 - 1.18.08 se accompagnato dal c.a. 5J;
 - 4.XX.XX. se accompagnato dal c.a. 3X;
 - 5.XX.XX se accompagnato dal c.a. 3X e 5R;
 - 7.01.XX, 7.02.XX, 7.04.01, 7.07.05 se accompagnati dal c.a. 3X;
 - 7.07.08 se accompagnato dal c.a. 5J o 5K;
- incompatibile con i seguenti codici di autorizzazione:
 - 1M, 2B, 2V, 4B, 4C, 4D, 4V, 4Z, 5X, 5Z, 8C, 8W;
- compatibile con i seguenti codici di autorizzazione:
 - 1D, 1E, 1F, 4A, solo in presenza di uno dei seguenti codici: 2E, 3X, 5J, 5K.

Circolare n. 122 del 28 maggio 1997

V. c.a. 7K.

8L	<p>► Datore di lavoro avente diritto agli sgravi di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, inquadrato con c.s.c. che non consente l'applicazione dei predetti benefici.</p> <p>Da attribuire alle imprese fornitrici di servizi a sostegno delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64.</p> <p><i>Circolare n. 841 R.C.V. - n. 1152 E.A.D./87 del 7 aprile 1987</i></p> <p>Codice non compatibile con i c.a. 4A e 4B dal 01.03.1986 al 31.12.1987.</p>	01.03.1986	30.11.2001
	<p>► Compatibile anche con i c.a. 4A e 4B</p> <p><i>Circolare n. 103 del 13 maggio 1988</i></p>	01.01.1988	30.11.2001
	<p>► Azienda avente diritto al contributo di cui all'art. 4, commi 17 e 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.</p> <p>Il testo dell'articolo 4, commi da 17 a 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è il seguente:</p> <p>17. <i>Alle imprese già beneficiarie dello sgravio contributivo generale previsto, da ultimo, dall'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è concesso a decorrere dal periodo di paga dal 1° dicembre 1997 fino al 31 dicembre 1999 un contributo, sotto forma capitaria, per i lavoratori occupati alla data del 1° dicembre 1997 che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici non superiore a lire 36 milioni su base annua nell'anno solare precedente. Il contributo spetta altresì, fermo restando il requisito retributivo anzidetto, per i lavoratori assunti successivamente al 1° dicembre 1997 a seguito di turn-over ed escludendo i casi di licenziamento effettuati nei dodici mesi precedenti all'assunzione.</i></p> <p>18. <i>Il contributo capitario di cui al comma 17 è concesso nella misura annua di seguito indicata ed è corrisposto in quote mensili fino ad un massimo di dodici, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato: lire 1.600.000 fino al 31 dicembre 1998; lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 1999.</i></p> <p>19. <i>Il contributo di cui al comma 17 non trova applicazione nei confronti dei dipendenti delle imprese del settore della costruzione navale, dei settori disciplinati dal Trattato CECA. Per il settore delle fibre sintetiche e per</i></p>	01.12.1997	31.12.2001

il settore automobilistico, quale definito nella "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica" (97 C279/01) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 279 del 15 settembre 1997, il predetto contributo trova applicazione nei confronti delle stesse categorie di lavoratori e con gli stessi criteri e modalità di cui ai commi 17 e 18, alle seguenti condizioni: per ciascuna impresa l'ammontare complessivo del contributo non può, comunque, superare il tetto massimo annuale di 50.000 ECU; la concessione del contributo dovrà avvenire in conformità alla disciplina degli aiuti de minimis prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 68 del 6 marzo 1996; qualsiasi altro aiuto supplementare concesso alla medesima impresa a titolo della regola de minimis non deve far sì che l'importo complessivo degli aiuti de minimis di cui l'impresa beneficia ecceda il limite di 100.000 ECU in un periodo di tre anni.

20. Al contributo di cui al comma 17 si applicano le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 12 e 13 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Il contributo stesso è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali ed assistenziali ad eccezione della fiscalizzazione degli oneri sociali.

L'articolo 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: *Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*, ha disposto:

Art. 3. - Incentivi per le imprese.

4. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 17, le parole: "fino al 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2001";*
- b) al comma 18, le parole: "lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "lire 1.400.000 fino al 31 dicembre 1999, lire 1.150.000 fino al 31 dicembre 2000, lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 2001".*

Il codice deve essere attribuito alle imprese che svolgono attività classificate, ai fini previdenziali, con c.s.c. 1/4.06.65, 1/4.06.66 e 1/4.06.67, ma che non rientrano nel settore automobilistico, come definito

dalle norme comunitarie; tali imprese, pertanto, non sono soggette alle limitazioni di cui al comma 19 del medesimo articolo 4 sopra citato.

Circolare n. 37 del 17 febbraio 1998

Circolare n. 63 del 18 marzo 1999

8M ► Impresa agricola operante nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, avente diritto alla riduzione dei contributi ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. 01.01.1988

Le agevolazioni previste dall'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni spettano anche alle cooperative e loro consorzi di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240.

Qualora le attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione avvengano in territori diversi da quelli di provenienza del prodotto oggetto di tali attività, le predette agevolazioni sono concesse in relazione ai territori di provenienza del prodotto stesso.

Il codice è compatibile con i c.s.c 5.01.02 con c.a. 5R e 1.01.06 anche in assenza del codice tipo azienda B1.

Circolare n. 160 del 18 luglio 1988

Circolare n. 186 del 2 agosto 1993

Circolare n. 229 del 14 ottobre 1993

Circolare n. 54 del 17 febbraio 1994

Circolare n. 91 del 18 marzo 1994

Circolare n. 38 del 19 febbraio 1997

Circolare n. 250 del 6 dicembre 1997

Circolare n. 166 del 29 settembre 2000

Circolare n. 141 del 16 luglio 2001

Messaggio n. 6613 del 3 marzo 2006

8N ► Impresa agricola operante nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, avente diritto alla riduzione dei contributi ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. 01.01.1988 31.12.1999

Circolare n. 160 del 18 luglio 1988

Circolare n. 186 del 2 agosto 1993

Circolare n. 229 del 14 ottobre 1993

Circolare n. 54 del 17 febbraio 1994

Circolare n. 91 del 18 marzo 1994

Circolare n. 38 del 19 febbraio 1997
Circolare n. 250 del 6 dicembre 1997

- **Impresa agricola operante nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi della delibera CIPE n. 42 del 25 maggio 2000 avente diritto alla riduzione dei contributi ai sensi dell'art. 9, comma 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni.** 01.01.2000

L'elenco definitivo dei Comuni svantaggiati è stato approvato dal CIPE con delibera n. 13 del 1° febbraio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 3 maggio 2001.

Le agevolazioni previste dall'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni spettano anche alle cooperative e loro consorzi di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240.

Qualora le attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione avvengano in territori diversi da quelli di provenienza del prodotto oggetto di tali attività, le predette agevolazioni sono concesse in relazione ai territori di provenienza del prodotto stesso.

Il codice è compatibile con i c.s.c 5.01.02 con c.a. 5R e 1.01.06 anche in assenza del codice tipo azienda B1.

Circolare n. 166 del 29 settembre 2000
Circolare n. 141 del 16 luglio 2001
Messaggio n. 6613 del 3 marzo 2006

- 8P ► **Ente tenuto al versamento della contribuzione per le indennità di malattia.** 01.04.1980 31.12.1997

Il codice deve essere attribuito alle posizioni contributive costituite esclusivamente per il personale dei patronati assunto dopo l'entrata in vigore della legge 27 marzo 1980, n. 112, recante: "*Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazione allo stesso decreto*", con la quale tali enti hanno acquisito la personalità giuridica di diritto privato.

La legge sopra citata è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 4 aprile 1980.

Circolare n. 250 del 26 settembre 1995

- **Posizione riferita ad impresa avente titolo allo sgravio ex articolo 11 legge n. 388/2000 o legge n. 343/2000.** 01.11.2000 31.12.2008

L'articolo 4, comma 5-bis, primo periodo, del decreto legge 26 settembre 2000, n. 265, recante "*Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto e della pesca*", come modificato dalla legge di conversione 23 novembre 2000, n. 343, in vigore dal 26 novembre 2000, ha disposto:

Art. 4.

*5-bis. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per un periodo di due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel limite del 70 per cento, **alle imprese che esercitano la pesca costiera.***

L'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)*" ha esteso i predetti benefici, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle **imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.**

Pertanto lo sgravio contributivo di cui all'articolo 6 del sopra citato decreto-legge n. 457 del 1997, è esteso dal 1° novembre 2000 alle imprese esercenti la pesca costiera, e dal 1° gennaio 2001 alle imprese esercenti la pesca nelle acque interne e lagunari.

Circolare n. 120 del 26 giugno 2002

Le disposizioni di cui al predetto articolo 11 sono state prorogate per l'anno 2004 dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e per l'anno 2005 dall'articolo 1, comma 510, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma 119, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 391, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e per l'anno 2008, nel limite dell'80 per cento, dall'articolo 1, comma 172, della legge 27 dicembre 2007, n. 244.

Messaggio n. 4921 del 23 febbraio 2007

Messaggio n. 6345 del 17 marzo 2008

8Q ► Posizione contributiva unificata per più navi. 01.01.1994

Circolare n. 28 del 26 gennaio 1994

Messaggio n. 12876 del 22 giugno 1995

8R ► Azienda avente titolo ai benefici contributivi di cui all'art. 3 del D.L. 17 gennaio 1994, n. 32, decaduto, recepiti dall'art. 16, comma 6, 2° periodo, della legge 19 luglio 1994, n. 451, per i contratti di formazione trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato (contratti di formazione e lavoro di tipo "b" di durata non superiore a 12 mesi). 01.07.1996

Circolare n. 41 del 9 febbraio 1994

Circolare n. 70 del 8 marzo 1995

Il D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 9, comma 1, ha stabilito che le suddette disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro stipulati entro il **30 giugno 1995**, sulla base di progetti che alla data del **31 marzo 1995** risultino già approvati, presentati ovvero riconosciuti conformi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169.

Circolare n. 236 del 25 novembre 1996

Il codice in trattazione è incompatibile con i c.s.c. 1.01.06, 2.XX.XX, 3.XX.XX, 6.03.02, 7.06.XX, 7.07.03 e con i codici autorizzazione "4C", "4Z" e "8C".

8S ► Azienda non tenuta al versamento dei contributi per le indennità economiche di malattia. 01.01.1994

Il codice è compatibile solo con i codici Sede 02 (Alessandria), 42 (Livorno) e 81 (Torino) e con i c.s.c. 1.14.03, 1.14.04 e 1.14.05.

Messaggio n. 8337 del 4 giugno 1994

- 8T** ► **Azienda ammessa al conguaglio del contributo di cui all'art. 4, comma 3, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.** **01.05.1994**
- Il beneficio è concesso per l'assunzione di lavoratori percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale.
- Circolare n. 172 del 2 giugno 1994*
Circolare n. 239 del 1 agosto 1994
Messaggio n. 25314 del 6 settembre 1994
Messaggio n. 20417 del 20 dicembre 1996
Circolare n. 122 del 1 giugno 1999
- Il codice in trattazione è incompatibile con i c.s.c. 1.01.06, 2.XX.XX, 3.XX.XX, 6.03.02, 7.06.XX, e con i codici di autorizzazione 4C, 4Z e 8C.
- L'articolo 13, comma 2, lettera c), del decreto – legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, recita: **01.05.2005 31.12.2006**
- c) gli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche al datore di lavoro, in caso di assunzione, o all'utilizzatore in caso di somministrazione, di lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*
- Ai lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del predetto articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004, dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, ovvero, in caso di cessazione di attività, dell'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 223 del 1991, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ed all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Fino al 31 dicembre 2005 e con riferimento ai predetti lavoratori l'applicazione del citato art. 4, comma 3, è effettuata indipendentemente dai limiti connessi alla fruizione per il lavoratore e all'ammissione per l'impresa ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e senza l'applicazione ivi prevista delle riduzioni connesse con l'entità dei benefici, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria o siano stati collocati in mobilità nei sei mesi precedenti, da parte di impresa*

dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento della sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria o al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume o utilizza, ovvero risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.

Il codice in trattazione deve essere attribuito ai datori di lavoro che, in relazione alle diverse tipologie dei lavoratori assunti, applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero quelle di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Nel primo caso, ai datori di lavoro cui spetta il contributo mensile di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 223 del 1991, dovrà essere attribuito, oltre al codice 5Q, anche il codice di autorizzazione **"5T"**.

Nel secondo caso, ai datori di lavoro cui spetta il predetto contributo mensile, oltre al codice in trattazione, dovrà essere attribuito, in luogo del codice 5T, anche il codice di autorizzazione **"8T"**.

Circolare n. 12 del 2 febbraio 2006

8U	<p>► Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa delle calamità naturali che hanno colpito le province di Campobasso e Foggia (Ordinanza n. 3253 del 29 novembre 2002).</p> <p>L'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2002, n. 286, ha disposto:</p> <p><i>1. Per i soggetti che alle date del 29 e 31 ottobre 2002, nonché 8 novembre 2002, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza.</i></p> <p>Il termine del 31 marzo 2003 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005, dalle ordinanze del Presidente del consiglio dei ministri n. 3279 del 10 aprile 2003, n. 3300 del 11 luglio 2003, n. 3344 del 19 marzo 2004 e n. 3354 del 7 maggio 2004.</p>	01.10.2002	30.11.2005
----	---	------------	------------

La sospensione riguarda i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, il cui pagamento ha scadenza legale nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 dicembre 2005, pertanto comprende i periodi di paga da ottobre 2002 a novembre 2005.

Circolare n. 41 del 26 febbraio 2003

Circolare n. 90 del 20 maggio 2003

Circolare n. 149 del 15 settembre 2003

Circolare n. 105 del 13 luglio 2004

- 8V ► Azienda esclusa dall'applicazione dell'art. 3, comma 1, del D.L. 11 luglio 1988, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 1988, n. 337 (cessazione degli sgravi per il Mezzogiorno per le imprese di prima trasformazione di prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca).** **01.01.1994 30.11.2001**

Il codice

- è compatibile con i seguenti c.s.c.:

1/4.04.03	1/4.04.04	1/4.04.05	1/4.04.06
1/4.04.07	1/4.04.11	1/4.04.21	1/4.04.22
1/4.04.23	1/4.04.24	1/4.04.25	1/4.04.26
1/4.04.27			

- è incompatibile con i c.a. 1M e 2M.

Circolare n. 151 del 14 maggio 1994

Messaggio n. 8337 del 4 giugno 1994

- 8W ► Datore di lavoro che ha stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell'art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, per i quali non sono applicabili i benefici di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 19 luglio 1993, n. 236.** **01.11.1994**

Le norme contenute nell'art. 5, comma 6, del D.L. n. 572/1994, decaduto, sono state reiterate dall'art. 6, comma 8, del D.L. n. 31/1995, anch'esso non convertito e reiterato più volte, da ultimo dall'articolo 4, comma 9, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il codice in trattazione deve essere attribuito insieme al c.a. **5Z** sulla base dell'autorizzazione di mod. 9.6/STR/BIS recante l'annotazione "Autorizzazione valida per la sola erogazione del trattamento straordina-

rio di integrazione salariale pari al 50% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro (60% nel Mezzogiorno) da indicare nel mod. DM10/2 con il cod. G 601".

Il codice

- è compatibile con i seguenti c.s.c.:
 - 1.XX.XX;
 - 5.XX.XX con c.a. 3X e 5R;
 - 7.01.XX, 7.02.XX, 7.04.01 e 7.07.05, tutti con c.a. 3X;
 - 7.07.08 con c.a. 5J ovvero 5K;
- è incompatibile con i c.a. 1M, 5X, 8C.

Circolare n. 310 del 24 novembre 1994

Messaggio n. 1563 del 19 aprile 1995

Circolare n. 89 del 15 aprile 1996

Circolare n. 218 del 17 dicembre 1999

8X ► Sospensione dei termini per il versamento dei contributi ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito in legge 21 gennaio 1995, n. 22. **01.10.1994 31.10.1995**

Il codice deve essere attribuito alle imprese operanti nei Comuni colpiti da alluvione e individuati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 1994.

Il codice è compatibile con:

- tutti i c.s.c. tranne 3.XX.XX;
- tutti i codici Sede, in presenza dei codici tipo azienda B1/2/3, altrimenti è riservato alle Sedi di Alessandria, Asti, Cremona, Cuneo, Ferrara, Genova, Imperia, La Spezia, Mantova, Massa Carrara, Milano, Parma, Pavia, Reggio Emilia, Rovigo, Savona, Torino, Varese, Vercelli.

Circolare n. 316 del 1 dicembre 1994

Circolare n. 328 del 20 dicembre 1994

Circolare n. 105 del 14 aprile 1995

Circolare n. 128 del 10 maggio 1995

Circolare n. 290 del 27 novembre 1995

► Azienda non tenuta al versamento della contribuzione di mobilità. **01.01.2004**

È confermato l'addebito della contribuzione CIGS dello 0,90%.

Nota del Ministero del Lavoro prot. 53564 del

26.05.2004 - Lettera Roma Eur prot. n. 1062 del 15.05.2007.

Codice riservato alla Sede Roma Eur (7001); compatibile solo col c.s.c. **1.06.35**.

8Y ► Azienda non tenuta al versamento della contribuzione per le indennità di maternità per il solo personale impiegatizio (solo ENI, AGIP e AGIP PETROLI). **01.01.1995**

A seguito di parere favorevole del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il regime di esonero dalla contribuzione per le indennità economiche di maternità è stato mantenuto in vigore anche dopo la trasformazione degli enti sopra citati in S.p.a.

L'esclusione riguarda solo il personale impiegatizio già in servizio alla data della predetta trasformazione.

Il codice è

- compatibile:
solo con i codici Sede "49" e "70";
solo con i c.s.c. 1.02.07, 1.09.01 e 1.11.01.
- incompatibile con il c.a. 8H.

Messaggio n. 12876 del 22 giugno 1995

Messaggio n. 12068 del 18 dicembre 1998

8Z ► Impresa di servizi, inquadrata nel settore terziario ai sensi dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, avente diritto agli sgravi di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089. **01.03.1989**

Circolare n. 210 del 12 luglio 1994

Il codice è compatibile solo con i seguenti c.s.c.: 7.07.04 (case di cura) e 7.07.08 (imprese di pulizia e istituti di vigilanza) ed è incompatibile con i codici di autorizzazione 1M, 2C, 2D, 2M, 2Q, 4C, 4Z, 8C e 8L.

Messaggio n. 33321 del 13 ottobre 1994

Circolare n. 54 del 21 febbraio 1995

Messaggio n. 30555 del 17 marzo 1995

► Il diritto allo sgravio è esteso alle attività di cui all'elenco allegato. **01.01.1997**

Il codice è incompatibile con i codici di autorizzazione

1M, 2D, 2M, 4C, 4Z, 8C e 8L.

Messaggio n. 13870 del 20 giugno 1997

[Circolare n. 180 del 2 agosto 1997](#)

[Circolare n. 264 del 24 dicembre 1997](#)

[Circolare n. 137 del 18 giugno 1999](#)

Messaggio n. 15709 del 9 novembre 1999

CODICI DI AUTORIZZAZIONE

SERIE 9

- 9A ► **Aziende industriali aventi alle dipendenze personale iscritto alla Cassa mutua aziendale per il quale il contributo di malattia è dovuto all'INAM nella misura ridotta del 5,31%.** 01.01.1974 31.12.1987

P.es.: Azienda municipalizzata per il gas e acqua di Gallarate.

- **Azienda fornitrice di lavoro temporaneo ex legge 24 giugno 1997, n. 196.** 01.01.1998

L'articolo 1, comma 1, della legge in epigrafe ha istituito il contratto di fornitura di lavoro temporaneo mediante il quale un'impresa, denominata "*impresa fornitrice*", pone uno o più lavoratori da essa assunti, denominati "*prestatori di lavoro temporaneo*", a disposizione di un'impresa, denominata "*impresa utilizzatrice*", che ne utilizzi la prestazione lavorativa per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuate dalla medesima legge.

L'attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere esercitata soltanto da società iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La predetta legge n. 196 del 1997 è stata modificata dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) e dall'articolo 117 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

In particolare l'articolo 117 sopra citato ha modificato l'articolo 9 della legge n. 196 del 1997, aggiungendo, dopo il comma 3, il comma 3 bis, il cui testo è il seguente: "***Nel caso in cui i contratti collettivi prevedano la fornitura a persone fisiche o a nuclei familiari di lavoratori temporanei domestici, i contributi previdenziali e assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'art. 5 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403 e successive modificazioni. L'Istituto nazionale della previdenza sociale determina le modalità ed i termini di versamento.***"

Gli articoli da 1 a 11, della legge n. 196 del 1997, che disciplinavano la fornitura di lavoro temporaneo, sono stati abrogati dall'articolo 85 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante: "*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*".

Il predetto decreto legislativo, entrato in vigore il 24 ottobre 2003, ha previsto, fra l'altro, l'attività di "**somministrazione di lavoro**", definita come *fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine*.

Tale attività può essere esercitata dai soggetti autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e iscritti nell'apposito albo delle agenzie per il lavoro isti-

tuito presso lo stesso dicastero.

Il contratto di somministrazione, concluso fra il soggetto somministratore, a ciò autorizzato, ed il soggetto utilizzatore, è disciplinato dalle norme di cui agli articoli da 20 a 28 del medesimo decreto legislativo.

Per quanto riguarda la materia previdenziale, l'articolo 25, comma 1, primo periodo, dispone:

1. *Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è inquadrato nel settore terziario.*

In applicazione di tale disposizione la classificazione attribuita all'impresa utilizzatrice è ininfluyente, fatta eccezione per i casi espressamente previsti dal comma 4 dello stesso articolo 25, che recita:

4. *Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori.*

Pertanto per l'assolvimento degli obblighi contributivi relativi al personale con qualifica di impiegato, quadro o dirigente inviato presso aziende agricole utilizzatrici, le agenzie di somministrazione di lavoro dovranno chiedere l'apertura di separate posizioni contributive che dovranno essere classificate nel settore terziario e contraddistinte oltre che dal codice in trattazione anche dal codice **5M**.

Il codice 9A è compatibile esclusivamente con il c.s.c. 7.07.08, accompagnato dal codice ISTAT (ATECO 91) 74.50.0 ed è incompatibile con i seguenti c.a.: 1M, 4Z, 8C.

[*Circolare n. 153 del 15 luglio 1998*](#)

[*Circolare n. 157 del 27 luglio 1999*](#)

[*Circolare n. 43 del 21 febbraio 2000*](#)

[*Circolare n. 89 del 9 maggio 2002*](#)

[*Circolare n. 130 del 18 luglio 2002*](#)

[*Messaggio n. 22343 del 13 giugno 2005*](#)

- **Posizione relativa a società di fornitura di lavoro temporaneo ammessa ai benefici di cui all'articolo 7, comma 1, del D.lgs. n. 81/2000.**

01.04.2000

Gli articoli 2, comma 1 e 7, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante: "*Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2000 ed entrato in vigore il 22 aprile 2000, recitano:

Art. 2. - Definizione dei soggetti utilizzati

1. *Le disposizioni del presente decreto si applicano, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.*

Art. 7. - Incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile

1. *Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, è riconosciuto un contributo pari a lire 18 milioni per ciascun soggetto assunto. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti delle cooperative o dei consorzi tra cooperative relativamente ai soggetti impegnati in qualità di soci lavoratori.*

Gli incentivi spettano per le assunzioni effettuate dal 22 aprile 2000.

Alle posizioni contributive predette deve essere attribuito anche il codice di autorizzazione 9K.

Circolare n. 188 del 15 novembre 2000

► **Agenzia di somministrazione di lavoro ex art. 13, c. 1, lett. b) D. Lgs. n. 276/2003.** **01.05.2005**

L'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante: *"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"*, recita:

Art. 13. - Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato

1. *Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro è consentito:*

a) *omissis*

b) *determinare altresì, per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l'attività lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilità e di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.*

Il codice in trattazione deve essere attribuito, oltre al codice **8A** alle posizioni contributive relative alle agenzie autorizzate alla somministrazione del lavoro, ammesse agli incentivi sopra citati.

Circolare n. 44 del 15 marzo 2006

9B	► Aziende industriali del gas e aziende esercenti attività di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua potabile e non potabile aventi alle dipendenze personale iscritto alla Cassa mutua aziendale per il quale il contributo di malattia è dovuto all'INAM nella misura ridotta del 4,38%.	01.01.1974	31.12.1987
	► Azienda destinataria dei benefici di cui alla legge regionale siciliana 7 agosto 1997, n. 30.	01.05.1998	31.12.2004
	<p>La legge regionale siciliana 7 agosto 1997, n. 30, ha disposto la concessione di un contributo ai datori di lavoro che effettuano assunzioni o trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in aumento rispetto alla media dei dipendenti in carico nei sei mesi precedenti le assunzioni o trasformazioni.</p> <p>Tale contributo, concesso per le attività che trovano attuazione nel territorio della Regione Sicilia, ha carattere aggiuntivo a quelli di analoga natura, ove spettanti, disposti dallo Stato, e non è cumulabile, nello stesso periodo, con altre agevolazioni previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di incentivi all'occupazione.</p> <p>Il predetto beneficio, pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, è concesso, per il periodo di tempo indicato per ciascuna fattispecie, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) assunzioni a tempo indeterminato di apprendisti di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni: per il periodo dal 13° al 72° mese dalla data di assunzione;b) assunzioni a tempo indeterminato di soggetti disoccupati che non godono dei benefici della legge 23 luglio 1991, n. 223, assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni e di persone svantaggiate come definite dalla legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, assunzioni a tempo indeterminato fatte a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento: per il periodo dal 1° al 72° mese dalla data di assunzione;c) trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di formazione e lavoro, anche part-time: per il periodo		

dal 37° al 72° mese dalla data di assunzione;

- d) assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati da almeno 24 mesi: per il periodo dal 37° al 72° mese dalla data di assunzione;
- e) assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi: per il periodo dal 37° al 72° mese dalla data di assunzione;
- f) assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223: per il periodo dal 19° al 72° mese dalla data di assunzione;
- g) assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori part-time e trasformazioni in contratti a tempo indeterminato di contratti part-time a tempo determinato: per il periodo dal 1° al 72° mese dalla data di assunzione.

Per l'ammissione ai predetti benefici i datori di lavoro, non devono aver proceduto, nei dodici mesi precedenti l'assunzione o la trasformazione, a riduzione di personale e non devono avere alla stessa data sospensioni in atto; inoltre devono applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali.

L'autorizzazione al conguaglio contributivo è rilasciata dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, che esercita le attività di controllo riguardanti la corretta applicazione della legge in esame.

Questo Istituto, ai sensi dell'articolo 18 della legge in esame, è interessato solo alle operazioni di conguaglio dei benefici effettuate dai datori di lavoro autorizzati.

Il finanziamento degli sgravi in questione, per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 1999, è stato da ultimo autorizzato dall'articolo 1, comma 11, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, limitatamente al triennio 2002/2004.

Il codice in trattazione è compatibile esclusivamente con i codici Sede corrispondenti alle province siciliane ed è incompatibile con i seguenti c.a.: 1M, 4C, 4Z e 8C.

Messaggio n. 20844 del 22 maggio 1998

9C ► Esonero dal versamento del contributo GESCAL. 01.01.1974

Dal 1° gennaio 1999 il codice in trattazione deve essere attribuito ai soli fini della determinazione dell'aliquota IVS senza l'incremento dello 0,70%, costituito dalla somma delle quote di contributo

ex GESCAL dello 0,35% a carico del datore di lavoro e dello 0,35% a carico del lavoratore (articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

9D ► Esclusione dall'obbligo contributivo per la malattia e per la GESCAL. 01.01.1974 31.12.1998

9E ► Esclusione dall'obbligo contributivo per la malattia. 01.01.1974 31.12.1987

Da utilizzare per i datori di lavoro esclusi dall'obbligo assicurativo per la malattia in quanto applicano forme sostitutive di assistenza sanitaria.

► Posizione riferita a nave avente titolo allo sgravio ex legge n. 522/1999 01.01.1999 31.12.2001

L'articolo 9, primo comma, della legge 28 dicembre 1999, n. 522, recante: *"Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale"* recita:

Art. 9 - Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo

1. Dal 1° gennaio 1999 i benefici previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto- legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.30, con le modalità previste dalla stessa norma, sono estesi per il triennio 1999-2001, nel limite massimo dell'80 per cento, alle imprese impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio, per gli oneri contributivi relativi al personale avente i requisiti di cui all'[articolo 119 del codice della navigazione](#), ed imbarcato su navi di bandiera italiana che, per almeno il 50 per cento del loro impiego nell'anno, effettuano servizi di trasporto passeggeri, merci, misti o di crociera tra porti nazionali.

Il testo dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni dalla 27 febbraio 1998, n. 30, è il seguente:

Art. 6. - Sgravi contributivi.

1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'[articolo 119 del codice della navigazione](#) ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui

all'articolo 1, nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere è a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed è rimborsato su conforme rendicontazione.

Circolare n. 29 del 10 febbraio 2000

► **Posizione riferita a nave avente titolo allo sgravio ex articolo 52 legge n. 448/2001.** **01.01.2002** **31.12.2002**

L'articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante: "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2001, S.O. n. 285, recita:

Art. 52. - *Interventi vari*

32. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, per l'anno 2002, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite del 43 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio. L'efficacia dei predetti benefici è subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.

Il testo dell'articolo 52 comma 32 della legge n. 448 del 2001 è stato modificato dall'articolo 34, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, recante: "*Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 2002 - S.O. n. 15, entrata in vigore il 18 agosto 2002, che recita:

Art. 34. - *Benefici per le imprese armatoriali che esercitano il cabotaggio e contributi per l'eliminazione del naviglio. Modifiche al codice della navigazione.*

1. All'articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo le parole: "del 43 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dell'80 per cento";*
- b) l'ultimo periodo è soppresso.*

[Circolare n. 150 del 13 settembre 2002](#)
[Messaggio n. 345 del 8 ottobre 2002](#)
[Circolare n. 48 del 10 marzo 2003](#)

- **Posizione riferita a nave avente titolo allo sgravio ex articolo 21 comma 10 legge n. 289/2002.** 01.01.2003 31.12.2005

Il testo dell'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2002, S.O. n. 240, è il seguente:

10. *I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il periodo 2003-2005 sono estesi nei limiti del 25 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.*

[Circolare n. 75 del 10 aprile 2003](#)

- **Posizione riferita a nave avente titolo allo sgravio ex art. 2, c. 221, legge n. 244/2007.** 01.01.2006 31.12.2008

L'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 11 marzo 2006, ha disposto:

Art. 34-sexies - *Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo*

1. *Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il biennio 2006-2007 sono estesi nel limite del 50 per cento alle imprese armatoriali per le navi di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.*

2. *All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 28 dicembre 1999, n. 522.*

L'articolo 2, comma 221, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*", ha disposto la proroga dei benefici per l'anno 2008:

Art. 2

221. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2008.

[Circolare n. 55 del 9 marzo 2007](#)

[Circolare n. 114 del 29 agosto 2007](#)

[Circolare n. 67 del 6 giugno 2008](#)

[Messaggio n. 4346 del 21 febbraio 2008](#)

Il codice in trattazione è incompatibile col codice 2N.

- | | | | |
|----|--|------------|------------|
| 9F | <p>► Obbligo assicurativo per la malattia presso l'INAM nella misura prevista per le aziende commerciali.</p> <p>Particolarità contributive: contributo GESCAL normale.</p> <p>Da utilizzare per gli enti che svolgono attività nel campo dell'istruzione o dell'assistenza, non soggetti alla disciplina degli assegni familiari.</p> | 01.01.1974 | 31.12.1987 |
| | <p>► Posizione riferita a nave iscritta nel Registro Internazionale di cui alla legge 27 febbraio 1998, n. 30.</p> <p>L'articolo 6, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ha disposto:</p> <p>Art. 6. - <i>Sgravi contributivi.</i></p> <p>1. <i>Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1, nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere è a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed è rimborsato su conforme rendicontazione.</i></p> | 01.05.1998 | |

Il codice è compatibile esclusivamente con il c.s.c. 1.15.02 ed è incompatibile con i seguenti c.a.:

1M, 2N, 2S, 4C, 4Z, 8C.

Circolare n. 162 del 21 luglio 1998

- | | | | |
|----|--|------------|------------|
| 9G | <p>► Obbligo assicurativo per la malattia presso l'INAM nella misura prevista per le aziende commerciali; contributo GESCAL dovuto per la sola quota a carico del lavoratore.</p> <p>Da utilizzare per le Regioni, Province, Comuni e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività assistenziali o di istruzione.</p> | 01.01.1974 | 31.12.1985 |
| | <p>► Contributo GESCAL limitato alla sola quota a carico dei lavoratori.</p> <p>Da utilizzare per i datori di lavoro classificati con c.s.c. 2.XX.XX, tenuti al versamento del contributo GESCAL per la sola quota a carico del lavoratore (0,35%), ai quali non sia già stato attribuito uno dei seguenti codici di autorizzazione: 0X, 1M, 1P, 8F.</p> <p><i>Messaggio n. 6645 del 20 gennaio 1988.</i>
 <i>Messaggio n. 3064 del 1 febbraio 1988.</i></p> <p>Dal 1° gennaio 1996 il codice in trattazione deve essere attribuito ai soli fini della determinazione dell'aliquota IVS con l'incremento dello 0,35% costituito dalla quota di contributo ex GESCAL a carico del lavoratore (articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335).</p> | 01.01.1986 | |
| 9H | <p>► Obbligo contributivo per la malattia e contribuzione alla GESCAL in misura ridotta.</p> <p>Da utilizzare per il personale giornaliero dipendente da amministrazioni dello Stato e per il personale delle Regioni, delle Province e dei Comuni assunto con contratto di durata limitata e con carattere di eccezionalità.</p> | 01.01.1974 | 31.12.1987 |
| | <p>► Posizione separata per il versamento dei contributi previsti a favore dei lavoratori stranieri stagionali ex D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Cfr. codice 9Y).</p> <p>Il testo vigente dell'articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: "<i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e nor-</i></p> | 01.03.1998 | |

me sulla condizione dello straniero", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 - S.O. n. 139, con le modifiche apportate al primo periodo del comma 5 dall'articolo 28 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è il seguente:

Art. 25. - Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23)

1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:

- a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;*
- b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;*
- c) assicurazione contro le malattie;*
- d) assicurazione di maternità.*

2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all'articolo 45.

3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.

4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa.

5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza. È fatta salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

Il codice è incompatibile con i c.s.c. 2.XX.XX e 3.XX.XX

[*Circolare n. 214 del 9 ottobre 1998*](#)

9J

► **Contribuzione INAM normale, no GESCAL.****01.01.1974 31.12.1987**

Da utilizzare per le aziende industriali esercenti le comunicazioni (c.s.c. 1.15.07) aventi alle dipendenze personale iscritto al F.P.T. per il quale è dovuto all'INAM il

contributo di malattia in misura normale.

- **Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa del sisma che ha colpito il territorio delle province di Potenza e Cosenza.** 01.08.1998 31.08.1999

La sospensione dei termini di pagamento riguarda i contributi aventi scadenza legale nell'arco temporale dal 9 settembre 1998 al 30 settembre 1999 e comprende sia la quota a carico dei datori di lavoro sia quella a carico dei lavoratori (ordinanze n. 2847/98, 2860/98 e 2908/98).

Per i datori di lavoro con c.s.c. 1.15.02 senza c.a. 2N, 1.20.01 e 2.01.01 con c.a. 6Z, il codice in esame ha validità dal 01 giugno 1998 al 30 giugno 1999.

Il codice, riservato alle Sedi di Cosenza e Potenza (codici Sede 25 e 64), è compatibile anche con altri codici Sede in presenza dei codici tipo azienda B1, B2 o B3.

Il codice è incompatibile con i c.a. 7Q, 7S, 7T, 7V, 7W, 8A, e 8J.

Circolare n. 56 del 4 marzo 1999

- **Aziende che fruiscono dell'incentivo programma P.A.R.I. D.D. del 18 marzo 2005.** 01.09.2006

Il Programma P.A.R.I. (Programma d'azione per il reimpiego di lavoratori svantaggiati) prevede la realizzazione di azioni finalizzate al rafforzamento di politiche occupazionali in favore delle seguenti categorie di soggetti svantaggiati:

- donne in reinserimento nel mercato del lavoro;
- over 45 espulsi o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;
- LSU del Fondo Nazionale per l'Occupazione;
- lavoratori in mobilità, qualora non finalizzata alla pensione;
- lavoratori destinatari di trattamenti di CIGS ai sensi dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 1-bis della L. 291/2004;
- lavoratori destinatari dei trattamenti di CIGS e mobilità in deroga ai sensi dell'art.1, comma 155 della legge 311/2004;
- ulteriori target da individuare in collaborazione con le Regioni e Province, sulla base delle peculiari caratteristiche di debolezza del mercato del lavoro locale.

Fra le azioni predisposte dal Programma P.A.R.I., l'articolo 6 del decreto sopra citato prevede la corresponsione al lavoratore svantaggiato che abbia aderito ad un piano di inserimento e non sia percettore di altra in-

dennità legata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, di un "sussidio speciale" di 450 euro mensili e fino ad un massimo di 4.500 euro per un periodo non superiore a dieci mesi, a carico del Fondo per l'occupazione.

Qualora un'azienda assuma un soggetto avente titolo a percepire il sussidio, gli importi mensili non ancora maturati dall'interessato alla data di assunzione verranno riconosciuti all'azienda stessa, a condizione che si tratti di un'assunzione:

- a tempo indeterminato ovvero determinato, purché superiore a 12 mesi;
- con orario pari o superiore a 20 ore settimanali.

L'azienda interessata potrà recuperare l'importo spettante, previa autorizzazione della Sede I.N.P.S. competente, mediante conguaglio con i contributi esposti sulla denuncia mensile di mod. DM10/2.

Il beneficio in questione deve essere fruito in unica soluzione, entro il terzo mese successivo al ricevimento dell'autorizzazione relativa al singolo lavoratore.

Gli incentivi riconosciuti all'azienda sono compatibili con eventuali benefici contributivi connessi al particolare tipo di assunzione effettuata previsti dalla normativa vigente.

Il codice autorizzazione 9J è incompatibile con i c.s.c. 2.XX.XX e 3.XX.XX.

Messaggio n. 17740 del 21 giugno 2006

Circolare n. 103 del 3 ottobre 2006

Messaggio 31874 del 1 dicembre 2006

Messaggio 2428 del 26 gennaio 2007

9K	<p>► Contributo di malattia ridotto (3,80%) per i dirigenti del credito e delle assicurazioni.</p> <p><i>Il codice è riservato alle imprese operanti nelle province di Trento e Bolzano.</i></p>	01.01.1974	31.12.1987
	<p>► Azienda ammessa ai benefici per il reimpiego dei lavoratori L.S.U. di cui all'art. 4 del DM 21 maggio 1998.</p> <p>Gli articoli 1, comma 1, e 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 21 maggio 1998, recante: "<i>Misure per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei requisiti pensionistici per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili</i>", pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 141 del 19 giugno 1998, recitano:</p>	01.06.1999	

Art. 1. - Lavoratori beneficiari.

1. *I lavoratori di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 sono quelli che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno dodici mesi entro la data del 31 dicembre 1997 e quelli che, già impegnati effettivamente in progetti di lavori socialmente utili entro la data del 31 dicembre 1997, raggiungano nel corso dell'anno 1998 una permanenza nelle attività di almeno dodici mesi mediante il completamento dei progetti medesimi.*

Art. 4. - Incentivi all'assunzione.

1. *Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che assumono a tempo pieno e indeterminato i lavoratori di cui all'art. 1 del presente decreto, spetta un incentivo pari a 18 milioni procapite, cumulabile con altri incentivi all'assunzione nei limiti della normativa comunitaria. Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che assumono a tempo indeterminato e parziale, il contributo verrà attribuito in misura proporzionalmente ridotta.*

2. *L'incentivo di cui al comma 1 spetta anche ai datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 468/1997, in relazione all'assunzione a tempo pieno e indeterminato dei lavoratori di cui all'art. 1 del presente decreto, nonché alle cooperative che abbiano stipulato con gli enti interessati le convenzioni di cui al medesimo art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 468/1997, limitatamente ai lavoratori di cui all'art. 1, impegnati come soci lavoratori.*

Alle aziende ammesse agli incentivi sopra citati deve essere attribuito anche il codice di autorizzazione relativo alla riduzione contributiva spettante (5N per il beneficio ex articolo 8, comma 9, della legge n. 407/90 ovvero 5Q per il beneficio ex articolo 25, comma 9, della legge n. 223/91).

Il codice in trattazione è compatibile con tutti i c.s.c. ad eccezione del 2.01.01 se il corrispondente codice ISTAT (ATECO 91) ha i primi due caratteri uguali a "75".

[*Circolare n. 93 del 21 aprile 1999*](#)

[*Circolare n. 157 del 27 luglio 1999*](#)

Per le cooperative v. codice 9Z.

► **Datore di lavoro ammesso ai benefici previsti dall'art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 81/2000.**

01.04.2000

Gli articoli 2, comma 1, e 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante: "*Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82

del 7 aprile 2000 ed entrato in vigore il 22 aprile 2000, recitano:

Art. 2. - Definizione dei soggetti utilizzati.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.

Art. 7. - Incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile.

1. Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, è riconosciuto un contributo pari a lire 18 milioni per ciascun soggetto assunto. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti delle cooperative o dei consorzi tra cooperative relativamente ai soggetti impegnati in qualità di soci lavoratori.

I predetti benefici sono riconosciuti per le assunzioni effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo sopra citato (22 aprile 2000).

[*Circolare n. 188 del 15 novembre 2000*](#)

[*Circolare n. 3 del 8 gennaio 2002*](#)

[*Circolare n. 166 del 8 novembre 2002*](#)

9L	<p>► Aziende industriali aventi alle dipendenze personale, iscritto alla Cassa mutua aziendale, per il quale il contributo INAM è dovuto nella misura ridotta del 4,91%.</p>	01.01.1974	31.12.1987
	<p>► Datore di lavoro avente titolo al conguaglio delle indennità ex art. 15 L. 451/1994.</p> <p>La predetta norma, che disciplina i Piani di inserimento professionale (P.I.P.), è stata successivamente modificata e integrata dall'art. 9-<i>octies</i> del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, dall'art. 81, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dall'art. 66, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e dall'art. 63, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.</p> <p>La Regione Siciliana, con proprie leggi 7 agosto 1997, n. 30, e 5 gennaio 1999, n. 4, ha apportato ulteriori</p>	01.01.1999	31.12.2004

modifiche e integrazioni che interessano sia i giovani residenti nella regione Sicilia utilizzati nei piani di inserimento professionale regionali e interregionali, sia i soggetti utilizzatori.

I datori di lavoro devono presentare la seguente documentazione:

- progetti di inserimento approvati dalle Commissioni regionali per l'impiego;
- provvedimento di assegnazione dei giovani neoinserti emesso dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego.

Il codice in trattazione deve essere attribuito alla posizione relativa a soggetti aventi personale dipendente.

[*Circolare n. 13 del 27 gennaio 1999*](#)

[*Circolare n. 60 del 7 marzo 2000*](#)

[*Circolare n. 111 del 8 giugno 2000*](#)

[*Circolare n. 140 del 1 agosto 2000*](#)

[*Circolare n. 51 del 6 marzo 2001*](#)

La prosecuzione dell'intervento in epigrafe, fino al 31 dicembre 2004, è stata autorizzata dalle seguenti disposizioni legislative:

Articolo 52, comma 72, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)*" il cui testo è il seguente:

Art. 52. - *Interventi vari.*

72. *L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, può proseguire per l'anno 2002 nei limiti delle risorse finanziarie impegnate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001.*

Articolo 41, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*" il cui testo è il seguente:

Art. 41. - *Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà.*

6. *L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, può proseguire per l'anno 2003 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 91 milioni di euro.*

Articolo 3, comma 137, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)*" il cui testo è il seguente:

Art. 3. - *Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici*

137. - *omissis* -

L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, può proseguire nell'anno 2004 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 50 milioni di euro.

[*Circolare n. 24 del 23 gennaio 2002*](#)

[*Circolare n. 10 del 22 gennaio 2003*](#)

[*Circolare n. 11 del 22 gennaio 2004*](#)

► **Azienda autorizzata ai PIP Regione Sardegna ex L. R. n. 3/2003.** **01.01.2005**

L'articolo 12 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3, recante: "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2003)*", della Regione Sardegna, ha disposto:

Art.12. - *Interventi nella formazione professionale e nel lavoro* – Commi 7, 8, 9, 10, 11.

7. *L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le associazioni dei datori di lavoro e/o con gli ordini e i collegi professionali per la realizzazione di Piani di Inserimento Professionale (PIP); detti piani sono finalizzati a consentire un primo inserimento lavorativo o ad interrompere lo stato di disoccupazione di giovani qualificati.*

8. *I PIP prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa di massimo dodici mesi, nonché il pagamento di un'indennità a favore dei giovani per una quota parte a carico dei datori di lavoro.*

9. *I PIP sono attuati attraverso progetti predisposti dalle medesime associazioni e ordini o collegi professionali e sono approvati dal Comitato del lavoro dell'Agenzia di cui alla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, secondo criteri di validità e di priorità stabiliti dalla Giunta regionale nei limiti dell'assegnazione finanziaria determinata per ciascun ambito provinciale.*

10. *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, previo parere del Comitato del lavoro dell'Agenzia regionale del lavoro, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avuto riguardo a quanto previsto in materia dalla legislazione nazionale vigente (art. 9 octies, L. 608/1996), determina le modalità e i termini per la stipula delle convenzioni, le direttive per la predisposizione e la presentazione dei progetti, nonché i requisiti e le condizioni di partecipazione dei datori di lavoro e dei*

giovani ai medesimi progetti.

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 7 e 8 sono valutati in euro 1.000.000 nell'anno 2003 e in euro 1.720.000 per gli anni successivi (UPB S10.075 - Cap. 10291).

In applicazione di tali disposizioni, la Regione Sardegna ha disposto l'attuazione di Piani di Inserimento Professionale e, al fine di disciplinare le particolarità previste dalle sopracitate disposizioni legislative regionali, concordemente con il Ministero del Lavoro, ha stipulato con l'Istituto un'apposita intesa, nella quale l'INPS, ai sensi dell'articolo 81, comma 8, della legge 448/1998, è stato interessato dal 1° gennaio 1999 per le operazioni legate al conguaglio e/o al rimborso delle indennità relative ai suddetti Piani.

Per le modalità di erogazione delle indennità ex L.R. n. 3/2003, l'intesa prevede che le quote a carico delle risorse finanziarie dell'Agenzia Regionale del Lavoro, debitamente autorizzate, siano recuperate mensilmente dai soggetti utilizzatori in sede di conguaglio dei contributi previdenziali e assistenziali dagli stessi dovuti per i lavoratori dipendenti.

In attuazione della predetta intesa l'INPS è interessato unicamente in qualità di soggetto erogatore delle indennità, mentre l'approvazione dei piani rimane di esclusiva competenza dell'Agenzia Regionale del Lavoro.

Ne consegue che qualsiasi richiesta di chiarimenti vertenti sulla normativa o altri aspetti, compresi controversie o ricorsi, dovrà essere inoltrata alla sopra menzionata Agenzia.

In base al disposto normativo contenuto nelle Linee guida dell'Agenzia regionale del lavoro, la corresponsione della indennità spettante ai giovani neoinseriti si riferisce a tutti i soggetti utilizzatori a prescindere dal fatto che questi abbiano o meno personale dipendente.

Pertanto, anche ai fini di una semplificazione ed uniformità di adempimenti, l'INPS, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, provvederà al rimborso delle somme anticipate a titolo di indennità ex L.R. n. 3/2003 anche in favore dei soggetti utilizzatori senza personale dipendente.

Circolare n. 118 del 2 novembre 2006

9M	► Aziende industriali aventi alle dipendenze personale iscritto alla Cassa mutua aziendale, per il quale è dovuto il contributo INAM in misura ridotta variabile annualmente.	01.01.1974	31.12.1987
----	---	------------	------------

- **Datore di lavoro avente titolo al rimborso o al conguaglio delle indennità ex art. 15 della legge n. 451/1994.** 01.01.1999 31.12.2004

Il soggetto interessato deve presentare la stessa documentazione indicata per il c.a. 9L.

Il codice in trattazione deve essere attribuito alla posizione relativa a soggetti non aventi personale dipendente.

Circolare n. 13 del 27 gennaio 1999

Alle posizioni contributive appositamente aperte per i datori di lavoro agricoli non operanti col sistema DM, deve essere attribuito anche il codice 9X.

Circolare n. 126 del 8 giugno 1999

Circolare n. 226 del 21 dicembre 1999

Cfr codice 9L

- **Azienda autorizzata ai PIP Regione Sardegna ex L. R. n. 3/2003 relativa a soggetti utilizzatori non aventi personale dipendente.** 01.01.2005

Cfr codice 9L

Circolare n. 118 del 2 novembre 2006

- 9N ► **Aziende industriali esercenti servizi di autolinee extraurbane in concessione aventi alle dipendenze personale iscritto alla Cassa di soccorso, per il quale il contributo di malattia è dovuto all'INAM nella misura del 9,50%.** 01.01.1974 31.12.1987

- **Posizione accessoria riferita alle aziende armatoriali per gli adempimenti contributivi relativi ai marittimi in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.) aventi diritto allo sgravio ex legge 28 dicembre 1999, n. 522, e posizione relativa a galleggianti privi di propulsione propria cui sono stati estesi i benefici e art. 9 L. n. 522/1999.** 01.01.1999 31.12.2001

Per quanto riguarda i marittimi in continuità di rapporto di lavoro, tale posizione contributiva deve essere utilizzata esclusivamente per l'assolvimento degli obblighi contributivi, nonché per l'applicazione del beneficio sopra indicato, calcolati sulle retribuzioni spettanti per le sole giornate di riposo a terra, successive allo sbarco da una nave avente diritto allo sgravio previsto per le imprese di cabotaggio marittimo, aventi natura compen-

sativa delle giornate di riposo non fruite a bordo.

L'articolo 9, primo comma, della legge 28 dicembre 1999, n. 522, recante: *"Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale"* recita:

Art. 9 - Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo

1. Dal 1° gennaio 1999 i benefici previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto- legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, con le modalità previste dalla stessa norma, sono estesi per il triennio 1999-2001, nel limite massimo dell'80 per cento, alle imprese impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio, per gli oneri contributivi relativi al personale avente i requisiti di cui all'[articolo 119 del codice della navigazione](#), ed imbarcato su navi di bandiera italiana che, per almeno il 50 per cento del loro impiego nell'anno, effettuano servizi di trasporto passeggeri, merci, misti o di crociera tra porti nazionali.

Il testo dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni dalla 27 febbraio 1998, n. 30, è il seguente: .

Art. 6. - Sgravi contributivi

1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'[articolo 119 del codice della navigazione](#) ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1, nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere è a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed è rimborsato su conforme rendicontazione.

[Circolare n. 29 del 10 febbraio 2000](#)

[Circolare n. 65 del 15 marzo 2001](#)

- **Posizione accessoria riferita alle aziende armatoriali per gli adempimenti contributivi relativi ai marittimi in CRL aventi diritto allo sgravio ex art. 52 L. 448/2001, e posizione relativa a galleggianti privi di propulsione propria destinatari dei benefici ex art. 52 c. 32 L. 448/2001.**

01.01.2002 31.12.2002

L'articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante: *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2001, S.O. n. 285, recita:

Art. 52. - *Interventi vari*

32. *Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, per l'anno 2002, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite del 43 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio. L'efficacia dei predetti benefici è subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.*

Il testo dell'articolo 52 comma 32 della legge n. 448 del 2001 è stato modificato dall'articolo 34, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, recante: "*Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 2002 - S.O. n. 15, che recita:

Art. 34. - *Benefici per le imprese armatoriali che esercitano il cabotaggio e contributi per l'eliminazione del naviglio. Modifiche al codice della navigazione.*

1. *All'articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) *al primo periodo le parole: "del 43 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dell'80 per cento";*
- b) *l'ultimo periodo è soppresso.*

[*Circolare n. 150 del 13 settembre 2002*](#)

[*Messaggio n. 345 del 8 ottobre 2002*](#)

[*Circolare n. 48 del 10 marzo 2003*](#)

- **Posizione accessoria riferita alle aziende armatoriali per gli adempimenti contributivi relativi ai marittimi in CRL aventi diritto allo sgravio ex art. 21 comma 10 legge n. 289/2002 e posizione relativa ai galleggianti privi di propulsione propria destinatari dei benefici ex art. 21, comma 10 L. n. 289/2002.**

01.01.2003 31.12.2005

Il testo dell'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2002, S.O. n. 240, è il seguente:

Art. 21.

10. *I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-*

legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il periodo 2003-2005 sono estesi nei limiti del 25 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.

Circolare n. 75 del 10 aprile 2003

- **Posizione accessoria riferita alle aziende armatoriali per gli adempimenti contributivi relativi ai marittimi in CRL aventi diritto allo sgravio ex art.1, c. 221, legge n. 244/2007**

01.01.2008 31.12.2008

e

Posizione relativa ai galleggianti privi di propulsione propria destinatari dei benefici ex art. 1, c. 221, legge n. 244/2007.

L'articolo 34-*sexies* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 11 marzo 2006, ha disposto:

*Art. 34-*sexies* - Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo.*

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il biennio 2006-2007 sono estesi nel limite del 50 per cento alle imprese armatoriali per le navi di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 28 dicembre 1999, n. 522.

L'articolo 2, comma 221, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*", ha disposto la proroga dei benefici per l'anno 2008:

Art. 2

221. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2008.

Circolare n. 55 del 9 marzo 2007

Circolare n. 114 del 29 agosto 2007

Circolare n. 67 del 6 giugno 2008

Messaggio n. 4346 del 21 febbraio 2008

9P ► Obbligo del versamento del contributo aggiuntivo di malattia (0,77%), previsto per i pubblici esercizi. 01.01.1974

Da utilizzare per le mense e i bar aziendali che aderiscono alla Federazione italiana pubblici esercizi (F.I.P.E.) e per le piccole pensioni, incluse nel comparto dei pubblici esercizi per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del 8 luglio 1982.

Le piccole pensioni in questione sono quelle che forniscono servizi di ristorazione con accesso diretto dalla pubblica via ed hanno non più di 9 camere destinate al servizio di alloggio; tale servizio deve essere del tutto accessorio rispetto a quello di ristorazione.

Invece le piccole pensioni che svolgono principalmente attività ricettiva, qualunque sia il numero di camere destinate ad alloggio, rientrano nel comparto alberghiero e sono pertanto escluse dal versamento del contributo aggiuntivo dello 0,77%.

Circolare n. 2084 R.C.V./71 del 21 marzo 1985

Circolare n. 235 del 10 ottobre 1992

9Q ► Aziende elettriche soggette alla contribuzione I-NAM e GESCAL. 01.01.1974 31.12.1987

Da utilizzare per le aziende industriali esercenti la produzione e la distribuzione di energia elettrica aventi alle dipendenze personale, iscritto e non iscritto al Fondo di previdenza per il personale dell'ENEL e delle aziende elettriche private, per il quale i contributi di malattia e GESCAL sono dovuti nella misura normale.

► **Azienda destinataria dei benefici di cui alla legge Regionale Sardegna n. 36/1998.** 01.01.1999 31.12.2006

La [legge regionale 24 dicembre 1998, n. 36](#), della Regione Sardegna, recante: *"Politiche attive sul costo del lavoro"*, ha disposto l'erogazione di contributi finalizzati allo sgravio degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di cinque anni a partire dalla data di cessazione degli sgravi previsti a carico dello Stato, per favorire:

- a) *l'assunzione a tempo indeterminato di apprendisti qualificati di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;*
- b) *l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti inoccupati disoccupati che non godono dei benefici della legge 23 luglio 1991, n. 223;*
- c) *l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni;*
- d) *l'assunzione a tempo indeterminato fatta a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento;*
- e) *la trasformazione a tempo indeterminato di contratti di formazione e lavoro, anche part-time;*
- f) *l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno ventiquattro mesi;*
- g) *l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati da almeno ventiquattro mesi;*
- h) *l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;*
- i) *l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori part-time e trasformazione in contratti a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato part-time;*
- l) *l'assunzione a tempo determinato da parte di aziende operanti nel settore turistico.*

I predetti contributi sono concessi, nella misura e per il periodo indicati dall'articolo 4 della legge in esame, per le assunzioni o trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato che determinino un aumento rispetto alla media dei dipendenti in carico nei sei mesi precedenti le assunzioni o trasformazioni.

Per fruire delle provvidenze sopra citate, i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei dodici mesi precedenti l'assunzione o la trasformazione, a riduzione di personale che non sia stata causata da processi di crisi o di ristrutturazione approvati dal CIPE o dal Ministero del lavoro e non devono avere alla stessa data sospensioni in atto; inoltre gli stessi soggetti devono applicare

i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali e devono essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche e integrazioni (la legge n. 482 del 1968 è stata abrogata dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*").

Infine i benefici sopra citati sono concessi per le attività che trovano attuazione nel territorio della Regione Sardegna e non sono cumulabili, nello stesso periodo, con altre agevolazioni previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di incentivi all'occupazione.

Le aziende che usufruiscono dell'accentramento degli adempimenti contributivi presso una Sede INPS collocata al di fuori della Regione Sardegna non potranno effettuare le operazioni di conguaglio dei benefici in trattazione sulla posizione accentrante.

Tali aziende, pertanto, per le sole operazioni di rimborso o compensazione dei predetti benefici, dovranno chiedere l'apertura di un'apposita posizione contributiva presso la Sede INPS competente per territorio.

La posizione contributiva sarà contraddistinta dal codice Tipo azienda "B3", nonché, oltre che dal codice di autorizzazione in trattazione, anche dal codice "OD".

[*Circolare n. 118 del 21 giugno 2000*](#)

9R	<p>► Aziende classificate nel ramo 5 (agricoltura) soggette, per l'INAM, alla contribuzione prevista per il ramo commercio.</p>	01.01.1974	31.12.1987
	<p>► Azienda avente titolo allo sgravio di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53.</p> <p>Il testo dell'art. 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante: "<i>Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città</i>", pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 60 del 13 marzo 2000, è il seguente:</p> <p>Art. 10. – <i>Sostituzione di lavoratori in astensione.</i></p> <p>1. <i>L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificata dalla presente legge, può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio dell'astensione, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.</i></p>	01.03.2000	

2. *Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla presente legge, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.*

3. *Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di un lavoratore a tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 2.*

Circolare n. 117 del 20 giugno 2000

A decorrere dal 1° aprile 2000, i criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale sono stati modificati dall'[art. 6 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61](#), recante: *"Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES"*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2000.

Circolare n. 123 del 27 giugno 2000

► **Azienda, anche di fornitura di lavoro temporaneo, avente titolo allo sgravio ex art. 4, c. 3 del D.Lgs. 151/2001.**

01.04.2001

Il testo dell'articolo 4, commi 3 e 4 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è il seguente:

Art. 4. - *Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo*

3. *Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.*

4. *Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.*

Circolare n. 136 del 10 luglio 2001

9S ► **Aziende industriali aventi alle dipendenze personale con qualifica di operaio o equiparato, iscritto alla Cassa mutua aziendale, per il quale il contributo di malattia è dovuto all'INAM nella misura ridotta del 5,31%.** 01.01.1974 31.12.1987

► **Posizione riferita a nave avente titolo allo sgravio totale ex art. 6 *bis* della legge 27 febbraio 1998, n. 30 (pesca oltre gli stretti o oceanica).** 01.03.1998

Il testo del primo comma dell'articolo citato nel titolo è il seguente:

Art. 6-bis. - Benefici per imprese armatoriali che esercitano la pesca

1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 1, per la salvaguardia dei livelli occupazionali propri dei segmenti di appartenenza, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 sono estesi alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

I benefici di cui all'articolo 4 sopra citato riguardano il trattamento fiscale; l'articolo 6, comma 1, della legge n. 30 del 1998, inerente agli sgravi contributivi, così recita:

Art. 6. - Sgravi contributivi.

1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'[articolo 119 del codice della navigazione](#) ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1, nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere è a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed è rimborsato su conforme rendicontazione.

Poiché ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sopra citato le navi da pesca non possono essere iscritte nel "*Registro internazionale*", lo sgravio contributivo in questione spetta esclusivamente per il personale italiano o appartenente ai Paesi dell'Unione Europea, avente i requisiti di cui all'[articolo 119 del Codice della navigazione](#), imbarcato su navi battenti bandiera italiana iscritte nelle "*Matricole delle navi maggiori*" e appartenenti alla prima e seconda categoria delle navi da pesca, con riferimento ai periodi in cui le navi stesse sono adibite all'esercizio della "**pesca oltre gli stretti**".

Il codice è compatibile esclusivamente con il c.s.c. 1.20.01 ed è incompatibile con i c.a. 1M, 2N, 3W, 3Z, 4C, 4Z, 8C, 9F e 9T.

Circolare n. 41 del 23 febbraio 1999

- 9T ► **Aziende del settore assicurazioni il cui personale con qualifica di impiegato è soggetto al contributo maggiorato di malattia (aliquota del 5,10%).** 01.01.1974 31.12.1987

Il codice è riservato alle imprese operanti nelle province di Trento e Bolzano.

- **Posizione riferita a nave avente titolo allo sgravio parziale, nella misura del 70% delle contribuzioni dovute, ex art. 6 bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30 (pesca mediterranea o d'altura).** 01.03.1998

Il testo del primo comma dell'articolo citato nel titolo è il seguente:

Art. 6-bis. - Benefici per imprese armatoriali che esercitano la pesca

1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 1, per la salvaguardia dei livelli occupazionali propri dei segmenti di appartenenza, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 sono estesi alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

Poiché ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sopra citato le navi da pesca non possono essere iscritte nel "Registro internazionale", lo sgravio contributivo in questione spetta esclusivamente per il personale italiano o appartenente ai Paesi dell'Unione Europea, avente i requisiti di cui all'[articolo 119 del Codice della navigazione](#), imbarcato su navi battenti bandiera italiana iscritte nelle "Matricole delle navi maggiori" e appartenenti alla prima e seconda categoria delle navi da pesca, con riferimento ai periodi in cui le navi stesse sono adibite all'esercizio della "**pesca mediterranea**".

Il codice è compatibile esclusivamente con il c.s.c. 1.20.01 ed è incompatibile con i c.a. 1M, 2N, 3W, 3Z, 4C, 4Z, 8C, 9F e 9S.

Circolare n. 41 del 23 febbraio 1999

- 9U ► Posizione per dirigenti ex INPDAI** **01.01.2003**
- Il codice deve essere attribuito alle posizioni contributive già aperte in settori diversi dall'industria (7.XX.XX e 6.XX.XX) per dirigenti assicurati ai fini pensionistici all'ex INPDAI, soppresso dall'articolo 42 legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria). Contestualmente devono essere eliminati i codici di autorizzazione 1A e 8F.
- Circolare n. 83 del 24 aprile 2003*
-
- 9V ► Contributo aggiuntivo di malattia assente.** **01.01.1974 31.12.1987**
- Da utilizzare per le aziende del settore commercio esercenti pubblici esercizi e pasticcerie con annesso laboratorio, non soggette al contributo aggiuntivo di malattia dello 0,77% (c.s.c. 7.05.02 e 7.05.04).
- Il codice è riservato alle imprese operanti nelle province di Trento e Bolzano.*
-
- Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa degli eventi meteorici che hanno colpito alcuni comuni della Campania nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 (ordinanza n. 3036/2000).** **01.11.1999 31.05.2001**
- Il Ministero dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, con l'ordinanza n. 3036 del 9 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 2000, n. 37, ha disposto, all'articolo 3, comma 3, la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico dei dipendenti, aventi scadenza legale nel periodo compreso fra il 14 dicembre 1999 e il 30 giugno 2000; tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2001 dall'articolo 10 dell'ordinanza n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2000 (periodi di paga da 11/1999 a 05/2001).
- Per le aziende della pesca e del trasporto marittimo la sospensione riguarda i periodi da 09/1999 a 03/2001.
- La sospensione riguarda anche la presentazione della relativa modulistica.
- I soggetti beneficiari sono le persone fisiche o giuridiche residenti, alla data dell'evento calamitoso, nei comuni indicati nell'articolo 1 della predetta ordinanza, le cui abitazioni o i cui immobili sede di attività produttive siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.
- I comuni interessati sono i seguenti:
- provincia di Avellino: Cervinara, Manocalzati, Pietra-

stornina, Roccabascerana, S.Martino Valle Caudina;
 provincia di Benevento: Cusano Mutri, Pannarano;
 provincia di Salerno: Giffoni Valle Piana.
Circolare n. 79 del 18 aprile 2000

9W	<p>► Contributo di malattia normale 6,20%.</p> <p>Da utilizzare per i proprietari di fabbricati, aggregati al settore commercio, che versano i contributi di malattia per i portieri e gli impiegati con l'aliquota normale.</p> <p><i>Il codice è riservato ai datori di lavoro operanti nelle province di Trento e Bolzano.</i></p>	01.01.1974	31.12.1987
	<p>► Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'alluvione che ha colpito il territorio della provincia di Cagliari (Ordinanza n. 3024/1999).</p> <p>Il Ministero dell'Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, con l'ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> dell'11 dicembre 1999, n. 290, tra gli altri interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Cagliari nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999, ha disposto, all'articolo 10, comma 3, la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico dei lavoratori, aventi scadenza legale nell'arco temporale dal 12 novembre 1999 al 31 dicembre 2000.</p> <p>Tali contributi riguardano pertanto i periodi di paga da ottobre 1999 a novembre 2000; per le imprese classificate con c.s.c. 1.15.02, senza c.a. 2N, 1.20.01 e 2.01.01 con c.a. 6Z, la sospensione riguarda i periodi di paga da agosto 1999 a settembre 2000.</p> <p>La sospensione del versamento dei contributi riguarda anche la presentazione della relativa modulistica.</p> <p>I soggetti beneficiari della predetta agevolazione sono le persone fisiche o giuridiche residenti, alla data dell'evento calamitoso, nei comuni indicati nell'articolo 1 della suindicata ordinanza, le cui abitazioni o i cui immobili, sede di attività produttive, siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.</p> <p>Il codice in trattazione è riservato alla Sede di Cagliari ma in presenza del codice di accentramento degli adempimenti contributivi è compatibile anche con tutti gli altri codici Sede.</p> <p><i>Circolare n. 38 del 16 febbraio 2000</i></p>	01.10.1999	30.11.2000

- 9X ▶ INAM ridotta per operai (c.s.c. 1.14.01).** **01.01.1974 31.12.1987**
- Da utilizzare per le aziende industriali esercenti la produzione e la distribuzione di energia elettrica, aventi alle dipendenze personale iscritto e non iscritto al Fondo di previdenza per il personale dell'ENEL e delle aziende elettriche private oppure iscritto ad altri Fondi non gestiti dall'INPS, per il quale è dovuto, se avente qualifica di operaio, il contributo di malattia nella stessa misura prevista per gli impiegati.
- ▶ Posizione relativa alle operazioni di versamento o di conguaglio riferite ad operai in forza ad aziende agricole che non operano con il DM10.** **01.01.1999**
- Il codice deve essere attribuito alle posizioni contributive, aperte per i datori di lavoro agricoli che non operano col sistema DM, per il versamento delle multe disciplinari irrogate al personale dipendente e delle trattenute sulle retribuzioni ai pensionati occupati; il codice in trattazione deve essere inoltre attribuito, in aggiunta al c.a. 9M, alle posizioni riferite ai soggetti che effettuano le operazioni di conguaglio delle indennità relative ai giovani inseriti nei Piani di inserimento professionale (P.I.P.).
- Il codice è compatibile solo col c.s.c. 5.01.02.
- Circolare n. 226 del 21 dicembre 1999*
- ▶ Posizione contributiva, relativa a datore di lavoro agricolo che non opera col sistema DM, da utilizzare per il conguaglio degli incentivi economici riconosciuti per la stabilizzazione di soggetti ex Lsu, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.** **01.04.2000**
- Tale posizione contributiva deve essere contraddistinta anche dal codice di autorizzazione 9K.
- Circolare n. 3 del 8 gennaio 2002*
Circolare n. 166 del 8 novembre 2002
- 9Y ▶ Aziende industriali aventi alle dipendenze personale con qualifica di operaio o impiegato, iscritto alla Cassa di soccorso, per il quale è dovuto all'INAM il contributo nella misura del 9,70%.** **01.01.1974 31.12.1987**
- Il codice è riservato alle imprese operanti nelle province di Trento e Bolzano.*

- **Azienda avente alle dipendenze lavoratori stranieri stagionali ex D.Lgs. n. 286/1998.** **01.03.1998**

Il codice deve essere attribuito alle posizioni contributive relative ai datori di lavoro che si avvalgono della possibilità di utilizzare la stessa posizione già accesa per il restante personale (cfr. codice 9H).

Il codice è incompatibile con i c.s.c. 2.XX.XX e 3.XX.XX e con i seguenti c.a.:

1M, 2N, 2S, 3W, 3Z, 4C, 4Z, 8C, 9F, 9S e 9T.

Circolare n. 67 del 26 marzo 1999

- 9Z ► **Aziende del commercio in genere, soggette al contributo ridotto di malattia con aliquota del 5,80%.** **01.01.1974 31.12.1987**

- **Posizione riferita a cooperative che stabilizzano soggetti impegnati in L.S.U. ex art. 10, comma 3, del D. Lgs. n. 468/1997.** **01.06.1998 31.12.2001**

Tali cooperative sono quelle di produzione e lavoro che hanno stipulato con gli Enti interessati le convenzioni di cui all'articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, e che stabilizzano la collocazione lavorativa dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili mediante l'ammissione degli stessi soggetti nella cooperativa in qualità di soci-lavoratori.

L'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, ha stabilito che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 10 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2001.

Per l'individuazione dei lavoratori e per le norme legislative riguardanti i benefici, v. nella descrizione del codice 9K.

Alle predette cooperative, aventi titolo al conguaglio dell'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto interministeriale 21 maggio 1998, devono essere attribuiti, oltre al codice di autorizzazione 9K, anche i codici relativi alla riduzione spettante (5Q per beneficio ex articolo 25, comma 9, della legge n. 223/1991 ovvero 5N per beneficio ex articolo 8, comma 9, della legge n. 407/1990).

Il codice in trattazione è compatibile esclusivamente con i seguenti c.s.c.: 1.XX.XX (esclusi 1.15.02 senza c.a. 2N e 1.20.01) e 7.07.08.

Circolare n. 93 del 21 aprile 1999

► **Cooperativa ammessa ai benefici previsti dall'art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 81/2000.** **01.04.2000**

Gli articoli 2, comma 1, e 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante: "*Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2000 ed entrato in vigore il 22 aprile 2000, recitano:

Art. 2. - Definizione dei soggetti utilizzati

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.

Art. 7. - Incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile

1. Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, è riconosciuto un contributo pari a lire 18 milioni per ciascun soggetto assunto. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti delle cooperative o dei consorzi tra cooperative relativamente ai soggetti impegnati in qualità di soci lavoratori.

Tali disposizioni si applicano alle cooperative, qualunque sia la categoria di appartenenza, e ai loro consorzi, sia nel caso di assunzione a tempo indeterminato dei soggetti di cui all'articolo 2 sopra citato, sia nel caso di ammissione degli stessi soggetti nell'organismo cooperativo in qualità di soci lavoratori.

I predetti benefici sono riconosciuti per le assunzioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in questione (22 aprile 2000).

[*Circolare n. 188 del 15 novembre 2000*](#)

CODICI DI AUTORIZZAZIONE

APPENDICE

CODICI DI AUTORIZZAZIONE RAGGRUPPATI SECONDO GLI ARGOMENTI DI PERTINENZA

ARGOMENTI	CODICI
Agenti di assicurazione in gestione libera	2Z
Agenzia di somministrazione di lavoro ex art. 13, c. 1, lett. b) D. Lgs. n. 276/2003	8A
Agenzia di somministrazione lavoro in agricoltura.	5M
Agevolazioni contributive per calamità naturali	1V 2J 2U 7J 7N 7S 7T 7U 7V 7W 8B 8D 8J 8U 9V 9W
Agevolazioni contributive: assunzioni con contratti agevolati	0J 4K 4X 4Y 5N 5Q 5S 5T 5W 5Y 7X 8R 8T 9B 9K 9Q 9Z
Agevolazioni contributive: assunzioni di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204	9R
Agevolazioni contributive: assunzioni di lavoratori con contratti a tempo indeterminato e parziale	2T
Agevolazioni contributive: sgravio contributivo ex art. 116 legge 388/2000 per i lavoratori interessati dai contratti di riallineamento	1K
Agricoltura: riduzioni contributive per le imprese operanti in zone agricole svantaggiate	8N
Agricoltura: riduzioni contributive per le imprese operanti nei territori montani	8M
Amministrazioni dello Stato	0Z 6A 6B 6C 6D 6E 6F 6G 6H 6L 6M 6N 6P 6S 6W 6X
Artigianato non edile: lavorazioni in serie	5D
Artigianato non edile: lavorazioni non in serie	5C
Artigianato: edilizia	5G
Artigianato: impiantistica metalmeccanica	3P
Artigianato: impresa costituita in forma societaria	0F 5E
Artigianato: lapidei (estrazione)	3H
Artigianato: lavorazioni tradizionali	5B
Artigianato: presenza di familiari coadiutori e/o soci	5A
Artigianato: trasporti	5F
Assicurazione contro la disoccupazione: esonero	1B 1E 1F
Assicurazione contro la tubercolosi: esonero	1N

CODICI DI AUTORIZZAZIONE RAGGRUPPATI SECONDO GLI ARGOMENTI DI PERTINENZA

ARGOMENTI	CODICI			
Azienda municipalizzata	0E			
Aziende che fruiscono dell'incentivo programma P.A.R.I. D.D. del 18 marzo 2005	9J			
Aziende edili gestite da enti pubblici: obbligo del versamento del contributo addizionale DS	1Q			
Aziende speciali	7R			
British American Tobacco S.p.A., ex Ente Tabacchi Italiani S.p.A., tenuta al versamento dei contributi per il finanziamento del Fondo per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra società da essa derivante, ex DM 88/2002	3U			
Cantieri di lavoro	8C			
CIG esclusione	1D	1E	1F	
CIG riduzione (industria e agricoltura)	1S			
CIG straordinaria e mobilità	1J	2E	2H	2J
	3J	3M	3X	3Y
	5J	6K		
Contratti di solidarietà	5L	5X	5Z	7K
	8K	8W		
Contributi IVS (personale non iscritto ai fondi speciali elettrici e telefonici)	4E			
Contributi pensionistici aggiuntivi per lavoratori in aspettativa o distacco sindacale	4L			
Contributi pensionistici per lavoratori eletti a cariche pubbliche	4G			
Contributi previdenziali: esclusione	1M			
Contributo aggiuntivo di malattia 0,77%	9P			
Contributo ex CUAF aliquota ridotta (commercianti)	3V			
Contributo ex CUAF aliquota ridotta (cooperative in genere, non agricole, iscritte nell'Albo delle cooperative registri prefettizi)	3A			
Contributo ex CUAF aliquota ridotta per: <ul style="list-style-type: none">• aziende agricole il cui titolare sia iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;• cooperative agricole iscritte nei registri prefettizi, nella sezione cooperazione agricola;• imprese della pesca munite di licenza di pesca costiera locale o ravvicinata.	3Z			
Contributo ex CUAF artigiani: aliquota intera	3K			
Contributo ex CUAF: esonero	1C	1F		
Contributo ex GESCAL ridotto	9G			
Contributo ex GESCAL: esonero	9C			
Contributo per le indennità economiche di malattia: esclusione	8G	8S		

CODICI DI AUTORIZZAZIONE RAGGRUPPATI SECONDO GLI ARGOMENTI DI PERTINENZA

ARGOMENTI	CODICI
Contributo per le indennità economiche di maternità: esclusione	8H 8Y
Cooperative agricole ex L. 240/84 soggette alla CIG secondo le norme dell'industria	5R
Cooperative ex D.P.R. 602/70	0R 4A 4B
Cooperative non disciplinate dal D.P.R. 602/70 per le quali la contribuzione è calcolata su salari e/o periodi medi	4D
Cooperative sociali (attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate)	5V
Cooperative sociali (detenuti ammessi al lavoro esterno)	4V
Cooperative sociali (servizi socio-assistenziali)	4D
Datore di lavoro autorizzato a comunicare i dati delle denunce di mod. O1/M a mezzo di supporti magnetici	0G
Datore di lavoro autorizzato alla presentazione dei modd. DM10/2 su supporto magnetico o alla trasmissione telematica delle denunce	1Y
Datore di lavoro autorizzato alla pre stampa delle denunce contributive di mod. DM10/2 su moduli a striscia continua	0W
Datore di lavoro avente alle dipendenze lavoratori stranieri stagionali	9H 9Y
Datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di rispetto contratti e altri obblighi di legge ai sensi dell'art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006.	4W
Datore di lavoro esonerato dalla presentazione delle denunce di mod. O1/M.	1Z
Datore di lavoro irreperibile	0Q
Datori di lavoro agricoli che non operano con il sistema DM (versamento o conguaglio di somme riferite a operai per trattenute ai pensionati, multe disciplinari, P.I.P.)	9X
Datori di lavoro ammessi al beneficio del "bonus"	0S 0Y
Datori di lavoro esercenti attività edili, esclusi dalla riduzione contributiva	2W
Differimento degli adempimenti contributivi	0B
Enti mutualistici disciolti	0X
Enti pubblici	1P 6A 6B 6C 6D 6E 6F 6G 6H 6L 6M 6N 6P
Enti pubblici creditizi trasformati in S.p.A.	7A 7B 7C 7D 7E 7F 7G 7H 7L 7M
Esclusione dal versamento del contributo al Fondo integrativo aziendale (aziende esattoriali o del gas)	1L
Esclusione dall'obbligo contributivo per la malattia e per la GESCAL	9D
Fiscalizzazione oneri sociali	2G 2P 4T

ARGOMENTI	CODICI
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A.	3R
Fondo ferrovieri	4F
Impiantistica metalmeccanica: artigianato	3P
Impiantistica metalmeccanica: industria	3N
Impresa appaltatrice di servizi sulle navi da crociera avente diritto allo sgravio ex articolo 13 della legge 488/1999	1X
Impresa autorizzata al conguaglio del credito contributivo costituito dalla differenza fra l'importo delle sanzioni calcolate in base alla legge 662 del 1996 e quelle minori calcolate in applicazione dell'articolo 116, della legge n. 388 del 2000	1T
Impresa avente in corso un programma di emersione automatica ex articolo 1, comma 1, L. 383/2001	7Y
Impresa avente in corso un programma di emersione automatica o progressiva: versamento rateale della contribuzione sostitutiva dovuta (articolo 1, comma 2 bis, L. 383/2001)	6V
Impresa avente in corso un programma di emersione progressiva ex art. 1 bis L. 383/2001	4U
Impresa che fruisce dell'incentivo progetto I.C.S. - D.D. n. 2296 del 19 maggio 2005	8E
Impresa che ha legalizzato lavoratori extracomunitari ai sensi del D.L. 195/2002	0U
Impresa classificata nel settore agricoltura ai sensi delle disposizioni contenute nei decreti legislativi n. 226 – 227 – 228 del 2001	5U
Impresa colpita dalla crisi derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina ammessa ai trattamenti previdenziali sostitutivi della CIGS ai sensi della legge 2 luglio 2001, n. 248	4M
Impresa con lavoratori a domicilio	3L
Impresa destinataria degli interventi del Fondo di solidarietà per la riqualificazione del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al D.M. 375/2003	0T
Impresa destinataria degli interventi di proroga previsti dalla legge n. 172/2002, tenuta al versamento delle somme aggiuntive di cui all'art. 1, comma 3	6U
Impresa destinataria dei benefici di cui alla legge n. 68/1999 per assunzione di lavoratori disabili	2Y
Impresa destinataria dei benefici ex D.M. 20 aprile 2001, n. 65, finalizzati alla stabilizzazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici	1H
Impresa destinataria della normativa di cui all'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, tenuta al versamento, dal 1° gennaio 2005, della contribuzione cigs e mobilità	2X

ARGOMENTI	CODICI
Impresa destinataria delle disposizioni di cui all'art. 2 bis della legge n. 172/2002: impresa subentrata nell'affidamento di attività già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili che continua a beneficiare, entro i limiti residuali spettanti, degli incentivi concessi per l'assunzione dei lavoratori impegnati in tali lavori	1U
Impresa destinataria delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2, del D.M. 375/2003 che ha istituito il Fondo di solidarietà per la riqualificazione del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici: assegno ordinario.	4Q
Impresa di nuova costituzione subentrata ad altra esercente la medesima attività	2K
Impresa di trasporto autorizzata al recupero somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia	4H
Impresa esercente le attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, di cui all'art. 117, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388	1G
Impresa fornitrice di lavoro temporaneo	9A
Impresa inquadrata ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 335/95	7Z
Impresa interessata alla sospensione contributiva di cui all'art. 66, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448	4R
Impresa interessata alla sospensione contributiva influenza aviaria di cui all'art. 1 bis, legge 81/2006	4N
Impresa non tenuta al versamento della contribuzione di mobilità.	8X
Impresa operante nel comune di Campione d'Italia	4S
Impresa operante nelle aree di declino industriale di cui all'obiettivo 2 del Regolamento CEE 2052/88	0N
Impresa soggetta alla sanzione accessoria di cui all'art. 9 del DM 24 ottobre 2007 per il periodo di tempo sanzionato dal non rilascio di un DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare	1W
Impresa tenuta al versamento dei contributi per il finanziamento del Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa ex DM 351/2000	2L
Impresa tenuta al versamento dei contributi per il finanziamento del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito di cui al DM 158/2000	3D
Impresa tenuta al versamento dei contributi per il finanziamento del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito cooperativo di cui al DM 157/2000	3F
Impresa tenuta al versamento del contributo dello 0,50% di cui al comma 2, dell'art. 1-ter della L. n. 291/2004	4P

CODICI DI AUTORIZZAZIONE RAGGRUPPATI SECONDO GLI ARGOMENTI DI PERTINENZA

ARGOMENTI	CODICI
Impresa tenuta al versamento delle contribuzioni di malattia e maternità nella misura stabilita per le aziende commerciali e tenuta al versamento della contribuzione IVS al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale dirigente	4J
Imprese armatoriali	0P 2N 6Z 8Q
Imprese armatoriali: sgravi	2S 6Y 9E 9F 9N
Imprese della pesca costiera locale o ravvicinata	3W 3Z
Imprese della pesca: sgravi	9S 9T
Imprese di pulizia soggette alla CIGS	5K
Imprese editrici e/o stampatrici di giornali quotidiani o periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale	3T
Imprese esercenti attività individuate con i c.s.c. e i codici ISTAT degli studi professionali	5H
Imprese minerarie aventi alle dipendenze personale iscritto alla Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere	3S
Imprese non ammesse al conguaglio degli assegni familiari in quanto gli stessi sono corrisposti direttamente dall'Istituto	3E
Industria edile	0A 0C 1J 1Q 2F
Industria: lapidei (escavazione e lavorazione)	1J 3H
IVS: esclusione	1A
Lavoratori all'estero in Paesi non convenzionati	4C
Lavoratori all'estero in Paesi parzialmente convenzionati	4Z
Logistica	3B
Minimali ridotti per orario non superiore a 4 ore giornaliere	2V
Obbligo versamento del contributo I.V.S. per i lavoratori non iscritti a un fondo sostitutivo (da utilizzare se il c.s.c. attribuito al datore di lavoro esclude l'IVS)	2A
Piloti dei porti	7P
Posizione ammessa al conguaglio delle prestazioni pensionistiche per ex CA-RIPLO, ex Ist. Bancario San Paolo di Torino e ex Banco Napoli	7Q
Posizione contributiva aperta per particolari categorie di dipendenti (codice tipo azienda A3 o B3)	0D
Posizione contributiva separata per dirigenti (codice tipo azienda A3 o B3)	0K
Posizione contributiva separata per il versamento dei contributi sui compensi corrisposti al personale distaccato o comandato	6X
Posizione contributiva separata per personale iscritto all'I.N.P.D.A.P (ex C.P.D.E.L. e C.P.I.)	0H
Posizione per dirigenti ex INPDAI	9U

CODICI DI AUTORIZZAZIONE RAGGRUPPATI SECONDO GLI ARGOMENTI DI PERTINENZA

ARGOMENTI	CODICI
Posizione per i lavoratori per i quali è dovuto il contributo al Fondo di Tesoreria ex lege n. 296/2006, commi 755 e successivi	2R
Posizione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nei confronti degli amministratori locali ex art. 26, comma 1, legge 6 agosto 1999, n. 265	3C
Posizione relativa ad agenzia di promozione di lavoro e d'impresa avente titolo al beneficio ex art. 5, c. 1 del DM 21 maggio 1998 e/o al beneficio ex art. 7, c. 13 del D.lgs n. 81/2000	6T
Posizione relativa ad aziende con dipendenti iscritti al soppresso fondo Elettrici	6Q
Posizione relativa ad aziende con dipendenti iscritti al soppresso fondo Telefonici	6R
Posizione riferita ad impresa avente titolo allo sgravio ex articolo 11 legge n. 388/2000 o legge n. 343/2000	8P
Pubblici servizi di trasporto	2B 3G
Sgravi del Mezzogiorno	0L 0M 2C 2D 2M 2Q 3Q 6Y 8L 8V 8Z
Soggetti utilizzatori dei Piani di inserimento professionale (P.I.P.)	9L 9M
Trattamento fine rapporto (TFR)	0V 1R
Trattamento fine rapporto (TFR) - esclusione	8F
Versamento rateale del contributo del 15 per cento di cui all'art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662	6J

ELENCHI DELLE REGIONI, PROVINCE E COMUNI BENEFICIARI DI PARTICOLARI
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE CONCESSE A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI
E DEI CORRELATIVI CODICI DI AUTORIZZAZIONE

Elenco 1

C.A.	TERRITORIO
1T	Gorizia
1T	Pordenone
1T	Udine
1V	Alzano Lombardo – BG
1V	Arcore - MI
1V	Bracca – BG
1V	Concorezzo - MI
1V	Curno – BG
1V	Gorizia
1V	Gorno - BG
1V	Lovere – BG
1V	Mozzo – BG
1V	Ponte San Pietro – BG
1V	Pordenone
1V	Strozza – BG
1V	Udine
1V	Usmate Velate - MI
1V	Villa d'Ogna – BG
1V	Vimercate - MI
1V	Zogno - BG
2J	Campobasso
2J	Catania
2J	Foggia
2U	Abruzzo
2U	Foggia
2U	Molise
3R	Emilia Romagna
3R	Liguria
3R	Lombardia
3R	Piemonte
3R	Valle d'Aosta
3R	Veneto
7J	Castellammare di Stabia - NA
7N	Crotone
7Q	Massa Martana - PG
7S	Marche
7S	Umbria

C.A.	TERRITORIO
7T	Marche
7T	Umbria
7U	Pontedera
7V	Marche
7V	Umbria
7W	Marche
7W	Umbria
8A	Genova
8A	Imperia
8A	La Spezia
8A	Lucca
8A	Prato
8A	Savona
8B	Catania
8B	Ragusa
8B	Siracusa
8D	Avellino
8D	Caserta
8D	Salerno
8E	Marche
8E	Umbria
8J	Bonefro
8J	Campobasso
8J	Casacalenda
8J	Casalnuovo Monterotaro
8J	Castellino del Biferno
8J	Colletorto
8J	Foggia
8J	Larino
8J	Lucca
8J	Marrone del Sannio
8J	Massa Carrara
8J	Montano nei Frentani
8J	Montelongo
8J	Pietra Montecorvino
8J	Pordenone
8J	Provvidenti

ELENCHI DELLE REGIONI, PROVINCE E COMUNI BENEFICIARI DI PARTICOLARI AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE CONCESSE A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI E DEI CORRELATIVI CODICI DI AUTORIZZAZIONE

C.A.	TERRITORIO
8J	Ripabottoni
8J	Rotella
8J	San Giuliano di Puglia
8J	Santa Croce di Magliano
8J	Udine
8J	Ururi
8U	Campobasso
8U	Foggia
8X	Alessandria
8X	Asti
8X	Cremona
8X	Cuneo
8X	Ferrara
8X	Genova
8X	Imperia
8X	La Spezia
8X	Mantova
8X	Massa Carrara
8X	Milano

C.A.	TERRITORIO
8X	Parma
8X	Pavia
8X	Reggio Emilia
8X	Rovigo
8X	Savona
8X	Torino
8X	Varese
8X	Vercelli
9J	Cosenza
9J	Potenza
9V	Cervinara - AV
9V	Cusano Mutri – BN
9V	Giffoni Valle Piana - SA
9V	Manocalzati - AV
9V	Pannarano - BN
9V	Pietrastornina - AV
9V	Roccamandolfato - AV
9V	San Martino Valle Caudina - AV
9W	Cagliari

ELENCHI DELLE REGIONI, PROVINCE E COMUNI BENEFICIARI DI PARTICOLARI
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE CONCESSE A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI
E DEI CORRELATIVI CODICI DI AUTORIZZAZIONE

Elenco 2

TERRITORIO	C.A.
Abruzzo	2U
Alessandria	8X
Alzano Lombardo – BG	1V
Arcore - MI	1V
Asti	8X
Avellino	8D
Bonefro	8J
Bracca – BG	1V
Cagliari	9W
Campobasso	2J
Campobasso	8J
Campobasso	8U
Casacalenda	8J
Casalnuovo Monterotaro	8J
Caserta	8D
Castellammare di Stabia - NA	7J
Castellino del Biferno	8J
Catania	2J
Catania	8B
Cervinara - AV	9V
Colletorto	8J
Concorezzo - MI	1V
Cosenza	9J
Cremona	8X
Crotone	7N
Cuneo	8X
Curno – BG	1V
Cusano Mutri – BN	9V
Emilia Romagna	3R
Ferrara	8X
Foggia	2J
Foggia	2U
Foggia	8J
Foggia	8U
Genova	8A
Genova	8X
Giffoni Valle Piana - SA	9V

TERRITORIO	C.A.
Gorizia	1T
Gorizia	1V
Gorno - BG	1V
Imperia	8A
Imperia	8X
La Spezia	8A
La Spezia	8X
Larino	8J
Liguria	3R
Lombardia	3R
Lovere – BG	1V
Lucca	8A
Lucca	8J
Manocalzati – AV	9V
Mantova	8X
Marche	7S
Marche	7T
Marche	7V
Marche	7W
Marche	8E
Marrone del Sannio	8J
Massa Carrara	8J
Massa Carrara	8X
Massa Martana – PG	7Q
Milano	8X
Molise	2U
Montano nei Frentani	8J
Montelongo	8J
Mozzo – BG	1V
Pannarano – BN	9V
Parma	8X
Pavia	8X
Piemonte	3R
Pietra Montecorvino	8J
Pietrastornina – AV	9V
Ponte San Pietro – BG	1V
Pontedera	7U

ELENCHI DELLE REGIONI, PROVINCE E COMUNI BENEFICIARI DI PARTICOLARI
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE CONCESSE A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI
E DEI CORRELATIVI CODICI DI AUTORIZZAZIONE

TERRITORIO	C.A.
Pordenone	1T
Pordenone	1V
Pordenone	8J
Potenza	9J
Prato	8A
Provvidenti	8J
Ragusa	8B
Reggio Emilia	8X
Ripabottoni	8J
Roccabascerana – AV	9V
Rotella	8J
Rovigo	8X
Salerno	8D
San Giuliano di Puglia	8J
San Martino Valle Caudina – AV	9V
Santa Croce di Magliano	8J
Savona	8A
Savona	8X
Siracusa	8B

TERRITORIO	C.A.
Strozza – BG	1V
Torino	8X
Udine	1T
Udine	1V
Udine	8J
Umbria	7S
Umbria	7T
Umbria	7V
Umbria	7W
Umbria	8E
Ururi	8J
Usmate Velate - MI	1V
Valle d'Aosta	3R
Varese	8X
Veneto	3R
Vercelli	8X
Villa d'Ogna – BG	1V
Vimercate - MI	1V
Zogno - BG	1V

DOCUMENTI	CODICI
Circolare n. 118 del 26 maggio 1988 Oggetto: D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602: lavoratori di società ed enti cooperativi. Chiarimenti.	4A
Circolare n. 172 del 2 giugno 1994 Oggetto: Contributo mensile alle aziende per l'assunzione di lavoratori percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale. Art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993 n. 236.	8T
Circolare n. 176 del 4 dicembre 2002 Oggetto: Legge 31 luglio 2002, n. 172. Disposizioni in materia di sostegno all'occupazione. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti.	1U 6U
Circolare n. 165 del 27 ottobre 2003 Oggetto: Decreto interministeriale 18 giugno 2003 n. 32534. Sommario: Proroga della concessione del trattamento straordinario di cassa integrazione in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attività di pulizia presso le Ferrovie dello Stato. Concessione del trattamento straordinario di cassa integrazione e mobilità in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative del Consorzio nazionale tra le cooperative portabagagli, soggette alla disciplina del D.P.R. n. 602/70, operanti nel settore degli appalti di servizi delle Ferrovie dello Stato.	2E
Codice della navigazione: Art. 119 - Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri	9E 9F 9N 9S 9T
Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602: <i>«Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi»</i> e Decreto 6 giugno 2008 recante: <i>«Tabella delle attività lavorative esercitate dagli organismi associativi cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602»</i>	4A
Decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288: <i>«Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura»</i>	5B
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869: <i>«Nuove disposizioni sulle integrazioni salariali»</i> , ratificato, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1951, n. 498 Articoli 2, 3 e 5	1D
Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61: <i>«Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES»</i> Articolo 6	3J 3X 3Y 5B 5C 5D 5F 5G 5J 5K 5R 9R

DOCUMENTI	CODICI
Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226: <i>«Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»</i> Articoli 2 e 3	5U
Decreto 20 agosto 2002: <i>«Criteri e requisiti per l'accertamento delle condizioni per l'intervento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti e dei soci delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia (Decreto n. 31446)»</i>	5K
Decreto 24 novembre 2003, n. 375: <i>«Regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali»</i>	OT
Decreto 23 giugno 2004: <i>«Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile»</i> e, dal sito internet del Ministero dello sviluppo economico, ex Ministero delle attività produttive: Circolare ministeriale del 6 dicembre 2004 Oggetto: D.M. 23.6.2004 (pubblicato nella G.U. n. 162 del 13.7.2004) di istituzione dell'Albo delle Società Cooperative. Circolare attuativa. Circolare ministeriale del 13 gennaio 2006 Oggetto: Albo delle Società Cooperative. Perdita della mutualità prevalente e conseguenti adempimenti. Decorrenza degli effetti dell'attribuzione del numero di iscrizione all'Albo.	3A 3Z
Elenco delle attività alle quali è stato esteso il diritto agli sgravi di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089	8Z
Elenco delle attività appartenenti alla classe dell'edilizia e affini agli effetti delle integrazioni salariali di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77	OC
Lavoratori all'estero – Regolamenti CEE	4C 4Z
Lavoratori dello spettacolo	1A 1X
Legge 3 gennaio 1960, n. 5: <i>«Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere»</i> Articoli 1, 2, 7, 8	3S
Legge 29 ottobre 1971, n. 889: <i>«Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto»</i> Articoli 2 e 4	2B

DOCUMENTI	CODICI
Legge 6 dicembre 1971, n. 1058: « <i>Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per gli operai dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei</i> »	3H
Legge 18 dicembre 1973, n. 877: « <i>Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio</i> » Articoli 1 e 9	3L
Legge 11 giugno 1974, n. 252: « <i>Regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione</i> » Articoli 1 e 7	1C
Legge 20 maggio 1975, n. 164: « <i>Provvedimenti per la garanzia del salario</i> » Articoli 12 e 13	1S
Legge 6 agosto 1975, n. 418: « <i>Modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana</i> »	8C
Legge 6 agosto 1975, n. 427: « <i>Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini</i> » Articoli 9 e 15	1Q 2F
Legge 29 febbraio 1980, n. 33: « <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile</i> » Articolo 23-bis Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: « <i>Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, per il trasferimento e la delega alle regioni di funzioni amministrative dello Stato</i> » Articoli 22 e 23 Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460: « <i>Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale</i> » Articolo 10. - <i>Organizzazioni non lucrative di utilità sociale</i> Articolo 11. - <i>Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni</i> Articolo 12. - <i>A agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi</i>	1C
Legge 15 giugno 1984, n. 240: « <i>Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici</i> »	5R

DOCUMENTI	CODICI
Legge 19 dicembre 1984, n. 863, di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726: <i>«Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali»</i> , Articolo 1	5X 5Z
Legge 8 agosto 1985, n. 443: <i>«Legge quadro per l'artigianato»</i>	5B 5C 5D 5F 5G
Legge 3 ottobre 1987, n. 398, di conversione del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317: <i>«Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS»</i>	4C
Legge 9 marzo 1989, n. 88: <i>«Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»</i> Art. 49. <i>Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali</i>	1C
Legge 29 dicembre 1990, n. 407: <i>«Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993»</i> Articolo 8, commi 1, 2, 3 e 9	5N
Legge 23 luglio 1991, n. 223: <i>«Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro»</i> Art. 20. - <i>Contratti di reinserimento dei lavoratori disoccupati</i>	5N
Legge 8 novembre 1991, n. 381: <i>«Disciplina delle cooperative sociali»</i>	5V
Legge 19 luglio 1993 n. 236, di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148: <i>«Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»</i> Articolo 5	5X 5Z
Legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299: <i>«Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali»</i> Articolo 6	5W
Legge 3 aprile 2001, n. 142: <i>«Revisione della legislazione in materia cooperativa, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»</i>	4A
Sardegna - Legge regionale 24 dicembre 1998, n. 36: <i>«Politiche attive sul costo del lavoro»</i>	9Q
Sicilia - Legge regionale 7 agosto 1997, n. 30: <i>«Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie»</i>	9B

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI E DEI CORRELATIVI CODICI DI AUTORIZZAZIONE

DOCUMENTI	CODICI
Messaggio n. 144 del 04/07/2000 Oggetto: Circolare n.76/2000. Ulteriori chiarimenti.	6D
Messaggio n. 332 del 16/09/2002 Oggetto: Attribuzione del codice di autorizzazione "OF" alle s.r.l. artigiane con pluralità di soci.	OF